

BIBLIOTECA AGRARIA

DIRETTA

DAL SIG. DOTTORE

GIUSEPPE MORETTI

P. P. DI ECONOMIA RURALE
SUPPLENTE ALLA CATTEDRA DI BOTANICA
NELL' I. R. UNIVERSITA' DI PAVIA

OPERA DEDICATA

A

S. A. I. R. L'ARCIDUCA

RAINERI

VICE RE

DEL

REGNO LOMBARDO-VENETO

MILANO

PRESSO IL NEGOZIO DI LIBRI
DI ANTONIO FORTUNATO STELLA E FIGLI,
Per conto dell' Editore.

BIBLIOTECA AGRARIA

O SIA

RACCOLTA

DI

SCELTE ISTRUZIONI ECONOMICO-RURALI

DIRETTA

DAL SIGNOR DOTTORE

GIUSEPPE MORETTI

P. P. DI ECONOMIA RURALE
NELLA I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

VOLUME XVI.

MILANO
PRESSO ANTONIO FORTUNATO STELLA E FIGLI
M.DCCC.XXIX



DELLA

RAGION CIVILE

DELLE ACQUE

NELLA RURALE ECONOMIA

O SIA

DEI DIRITTI LEGALI E CONVENZIONALI DELLE ACQUE IN QUANTO CONCERNE LA LORO ACQUISIZIONE, LA LORO CONSÈRVAZIONE, IL LORO USO, IL LORO COMMERCIO E LA LORO DIFESA, SÌ GIUDIZIARIA CHE STRAGIUDIZIARIA NELLA RURALE ECONOMIA

TRATTATO

DI G. D. ROMAGNOSI

PRECEDUTO DA UN DISCORSO SULL'ITALIANO INCIVILIMENTO IN RELAZIONE ALLA GIURISPRUDENZA DEL MEDESIMO AUTORE

VOLUME PRIMO

MILANO

PRESSO ANTONIO FORTUNATO STELLA E FIGLI

M.DCCC.XXIX



MILANO
COI TIPI DI FELICE RUSCONI
contrada di S. Paolo, N.° 1177

RAGIONE DELL'OPERA

I.

OGGETTO PROPRIO.

Il frontispizio esprime *la ragione civile delle acque nella rurale economia.* Che cosa si volle enunciare con questa rubrica? — Si vuole dinotare: *l'ordine moderatore al quale le azioni reciproche dei cittadini conformar si debbono nel regime prediale delle acque in quanto servono alla rurale economia.* Questo regime è un fatto. Esso può essere giusto o ingiusto, assoluto o temperato; opportuno o inopportuno ad un dato grado di economico incivilimento. Ma siccome si vuole il giusto, il temperato e l'opportuno al buon temperamento sociale, così si esige una *norma* per disciplinare questo regime. Questa norma deve necessariamente abbracciare tanto i principj, quanto le conseguenze regolatrici del regime privato delle acque. Il complesso di questi principj e di queste conseguenze formano un tutto di precetti, i quali altro non esprimono che un certo scopo e certi mezzi rispettivamente subordinati, collegati, modificati e cospiranti al-

l'intento, lo che con una sola parola viene disegnato dicendo *ordine*.

Quest'ordine viene qualificato come *moderatore*. Che cosa si vuole intendere con questa qualificazione? — Che per esso non si tratta d'insegnare come vada utilmente presa, diretta ed impiegata un'acqua onde servire all'agricoltura, alle arti ed ai mestieri, ma solamente si pretende di prescrivere certi limiti, certi riguardi, certi ritegni e certe cauzioni per rispettare e far rispettare i diritti scambievoli dei cittadini, e servire nello stesso tempo ai rapporti delle sociali esigenze nella vita agricola e successivamente industriale e commerciale. Conservare, attemperare, rispettare e far rispettare gli scambievoli diritti di proprietà, di libertà e di sicurezza tanto verso i privati, quanto verso la comunanza; esigere certi ufficj a pro della collettiva produzione agraria industriale e commerciale; ecco lo scopo, lo spirito, i limiti di questo *ordine moderatore*. Una pedagogia industriale comandata sarebbe un eccesso di potere tanto ingiurioso alla padronanza naturale ed inviolabile dell'uomo, quanto funesto all'ordine sociale delle ricchezze.

Nella definizione si parla non delle acque in sè stesse, ma delle *azioni dei cittadini* sulle acque: perchè ciò? — Perchè l'oggetto immediato delle leggi civili sono le azioni moralmente libere dei

cittadini. Le leggi non comandano alle cose, ma alle persone. Esse non dicono alle acque: voi camminerete o non camminerete per quella tal via; voi vi camminerete unite o divise, in una tale o in una tal altra quantità; ma dicono ai cittadini: voi userete i tali riguardi o potrete esigere le tali cose da terze persone; assumere le date cauzioni allorchè vorrete usare o lasciare usare delle acque, e così discorrendo. Ecco il perchè fu detto che quest'ordine moderatore versa *sulle azioni dei cittadini.*

Queste regole non furono riferite a *tutte* le azioni dei cittadini riguardanti il regime delle acque; ma furono solamente riferite alle *azioni reciproche.* Che cosa si volle significare con ciò? — Due cose ad un solo tratto. La prima si è che l'ordine moderatore non riguarda nè punto nè poco le azioni solitarie di un privato, allorchè non toccano i diritti degli altri suoi concittadini. L'individuale libertà nell'esercizio innocuo della privata proprietà verso di un terzo, viene sottratta dall'impero della legge. La morale sola, e la prudenza di un buon padre di famiglia entrano a regolare questa parte. — La seconda cosa che contemplare si volle in queste reciproche azioni si è l'intenzione e l'economia che deve animare quest'ordine moderatore e dettarne le leggi e le discipline. Egli non deve trarre le sue regole solamente dai rapporti di una individuale e

privata padronanza, ma deve dedurle, combinarle, associarle e fonderle in un sol tutto, contemplando anche i rapporti delle sociali esigenze. Dal lavoro unito di più uomini conviventi risultano le immense utilità le quali sono impossibili ad ottenersi dai lavori isolati dei singoli, come ognun sa. Ma questi lavori collettivi eseguir non si possono se non mediante certi ritegni o sacrificj privati, i quali vengono largamente compensati coi prodotti collettivi della comunanza. Essi risultano da questa specie di risparmj privati che la socialità stessa esige come indispensabili alla voluta conservazione. Da ciò sorgono le ordinazioni veramente *civili*, nelle quali una assoluta speculativa padronanza viene raffazzonata e resa attiva. Se le ordinazioni fossero determinate dai soli rapporti sgranati ed individuali, tali ordinazioni non sarebbero più civili, ma meramente private e solitarie. Il concetto di *civile* si riferisce ed allude ad una comunanza vivente sotto di un sociale governo. La comunanza esige un contemperamento di attribuzioni primitive per soccorrere, proteggere e perfezionare gl'individui. La comunanza esige un ricambio di servigi e di beneficj; e però comanda una limitazione necessaria di un diritto privato che fu dedotto prima da considerazioni puramente individuali. La comunanza vive e sussiste coi compensi, e non cogli apici assoluti di isolate

proprietà attribuite dalle astrazioni. La comunanza finalmente modera le pretese di un personale egoismo incompatibile colla convivenza per il miglior essere degli stessi conviventi. Ecco le cose che io intesi di contemplare nel definire l'ordine moderatore delle azioni *reciproche* dei cittadini.

Finalmente le azioni regolate dalle Leggi civili riguardanti il regime civile delle acque qui si vogliono contemplare in quanto servono alla *rurale economia*. Che cosa ne risulta? — Che l'argomento della nostra trattazione non abbraccia tutto il regime (nel quale una grandiosa parte viene occupata dal governo dei fiumi, dalla costruzione e conservazione dei canali pubblici, dall'impresa delle bonificazioni e delle discipline dei consorzj, ec. ec.), ma viene limitato e circoscritto a quelle funzioni che servono alla privata rurale economia. Queste funzioni sono in sostanza gli usi ai quali per consuetudine comune vengono presso privati inciviliti impiegate le acque, sia abitualmente, sia solamente in date circostanze. Oltre ciò comprendono gli altri lavori che si fanno per allontanare le azioni nocive di queste acque. Assumendo poi come oggetto l'indole assoluta di questa economia, le considerazioni nostre non vengono limitate nè vincolate a verun dato paese, nè a veruna determinata speciale giurisprudenza, e però i nostri dettami

dovranno essere suggeriti, dimostrati ed applicati in vista di principj di naturale e sociale diritto e di economia, senza per altro dimenticare l'autorità di positive legislazioni avvalorate da una costante e ragionevole esperienza. Con questa considerazione viene definita la sfera sì materiale che morale di questo trattato. La materiale abbraccia tutte le funzioni di fatto componenti il regime privato delle acque sussidiarie alla rurale economia di un paese elevato ad un alto incivilimento. La sfera morale poi abbraccia la ragione universale civile, la quale dettò le leggi ed alle quali convien ricorrere nel silenzio delle medesime onde stabilire nei casi occorrenti ciò che è di ragione. L'una e l'altra sfera, abbracciate in un sol corpo di dottrina, segnano l'indole propria di questo trattato, e per tal maniera esso servir potrà alla rurale economia.

Veduta l'indole fisica e morale rimangono i *limiti* della trattazione impresa. Sopra ho detto che tutto il regime delle acque non entra nella nostra trattazione; e nella parte esclusa io ho collocato il regime pubblico delle acque. Questa separazione deve essere intesa non in senso assoluto, ma solamente relativo. Anche le acque pubbliche entrano necessariamente in una dottrina della ragion civile delle acque private, sì per distinguere le une dalle altre, sì per separarvi la parte consacrata

alla navigazione dalla parte disponibile nel privato commercio, e sì finalmente per la prevalenza in caso di collisione della causa pubblica colla privata, nel caso che un' errogazione commerciale fosse talvolta incompatibile col pubblico servigio, come si vedrà a suo luogo. Altro è parlare delle acque pubbliche ne' loro rapporti col civile regime, ed altro è parlare del regime proprio ed interno di queste acque quale viene stabilito dall'autorità amministrativa e disciplinato dai pubblici regolamenti. Più ancora; altro è parlar della tutela esercitata dall'autorità sulle acque private per prevenire innondazioni, corrosioni di pubbliche strade, o esalazioni malsane agli abitati, ec.; ed altro è parlare nella sfera privata libera ed innocua. Nella vita dello stato tutto si dà mano; nè le cose si possono limitare fuorchè colla mente. Per la qual cosa i limiti de'quali parliamo servono solamente alla competenza giuridica. In questo senso le cose pubbliche sopra annotate non entrano direttamente, ma sol per incidenza e in via di limite nella nostra dottrina. Quest'avvertenza è decisiva per la ragione dei giudizj e per le providenze.

Ecco le viste che io intesi di comprendere allorchè usai la frase *in quanto servono alla rurale economia.*

II.

CONSIDERAZIONI EMINENTI.

Un trattato sulla ragione delle acque specialmente in uno stato di alto e sviluppato incivilimento riveste un carattere ed un movimento che male si limiterebbe alle grette vedute legali e forensi dei nostri vecchi giureconsulti. Considerando solamente la natura e le leggi fisiche delle acque ognuno si accorge che il loro regime economico e giuridico non può essere regolato intieramente coi principj coi quali si dispone di un pezzo di podere o dell'area di una casa. Un dominio limitato, circoscritto, assorbente, e permanente delle acque residente in dati uomini e in dati luoghi è cosa assolutamente impraticabile. La natura stabilì una data comunione di questo elemento, nell'atto che lo rese necessario alla vita vegetabile ed animale, oltre alle altre funzioni ed i servigi prestati agli uomini. L'interdizione delle acque e del fuoco costituiva anticamente una spaventosa scomunica, perchè in sostanza privava dei diritti dell'umanità. Il riguardar l'acqua come cosa di mezzo fra i beni stabili ed i mobili è un concetto troppo meschino, troppo gretto e troppo sterile di dettami veramente sociali, Oltrechè non

qualifica a dovere il diritto fondamentale moderatore dell'uso; oltracchè non fa risaltare i rapporti di ragion pubblica che si vanno col tempo vieppiù moltiplicando, egli non lascia travedere quanto importi una tacita associazione di servigi fra molti possessori liberi e fra loro indipendenti di fondi irrigatorj. Potrebbe mai un tartaro concepire che un' oncia fluente di acqua non destinata a beversi si possa valutare al prezzo di venti mila franchi? Potrebbe mai indovinare da che derivi questo prezzo? La sua meraviglia non crescerebbe forse vedendo che essa viene pagata cotanto in un paese abbondante di acqua, e mirabilmente intersecato dai fiumi? Se noi trattassimo di un paese come la Persia in molta parte mancante di acqua, ciò non gli recherebbe meraviglia, ma in un paese come l'Italia superiore sarebbe per lui un enigma inesplicabile. Ma volendo far entrare nell'animo di questo tartaro la credibilità di questo fatto incominciate col dirgli: se tu pagando due, venisti a conseguir dieci o venti, pagheresti il due? Or bene sappi che in quel paese pagando il due si riceve quest'entrata di dieci o venti: ne vuoi una prova? Mira lo stato delle sue campagne e de' suoi abitanti; informati della quantità e varietà de'suoi raccolti e del numero della sua popolazione: leggi il numero delle sue città e de'suoi borghi e villaggi ben distribuiti, ben

popolati, provveduti di tutto il bisognevole, oltre le comodità e gli abbellimenti, e tu vedrai gli effetti e le prove di ciò che ti dico. Tu crederai forse che tant'acqua impiegata da tante mani sopra tanti fondi e in tanti opificj secondo i calcoli si perda nelle viscere della terra o nell'evaporazione dell'aria in una grandiosa quantità: ben al contrario: tu vedi invece, che calcolando l'acqua dispensata e l'acqua rimasta, la perdita si riduce quasi a nulla; e ciò perchè tutte le minute sorgenti che si incontrano per via diventano tributarie in questa mirabile circolazione, e nel divenir tributarie danno e ricevono aumento e miglioramento, e lo comunicano alla grande congregazione dei fondi irrigatorj.

E qui si apre un nuovo e grandioso spettacolo economico sociale. Questo si è la comunicazione dei beneficj agricoli delle associate irrigazioni mediante gli scoli dei quali non abbiamo veruna legge propria romana. Un'acqua che decade da un fondo irrigato e concimato porta seco elementi di fertilità che essa comunica agli altri, talchè la contiguità e la comunicazione degli scoli costituisce una società tacita di agraria coltivazione, nella quale gli inferiori sono vantaggiati dai superiori, e tutti concorrono ad una stessa territoriale prosperità. Lungi dal riguardare come un peso il raccorre queste acque, esso è ambito come un utile, e con ciò il

corso delle acque fino al loro sbocco ne'grandi fiumi non veste più il carattere di *servitù* ma di beneficio. A questo aggiungasi un altro mezzo conosciuto di associazione e si distruggerà lo spirito esclusivo e di monopolio: e coll'escludere il monopolio si avvantaggiano sì i concorrenti, che i consumatori. Consultando questo ingordo ed insensato istinto tu non apriresti nemmeno verun canale di comunicazione. E qui opportunamente cade un fatto ricordato dal celebre Adamo Smith: « *Buone strade,* dice egli, *canali, fiumi navigabili* « diminuiscono le spese di trasporto, avvicinano le « rimote campagne al grado di quelle che sono vi- « cine alla città, e per questo motivo esse costi- « tuiscono il miglior sussidio che si possa pre- « stare ad un paese. Esse incoraggiscono la col- « tura in cantoni rimoti, i quali costituiscono sem- « pre la maggior parte di un paese. Esse sono van- « taggiose alle Città perchè distruggono il mono- « polio delle campagne circonviciue. Esse sono « utili a queste stesse campagne perchè se da una « parte introducono produzioni rivali delle antiche, « dall'altra aprono nuovi mercati per lo spaccio dei « loro prodotti . . . Sono poco più di cinquant'an- « ni (vale a dire verso il principio del passato se- « colo) che talune delle contee in vicinanza di Lon- « dra presentarono un indirizzo al Parlamento con-

« tro il progetto di estendere le grandi strade nel-
« le più lontane contee, attesochè, a loro dire, col-
« la comodità delle strade sarebbero state quelle
« contee abilitate a vendere i prodotti a minor prez-
« zo in Londra, e avrebbono rovinato la coltura
« delle vicine contee. Esse non furono esaudite dal
« Parlamento: eppure le loro entrate si accrebbero,
« e le loro terre furono indi meglio coltivate (1) ».

Ciò che dicesi delle strade e dei canali fra loro comunicanti ed estesi, pone in chiaro il motivo di prevalersi di tali opere; talchè si pone sotto agli occhi un grande motivo onde temperare i dettami legali ed economici nel regime privato delle acque. Voi vi accorgerete pertanto che la ragione civile delle acque può costituire un corpo di dottrina speciale nel quale, oltre i dettami comuni cogli altri beni, essa associa vedute e principj proprj derivati non solamente dall'indole e dalle leggi fisiche, ma eziandio dai suoi servigi strettamente sociali. Conviene disimpegnare quest'argomento dalla folla delle comuni dottrine; conviene atteggiarlo secondo l'indole sua; conviene finalmente ravvisarlo nell'ultimo suo perfezionamento.

Ma per giungere a questo punto è d'uopo di conoscere almeno in generale la storia razionale di

(1) *De la richesse des Nations*, par Adam Smith, tom. 1, pag. 284, 285. — Paris, 1801.

questo regime dedotta dalle sue naturali cagioni, di modo che il perfezionamento si vegga operato dal tempo. Questa storia non può essere diversa dalla positiva, ma supplir deve alla mancanza delle statistiche dei tempi andati. In generale per altro consta che questo regime si andò passo passo ampliando e perfezionando finchè giunse ad un sistema ragionato, calcolato e disciplinato in cui tutti i poteri produttori economici agiscono e si collegano ad un solo intento. Il conoscere anticipatamente questo corso e questa vita, dirò così, del regime delle acque, serve anche per lo studio e l'esposizione delle teorie. Un quadro storico prima compatto e semplice, indi diviso e complesso somministra un fondo al quale si riferiscono le dottrine competenti, talchè vedendone la competenza se ne dirige l'applicazione.

Prima però di intraprendere questa storia conviene render conto a sè stessi quale sia la condizione sociale del popolo che si contempla. Non basta figurarlo fissato sopra un dato territorio comunque propizio; non basta supporlo governato in qualsiasi maniera, ma è necessario di considerarlo abitualmente vivente con maniere moderate. Con queste sole, la natura può far vivere e progredire sì il mondo fisico che quello delle nazioni. Esaminando di fatti l'andamento delle cose e degli uomini non soggetti ad una forza sbrigliata si scuopre una gran-

de economia, la quale a bel bello facendo nascere nuovi ed inevitabili bisogni, suggerisce e somministra pur anche nuovi mezzi di soddisfazione, e nel fare l'uno e l'altro scioglie i poteri originarj gretti e compatti degli uomini e delle cose, e dividendoli crea e diffonde ed accresce i valori reali e personali negli uomini e nelle cose. Allora cogli interessi e colle forze sì fisiche che morali, la natura avvicina vieppiù e consocia gli elementi delle umane congregazioni, e ne rende gli individui operosi, rispettosi e cordiali, nell'atto che va elevando uno stato alla maggior sua politica potenza. Questo magistero effettuar non si può che nella vita agricola non sopraffatta o dalle invasioni delle barbarie o dalle soverchierie sempre rinascenti d'una forza sbrigliata come nell'Asia centrale, o da genti a bello studio mantenute rozze; ma in una posizione nella quale la moderazione e l'ajuto presiedono allo sviluppamento dei poteri economici ed al movimento della libera concorrenza. Per la qual cosa l'andamento di cui parliamo si dovrà intendere verificato laddove questa moderazione e concorrenza realmente esistette ed esisterà. Questa posizione è assai più necessaria onde effettuare un buon regime artificiale delle acque. E siccome questa posizione forma una condizione indispensabile perpetua ed universale della vita civile, così la tacita e perpetua condi-

zione sott'intesa alla ragion civile delle acque, si è quella moderazione, sicurezza ed ajuto di vita sociale per cui viene abilitato ed assicurato l'esercizio della economica libertà. Ciò spetta ai poteri fondamentali pratici del buon regime delle acque.

Quanto al suo esercizio che forma un ramo dell'industria agricola egli è determinato dalle circostanze cioè, dai bisogni che vanno nascendo, dalle cognizioni che si vanno acquistando e dalle località che somministrano i materiali e la possibilità della esecuzione. La providenza suprema mediante le acque opera dappertutto la produzion degli esseri vegetabili ed animali con certe leggi; ma dappertutto non rese possibile l'affezione di un regime di acque come nell'Italia superiore. Oltreciò in tutte le età della vita sociale le popolazioni non poterono essere spinte a stabilire sì fatto regime, e meno poi ebbero le cognizioni ed i sussidj necessarj a perfezionarlo. Supposti dunque i poteri fisici e politici di stabilire e di mantenere il regime delle acque, veggiamo come a bel bello ne poterono sorgere le leggi direttive di diritto.

III.

STATI SUCCESSIVI DELLA RAGION DELLE ACQUE.

Nella vita nomade, simile a quella delle tribù erranti dei Calamucchi e dei Mongolli o dei selvaggi di America, pare inutile parlare della ragion delle acque. Ciò però si deve intendere quanto al loro regime, non quanto ai loro principj di diritto. Dalla vita cacciatrice o pastorale si passa gradualmente alla vita agricola, e questa non divenne, nè potè divenire mai così assorbente da far senza della caccia, della pesca e della pastorizia. Più ancora l'ordinamento collettivo dei primordj fu trasportato nella popolazione avente nido ed abitazione in un dato territorio, e sol per necessità, ed a bel bello si andò modificando e sviluppando. Dapprima il governo di famiglia, nella quale il padre era principe e sacerdote, venne modificato nella tribù. Essa fu ed è per l'ordinario un'aggregazione di molti *confederati* aventi tutti un'assorbente padronanza privata, e che prestano alla tribù quel meno di uffficj che sia necessario ad una comune difesa o ad una comune impresa. Questo regime di tribù, sia nella vita pastorale pura, sia nella agricola unita alla pastorale stabile, sia nella agricola prevalente, sia

in casa propria, sia nei paesi occupati per vivervi, ha dovuto per lunga serie di secoli predominare; e la stessa storia scritta ci ha lasciate memorie abbastanza tratteggiate onde cogliere i caratteri della incipiente civiltà nativa. Sotto il nome di civiltà *nativa* io voglio significare quella che si va naturalmente sviluppando sotto gli impulsi liberi, dirò così, della natura e della fortuna in dati luoghi e in dati tempi.

Questa è diversa dalla *dativa*, cioè da quella la quale o viene introdotta presso bamboli uomini dai temosfori, come sarebbe quella dei persiani e degli antichissimi dell'Asia, e comandata dai conquistatori già prima dirozzati dai temosfori. Fra queste due specie di civiltà se ne può figurare una terza che direbbesi *mista*, nella quale il dominio originario di famiglia introdotto e conservato per una tenace consuetudine presso i capi viene raffazzonato dalle instituzioni religiose e da convenzioni e lumi tradizionali. L'esercizio ragionato e libero della vita sociale così introdotto e radicato in una città o trasportato in una colonia racchiude un'energia nativa ed un proprio movimento, e quindi un principio vitale di progresso che verificar non si può dall'educazione pedagogica del Peruviano, dell'Egiziano, del Chinese, dell'Indiano, ec. Nella prima specie di civiltà la tribù o la città assume, modifica e modera le cose con un moto proprio che domina e non è

dominato. Tutto sta in mano di Padri liberi, e questi padri col senso morale proporzionato alle esigenze sociali, colla religione operante sui figli, sui clienti e colle instituzioni avite danno un carattere proprio a questa *mista* civiltà. La religione viene ivi maneggiata dai padri uniti (come era appunto presso gli antichissimi romani) e non da un sol uomo nè da un ceto separato. Essa forma un potere veramente sociale, e quindi avvalora i dettami del civile regime. La proprietà rurale viene così protetta dalla religione e dalla forza, e quindi un tale stato di società vien costituito, il quale, nell'atto che provede nella miglior maniera alla condizione attuale, racchiude gli elementi della maggior sociale e rispettiva potenza politica, ed i principj della vera ragion civile. Tale fu la condizione dei romani anteriori al greco impero. Questa condizione non si deve riguardare in teoria come tipo comune alle genti come fece il Vico, ma come una fra le tante maniere che verificar si potevano in natura. Questa maniera fra le molte possibili si effettuò per un concorso singolare di circostanze, e se fu propizia all'incamminamento della vera civiltà, lo fu pure anche per l'alto punto al quale questa civiltà fu elevata. Tranne il mantenimento degli schiavi, che per uno sgraziato uso universale delle genti meridionali non si poteva abolire, io domando se la ragion civile

dei Romani si debba o no ammirare come la migliore possibile nell'età o sia nello stadio medio dell'incivilimento agricola? In questo stato di cose noi veggiamo che il principio consensuale doveva predominare al più alto segno immaginabile, e ciò tanto più prevaler doveva quanto più gli elementi sociali risentivano ancor molto della loro primitiva rozzezza ed indipendenza. Qui sotto nome di elementi intendiamo tanto i reali quanto i personali. Le persone, le cose e le azioni della rusticità latina non poterono allora essere divise, raffinate e perfezionate. Questa è opera del lento progresso economico morale e politico di molte età e di molte nazioni, le quali scambievolmente equilibrandosi, commerciando ed istruendosi creano una civiltà di una sfera che abbraccia anche le genti esterne, e che riagisce nell'interno di ognuna.

Le leggi civili portano l'impronta del secolo, perchè nacquero sempre dalle circostanze, e debbono quadrare alle circostanze. La ragion delle acque anch'essa soggiacque alla legge dell'opportunità, la quale altro non è che la necessità operante nel tempo e per il tempo. Noi dobbiamo rilevare i caratteri distintivi di questa ragione delle acque nelle diverse età della vita civile di una popolazione situata stabilmente su di un dato territorio, ed in conseguenza dello stato reale e personale di questa po-

polazione. Non dimentichiamo la condizione fondamentale della moderazione della quale parlammo nell'antecedente numero, ma riteniamola come sotto intesa.

PRIMA ETÀ.

Esaminate il Tartaro come in oggi è distinto dal Mongollo, o l'Americano scoperto da Colombo qual era distinto dall'Italiano. Avvicinatevi a quella capanna; vedete quel pezzo di terra coltivato all'intorno, quel carro, quelle stuoje, quel vestito di pelli, d'animali, quei calzari, ec. Un solo e stesso uomo, una sola e stessa famiglia fa tutte quelle cose. Questo uomo e questa famiglia deve anche combattere contro le fiere e contro i ladroni, e provedere contro ogni occorrenza. Or bene, ognuno dei mestieri, ognuna delle funzioni che qui vedete unite, se non si attraverserà la prepotenza o la violenza altrui, coll'andar del tempo si divideranno fra molti uomini, fra molte famiglie, fra molte classi, e si faranno meglio: e dividendosi daranno modo a gran parte del popolo di sussistere per sè e per altrui. Ma nel far tutto questo converrà ai lavoratori star d'accordo e procacciarsi credito e benevolenza dagli altri, e quindi per necessità dipendere da altri e ricambiare il bene ricevuto da loro. Questa di-

pendenza anderà vieppiù crescendo quanto più le professioni si anderanno suddividendo.

Ciò non è ancor tutto. Considerando un grosso corpo di genti agricole dirozzate voi vedete bensì possidenti e agricoltori, ma non iscontrate nè capi fabbricatori, nè commercianti, nè dotti formanti classi abituali distinte. Vedete Armeni, Ebrei che tengono luogo del ceto di mezzo; ma non mai una nazione la di cui corporatura sia ancora sviluppata e ramificata giusta l'albero naturale e visibile di una società elevata. Grezzo è dunque ancora lo *stato personale* di lei; immatura la sua civiltà, e quindi imperfetta la sua posizione.

Che se dallo stato personale passate al materiale, voi in questa posizione dirozzata non vedete nè strade aperte e mantenute, nè borgate frequenti, nè paludi diseccate, nè fiumi contenuti, nè canali scavati, nè stazioni postali; ma invece, incontrate acque sbrigliate, foreste inospite, terreni agresti, pianure solitarie e sol coltivate a tratti saltuarj, con genti le quali entro piccoli cerchj comunicano fra di loro, talchè colla sola differenza di un vernacolo non si intendono scambievolmente. Non è questo un romanzo, ma una dipintura storica di molti esistenti paesi.

Paragonate questo quadro con quello della Francia e dell'Italia attuale, e voi vedrete esservi una

condizione migliore di vita civile alla quale quelle genti possono col tempo pervenire. Egli è vero che se ancora giacciono in quel grado depresso deve esistere una ragion sufficiente, e quindi può accadere che la continuazione della vita loro agreste sia dopo alcun tempo forzata: ma non è men vero che se sarà forzata, col crescere della popolazione dovranno necessariamente moltiplicarsi i ladri e gli schiavi. Lo stesso avverrà se le genti ricadono nella barbarie come nei paesi del Caucaso. Converrà dunque, dopo di avere assicurata la convivenza contro le incursioni armate, lasciar libero il corso delle proprietà e lo sviluppamento dell'industria e dei talenti personali, e porgere ajuto in quelle parti le quali nè si possono nè si debbono regolare dai privati. Ordinate così le cose, tutte le volte che in un dato ramo particolare, quel tal uomo si vorrà occupare e prosperare, egli oltre il freno delle leggi incontrerà necessariamente quello delle persone tutte colle quali deve convivere e contrattare, sotto pena di andar fallito in tutti i suoi tentativi, e rimaner deluso in tutte le sue aspettative.

Fermando l'esame su lo stato di questa incipiente civiltà agricola, volgiamo la nostra attenzione sulle circostanze che più direttamente influiscono sulla ragion prediale, e quindi in particolare su quella delle acque. Voi qui vedete fondi colti disgregati,

voi vedete inoltre un'*industria cumulata* nell'individuo e nella famiglia, talchè da sè stessa provede al vitto, al vestito, all'abitazione ed all'istruzione, e spesso alla tutela contro le offese ed ai danni delle case, degli animali e degli uomini. Voi vedete *cambj isolati*, cioè fatti occasionalmente con altre famiglie e con altri individui particolari, e non abitualmente e colla prospettiva assicurata del commercio. Voi vedete finalmente uno spirito di dominio tutto *privato*, tutto famigliare, tutto personale, talchè anche le successioni dei figli si fanno per un'autorità e per un uso di fatto, e quindi per un'operazione iniziata, ma non placitata o dai vicini o dai lontani possessori. Ecco lo stato economico e giuridico di questa prima età. Ora in questo stato di cose le possessioni territoriali non essendo contigue, i bisogni di un'irrigazione sono soddisfatti dalla sola natura. Occorreranno certamente le acque per abbeverar gli uomini e gli animali, ma le fonti ed i fiumi rimangono di uso comune, e si godono a diversi intervalli. Potrà talvolta nascere un concorso, ma egli non sarà che accidentale. Qui almeno speculativamente potranno insorgere questioni di diritto riguardanti: 1.° l'occupazione di una sorgente; 2.° l'uso di una corrente; 3.° l'obbligo e di ricevere e di non distogliere il deflusso naturale di una corrente. Qui anche possono na-

scere accordi, i quali per altro verranno sempre riguardati come personali e al più vitalizj, e nulla più. Il regime quindi delle acque sarà in quest'età di uso individuale o di famiglia, di una direzione naturale e di accordo personale ed accidentale, senza riguardo ai fondi. Ecco i caratteri distintivi del regime delle acque in questo primo stadio della vita agricola.

SECONDA ETÀ.

Da questo primo stato si passa a bel bello ad un altro nel quale non vengono ripudiati i modi utili dello stato anteriore, ma vengono a norma delle esigenze sviluppati, estesi e migliorati. Crescendo una popolazione circoscritta entro un dato territorio, e qua e là disseminata in gruppi o in famiglie agricole, le terre vacanti o incolte vengono a mano a mano occupate e dissodate, talchè alla fine si giunge al punto che le possessioni divengono contigue. Allora nasce la necessità di dare a questa contiguità un contemperamento di convivenza. Da questo contemperamento di convivenza sorge l'aspetto dell'*associazion territoriale*, il quale si affaccia ad ogni viaggiatore in paesi inciviliti. Io mi spiego.

Cresciuta la popolazione, divisa e suddivisa la terra in conseguenza delle esigenze, indotte dal tem-

po, giunti i possessi utili e di valor conosciuto alla contiguità, si fa sentire tosto la necessità d'intendersi scambievolmente. I primi che si presentano sono i confini e le vie di comunicazione territoriale. Se tu non lasciassi strade, o converrebbe sequestrare ogni possessore nella sua casa e nel suo campo, o passare e ripassare a discrezione su i possedimenti altrui. È forza dunque di convenire, di statuire, di lasciar libere certe parti di terreno per servire di strade, sia vicinali, sia pubbliche.

Questa convenzione debb'essere essenzialmente comune a tutto il corpo sociale convivente. Questa convenzione è di necessità sociale. Dunque essa riguarda un diritto ed un dovere eminentemente sociale sì pel suo motivo che per la sua appartenenza. Dunque è di diritto e di dovere tutto pubblico, e di amministrazione tutta pubblica.

Passando alla ragion dei confini sorge una doppia necessità, l'una di ragion privata, e l'altra di ragion pubblica. Se tu non concedessi di chiudere i fondi o con muri o con siepi tu li condanneresti a rimaner preda delle devastazioni e dei guasti degli animali o degli uomini. Ma siccome una linea geometrica di confine è appena escogitabile, e dall'altra parte l'un e l'altro confinante occupare non può questa linea nello stesso tempo, così il preteso diritto dei due si trova in conflitto. Ma la

privata violenza diviene incompatibile collo stato di socialità. L'autorità dunque sociale, per diritto a lei proprio (e perciò stesso tutto pubblico) interviene fra le possessioni contigue ad ordinare certe discipline, onde stabilire e mantenere la pace comune. Perciò Solone, fino da' suoi tempi, ordinò in Grecia le distanze che tener si dovevano nei confini sia per piantare alberi, sia per erigere siepi, sia per scavar buche, e così discorrendo. Tutte le genti non barbare intesero quanto stolido e antisociale sarebbe il sanzionare l'uso dei possessi contigui, colle astrazioni di una geometrica *proprietà*. Esse, applicando invece il principio della limitazione *per causa di pubblica necessità*, stabilirono certi intervalli, pei quali la proprietà prediale, sottratta da una insensata tortura, muovere si potesse giusta la sfera di una pacifica ed ufficiosa convivenza.

E qui siami permesso di far osservare che tutte le distanze fra possessi contigui non istabilite per convenzione, ma comandate dalle Leggi non sono di diritto civile, ma di ragion pubblica, ed appartengono ai così detti *politici regolamenti*. Appena io debbo notare che la loro sanzione nei vecchj statuti e nei codici civili, non cangia la loro natura, come un metallo non cangia natura se venga innestato in un legno o in un altro metallo. L'indole di ragion pubblica o politica loro rimane immuta-

bile; e però se accadesse che tali statuti o codici civili venissero aboliti, ben inteso che i politici regolamenti debbano sussistere, questi sopravviverebbero, ed avrebbero vigore anche sotto la nuova legislazione non solamente per i passati stabilimenti, ma eziandio per i futuri. Ciò si verifica tanto in via di ragion positiva, quanto in via di ragion naturale e sociale. La cosa è tale che se per mala sorte tali regolamenti non esistessero, essi si dovrebbero inventare, sanzionare e promulgare.

E qui trasportiamoci al primo tempo nel quale le stabili possessioni divennero contigue. Gli urti giornalieri dei possessi contigui e non cautelati, le querele, le dispute, le risse, gli omicidj, le liti di mio e di tuo reclamarono un provvedimento divenuto necessario alla pace ed alla concordia sociale. Senza di esso in qualunque tempo questa pace e questa concordia sarebbero compromesse, talchè la ragione che militò per introdurre il provvedimento forma pure una ragione necessaria e perpetua per mantenerlo. Per la qual cosa i regolamenti su i confini delle stabili proprietà contigue e sulle distanze che osservar si debbono per piantare, scavare, edificare, e per elevare in certe posizioni ad una data altezza muri ed edificj sono di necessità sociale, di autorità tutta politica e di ragione

veramente pubblica, regolatrice della ragione privata, detta comunemente *civile*.

Ma se nell'epoca in cui i possessi contigui si incominciarono ad effettuare si fecero sentire le necessità fin qui descritte; non si fece sì tosto sentire il bisogno di intervenire colla pubblica autorità nel regime delle acque. Se poniam mente ai bisogni, gli scarichi naturali ed infrenabili delle acque ne comunicavano naturalmente l'uso. I grandi boschi poi, le paludi e la difficoltà di tener salvi i fondi coltivati faceva studiare piuttosto di allontanare che di procurare le acque. Per la qual cosa la prima idea dello scorrere delle acque in un proprio fondo da quello del vicino superiore, fu riguardata piuttosto come un carico che come un beneficio: e quindi invece di riguardare il regime delle acque come un sistema di *prediali ufficj*, fu qualificato come un sistema di servitù prediale. Non così avvenne nell'era moderna, nella quale l'uso delle acque nella sua massima parte è divenuto un beneficio invece di un onere; ed i lumi della politica economia e lo sviluppato sistema dell'industria e del commercio e delle comunicazioni conducono alla grande idea sociale di scartare il nome di servitù e di sostituire invece quello di ufficj prediali.

Volendo ora fissare i caratteri di diritto del regime delle acque in questa seconda età di possessi

contigui, ma non per anche perfezionati nella coltura del territorio, noi troviamo che questo regime tutto è dettato dai principj della padronanza privata, ed in esso predomina il principio del mutuo consenso, tranne la necessaria defluenza naturale delle acque da un fondo superiore ad un inferiore. Attraversare, per esempio, un fondo altrui malgrado il padrone di esso previa indennità onde condurre un'acqua o per irrigazioni, o per muovere opificj industriali, fu legge d'una posteriore civiltà, della quale l'Italia da più secoli addietro diede la prima l'esempio.

Restringendo quindi i caratteri del regime prediale delle acque noi troviamo:

1.° Un uso puramente agrario di acque naturalmente nascenti, ed una direzione fatta senza calcoli idraulici, e con un naturale ed esperimentale buon senso.

2.° Un uso di puro mutuo consenso in tutte quelle acque che naturalmente non defluivano da un fondo superiore ad un fondo inferiore.

3.° Una pazienza o necessitata dalla natura o acconsentita dalle convenzioni, ma non mai un obbligo imposto dalla legge di assoggettare il fondo del vicino ad un transito da lui non voluto per causa di economica necessità, e per comando imperativo di diritto pubblico sociale.

IV.

DIGRESSIONE SUI ROMANI.

Molte e molte leggi esistono sul regime privato delle acque nella grande collezione del così detto Romano diritto, le quali appartengono a questa seconda età. Su di ciò io me ne appello alla mia Opera *della Condotta delle Acque* (1). Niuna nazione di Europa, compresa la stessa Grecia, può far mostra o di leggi più antiche o di leggi più perfette, e più variate e soddisfacenti a tutti i casi pratici di privato diritto di quelle esistenti nel così detto corpo del Romano diritto. Queste leggi, propriamente parlando, non sono che principj di ragione naturale e di santa equità allegate od applicate nelle decisioni dei diversi responsi dei romani Giureconsulti, i quali finirono di fiorire col regno di Alessandro Severo (2). Questi Giureconsulti non erano meschini forensi e legali, allevati fra il minuto fogliame delle scuole e del foro, ma bensì o supremi ministri o consiglieri degli Impe-

(1) *Della Condotta delle Acque* secondo le vecchie, intermedie e vigenti legislazioni dei diversi paesi d'Italia. — Milano, dalla tipografia di Commercio, 1822—1825.

(2) Questi regnò dall'anno di Cristo 222 fino al 235, e però entro la prima metà del terzo secolo della chiesa.

radori medesimi. Servaci di esempio il solo governo di Alessandro Severo, la vita del quale venne scritta dal LAMPRIDIO (1). Piena l'anima dei dettami del vero civile diritto non determinato da sole scolastiche astrazioni, ma nutrito e composto colle vedute di ragion sociale, e di pubblica amministrazione, essi poterono pronunciare quei responsi di

(1) Questa vita vien chiusa col seguente passo: « E perchè tu conosca quali uomini componessero il di lui consiglio, sappi che furono i seguenti, cioè: *Fabio Sabino*, figlio di altro Sabino, uomo insigne, che fu il Catone della sua età. *Domizio Ulpiano*, peritissimo nella scienza del diritto. *Elio Gordiano*, padre dell'imperadore Gordiano, e desso stesso veramente uomo insigne. *Giulio Paolo*, peritissimo giureconsulto. *Claudio Venato*, sommo oratore. *Pomponio*, peritissimo nelle leggi. *Ulfeno*; *Affricano*; *Fiorentino*; *Marziano*; *Calistrato*; *Ermogeniano*; *Venulejo*; *Trifonio*; *Meziano*; *Celso*; *Proculo*; *Modestino*. Tutti questi professori di diritto (al riferire di Acolio e di Mario Massimo), furono splendidissimi discepoli di Papiniano; e dell'imperadore Alessandro famigliari e consiglieri: Catillio Severo, di lui parente, fu uomo dottissimo. Elio Seveniano fu uomo santissimo. Quintilio Marcello fu tale, che niun migliore ricordato fu dalla storia. Con questi ed altrettanti simili uomini qual male si poteva deliberare o eseguire, se tutti cospiravano soltanto a ben fare? È vero che una coorte di malvagi la quale ne' primi giorni circonvenne Alessandro aveva allontanato tutti questi grandi uomini, ma tosto per la di lui prudenza cacciati o spenti i malvagi quella santa amicizia ripigliò vigore. »

eterna giustizia, coi quali appunto resero eterna la gloria e l'autorità della Romana grandezza. Perì, è vero, l'impero dell'armi romane; ma sopravvisse e rinacque quello della sapienza dei suoi giureconsulti. Sparì, è vero, la forza della conquista; ma in suo luogo successe quella della ragione e dell'equità. Infatti dopo che da lungo silenzio gli oracoli delle Romane leggi furono risvegliati (per servirmi delle parole di Gravina), l'Italia pria dimentica di sè stessa in fin si riconobbe, e nelle proprie leggi essa raffigurò la maestà vetusta dell'impero. Allora fu che sopra la terra un tempo a lei soggetta, se non ripigliò la possanza del comando, almeno riacquistò l'autorità del nome; e colei che aveva già perdute le forze del dominio regnò da poi con quelle della ragione e della equità. Imperocchè alle nostre leggi tutti i popoli sottomisero i fasci del loro comando; e quelli che dall'ubbidienza di Roma eransi pria sottratti, indi alla sapienza di lei perpetuamente ubbidirono (1).

Se noi domandiamo la causa di questo fatto il più solenne e forse il più importante nell'europea civiltà, noi lo troviamo nella qualità medesima delle dottrine e delle decisioni dei Romani giureconsulti.

(1) *De ortu et progressu juris civilis*, cap. 161, pag. 140, edit. *Felicis Musca*, Napoli 1713.

Una mirabile giustizia ed una quasi soprannaturale unità, oltre di una piena provvidenza risplendono nei dettami dei Romani giureconsulti, talchè tutto il complesso si può quasi pareggiare ad una rivelazione superiore, la quale mirabilmente si associò col fior più scelto del cristianesimo. Il gran genio di Leibnitz fu colpito da altissima meraviglia da questi caratteri dei dettati della Romana Sapienza, e l'autorità di questo grand'uomo deve prevalere certamente alle stolide censure di certi moderni pigmei decrepiti, di corta veduta e di alto orgoglio, i quali vanno mai sempre ripetendo motti di disprezzo e di riprovazione contro la illustre nostra eredità. Il lodato Leibnitz (disse scrivendo a *Kestner* (1)): « Io ammiro l'opera dei Digesti,

(1) Ego digestorum opus (dice egli scrivendo a Kestner) vel potius auctorum unde excerpta sunt labores, admiror: nec quidquam vidi sive rationum acumen, sive dicendi nervos spectes, quod magis accedat ad mathematicorum laudem. Mira est vis consequentiarum, certatque ponderi subtilitas.

Dixi saepius (aggiunge egli in altra lettera scritta otto anni dopo allo stesso) post scripta geometrarum nihil extare quod vi ac subtilitate cum romanorum jurisconsultorum scriptis comparari possit; tantum nervi inest, tantum profundatis. Et quemadmodum remotis titulis et caeteris operis integri indiciis demonstrationem lemmatis alicujus geometrici ex Euclide, aut Archimede, aut Apollonio egre discernas et ad auctorem suum referas, adeo omnium idem

o a dir meglio i lavori degli autori d'onde furon tratti. Sia che tu ponderi l'acume delle ragioni, sia che tu ponghi mente al nerbo del dire io non vidi mai produzione alcuna, la quale più di queste si accosti alla lode dei matematici. Maravigliosa si è la forza delle conseguenze e la sottigliezza gareggia colla gravità ».

« Più volte dissi (soggiunge egli in un'altra lettera scritta otto anni dopo allo stesso) dopo gli scritti dei geometri nulla trovarsi che paragonare si possa per la forza e la sottigliezza cogli scritti dei Romani giureconsulti; tanto nerbo in essi si trova e tanta profondità. E siccome tolti i nomi e gli indizj difficilmente potresti discernere la dimostrazione di qualche lemma geometrico di Euclide, di Archimede o di Apollonio ed attribuirlo al suo autore, tanto simile è lo stile di tutti, talchè sem-

stylus videtur, tamquam recta ratio per horum virorum ora loqueretur; ita jureconsulti etiam Romani sibi gemelli sunt ut sublatis, indiciis quibus sententiae aut argumenta distinguntur distinguere stylum aut loquentem vix possis.

Nec uspiam juris naturalis praeclari exculti ulteriora vestigia deprehendas. Et ubi ab eo recessum est sive ob formularum ductus sive ex majorum traditis, sive ob leges novas, ipsae consequentiae ex nova hypothesi aeternis rectae rationis dictaminibus addita, mirabili ingenio, nec minore firmitate deducuntur.

brerebbe che la retta ragione parlasse per bocca di questi uomini, così anche i Romani giureconsulti tanto si rassomigliano, che tolti di mezzo gli indizj, per i quali si fa menzione dei rispettivi autori, tu appena puoi distinguere lo stile e la diversità della persona.

« Nè più doviziose tracce di naturale diritto luminosamente coltivato cogliere si possono mai. Ed ove da lui si recede o in forza di certe forme, o di certe tradizioni dei maggiori, o in forza di nuove leggi, le conseguenze che vengono tratte dalla nuova ipotesi aggiunta ai dettami eterni della ragione, queste conseguenze con mirabile ingegno e con uguale fermezza vengono dedotte ».

Posti questi caratteri dei dettami dei Romani giureconsulti ognuno vede per qual ragione essi nella ritornata civiltà ripigliarono ed estesero il loro impero nella colta Europa, e come questo essere dovrà immortale in ogni culta popolazione.

Disse un grand'uomo che le religioni dividono i popoli, ma la morale li riunisce. Questo detto applicato alla morale si verifica assai più nel buon vivere civile. Le necessità individuali e sociali sia come bisogni, sia come condizioni della convivenza, obbligano in una maniera imperiosa tutte le genti che invocano pace, equità e sicurezza ad adottare, consacrare e mantenere i mezzi indicati da queste

necessità, e però esse riputar si debbono di ragione essenziale ed eterna della vera umana socialità.

V.

DELL'ORIGINE, CARATTERE E NECESSITÀ DELLE LEGGI CIVILI ROMANE.

Qui io non entrerò in un altro grande quesito di una singolare provvidenza, in cui si tratta di sapere il perchè all'Italia ed al popolo Romano parve riserbato il privilegio di dettare le vere leggi del regime civile, come avvertì anche Virgilio fino dal suo tempo, e in forma di vaticinio lo pose in bocca ad Anchise negli Elisi (1). Io prescindo dai primordj della Romana civiltà, e da quel fortunato concorso per cui sciolta dai vincoli di una prima costituzione fissa artificiale che la tenesse legata in fascia, come le Greche repubbliche ordinate dai Licurghi e dai Soloni, si potè prestare

(1) Excudent alii spirantia mollius aera
Credo equidem: vivos ducent de marmore vultus:
Orabunt causas melius; coelique meatus
Describent radio et surgentia sydem dicent
Tu regere imperio populos, Romane, memento.
(Hac tibi erunt artes pacisque imponere morem (a)).

(a) *Æneidos, lib. IV, vers.* 847—852.

mediante un temperato ordinamento al corso progressivo della moralità e della fortuna. Io mi restringo invece a far punto sul periodo che da *Augusto* trascorse fino ad *Alessandro Severo*; lochè abbraccia circa due secoli e mezzo. Perchè mai sotto il Greco impero non surse un solo giureconsulto di merito pari a quelli soli che fiorirono nell'età di Alessandro Severo? Perchè mai da quel tempo fino al dì d'oggi l'Europa tutta quanta non produsse tanti uomini del valore di quelli soli di Alessandro Severo? Certamente allorchè l'impero romano fu convertito in impero greco, i Greci non erano men dotti nella morale stoica, e nei dettami di pubblico regime di quello fossero i Romani consulenti. Perchè dunque i Greci non aumentarono la eredità di quel sapere, il quale fu dettato non solo dalla cognizione dei civili rapporti, ma inspirato da una accorta moderazione politica, e dal potere ammirabile della coscienza? Le instituzioni prudenti di Augusto, le quali per verità non furono che una lunga insidia, furono abolite da Diocleziano e da Costantino, ma il cristiauesimo fu proclamato nello stesso tempo. Come dunque l'opera della civile moderazione e della sociale equità non fu affrancata e sostenuta? Forsechè la ragion civile è anch'essa una pianta, la quale oltre le fattizie instituzioni esiga un cielo e una terra propizia onde

apportare frutti di equità e di utilità? Quel senso complessivo e moderato delle cose che detta i principj del vero e del giusto, e suggerisce le cauzioni della prudenza; quella ispirazione di umanità che forma il buon cuore ed il buon volere, esigono forse condizioni, le quali si possono pienamente verificare solamente in dati luoghi, e in dati tempi, e con dati politici ordinamenti? Nelle immense combinazioni della natura, nella quale non ravvisiamo che continue varietà, forsechè la pianta della compiuta e veramente equa ed utile ragion civile viene resa possibile e può fruttificare, crescere e perfezionarsi solamente in dati luoghi e in date combinazioni? Abbandonate queste indagini di troppo indefinito campo, io mi restringo a due soli fatti che furono singolari ai Romani e quasi unici nella storia. L'uno di questi fatti si è la moderazione e l'esito dei conflitti per giungere alla libertà prima politica e poi civile durante la repubblica. L'altro si è quello della meravigliosa sapienza ed equità nelle decisioni e negli editti sotto l'impero veramente romano fino a Costantino (che io chiamerei *Augustale*). I conflitti dei Greci finivano o col sangue o colla sovversione del governo. Quelli dei Romani, prima dei Gracchi finivano coll'accordo e col progresso della libertà da cui dopo il pareggiamento coi potenti sursero le buone leggi civili.

Il potere della religione, quello della patria podestà, quello della clientela, e finalmente quello d'un naturale più riposato energico ed umano unito al censo dei cittadini romani, somministrano dati plausibili, onde spiegare questo fenomeno unico nella storia, senza del quale è assolutamente impossibile che l'antagonismo dei poteri vitali produca quelle felici transazioni, le quali fanno nascere le leggi eque e salutari.

Venendo all'altro fatto della spiegata e disciplinata equità, durante i tre primi secoli dell'impero nel quale si andarono svolgendo e perfezionando gli elementi preparati nella repubblica, e sursero i maestri concordi del buon diritto, noi veggiamo che fino a tanto che durò l'ordinamento dello stato stabilito da Augusto regnò di fatto uno spirito di equo diritto civile coltivato e spiegato da sommi uomini, malgrado le tempeste che circondavano il trono colle elezioni imperiali dei Pretoriani (1). Sanzionato l'Editto perpetuo aggiunto alle leggi ed alle costituzioni imperiali, ed alla illuminata e retta coscienza dei sapienti, si potè vedere il meraviglioso spettacolo dell'unità ed equità sopra avvertita.

(1) Per meglio intendere e provare questo punto io mi rimetto al mio Discorso sui cangiamenti iniziati da Diocleziano e compiuti da Costantino, inseriti negli *Scritti scelti o rari*, stampati dal Bizzoni di Pavia.

Rovesciato l'ordinamento di Augusto e introdotto lo sbrigliato asiatico regime, la pianta della civile sapienza fu diseccata per non risorgere che in un altro mondo. Buon per noi che i vecchj semi furono conservati e consacrati, onde servire di leggi alla tarda posterità.

Dico ad una tarda posterità: perocchè la *gran massa* dei popoli non si trovò dapprincipio atteggiata a quella equa e raffinata convivenza che quelle leggi suppongono; e indi retrocesse per il giogo del dissoluto potere greco e dei barbari che innondarono l'impero. Lo stato economico delle cose e degli uomini dapprincipio soggetti alla Romana dominazione non permise se non che d'imperfettamente applicare le regole dettate dai Romani sapienti. Havvi una legge eterna, in forza della quale gli uomini migliorano la terra, e la terra di nuovo migliora gli uomini, talchè per una vicenda perpetua, a bel bello le genti vengono sospinte, e quelle facoltà utili, le quali bel bello coll'ingegno e colla mano non aggiogati e sicuri nelle loro aspettative, vengono ripartite, e quindi esercitate coll'industria e col commercio dei lumi, dei beni e degli stromenti, come fu già avvertito e descritto più sopra in questo discorso.

Le conquiste dei Romani poterono bensì essere da prima effettuate col valore e mantenute coi be-

nefizj: esempio unico nella storia dell'umanità (1); ma altrettanto lenta, penosa e di lunga preparazione era l'opera del perfezionamento sociale degli individui e delle genti assoggettate. Questo progresso poi fu interrotto e soffocato tanto da un potere sconsigliato, quanto dalla dissoluzione degli ordini civili fatta dai Barbari, per cui i poteri dell'opinione dei beni e della forza sbrigliati gettarono la macchina sociale nel caos: d'onde per un misterioso processo a bel bello sortì sospinta dai bisogni sociali, e corredata colle avite tradizioni, senza rimettersi però mai entro i limiti della antica sapienza e moderazione. I responsi dei Romani Giureconsulti, prima del sesto secolo, non avevano forza di legge, ma di sola autorità dottrinate; e quando in Grecia, sotto Giustiniano e sotto i re Goti, nelle Gallie e nella Spagna, furono in parte elevati alla dignità di leggi (2), tutto l'occidente si trovava ormai disastrato e soggiogato dai Barbari. Prima di quest'epoca poche leggi, ma capitali, prodotte saltuariamente, ma non raccolte, dispiegate e migliorate avevano forza di comando obbligatorio in certi luoghi. Gli oracoli della sempre migliorata giurisprudenza da Labeone fino a Modestino non erano allora che decisioni di rispettabili maestri, e mai comandi della suprema autorità.

(1) Vedi appiedi le note giustificative, N.° I.

(2) Vedi appiedi la nota, N.° II.

La *raffinata* giurisprudenza pertanto romana, partorita e migliorata visibilmente dal tempo prima dell'invasione dei Barbari, era bensì stata lentamente preparata durante l'impero veramente romano, ma non fu prima delle barbariche invasioni per anche costituita in corpo unito di sanzioni. Allorchè fu eretta in legge essa giacque per vivere in istato di crisalide almeno nella massima parte dell'Italia e nell'occidente, talchè dir si può essere stata una eredità preparata pel futuro mondo delle nazioni.

Ma se in onta del diluvio, della barbarie e del miserando sfacello del vivere sociale, potè la civile sapienza romana a guisa di grano seminato e sepolto nell'inverno conservarsi, e nello spuntare della nuova Èra prima in Italia e indi nella miglior parte d'Europa scortare a nuova civiltà, ognun vede l'immensa possanza di giustizia e di utilità che essa racchiude, e quanto sia necessario valersi di lei nei nostri insegnamenti. Essa si può dire esprimere l'eterno voto delle genti che sempre mai invocano pace, equità e sicurezza. Tutte queste cose io dissi scorrere doveva non per difendere la gloria nostra avita, la quale a dispetto della boria spensierata di alcuni decrepiti e arroganti pigmei moderni starà eterna ed inconcussa, ma per far avvertire che in questo lavoro sulle acque allegando in appoggio la autorità di leggi romane noi possiamo con fiducia

riposare sulle dimostrate conclusioni, come su oracoli di ragion naturale consacrati dal senso comune dell'umanità. Ciò però sia detto parlando dentro la sfera del diritto strettamente civile comunemente inteso, e non del sociale di una più inoltrata civiltà, nel quale conviene necessariamente associare vedute di ragion pubblica economica, cui il tempo non poteva ancora spiegare alla intelligenza dei romani sapienti; e che anche preveduta non avrebbe apportato fuorchè sanzioni intempestive; e perciò stesso nocive al regime civile rispettivamente migliore.

Le romane leggi differiscono da quelle dei barbari per un carattere massimo, essenziale e decisivo. Questo si è l'impasto coi rapporti e colle instituzioni di ragion pubblica, dette altrimenti *inter-nazionale*, i quali rapporti separar non si possono dalle leggi civili senza la più nefanda dissoluzione di ogni ragione e provvidenza sociale. Altro è distinguere nella lega, dirò così, materiale delle leggi ciò che avvi di ordine pubblico e privato, ed altro dissociarlo. Dare leggi per popoli inciviliti senza tutti i rapporti effettivi è un tentativo insensato e desolante. Da questo si astennero i Romani sapienti. Nelle loro decisioni non i soli rapporti sgranati di un minuto e gretto diritto privato dedotto dai rapporti di una rigida eguaglianza fra

due individui furono computati e proclamati, non il solo sistema delle prove e il miglior ordine dei giudizj fu modellato e disaminato; ma salendo al sommo della ragion sociale fu scoperto e fatto valere tanto il criterio che distingue i diritti *nativi* degli uomini dai *dativi* della società, detti altrimenti *naturali* e *civili* (d'onde procede la teoria dei diritti irrevocabilmente quesiti, e dei rivocabili a norma delle sociali esigenze), quanto il sovrano principio e la legge, direm così, sovrumana della *continuità economica* avvalorata colle cauzioni ipotecarie, e rattemperata colle prescrizioni. Sotto il nome di continuità economica io intendo dinotare quel sistema pel quale i diritti e le obbligazioni reali trasmesse e mantenute da persona a persona e da generazione a generazione, nell'atto che animano ed assicurano le *aspettative*, collegano fra di loro le diverse età, e formano di tutta la società una persona veramente unica ed immortale, la quale non sembra risentirsi della caducità delle sue membra. Ma questa trasmissione delle azioni e delle obbligazioni fra i cittadini doveva avere un confine dal tempo, ed essere misurata a seconda dell'importanza degli oggetti utili; e però le diverse usucapioni e prescrizioni dovevano apportare un limite, pel quale conciliata la libertà colla sicurezza altro corso non rimanesse agli enti economici che quello

che vien rimeritato da una provvida e vigilante economia, o conceduto da una generooa od indulgente umanità.

Il principio dell'*inerenza reale* e della successiva trasmissione delle così dette *servitù prediali* forma parte di questo sistema della economica continuità suddetta. A questo sistema appartiene pur anche quello delle ipoteche sugli immobili onde assicurare le contrattazioni, e avvalorare il credito commerciale, autore di tanti prodigi nella moderna civiltà. Allorchè presso i Romani fu tolto il pegno sulle persone dei debitori, che colla schiavitù temporaria pagavano i loro debiti, Tito Livio annotò essere stato disciolto un gran vincolo di fede; ma egli indi soggiungere poteva essere stato sostituito un gran vincolo di fede più sicuro e durevole colle ipoteche, le quali non dipendono nè dalla vita del debitore, nè possono essere deluse colla fuga. Fu certamente questo un gran principio di libertà personale, ma fu nello stesso tempo un grande fondamento di credito contrattuale; ben inteso che come presso i Romani non esistano nè diritti sfacellati nè vincolati in perpetuo, ma tutta intiera la proprietà stia sotto la mano del possessore; e meno poi il corso delle proprietà sia esposto alle fatali scosse arretranti delle reversioni.

E qui siamo all'articolo massimo delle succes-

sioni ereditarie, le quali al pari delle ipoteche, delle prescrizioni, della cittadinanza, della tutela e di altri personali statuti di civiltà, forma un articolo di diritto e di disciplina eminentemente sociale, cioè pubblica; e che sommamente decide dello stato economico politico di un popolo. Io non abbisogno di annotare che se dapprincipio presso i Romani fu consacrata l'immensa patria podestà, essa fu dappoi a bello studio attenuata e ridotta entro i limiti suggeriti dalla ragion sociale di un popolo cresciuto a maggior civiltà, talchè professato il principio che *testamenti factio non privati sed publici juris est*, pure in certi casi di capriccio pronunziava che il testatore *non potuit talem legem suo testamento dicere*. E qui si ponga mente ad un principio più generale di ragion pubblica che si estende ad una grande moltitudine di atti non testamentarj tutte le volte che sorpassano la vita legalmente presunta di un individuo. Ogni sorta di contratti e di obbligazioni a perpetuità o sia a tempo indefinito sorpassa i limiti della padronanza individuale privata, e involge la trasmissione ad una ventura generazione, la quale porta seco nel suo nascere il diritto di provvedere secondo le attuali sue urgenze. È per sè manifesto che questa trasmissione non può legalmente sussistere ed avere effetto che in forza della sanzione della vivente

società; e però può essere rivocata, riformata e modificata a norma delle esigenze di questa vivente società. E qui dobbiamo ringraziare la provvidenza dei Romani i quali, riprovando i patti di ogni futura successione come contenenti un incentivo di procurare la morte di un terzo, non autorizzarono certi spiensierati vitalizj da cui troppo derivarono atroci omicidj e private ruine.

Indipendentemente poi dal corso delle stabili proprietà protratte coi secoli videro i Romani sapienti quanto prevalente fosse la legge della socialità onde contemperare la stessa privata e nativa proprietà sia personale sia reale, e però fecero valere la cessione obbligata previa indennità della proprietà richiesta (1), ed altri servigi reali e personali *a titolo di pubblica necessità*. Parchissimi per altro furono nell' uso di questo principio, all'ombra del quale riesce troppo facile di manomettere ogni privato diritto.

Tutti i principj fin qui esposti possono essere invocati nella dottrina delle acque; e però mi sono ristretto a questi soli senza esaurire il tesoro della romana giurisprudenza. Qui ho creduto bene di

(1) Un oratore del governo ed un annotatore francese non citarono che Montesquieu quasi fosse egli il ritrovatore di questo principio. Veggasi su di ciò il mio Giornale di Giurisprudenza universale, T. VII, pag. 204 a 209.

presentare l'aspetto riunito ond'essere di poi abilitato ad una spedita applicazione senza allegarne i motivi. Con ciò io mi avviso di aver offerti i meno ovvj fondamenti filosofici di certe disposizioni positive. Veduti al loro luogo e nella loro comune sorgente ognuno può essere reso accorto della vera indole perpetuamente mista di quel *naturale diritto* il quale, sia nello studiare la ragion scritta sia nel supplire colla ragion naturale deve essere applicato ai casi occorrenti onde stabilire ciò che è di ragione. Dall'esame ragionato delle decisioni romane risulta che le piene vedute civili vengono soddisfatte tanto per le norme di privata equità, quanto per il sussidio ed il complesso della sociale convivenza. La lega perpetua del diritto pubblico col privato forma l'eccellenza suprema della legislazione civile di quel popolo meraviglioso il quale ebbe la fortuna col concorso di una popolazione così ampia di poter esaminare migliaja e migliaja di casi, ed applicarvi i principj e pronunziare decisioni nutrite con tutte le vedute dell'uomo di stato, e sfuggire gli scheletri fatali delle speculative astrazioni.

Tutto il fin qui detto riguarda il carattere proprio, ed il merito intrinseco dei dettami del romano diritto, senza por mente se fossero o no tradotti a pratica, e se fosse possibile di applicarli.

Non la sola grezza età delle popolazioni, ma soprattutto la guerra ostinata del prevalente ed iniquo privato predominio computare si deve come ostacolo che si attraversa alle regole conosciute della buona ragione sociale. I Romani si possono considerare come i temosfori della miglior parte del mondo: ma il trionfo della loro dottrina non potè essere che l'opera lenta e penosa del tempo. La lotta che il popolo romano dovette sostenere per ottenere il *jus equum bonum* da' suoi ottimati si rinnovò nelle genti europee contro i conquistatori; talchè nella ripigliata civiltà più presto o più tardi, più in un luogo che in un altro questa lotta divenne più o meno inevitabile onde giungere finalmente alla bramata equità, pace e sicurezza.

TERZA ETÀ.

Io potrei descrivere questa terza età di un popolo avente nido ed abitazione stabile su di una data parte della terra, supponendolo in uno stato di antecedente progressione continua sempre ascendente. Ma ciò facendo io tesserei un romanzo il quale potrebbe servir bensì alla teoria del diritto economico, ma non alla parte positiva. Dirò dunque della terza età della vita civile italiana, e del

periodo ascendente della medesima, il quale grandeggiò nel decimoterzo secolo. Molte squisite e profonde cose rimangono a dirsi sulle *cause* del civile risorgimento italiano: ma io mi arresterò alla parte la più compatta e la più visibile.

È di fatto che Costantino col proteggere il Cristianesimo indi comandato e propagato colla immensa ed incessante forza imperiale anche penale per lo spazio di 250 anni (come vien provato dagli editti inseriti nel Codice Teodosiano), e col fervente zelo dei capi subalterni, fondò un vero potere politico che non andò soggetto al potere della barbarica conquista, ed anzi giunse poscia a conciliarlo e fino a dominarlo. La chiesa già prima associata in parte agli affari civili; la chiesa immedesimata colla causa e coi sentimenti dei popoli conquistati fu il rifugio della civiltà. Se il cristianesimo vien considerato come mezzo di futura salvezza; esso considerar si deve eziandio come il palladio della europea civiltà. Una credenza interiore, e soprattutto la più interessante, non può cadere sotto le armi dei conquistatori. Questo è ancor poco. Coll'avere diviso il sacerdozio dall'impero non solamente si spogliò la forza di un prestigio incompetente, ma si assicurò in qualunque avvenimento la politica esistenza della direzione del culto, e della morale istruzione sanzionata a

nome del cielo. Una moderazione di affetti ed una equità di atti, senza de' quali non può esistere una reale e pratica socialità, forma il sommo merito civile dei precetti di lei. A ciò nell'Italia conquistata si aggiunse una circostanza tutta propria della prima propagazione del cristianesimo e dell'energico favore a lui accordato dagli antecedenti imperadori. Imperocchè i Cristiani avendo in abborrimento gli idoli ed i loro cultori, avevano fin da principio introdotto l'uso di farsi consensualmente giudicare dai loro capi e ministri di culto nelle loro civili controversie, il qual uso fu continuato ben tardi. Gli Imperadori poi investirono i vescovi di molte facoltà giudiziarie amministrative, e di volontaria giurisdizione, dal che in un innoltrato periodo non solamente divennero gli unici maestri del sapere, ma riunirono in sè stessi il doppio sacerdozio della religione e della civile giustizia, i di cui dogmi furono trasmessi dai Romani, e la di cui sanzione stava nel Vangelo. Si aggiunga che i barbari conquistatori che presero stanza e dominio nell'Italia, disarmata e piena di schiavi, consci del loro piccolo numero a fronte della grande massa della popolazione soggetta, paghi di essere sostentati e sussidiati come esercito stanziato, convinti che i loro usi di fierezza, di semplicità e di virtù guerriera, ne sarebbero stati adatti ai popoli

sottomessi, nè d'altronde conformi allo stato di quieta dipendenza dai conquistatori, presero il partito di lasciare ai vinti la loro religione, le loro leggi civili, il loro regime economico interno diviso nei municipj; e soprattutto mostrarono verso il clero un rispetto e una deferenza come ad una potenza la più influente sulle genti sottomesse. Ma la causa del clero era inseparabile da quella dei popoli; e però anche mediante la protezione dei conquistatori potè il clero riunire quasi le facoltà tutte dei primi temosfori. Per tale maniera se nei primordj della vita sociale la religione fu il primario motore che piegò le genti selvagge alla convivenza, essa nella ritornata politica barbarie fu l'arca di salvamento, delle instituzioni eque e necessarie della vita civile. Così si potè resistere al diluvio della conquista, e ripigliare più tardi il corso interrotto della civiltà illuminata dai dogmi religiosi, dalle leggi e dalla filosofia, e soprattutto dall'industria e dal commercio.

Quest'ufficio tutto politico del cristianesimo non poteva essere prestato senza l'intrinseca eccellenza di lui, e senza le tradizioni e le abitudini rimaste.

Se il cristianesimo fosse stato, come la religione di Siva e di Visnu, un tessuto di atti di esteriore culto senza impegnare il cuore e la mano alle virtù

sociali; se non avesse colpita la fantasía con una spirituale elevazione, e non fosse entrato nel cuore per muoverne le suste, e quindi perfezionare l'uomo interiore; se avendo imposto pochi precetti di adorazione e di culto, e molti affetti e pratiche di equità e di cordialità; non si fosse astenuto dal santificare certe specie di regime e proscrivere le altre; se avesse sanzionato privilegj iniqui fra gli uomini come nell'indiano bramismo, allora l'Italia e l'Europa non avrebbero dal cristianesimo ritratto l'immenso benefizio dell'attuale loro civiltà. Ma coll'imporre il fior più eletto dell' umanità e col coronarlo con premj eterni, e col punire la durezza e l'orgoglio colle massime pene; coll'elevare l' umiltà alla perfezione di virtù, e quindi coll'associarsi alle romane leggi, il cristianesimo prevenne i nefandi effetti dell'indiano bramismo, i quali pur troppo nell'andamento del poter crescente del clero e della rozza credulità ed obbedienza delle genti, sarebbe stato senza il cristianesimo introdotto e radicato quasi senza speranza di redenzione.

Questo spirito e quest' eccellenza del cristianesimo associato alle reliquie delle romane institutuzioni, come prevenne l'eccidio della civiltà italiana, giovò pure più tardi a purgare il clero ed il popolo da usi e da credenze riprovevoli introdotti da volgari cupidigie e da una grossolana ignoranza.

Con ciò si potè conservare almeno la sostanza del Romano civile ordinamento; e se dapprima per la potenza, per la cupidigia e per l'orgoglio dei ceti predominanti rimasero ancora vincoli e privilegi; questi col migliorare la condizione economica e coi lumi furono via via allentati e diminuiti, talchè l'Italia nella nuova èra si trovò per alquanto tempo dominare con massime di equità civile.

Affinchè però l'Italia potesse manifestare i primi atti del suo risorgimento, conveniva che la miglior sua parte fosse anche estrinsecamente agevolata coll'emanciparla da' suoi conquistatori annidati nel di lei suolo. Ciò avvenne colla distruzione del dominio dei Longobardi, dei Franchi e dei duchi competitori. Allorchè i duchi del Friuli, di Spoleti ed altri si contendevano il trono d'Italia e il nome imperiale, l'Italia fu abbandonata a sè stessa. Essa subì allora il più atroce trattamento per le reiterate escursioni di altri barbari ferocissimi. Ma l'eccesso stesso del male fu un precipuo motore del nuovo ordine delle cose. Autorizzate le italiche città a fortificarsi, l'ordine spuntò dalle ceneri, talchè quando Ottone *il grande* favorì i Municipj italiani, ciò non avvenne per un suo impulso di ultronea munificenza e filantropia, ma bensì per una condiscendenza necessaria verso popoli minutamente costituiti che conveniva tener in fede re-

gnando egli in Germania. La forza fisica e morale spiegata un secolo e mezzo dopo prova questa osservazione.

Niun miglioramento in natura si può operare ad un sol tratto. Lo stato susseguente si risente sempre dell' antecedente. Esaminando questo antecedente stato noi rileviamo le circostanze seguenti: I. I Longobardi chiamati da Narsete calarono in Italia manomettendone la parte materiale, ma ne adottarono poco dopo la religione, e quindi rispettarono le dottrine e l' influenza del clero. II. Forse agli Italiani fu men disastroso il servire ai Longobardi che ai Greci di quell' età. Il regime longobardico fu un male minore che serviva di preservativo ad un mal maggiore, e che nella sua stessa acerbità preparò un vigor perduto all' Italia. La sbrigliata corruzione, i vizj, la perfidia e gli spogli dei commessi di Costantinopoli resa ne avevano insopportabile la dominazione ai popoli soggetti, talchè alcuni di essi invocarono i dominatori arabi per sottrarsi ai Greci. D' altronde una più trista barbarie invadeva ognor più anche la stessa Grecia intatta da invasioni estere. III. La longobardica dominazione durò soli due secoli, nei quali ai popoli soggetti non furono tolte le loro leggi civili, la loro religione, i loro sacerdoti, le loro proprietà territoriali, ma solo assoggettate a feudale dominio.

IV. Spogliati poi i Longobardi del principato, essi furono ridotti alla condizione di sudditi; e però associarono fino ad un certo segno i loro interessi a quelli della gente italiana; onde ne nacque un vigore prima sconosciuto e una fusione propriamente sociale, la quale coi secoli successivi si convertì in una vera assimilazione. V. Le tenute feudali, le monastiche, le clericali lasciavano ai possessori delle terre una quasi proprietà caratteristica dei così detti livelli. Questa, fra tutte le possibili combinazioni dei dominj reali vincolati, si è quella che può animare e far progredire l'agricoltura come la ragione e la storia comprovano segnatamente in tempi ne' quali le prestazioni livellarie, censuarie, ec., tenevano il luogo dei tributi o sia delle così dette pubbliche imposizioni. Per la qual cosa la classe non possidente, ma che teneva le terre a livello, potè soccorrere la classe industriale raccolta nelle città ed avente un centro di unione specialmente nei luoghi ne' quali il dissoluto ed assorbente regime greco non aveva abolite le municipali reliquie, e quindi gagliardamente contribuire ai primordj dell' industria e del commercio. VI. Ma dalla distruzione del regno dei Longobardi fino ad Ottone il grande vi passò l'intervallo di quasi due secoli, ne' quali la non maligna ma fiacca dominazione dei Francesi durante set-

tantatrè anni, aprì l'adito alla concorrenza di alcuni pretendenti dentro e fuori d'Italia, e per anni sessantaquattro disputandosi il trono dell'Italia, non solo le fecero soffrire ogni genere di guai, ma la portarono all'ultima politica dissoluzione e allo sterminio recato da piccole bande di Unni, per difendersi dalle quali dovettero le città italiane implorare la facoltà di cingersi di mura, le quali bastavano contro queste meschine, ma ferocissime invasioni. VII. Or eccoci al decimo secolo, che forma l'ultimo punto della politica declinazione, ed il principio di una nuova civiltà. L'anarchia reale, durante i regni di Berengario e de' suoi predecessori, dopo l'espulsione dei re Francesi cessò finalmente sotto il grande Ottone. Le città aventi un germe di unione, e non essendo soverchiate da una dominazione centrale interna, o da una dominazione costantemente forte esterna, perduta l'abitudine, la fiacchezza, la viltà, l'infingardaggine, la perfidia degli schiavi, composero il germe della loro nuova politica personalità. E siccome nella prima barbarie nativa convenne incivilire le famiglie e le piccole tribù per formare indi i grandi regni composti di parti omogenee; così nella ritornata politica barbarie fu necessario di dar vita politica ai municipj per indi costituire i grandi principati. Tutto nell'ordine sì fisico che

politico, tanto nel mondo della natura quanto in quello delle nazioni, procede incominciando dal piccolo e procedendo al grande. Conviene raffazzonare prima gli elementi; e indi passare ad aggregarli e ad associarli. Tutte le volte che per la forza materiale della conquista si è voluto ad un centro comunque più civile aggregare parti non omogenee; invece di promuovere i progressi delle parti grezze, essi sono stati ritardati. Come voi non potete nè trapiantare, nè far innesti prima che la pianta abbia gettato le foglie seminali, e sia resa capace a nutrirsi ed a sostenersi con robuste radici, così le genti non possono in grandi masse ricevere un complessivo regime prontamente perfezionante prima di essere per energia propria singolarmente dirozzate. Per la qual cosa il comune risorgimento economico, morale e politico dell'Italia fu eseguito con quel graduale processo che era troppo naturale dopo la politica di lei dissoluzione.

Ora importa di vedere *con quali caratteri* rigermogliò la pianta dell'italiana civiltà. In natura tutto si fa per una continuata successione di atti e di cose sempre modificate dalle azioni necessarie delle circostanze. Alle distruzioni operate dalla forza nel mondo delle nazioni avvi un certo limite e modo. Questi vengono atteggiati dalle cose e

dagli uomini e dalle forze politiche predominanti. Col distruggere un dato regime si possono bensì togliere molte cose di comodo e cangiare certe abitudini, ma non si possono abolire certe instituzioni, certe cognizioni, certi usi di personale e sociale necessità. Agli Italiani non fu interdetta la loro maniera di agricoltura, non furono tolti i loro mestieri, le loro leggi civili, la loro religione, i loro matrimonj. Poterono è vero andare in dimenticanza certe arti non necessarie, certe pratiche scientifiche e raffinate; ma il nocciolo dello stato economico non perì, nè perir poteva. Se fu introdotta una ignoranza, una superstizione ed una ferocia prima non apparente, ciò fu per una specie di violenza di prepotenti circostanze. Dove manca la civile sicurezza, e dove l'uomo deve contare su di sè stesso, regna come regnerà sempre la ferocia, la guerra, la turbolenza. Testimonio ne siano i Nomadi, i quali sono arditi, guerrieri, feroci nello stato errante, e rispettosi, pacifici e mansueti nello stato di stabili ed ordinate unioni. Si parla di barbarie, ma io bramerei che si venisse all'enumerazione degli enti economici e morali, e si facesse il conto di quelli che furono perduti. Noi troveremo certamente perite le lettere e le arti belle, ma non troveremo periti i libri sacri, quelli delle leggi civili, come sotto si dimostrerà, nè delle leggi

canoniche, nè la scrittura, nè il notariato. Noi veggiamo un clero che giudica civilmente, che celebra atti di stato civile nelle adunanze popolari *(coram ecclesia)* come in addietro. Noi troviamo i pesi, le misure, le monete, i mercati ed altrettali consuetudini. Noi troviamo fabbriche specialmente religiose sia di chiese, sia di monasteri, sia di palagi principeschi; e finalmente ciò che serve al vitto, al vestito, all' abitazione; talchè la distruzione cade sulla morale e la politica, ma non sulla indispensabile economia e socialità.

Ciò posto il risorgimento dell'italiana civiltà fu raccomandato all'addentellato di questo stato economico e sociale, o sia meglio alla parte solida di questo addentellato, nel quale per altro conviene computare anche il carattere intellettuale e morale dei popoli modellato dalle circostanze. Quest'osservazione viene confermata dall'aspetto che visibilmente ci presenta la storia. E qui siami permesso di ripetere ciò che altra volta io scrissi.

Dopo una lunga e penosa lotta sorgono varie repubbliche, ma le città lombarde combattono ancora; finalmente si decide il loro destino, e si fissano le condizioni di una sanguinosa e momentanea libertà. Nel congresso della pace detta di Costanza, io non ravviso solamente i rappresentanti di quei popoli che comprano i titoli di una libertà loro

accordata dal cielo, ma vi scorgo di più il genio tutelare dell'Europa che stipula le condizioni del futuro incivilimento di lui e del suo predominio sulle altre parti del globo.

Ogni città, e quasi direi ogni borgata, gelosa della sua indipendenza, vuole avere leggi proprie, e ciò cominciò a far pensare alla politica, ed a porre in onore la giurisprudenza. Ogni città vuole essere forte e florida, e la gara accresce gli stimoli, e quindi gli artisti di un certo genere sono eccitati. Ha bisogno di condottieri d'eserciti al di fuori, e di rettori civili al di dentro, e perciò si ricercano il valor militare e la perizia di tutto ciò che può giovare al governo.

Indi il genio dell'Italia rivendica dalle mani degli Arabi, ricompra dalla Grecia, disotterra dalle ruine, richiede dal clero depositario i monumenti delle scienze, delle arti, del gusto. Si raccolgono, si raccapezzano i frammenti, si studiano i modelli superstiti: tutto è movimento, crisi, innovazione. Le città libere ed i piccoli tiranni medesimi, i quali or qua, or là sorgono nel seno dell'Italia, tanto più bisognosi di danaro e di opinione, quanto più mancano di territorio e di forze, invitano e favoriscono i mercanti, colmano d'onori, di premj e si rubano quasi a gara i dotti di ogni sfera. Le scuole divengono un oggetto di rinomanza e di

consumazione commerciale; e quindi si moltiplicano le cattedre e si popolano i licei. La filosofia di Aristotile fa lega con una religione speculativa, e prepara la tempra di quello spirito filosofico che attribuì all'Europa il primato da essa conservato sulle altre parti della terra. Una mente immaginosa e gagliarda, un carattere passionato e risoluto, un' ammirazion religiosa e guerriera cospirano a far nascere i cantici, le rappresentazioni ed i poemi di questa età. Nel rimanente, dall'intendere si passa ad imitare. Frattanto l' Italia spedisce agli stranieri i suoi mercanti e i suoi maestri, nel mentre che gli stranieri vengono ad attingere i lumi e le arti da lei. La scienza e il commercio passano i monti ed i mari, mentre la natura le serba il genio privilegiato dell'arti belle, e il senso complessivo della civile sapienza.

Abbandoniamo la teoria filosofica ed atteniamoci invece alle sole circostanze di fatto del medio evo ora accennate. Chè cosa vedete voi? Il genio italiano quasi per sepolte radici far rigermogliare la coltura. Ora queste radici, questi frammenti, queste leggi, questi scritti, questi monumenti, queste tradizioni a chi appartengono? La risposta è fatta dalle già promesse notizie di fatto attestate dalla Storia. Un nocciolo di civiltà era rimasto il quale non abbisognava fuorchè di vincere l'oppressione

per isvolgersi e fruttificare. Ma questo nocciolo non era quello di una nativa infanzia, ma bensì quello di un soffocato incivilimento. Era una pianta che tendeva a rigermogliare quasi per sepolte radici; e però essa non poteva rassomigliare ad un germe primitivo, ma bensì ad un essere organico modificato da un dato clima, da un dato suolo, e dall'innesto fatto prima che ne fossero abbattuti i rami. L'idea classica che serve di criterio infallibile si è la potenza effettiva. La forza individuale forma la potenza del selvaggio, o sia il conoscere, il volere e l'eseguire del selvaggio. La forza sociale forma la potenza delle popolazioni. La prima è un dono della natura: la seconda è una creazione delle umane congregazioni conviventi con date leggi. Questa seconda era quella che nella barbarie fu ridotta ad augusti confini, e che in Italia serbò i tratti delle romane e cristiane instituzioni, e che per una specie di palingenesia si riprodusse. — Per la qual cosa le *forme* della rinnovata italiana coltura del medio evo, non si debbono riguardare come *simili* a quella della latina anteriore, ma tanto nello spirito quanto nei modi convien confessare una importante diversità. Se lo spettacolo di una splendida fantasia attrae il nostro gusto, se l'ardimento di eroiche imprese o di gagliarde passioni strappano la nostra ammi-

razione, noi ci accorgiamo di versare nell'età dell'adolescenza che deve far luogo alla maturità della ragione. Lento, penoso e quasi con rammarico del passato è il passaggio dall'era della fantasia e delle passioni predominanti a quella della ragione pensante e della moderazione civile. Oltraccò si attraversavano gravi ostacoli esterni, pei quali la parte, dirò così, spirituale ed interiore doveva lottare colle circostanze esteriori. Una riforma riesce assai più difficile d'un progresso preparato. Conviene combattere ed edificare nello stesso tempo; e però assai più gagliarda deve essere l'energia morale nel vincere la seconda che la prima barbarie. Tale si fu la posizione in cui si trovò l'Italia nel suo risorgimento civile. E siccome tutto si fa per gradi, così fino nelle sue produzioni letterarie veggiamo i caratteri dei due stati che si succedono. Una religione spirituale, una filosofia astratta, un maraviglioso magico, una morale di rassegnazione e di umiltà, avendo forma ed influenza diversa da una religione materiale, da una cosmologia personificata, da un maraviglioso mitologico, da una morale di fierezza e di gloria, doveva pure imprimere altri caratteri nella fantasia, ed inspirare un diverso interesse al cuore senza interrompere il filo delle origini latine, e smentire l'azione prevalente delle reliquie di quella cultura. La prima era serva

de' sensi e tutta esteriore; la seconda doveva esser libera e in molta parte interiore. Passando ora a quella della socialità, io osservo che il fondo unico nel quale poteva meglio svolgersi il nocciolo della nuova civiltà quello si era nel quale le leggi eque potessero predominare. Questo appunto si verificò in questo primo periodo della vita civile delle genti italiche. Conviene prima provvedere alla sussistenza ed alla sicurezza, e indi pensare al rimanente. L'economia è il fondamento del morale e del politico. Dagli interessi materiali ordinati sorgono i morali, e le sociali virtù. Il credito necessario alla prosperità industriale e commerciale rende indispensabile tanto la lealtà e la probità fra i contraenti, quanto la assoluta sicurezza contro gli attentati d'un intemperante predominio sulle cose e su gli uomini. L'estero commercio è un validissimo mezzo a rattenere la perfidia e la menzogna, nel mentre che gli ordini politici procurano di stabilire ed alimentare la sicurezza. Tutte queste circostanze, tranne quella di una forza accentrata, si verificarono in questo primo periodo dell'italico movimento nel quale si trattò di riassumere l'opera dell'interrotto incivilimento e di riassumerla passando gradatamente dall'Era dell'istinto confuso a quella della ragione illuminata, dall'Era della nuda autorità a quella del ragionamento, dall'Era delle inconsiderate passioni a quella

di un calcolato interesse. Una grande preformazione organica di civiltà si operò in questo periodo. Essa era impossibile senza il concorso di tutte le cagioni ora annoverate, talchè il fatto stesso fa fede di questo concorso. Lo sviluppamento suo sta appunto intieramente nella moderna europea civiltà, il quale si va ogni dì più svolgendo e rafforzando. Non si tratta più di ordinare e di incivilire una città ed un popolo in particolare, ma di migliorare tutte le parti dell'europea famiglia; e ciò colla religione, coi dettami civili, colle instituzioni industriali e commerciali partorite dall'affrancata Italia del medio evo (1).

(1) Le tre grandi invenzioni commerciali oltre le quali fino al dì d'oggi non si è proceduto, appartengono all'Italia. Queste sono: la bussola nautica introdotta da Flavio Gioja Amalfitano; le cambiali introdotte dai Fiorentini; e le banche fondate dai Veneziani e dai Genovesi. Il più grande storico filosofo moderno, cioè il Robertson, conferma questi fatti. A ciò si aggiungano i contratti di assicurazione marittima, come attesta il sig. Merlin nel suo Repertorio; senza parlare dei Monti di Pietà, e senza parlare dell'introduzione delle così dette cifre arabiche recate in Italia alla fine del XII secolo da Leonardo Fibonacci, mercante di Pisa insieme coll'algebra da lui apprese nella città di Bugia in Affrica. I grandi e moltiplici viaggi di terra degli Italiani, fra' quali grandeggiano quelli dei Polo, la navigazione, gli emporj e le corrispondenze commerciali per Europa, tutte sistemate e protette coi trattati e

VI.

SAPIENZA CIVILE DELLA TERZA ETÀ.

Nell'Era del risorgimento il sapere, il volere ed il potere sociale delle divise e indipendenti città dovevano concorrere a ripigliare il corso ascendente dell'incivilimento. I tre poteri dell'opinione, dei beni e delle armi dovevano essere costituiti, avvivati ed esercitati con una libera concorrenza, la quale fosse anche vittoriosa contro potenze avverse. Ma grezze benchè piene di vigore erano e dovevano essere le opere; perocchè erano soggette alla grande ed universale legge dell'*opportunità*, la quale non è che la necessità stessa dell'ordine naturale operante gradualmente nel tempo e per il tempo. L'associazione e il contemperamento dei motori morali doveva attivare

coi consolati, e cogli statuti fondarono un genere di potenza sconosciuta, e che fu estesa a tutto il globo. Finalmente i figli dell'Italia scuoprono un nuovo mondo senza rendersi rei dello sterminio degli Americani, del commercio e del trattamento degli schiavi dell'Affrica, e senza compromettere il loro stato economico con lontane colonie, ma insistendo nell'estendere e perfezionare il loro suolo coll'agricoltura e colle instituzioni correlative.

queste opere. Per la qual cosa onde cogliere la vera indole dell'italica ristaurazione, e conoscerla nelle sue cause non dobbiamo confinare le nostre considerazioni o sulla storia religiosa, o sulla letteraria, o sulla legale, o sull'economica, o sulla commerciale, ma per lo contrario dobbiamo associarle e rannodarle tutte con un vincolo comune, ed avvivarle con un solo principio vitale che tutte le domini, tutte le contemperi, e a tutte comunichi un carattere, un limite ed un'influenza complessiva (1). Noi dobbiamo pensare che ogni città indipendente si deve riguardare come una vera persona morale avente una cert'anima con un certo corpo, mossa da particolari circostanze di un dato tempo, di un dato luogo e con determinate esterne relazioni. Ogni passo dunque dell'incivilimento si deve considerare come un fenomeno compostissimo, del quale non si può render ragione se non considerando l'azione di tutti i poteri sotto l'impero degli uomini, del tempo e della fortuna. Se per esempio per un cieco zelo di religione e contro la di lei essenza fosse stata resa socialmente assorbente al punto di distruggere i monumenti delle scienze e delle arti sotto il pretesto che i loro autori non furono cristiani, è vero o no che si sarebbe creato un poter

(1) Vedi la nota, N.° III.

anticivile, il quale sarebbe riuscito uno strumento di barbarie e di dissoluzione? Lo stesso dicasi degli altri motori ai quali si prestasse una eccessiva o non opportuna influenza.

Ma questi motori quanto all'ordine sociale non agiscono che in ragione del bisogno e di un bisogno chiaramente e fortemente sentito, il quale reclami la religione, le leggi e le instituzioni come mezzi certi di soddisfazione. Questi motori morali considerati individualmente non presentano fuorchè intemperanza ed egoismo. Il medico Browne disse che la vita fisica è uno *stato forzato*: lo stesso dir si può della sociale. Ciò vieppiù si verifica nel creare lo spirito veramente pubblico, il quale sembra agli uomini comuni quasi un'abnegazione di sè medesimi ed una rinunzia dei propri interessi. So che la natura prepara a bel bello questa specie di abnegazione rendendo l'individuo sempre meno bastante a sè stesso, e attenuando la confidenza nella propria vigoria, ed accrescendo il bisogno di altri. So che non trovandosi l'uomo in necessità di essere ladro o schiavo, sentesi legato dal *credito* personale quantunque non possegga poderi, e perciò stesso dipende vieppiù dalle leggi. So che a proporzione che l'uomo si trova situato in quell'aurea mediocrità che allontana i vizj dell'opulenza e i delitti dell'indigenza, può sentire quella cordialità che

trova il suo premio nel piacere della benevolenza; ma so del pari che le leggi e le instituzioni non vengono accolte e radicate fra le genti che coll'opinione creata col flagello del bisogno, il quale loro malgrado arrivi a disingannarle ed a combattere i pregiudizj di un cieco egoismo.

Nell'Era di grezza società, e colla sola morale del cuore non è possibile debellare questo egoismo. Lo spirito di socialità civile pel quale l'individuo vien fuso nella massa, è il più tardo, il più lento, il più difficile a formarsi. Ogni contemperamento viene riguardato come un sacrificio penoso fatto ad un bene altrui invece di giudicarlo come una condizione necessaria a quel vitale movimento che è indispensabile ad ottenere la sicurezza, il soccorso e gli altri beneficj che vengono personalmente ritratti dalla civile convivenza. Salire una scala necessaria che conduce ad un giardino di abbondanza e di delizie è forse un penoso sagrificio? vorresti tu schivare questa fatica e godere ciò non ostante quell'abbondanza e quelle delizie? Insensato è colui che pretende farsi centro delle opere de' suoi simili all'atto che ogni uomo vien mosso da una spinta tutta intima, tutta propria e tutta personale. Ora lo spirito della civiltà esigendo di moderare e far cospirare queste forze, nè ciò essendo possibile di ottenere se non con certe circo-

stanze e con certe sanzioni dedotte dalla *ragione*, santificate dalla religione, sostenute colla forza, radicate colla educazione, mantenute colla opinione, ne viene di necessità che la sapienza civile delle genti effettuare non si può che passando gradatamente e quasi per forza dall'*Era del sentimento* anche benevolo all'*Era dei principj*. Quest' Era fu appunto iniziata dall' Italia nell' età che esaminiamo, e fu iniziata con un carattere che si può dir proprio ed indelebile.

E qui ponendo attenzione alla primaria delle cause che cospirarono all'avviamento del nuovo periodo della italica civiltà, io voglio dire l'opinione, noi ravvisiamo che l'autorità delle leggi civili della filosofia e delle lettere, nello spuntare del risorgimento italiano si associarono cogli studj sacri, lochè prima della barbarie veniva ad ogni modo abborrito onde rompere ogni connessione col gentilesimo. E qui restringendoci allo studio della giurisprudenza convien ricordare che i dotti provarono di già che la cognizione e la pratica del buon diritto romano non mancarono mai all' Italia, benchè in certe parti che toccavano il regime politico dovesse essere associato colle instituzioni longobarde. Le leggi stesse romane della collezione di Giustiniano erano in Italia accolte e mantenute. In niuna parte d' Italia si ebbe l' insensato orgo-

glio o lo sbrigliato arbitrio di abrogarle come nel principio del secolo X fu fatto in Costantinopoli. Questa inclita figlia dell' Italia fu ripudiata, e per dir così, rimandata alla sua patria nativa, dalla quale fu raccolta e riposta in trono dopo di avere ricevuto tanti oltraggi dallo sgraziato libertinaggio orientale. Certamente dopo di avere dapprincipio rovesciate le politiche instituzioni di Augusto, non doveva recar meraviglia il ripudio fatto in Costantinopoli delle romane leggi; perocchè la loro presenza formava un vincolo ed una censura alla nequitosa barbarie orientale. Fra il nono e il decimo secolo avvenne questo attentato consumato nell'anno 910, e però allorchè l'Italia fu posta all'ultimo della politica dissoluzione non trovò che presso sè stessa la giurisprudenza civile romana in vigore, mediante il beneplacito de' suoi stranieri dominatori.

Nè questa giurisprudenza fu mantenuta solamente per una memoria tradizionale, ma eziandio colla conservazione dei testi medesimi. Il Muratori cita due atti del secolo ottavo che mostrano la cognizione dei digesti. Aitone vescovo di Vercelli propone nel secolo decimo la cognazione spirituale ad esempio di quella sanzionata dalle instituzioni di Giustiniano e dalle Novelle, le quali perciò stesso si suppongono conosciute ed autorevoli.

Quando le Pandette giustinianee furono apportate a Pisa, il romano diritto era già da quasi trenta anni insegnato nella Università di Bologna, come i dotti sanno, talchè noi non possiamo trovar indizio di tempo alcuno nel quale la cognizione di lui si possa dire spenta in Italia, e posto fuori di uso negli affari civili. Un bisogno ed un' abitudine delle genti italiane autorizzate anche dai conquistatori spingeva a tenerne viva la memoria ed a conservarne i testi. Per la qual cosa la romana giurisprudenza venne associata ai diversi statuti delle città; e successivamente come da tronco comune diramata nelle parti diverse dell'Europa (1). Tutte le fasi dello studio delle leggi romane, come monumento tradizionale, furono compiute dalle scuole italiane. Esse ebbero poi il merito esclusivo di associarvi una filosofia di equità e dell' arte delle prove delle quali verun' altra nazione diede l'esempio (2). Roma pagana, che abbracciò sotto il suo nome l'Italia tutta, provoca nella tarda posterità orgoglio ed ammirazione per le virtuose sue gesta. Una parte però di quell'alto grido che dalla forza sepolcrale dei secoli non rimase estinto, è dovuto a quella grandezza per cui essa dispose del destino

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° IV.
(2) Vedi la nota giustificativa, N.° V.

di tante nazioni. Ma l'Italia del medio evo divisa in tante repubbliche quante sono le sue città, forma un popolo, direm così, abbandonato a sè stesso, il quale rappresentò e iniziò in Europa il moderno incivilimento. Qui mostra allo scoperto l'indole naturale, energica e civile sua, e però si verifica che in lei natura pose le più acconce disposizioni di mente e di cuore di questa civiltà.

Frutto appunto di queste naturali disposizioni provocate da felici circostanze si è lo studio della giurisprudenza e il successivo e graduale perfezionamento manifestato nello tre scuole dei *ripetitori*, dei *topico-legisti* e dei *filologi eruditi*; tutte nate, cresciute e compiute in Italia e indi trapiantate in altre parti di Europa. Libero e di privata impresa era l'insegnamento, ed i maestri erano condotti per contratti spontanei con rispettive locazioni temporanee; talchè la libera concorrenza dei maestri e la grande affluenza degli scolari attratti da chi si conciliava fama maggiore, manteneva una fervida gara a far sempre meglio, e faceva affrontare la pena di studj non ameni e troppo positivi, ma di studj che conducevano certamente a cariche lucrose ed onorifiche. La *dotta* Bologna deve ad una Società libera di studiosi formata verso la fine dell'undecimo secolo il primo nocciolo della sua celebre Università, nella quale non mancarono pro-

fessori di romano diritto, talchè erano trascorsi trenta e più anni quando Irnerio, nato a Bologna e professore di lettere e di filosofia in Ravenna, passò a Bologna. Egli succedette ad un *Pepone*, forse il primo in quella Università dei professori di civile diritto. Le grette rubriche ed estratti di Irnerio al testo giustinianeo (per cui il suo nome venne tramandato alla posterità, e posto come primo della scuola dei *Ripetenti*), furono forse fatte sul Codice Pisano? Prima di tutto il Codice Pisano non contiene che i digesti, e le rubriche di Irnerio si estendono al codice ed alle novelle; in breve a tutto il corpo del diritto. D' onde egli ne ebbe l'esemplare? In secondo luogo quarant' anni prima che Irnerio morisse, la collezione canonica del Benedettino Graziano, nella quale tutti i libri di Giustiniano sono spogliati, era già compiuta (1). — L'editto dell'imperadore di Germania Lotario II, che niuno vide mai, col quale fu detto aver egli comandata l'osservanza del romano diritto secondo la collezione di Giustiniano è stato dimostrato favoloso (2). V' ha di più: consta positivamente che altri esemplari, fuori del Pisano, erano alle mani dei maestri di diritto, come ne abbiamo una prova

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° VI.

(2) Vedi la nota giustificativa, N.° VII.

autentica nel corpo del diritto canonico. In esso molti e molti brani dei digesti, oltre quelli delle instituzioni, del codice e delle novelle, sono testualmente riportati dal Graziano. Più ancora sappiamo essere stato fatto lo stesso da Ivone vescovo di Chartres in Francia, e nella collezione detta Panormia prima della scoperta del digesto pisano nella raccolta delle leggi ecclesiastiche. Ora consta che alcuni passi racchiudono giunte o varianti che non concordano col testo dell'esemplare Pisano, e però non furono tratti da questo esemplare. Nè può sorgere sospetto che i detti passi siano stati alterati da questi collettori per piaggiare qualche autorevole potenza; perocchè a tal mira le varianti non servono in conto alcuno. D'altronde poi ad Ivone, a Graziano ed all'autore del Panormia non si possono imputare le frodi adulatrici dell'autore o autori delle false decretali e delle costituzioni imperiali raccolte dal Sirmondi, e sì bene smascherate e convinte di falsità da *Giacomo* Gottofredo.

Queste cose annotare io doveva non per instituire una secca discussione di critica, ma per non ammettere paradossi morali e politici rifiutati dalla civile filosofia. Tale era quello del Terasson nell' accreditata sua opera della Storia della Giurisprudenza Romana. Ivi, oltre molte circostanze fabbricate a fantasia, e positivamente smentite dai mo-

numenti e rifiutate da gravissimi autori, afferma che durante le dominazioni gotiche longobardiche, e fino al dodicesimo secolo, la collezione di Giustiniano fu in Italia sconosciuta. Dopo la scoperta poi pretesa e sognata delle Pandette fa sorgere i dotti, le leggi e le instituzioni con una miracolosa celerità. Ma di grazia io chieggo se le abitudini dei popoli si cangino come i vestiti, e se il risorgimento della civiltà far si potesse ad un suono di tromba, e colla voce sola di un banditore? Tale sarebbe il fenomeno che ammettere dovremmo se dovessimo prestar fede alle asserzioni del Terasson.

Passiamo ora ad un'altra circostanza che in questa terza età contribuì a formare la civile sapienza, e quindi alla sociale ristaurazione italiana. Questa consiste nell'amministrazione della civile giustizia assorbita dal clero. Benchè in una più tarda, e meglio ordinata età questa prerogativa sembrar possa dislocata, ciò non ostante nei tempi che esaminiamo fu per l'Italia una vera provvidenza. Forsechè era possibile che i Longobardi, i Franchi e i Duchi in lotta fossero abbastanza equi ed illuminati da pronunziare i giudizj civili che veggiamo registrati nella collezione di Graziano? Forsechè i rozzi feudatarj avrebbero potuto far altrettanto? Forsechè i loro Delegati avrebbero avuti i lumi e la indipendenza degli autori delle decretali? Forsechè avrebbero avuto il

modo di intendersi fra di loro come i vescovi uniti in concilj nazionali e diocesani, che celebrar si dovevano ogni sei mesi, come prescrivevano i canoni, e che assai frequentemente furono di fatto celebrati, talchè nello stesso tenebrosissimo secolo X se ne contano fino a cinquantotto, fra i quali diciassette furono celebrati nell'Italia? Quantunque gli oggetti di culto e di disciplina sovrabbondino, pure vi entrano spesso anche quelli che sotto il titolo di costumi formano in sostanza parte del civile regime, come vedesi nella collezione del Graziano. Con queste unioni del clero si tenevano quasi i comizj direttori dei popoli; e con queste unioni si manteneva una certa unità di principj che tendevano a togliere le vicende dell'arbitrario, ed a promuovere la causa dell'incivilimento. L'autorità sacerdotale unica venerata, unica abile, unica rispettata dai forti, unica interessata a tradurre alla pratica i dogmi della avita giurisprudenza doveva, dopo un certo tempo, essere anche l'unica che reggesse l'amministrazione della civile giustizia (1).

In questa amministrazione esercitata con solennità, con pubblicità (2) e coll'influenza delle sanzioni invisibili del cielo stava un gran fondamento

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° VIII.

(2) Vedi la nota giustificativa, N.° IX.

di economica potenza; io voglio dire una certa *sicurezza* dei possessi e delle contrattazioni. Questa è così connaturale alle romane leggi, che nella più innoltrata civiltà altro non si dovette fare che disimpegnarle dalle macerie dei privilegi delle barbare età, e avvalorarle con una sicura amministrazione della civile giustizia. Anche l'ordine di quest'amministrazione era tracciato dai Romani, e quel che è meglio trasmesso colla pratica, talchè fino ben tardi non si rinserrò dentro privati recinti; eguai se ciò fosse stato prima praticato. Raccogliendo quindi tutte le circostanze sovra esposte possiamo trarre la grande conclusione che nel ripigliare la italiana civiltà concorsero tutte le forze e tutte le condizioni della civile sapienza. Esse agirono proporzionalmente alla possanza politica dei corpi, ne' quali si svilupparono, e della legge dell'opportunità sopra enunziata. Ma piccola e disgregata fu la politica potenza delle italiche città, e però dovette succumbere ad una nuova forza tenace unita e prevalente dei privilegiati. L'iniziativa pertanto della nuova civile sapienza solamente si verificò nella terza età, che si può denominare TEOCRATICA-CIVILE, la quale doveva poi essere corrisposta dalla politica.

Le romane leggi non provvedevano a tutto. Quindi abbisognarono gli statuti che ogni città diede a sè

medesima. Ardua ed anzi impossibile impresa sarebbe riuscita quella di tessere un corpo intiero di leggi civili criminali, commerciali, amministrative, ec., ec. Un buon codice civile è l'opera la più difficile della legislazione sì per il suo concepimento, e sì per le circostanze richieste per essere effettuato. Perchè mai quest' opera mancò a Venezia, e manca all' Inghilterra ed alla Svizzera? Il Vico ve lo dirà. Alle italiche città non mancò. I loro statuti ve lo provano. In essi non dovettero le città pensare fuorchè a provvedere colle loro consuetudini scritte alla parte *amministrativa* e *penale*, lasciando nel rimanente la massima autorità alle leggi romane, alle quali non fu derogato fuorchè in que' particolari i quali per imperiose circostanze conveniva ammettere. Tutti dir potevano come dissero i Pisani: « Noi desiderammo « sempre di osservare la giustizia e l'equità. Noi « *da molto tempo indietro* essendo vissuti sotto la « LEGGE ROMANA, e ritenendo come leggi alcuni « particolari della legge longobarda a motivo del « commercio con genti diverse di varie parti del « mondo, abbiamo meritato di avere le nostre non « iscritte consuetudini (1) ». Questa dichiarazione apposta in fronte degli statuti pisani sanzionati

(1) V. il Breneman. Historia Pandectarum, lib. I, cap. 9.

nell' anno 1161 si può o espressamente o tacitamente riputare inserita nei più vecchi statuti delle italiche città. Con questi statuti si fece un nuovo passo verso una posizione più distaccata dalla teocratica dominante. Io prego di por mente a questo punto.

Una tanta moltitudine però di municipali statuti fatta da tanti cervelli e da tante città fra loro indipendenti e gelose doveva necessariamente racchiudere disposizioni non sempre conformi alla pace ed alla concordia sia interna che esterna. I privilegiati erano potenti: i vicini gelosi: una riforma era indispensabile; e questa riforma in varie italiche città fu intrapresa e, per quanto si potè, condotta a fine da un claustrale ajutato dai migliori giureconsulti. Io parlo qui del celebre *Fra* Giovanni *da Vicenza*, il quale assunse le parti di riformatore degli statuti delle varie città dell'Italia superiore, e di pacificatore delle loro discordie. Una libera e concorde fiducia di quelle città nella coscienza e santità di un uomo assistito dai più riputati sapienti potè ottenere da un popolo di buona fede questi effetti maravigliosi, e forse unici nella storia (1). Essi si possono considerare come veri prodigi morali di quella opinione che per proverbio

(1) Vedi la nota giustificativa, N.º X.

fu appellata *regina del mondo*, e la quale nelle età incolte dominò, colla sola autorità, e nelle età illuminate domina colla convinzione e colla autorità mantenuta col credito di confidenza. Nella suddetta statutaria riforma però noi veggiamo intervenire l'influenza vittoriosa della Giurisprudenza romana, dalla quale i più celebri Giureconsulti riformatori dei primi abbozzati statuti erano illuminati; talchè il credito religioso del Preside riformatore serviva di raccomandazione sola all'opera eseguita.

Cogli statuti, colle scuole, cogli scritti degli autori e colle instituzioni delle città italiane, la cognizione della giurisprudenza divenne popolare. E quantunque a lei fossero uniti i due rami in allora inevitabili del diritto feudale e del clericale, ciò non ostante la forza di equità di pace e di sicurezza che racchiudeva la romana giurisprudenza era tale che sì per bisogno e sì per coscienza ne derivò una segreta ed inavvertita prevalenza e venerazione tutte le volte che le forze contrarie non erano soverchiamente opprimenti. Vincere e accentrare queste forze contrarie ed armonizzarle in un forte ordinamento ed in maggiori corpi politici era la grand'opera, la quale incamminata in questa terza età doveva per diverse forme grandeggiare nelle susseguenti. Limitandosi a questa età che rassomigliava ad una infanzia bisognosa di essere di-

fesa da urti possenti, osservo che alla causa della risorgente civiltà giovarono, almeno indirettamente ed esternamente, anche le pontificie pretese insorte in questi secoli. Ad una pianta che abbisogna di un cielo temperato per rigermogliare, il soffio gelato dei venti acquilonari riesce micidiale. La possanza pontificale per proprio conto si oppose in questo periodo con tutti i modi a lei possibili a questo soffio, e per tal modo non solamente al di dentro, ma anche al di fuori lasciò l'adito alla rinascente italica civiltà di rafforzarsi e dilatarsi. In Italia non si riscontravano allora capi del clero comandanti di armi o che possedessero un potere armato. Il poter loro riconosciuto era quello dell'opinione e non della forza fisica; e però i direttori di lei dovevano agire coll'interesse e colla potenza di popolazioni rispettose, ma non soggette a valersi della venerazion religiosa per difendere le credute loro prerogative. Con ciò si allontanò per alcun tempo un gagliardo ostacolo allo sviluppamento che si andò operando nell'italico incivilimento nei tre secoli che contempliamo, per cui infine colla pace di Costanza fu sanzionato (1). Io non parlerò dell'occidentale purgante delle prime crociate, dal quale le città italiane non ritrassero veruna benchè

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XI.

piccola istruzione, nè verun politico giovamento in tempo che la popolazione eragli utile, e dal quale solamente alcune repubbliche navigatrici guadagnarono il salario d'una buona vettura, perocchè la storia della civiltà non si vale dei sogni o di asserzioni senza prove.

Volendo ora render conto a noi stessi del carattere economico, morale e politico di questa terza età della ravvivata Italia, onde formarne un'idea caratteristica e complessiva, che cosa ne risulta? Se voi ponete mente al *personale* della popolazione, noi incontriamo tutti i ceti, i quali esprimono la vera corporatura civile del popolo. Qui abbiamo possidenti, artisti, commercianti e dotti, i quali si danno liberamente mano sullo stesso suolo, e nella stessa città. Ho già osservato che fino a tanto che non sieno sórti e dirozzati questi ceti, lo stato di un popolo è ancor grezzo; perchè la vera corporatura civile non si può dire ancor formata (1). Qui dunque le città italiane presentano una personale civiltà. Questa col tempo e con aggregazioni più vaste verrà vieppiù raffinata; e quindi ne nascerà una maggiore civiltà, per la quale il valor sociale si diffonde sopra di un maggior numero, e ne sorge la possanza nazionale. Ma essa si può dire una

(1) Vedi sopra, pag. 20, 21, 22.

derivazione di questo primordiale stato verificato e spiegato nei tre primi secoli che esaminiamo.

Dalle persone passando *alle cose ed alle azioni* del corpo stesso, io non ho bisogno di rammentare che l'agricoltura, le arti, il commercio e l'istruzione furono esercitate con fervore, estese con rapidità, e portate ad un grado che tutto considerato non esiste esempio nella storia tutta di sì uniti e di sì rapidi progressi. Venendo al *perfezionamento politico*, noi dobbiamo distinguere l'amministrazione, i giudizj, il comando delle armi e le estere relazioni. Nel tempo di cui parliamo l'amministrazione era tutta presso le città. Quanto ai giudicj, fu già detto che i civili furono quasi tutti a bel bello assorbiti dal clero: i criminali dai signori che si facevano tenere nelle chiese (*coram Ecclesia*) o sia radunanze pubbliche; e in fine dai Podestà della città che in egual modo le presiedevano. Il comando delle armi era, o presso i feudatarj, o presso le città a seconda del territorio soggetto. Questo comando presso le italiane città, lungi di essere esercitato con perfidia e con barbarie, lo fu con una generosità e nobiltà di cui non abbiamo esempio nemmeno nei tempi moderni (1). Finalmente ciò che riguarda le relazioni estere esse ve-

(1) Vedi la nota giustificativa N.° XII.

nivano praticate con quei riguardi che non solamente la ragione, ma l'interesse stesso di genti commerciali e libere esigevano. Nelle funzioni stesse, e nei rivolgimenti intestini non pretesero mai di rifiutare l'ospitalità ai rifuggiati faziosi, o di pretendere che non fosse accordata loro, ma tutto si faceva coi riguardi dovuti all' indipendenza delle altre genti.

Un abbozzo pertanto, direm così, in miniatura di civiltà noi ravvisiamo nello stato delle città italiane di questi tre secoli, quantunque avvolto nelle nubi e nelle tempeste. Che cosa dunque mancò? Forse il valore e la disciplina militare fondatrice e garante dell'esistenza? Gli alti fatti narrati dalla storia e la pace di Costanza attestano che la detta virtù militare non mancò, come mancar non poteva coll' indole politica di quelle città. Che cosa dunque mancò? Mancò la concordia stabile, e la forza unita di tutte le città diretta da una forza centrale; mancò la cognizione eminente della potenza rispettiva degli stati; mancò lo spirito politico nazionale; mancò la forza e l'arte di rattenere costantemente il potere dei privilegiati entro i limiti della moderazione, mancò la coscienza comune dei principj della vera ragion naturale, ec.

Guardiamoci dall'abbandonarci ad un senso di riprovazione nel giudicare di questa età e doman-

diamo invece se fosse possibile di supplire a queste mancanze. Speculativamente raffigurar possiamo ciò che avrebbesi dovuto fare; ma volendo ridurlo a pratica che cosa ne risulta? Che sarebbe stato necessario impastare altri uomini con altre cognizioni, con altre abitudini, con altra fortuna. Ogni città godendo della sua indipendenza sotto le proprie leggi e con uomini più o meno abili e valorosi e con privilegiati repressi e non soggiogati, avrebbe temuto di perdere i suoi vantaggi concorrendo a formare una aggregazione potente con un determinato poter centrale politico. D'altronde dimandar si potrebbe se l'attività agricola industriale e commerciale sarebbe stata praticabile fuorchè coi fragili vincoli di una confederazione? Ora nella posizione dell'Italia di quel tempo io domando in mano di chi sarebbe caduta la direzione dell'italica confederazione, e quale ne sarebbe stato l'effetto?

L'indole del mio lavoro non mi permette di entrare in maggiori particolari. Io mi sarei astenuto anche da questi se lo studio di questa età fatto fin qui dagli scrittori mi avesse somministrato lumi bastanti per raccogliere gli elementi almeno i più decisivi dell' italico incivilimento ripigliato dalla fine del 900 fino al 1200 esclusivamente. Io non sono per deprimere il merito di coloro che si oc-

cuparono della storia di questo periodo. So che convien prima raccogliere i materiali; indi disporli e poi studiarli. Ciò non si può fare tutto ad un tratto nè da un sol uomo. Ma dall'altra parte essendo persuaso che la vita e i progressi della attuale nostra civiltà furono realmente iniziati in quella età, e che gli eventi successivi si rannodano alle cose, alle persone ed alle azioni di quella età, io credo essere indispensabile alla civile filosofia di richiamare l'attenzione sulla medesima e di invitare gli Italiani ad illustrarla. Non potendo io trattar di proposito questo grande argomento, ho creduto almeno di proporne gli articoli di ricerca, segnando alcuni grandi risultati, al lume dei quali si può dirigere la ricerca medesima.

E qui io debbo prevenire coloro che si occuperanno di questo studio, di guardarsi da induzioni *a simili* dalle storie galliche, germaniche, britanniche. Alla simiglianza dei nomi non corrispondono sempre simili effetti. A produrre gli stessi effetti abbisognano sempre le stesse circostanze, gli stessi interessi, gli stessi poteri predominanti, la stessa indole di popolazione, e le stesse antecedenti tradizioni ed abitudini. L'emancipazione italiana poi, come fu senza esempio, così avvenne con un concorso di circostanze non ripetute altrove. A proporzione che le popolazioni sono più

rozze, esse, a guisa dei fanciulli, tanto più si rassomigliano: ma a proporzione che si incivilisc ono, tanto più fra di loro differiscono. Se ciò avviene in un progresso continuo e non riassunto, che cosa dir dovremo in una popolazione retrocceduta che ripiglia il suo corso con un addentellato superstite e con circostanze diverse indotte dalla fortuna? Le generalità d'una impaziente speculazione sono la peste della buona civile filosofia; come il gretto positivo ne forma la prigione.

QUARTA ETÀ.

Nell' esaminare i tre primi secoli del risorgimento dell' italica civiltà noi abbiamo fissato lo sguardo sopra gli sforzi del Genio italiano, il quale dalle sepolte radici fa risorgere l'incivilimento, e colla virtù propria ne diffonde e ne assicura il possesso. Ma questa fu una produzione che si fece strada attraverso al contrasto di potenze nemiche. In questa lotta abbiamo bensì contemplato l'opposizione, ma non abbiamo posto mente ad una segreta economia della natura onde condurre le cose ad un ordine di pace, di equità e di sicurezza nazionale. Ad ottenere questo intento era necessario un doppio rivolgimento tanto nei conquistatori, quanto nei conquistati, per cui ne risultasse un

terzo potere predominante valevole a piegare le forze contrastanti ad una equa transazione e ad associarle in un politico nazionale consorzio. Ma a questo effetto era necessaria una forza predominante la quale doveva da una parte disciogliere il potere della conquista e dall'altra fondere le città in un sol corpo di nazione. Forsechè esistette qualche potenza sovrumana che potesse compiere una tanta impresa? No certamente: essa compiere si doveva cogli stessi uomini e colle sole tendenze della natura. Un grande paradosso si presenta qui il quale deve essere spiegato come il caratteristico della quarta età storica italiana, che forma la seconda dalla espulsa barbarie.

Quando pensiamo che colle armi di un principato o di una repubblica si conquista un paese, noi intendiamo tosto che un territorio vien occupato e posseduto come qualunque altra proprietà; ma quando pensiamo che i conquistatori formano un' armata nella quale il capo non gode fuorchè di un primato senza civile impero, noi non possiamo più vedere nel regime dei popoli conquistati un principato ordinario; ma un sistema di mediata dipendenza dal capo dell'associazione armata. Ciò posto che cosa si ricerca affinchè sorga il principato schietto ordinario? — Che il capo converta la primazia feudale in prerogativa principesca, e però che assog-

getti gli associati, e indi comandi immediatamente al popolo. Ecco ciò che avvenne specialmente nell'Europa occidentale; e che più visibilmente si verificò nella Francia.

Ciò che in un senso unito avvenne nella Francia nella quale al primato feudale si andavano via via rannodando le prerogative abbandonate o tolte ai privilegiati, avvenne in Italia in senso diviso coi diversi principati, che anche a spese dei municipj sorsero in Italia. Il poter nominale superiore riconosciuto tanto nell'uno quanto nell'altro paese, produsse lo stesso effetto, ma con forme diverse, come suole accadere sempre in natura.

Ma questo effetto iniziato dall'opinione del primato dei re e degli imperadori su i signori feudale non poteva nascere se le forze dei magnati fossero rimaste sempre nello stato di prima, e le prerogative del primato non fossero state accresciute in proporzione delle perdite dei privilegiati. Ma come figurare queste perdite in uomini tenacissimi del loro potere economico e politico? Ecco il quesito, la soluzione del quale fa svanire il paradosso. Entriamo nell'intimo della situazione economica e politica di questi secoli, e troveremo la desiderata soluzione. Dapprima i capi si divisero il governo delle diverse parti dell'italico territorio che doveva essere governato a nome della

associazione armata, e non del capo suo in particolare. La sovranità era professata a nome della *gente Lombarda*, della *Franca*, della *Borgognona*, ec. Questo governo fu assegnato senza appropriarsi il territorio cui in vece lasciarono ai possessori con determinati pesi. Essi poi lasciarono ai conquistati le loro leggi civili, la loro religione, la loro amministrazione economica, riservandosi solamente la giustizia penale e la difesa armata. In questa prima condizione delle cose e degli uomini che cosa ravvisiamo? Due forze contrarie si presentano ed agiscono sullo stesso fondo: la prima è quella dei conquistatori, la seconda è quella dei conquistati. Per la prima i conquistatori vogliono l'indipendenza per sè stessi, e quindi la divisione politica. Per la seconda i conquistati vogliono la conservazione del loro stato civile, dei loro possessi, delle loro leggi e della loro religione. Ma il dominio politico tende nei conquistatori per un' invincibile spinta a convertirsi in dominio reale e personale *privato*, ed a divenire patrimoniale, ed ereditario (ecco i *feudi* prima vitalizj e indi ereditarj *traditi*). All'opposto nei conquistati si tenta per amor di tutela e di orgoglio di acquistare la guarentigia della proprietà privilegiata (ecco i *feudi oblati*, le primogeniture, i fedecommessi). Da questo processo la potenza compatta della conquista viene

stritolata, e quindi annientata dai piccoli feudatarj, nell'atto stesso che la forza dei conquistati si accresce sì col vigor morale e militare nuovamente infuso, e sì dalla nuova protezione derivata da un clero potente. Per tal maniera i conquistati furono naturalmente abilitati a spiegare un'energia prima soverchiata, ed i municipj poterono iniziare la loro emancipazione.

Debole però sarebbe stata questa iniziativa se i conquistatori longobardi e franchi avessero conservato il loro dominio. Ma da dominatori essendo divenuti, dopo Ottone il grande, soggetti, il loro predominio fu sfracellato in piccole frazioni feudali dipendenti, contro le quali le forze municipali divennero prevalenti. Questo ancor non basta. Il lontano dominio germanico era in sè stesso precario sia per la sua intrinseca natura, la quale sempre più lo disciolse, sia per le vicende dei competitori alla suprema dignità di capo della confederazione. Per la qual cosa la possanza dei comuni ajutata anche dal clero in Italia potè divenire gagliarda. Ma questa gagliardia risultava assai più dalla rimozione degli ostacoli che da una positiva forza dei Municipj radicata e ferma. Questi ostacoli insorsero ben presto, talchè ne derivò l'assoggettamento dei piccoli poteri comunali. I privilegiati impotenti a sostenersi per sè medesimi, e lusingandosi

di poter predominare la moltitudine agirono in due sensi ad un sol tratto. Col primo si associarono coi delegati imperiali stabiliti colla pace di Costanza, e con altri potenti per sottomettere i comuni; col secondo si procacciarono amici e clienti nel seno stesso dei municipj, e si fecero conferire le cariche alle quali era annesso il potere armato. Ecco un' altra guerra più funesta, più lunga, più intestina, più ostinata, la quale scoppiò indi in una guerra di sangue sostenuta sì di dentro che di fuori dai competitori alla signoria, sia per ottenere il principato sia per ampliarlo. L'Italia così soggiacque ad un' effettiva ultima conquista armata, donde sursero i grandi corpi dei principati degli Scaligeri, dei Visconti e di altri simili. Questa guerra non produsse un sol corpo di Potentato perchè realmente il poter imperiale non intervenne se non per dispensare titoli, e non per sottoporre i comuni alla diretta sua dominazione.

La reale dominazione derivava dalla forza propria di questi nominali delegati, i quali in sostanza comandarono per conto proprio, con forze proprie e con proprio volere; e però furono imitati da altri potenti non patentati dall' impero.

I nuovi principi poi poterono agevolmente dilatare i loro dominj sì attesa la disgregata piccolezza delle comuni, e sì per le accresciute abitu-

dini industriali e mercantili, le quali rifuggendo dal maneggio delle armi, e paghe essendo di non essere spogliate, non ardevano più di quello spirito di indipendenza alimentato da una meno agiata situazione. Ecco l'aspetto meramente politico di questo secondo periodo del risorgimento italiano, specialmente nella sua parte superiore. Venezia, Genova, Firenze, ed altre minori repubbliche sopravvissero allora; ma l'ordinamento della pace di Costanza fu rovesciato, e un nuovo rivolgimento aggregante le diverse frazioni dell'Italia superiore si andò effettuando senza che però tutte le abbracciasse, e meno poi stabilmente le ritenesse unite. Il principio dell'unità del principato non era in allora riconosciuto. Quindi per una troppo naturale analogia le successioni dei principati e le altre transazioni furono dirette a simiglianza dei privati patrimonj fino al punto di far dare sicurtà dai privati contro il principe loro (1).

Dopo di questa rivista generale della *forza armata* imperante, passiamo ad esaminare lo stato, le forze e l'ordinamento del corpo stesso costituito degli italiani municipj, onde scuoprire l'andamento di fatto della già risorta civiltà in questa età. La mente ed il cuore rifugge dalla memoria dei ca-

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XIII.

duti municipj, ma la filosofia discuopre essere stata inevitabile per provvedere a un più urgente bisogno. Il secolo che succede ai grandi tentativi non manifesta mai una decadenza nelle lettere e nelle arti, ma dà alla luce il parto di quel passato che era gravido dell'avvenire. Nel periodo antecedente si manifestarono sotto una corteccia compatta i feti del susseguente. In quest'ultimo la diramazione sviluppata sembra dar nuova forma alla grand' opera del tempo.

Io non credo di dovermi qui soffermare nel combattere l'asserzione essere la greca coltura stata importata in Italia, e quindi indossata dagli Italiani. Questo fatto che doveva essere provato, questo fatto effettivamente chimerico fu oltremonti immaginato e inconsideratamente ripetuto, supponendo che i Greci del XIV e XV secolo fossero i Greci del secolo di Pericle. Ciò che vi ha di vero si è che dalla Grecia molti accorsero nella risorta Italia ad insegnare la lingua. Si ebbero tre o quattro Platonici rari in Grecia, mentre l'Italia non ne mancava. Coi maestri di lingua altro non si fece che far gustare nella lingua originale alcuni autori, parte dei quali in Italia erano già conosciuti per le loro traduzioni latine; e però per la sostanza della cultura e del sapere colla venuta dei Greci grammatici l'Italia non acquistò realmente alcuna incognita scienza od

arte. D'altronde siccome niuno può dare quel che non ha, così dalla Grecia non poterono all'Italia essere mandati uomini superiori agli Italiani del decimoterzo e decimoquarto secolo. I frammenti ed i monumenti trasportati più tardi da qualche mercante, non costituiscono una cultura importata, come le mummie d'Egitto, gli idoli dell'India, i tessuti della Cina, i vasi dell'Etruria, ec., non costituiscono una coltura indiana, persiana, egiziana importata in Europa. I Tartari, gli Unni, i Vandali, i Normanni che più volte saccheggiarono e vasi, e idoli, e drappi, ec., dovrebbero essere divenuti i più culti. Una superstiziosa caligine ed una crassa ignoranza regnava sulla Grecia in massima parte soggiogata in questi secoli, talchè ai solamente ignoranti della storia si può dar a credere che i barbari di Occidente cacciarono la coltura in Oriente; e i barbari di Oriente la respinsero in Occidente (1).

La coltura intellettuale di questo periodo non viene da me considerata per la sua parte letteraria, ma per la sua parte civile. La parte letteraria appartiene propriamente alla storia scientifica o estetica. La civile appartiene a quel principio che segretamente influisce nella vita sociale, È proprio

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XIV.

dello spirito umano o isterilito, o sopraffatto dall'autorità di commentare, di imitare e al più di coltivare, ma desso nè inventa, nè aggiunge, nè varia se non in peggio. All'opposto quando questo spirito umano è eccitato e condotto da una spinta tutta propria, tutta incognita, tutta indipendente, egli inventa, accresce, e varia sempre migliorando. I due estremi della rozzezza addottrinata e della decadenza si rassomigliano. Nel mezzo sta una coltura che porta l'impronta della vita. Tu annoterai scorrezioni o imperfetti tentativi; ma vi scoprirai per entro una scabra originalità spirante libertà e vigore. Che cosa suppone tutto questo? Uno spirito che agisce da sè, che pensa da sè, e che quand'anche pensa d'imitare non sa piegare a servitù. Ora, data questa indipendenza di pensiero, questa forza propria di raziocinio anche in mezzo ad errori e difetti potremmo forse riscontrare un'anima nella quale taccia la coscienza, o sia pronta a sacrificarla ad altri? Non mai. L'emancipazione del pensiero proprio di una più matura età porta seco la emancipazione dalla custodia prestata al fanciullo, e quindi respinge la soggezione fanciullesca per dar luogo ad un procedere spontaneo e ragionato. L'influenza dunque teocratica, almeno nella più scelta parte della popolazione, potrà bensì avere compagni in questa classe, ma non ciechi seguaci.

Nel giudicare di un popolo conviene sempre por mente al ceto medio, il quale irresistibilmente operando sopra i due estremi della società decide del carattere delle popolazioni. In tutti i nostri giudizj, senza avvedercene, usiamo di por mente a questo ceto medio onde fissare il carattere mentale di un popolo. Se tu nel medio ceto non troverai coltura e merito civile, tu potrai sicuramente pronunziare non esistere affatto presso quel dato popolo. Per lo contrario se questo ceto medio ha una data tendenza tu puoi con date proporzioni indovinare quella del rimanente.

Venendo ora alla coltura intellettuale degli Italiani in questa quarta età, che cosa riscontriamo noi? Se prima la dottrina era tutta chiusa nelle chiese e ne' monasteri; ora la veggiamo anche in mano di liberi laici, i quali la coltivano, non esclusa la stessa teologia. Il monopolio del sapere naturalmente prodotto dalla antecedente condizione dei tempi, fu disciolto ed introdotta invece una plenaria libertà di instruzione. Il clero italiano, lungi di essere geloso di questa facoltà, esso all'opposto ama di favorirla. Nè mire oblique di conservare l'ignoranza per predominare, nè una puerile vanità di corporazione fomenta in lui l'esclusione di cui la Sorbona di Parigi diede l'esempio contro S. Tommaso e S. Bonaventura. I principi italiani,

i pontefici, i municipj, onorano e premiano i dotti e gli artisti; e con ciò accrescono lo slancio di questi dotti e di questi artisti (1). Resa per tal maniera la istruzione popolare; fomentata, ajutata e protetta dal concorso e dai suffragi comuni, come mai non si sarebbe resa gagliarda, inventiva, indipendente? Ciò posto, come mai in Italia non dovevano le competenze essere senza scosse scandalose ricondotte entro l'ordine civile? Il passaggio dalla somma influenza teocratica al civile temperamento viene iniziato in una maniera oscura ed invisibile, tutte le volte che esso venga praticato senza l'uso della forza. Nell'ordine della conservazione sociale la natura sostituisce gradualmente ed opportunamente, ed associa l'uno all'altro potere pubblico. Così al potere patriarcale fa succedere il civile, associandolo alla patria podestà. Così alla privata violenza e alla vendetta fa succedere le azioni civili e penali limitando la facoltà privata alla necessità. Così finalmente all'assorbente o prevalente influenza teocratica fa succedere la civile associando la teocratica entro i limiti di ragion pubblica necessaria. Tutto questo si va operando con gradazione ed opportunità, ed a misura dei passi dell'incivilimento, senza di che l'opera sa-

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XV.

rebbe perduta. Una lotta è certamente necessaria in queste successive transazioni dei poteri di qualsiasi genere, e ciò appunto assicura il passaggio. Questo passaggio poi viene d'altronde agevolato tutte le volte che il dominio si esercita con atti riprovevoli. Ciò soprattutto avviene nel potere che tutto consiste nell'opinione. Ogni eccesso, ogni scandalo è un passo alla decadenza, e questa è tanto più inevitabile quanto meno all'opinione si può comandare.

In ogni età dell'incivilimento, ma soprattutto in un tempo di barbarie l'uso delle armi è indispensabile. Come conciliare quest'uso con un modo comandato di ritiro e di quiete e coll'abborrimento al sangue? Ora le devastazioni, gli incendj, le stragi ripetute da minute bande di Unni in Italia e di Normanni in Francia, potevano forse essere respinte col suono delle campane? — Qui la provvidenza ci avvisò che l'influenza del nuovo sacerdozio si esercita sulla parte interiore dei popoli, e quella dell' impero sulla esteriore.

Ora venendo all'età seconda dell'Italia risorta, io debbo osservare essersi effettuato nella parte mentale un grande rivolgimento, col quale si può segnare una massima differenza fra questa età e l'antecedente, e che nell'ordine delle cose costituisce un vero progresso. Agli occhi del volgo questa differenza non

serve che di un pregio personale di questa nuova generazione: ma a giudizio del filosofo e dell'uomo di stato serve di principio decisivo del destino civile dei popoli. Esso non si arresta al materiale delle produzioni, delle scienze e delle arti: ma penetrando nell'interno misterioso principio che le partorì, ne coglie i caratteri, ne segna le tendenze e ne prevede gli effetti.

In quell'energia, in quell'originalità, in quel calore e in quelle stesse negligenze che lo accompagnano egli vede l'impronta del secolo che le produsse, talchè da esse indovinar potrebbe quale fosse la condizione dei popoli presso cui nacquero.

Cangiata questa condizione cangiar pur debbono le produzioni; come cangiata la causa cangia l'effetto. Un celebre scrittore disse che lo stile rappresenta l'uomo. Si può dire egualmente che le produzioni delle lettere e delle arti rappresentano le genti e i secoli. Chi potrebbe confondere la variata fecondità del XVI secolo colla inventiva, benchè ristretta, originalità del XIII? Chi potrebbe non discernere lo slancio libero di questo, e la coltura obbligata di quello? Se per una necessaria legge di natura lo studio del sensibile non dovesse precedere quello dell'insensibile, quello del piacevole preparare quello del severo; se le solide induzioni non richiedessero raccolte lente e penose di fatti,

e gli aforismi non dovessero precedere le teorie; se il genio italiano fosse meno sollecito del frutto e più amante delle nude speculazioni, noi avremmo veduto che come l'Italia produsse un Dante, un Machiavello, e più tardi un Galilei, avrebbe in questo periodo prodotto un Loke ed un Newton.

La parte che sì per la ragion dei tempi e sì per il genio civile italiano interessava più da vicino la sorte comune, si era la giurisprudenza universale. E questa parte appunto fu col carattere del secolo coltivata. Allora alla scuola dei pedisequi *ripetitori* succedette la scuola degli espositori pensanti, i quali si studiarono di salire ai principj e di associare all' autorità imperativa un' equità razionale. Per giungere alle teorie del diritto privato pubblico e delle genti non mancava che un passo: ma questo passo nell' andamento di fatto della natura sarebbe stato un salto prodigioso.

Ad ogni modo alcune escursioni particolari anche su di questo ramo non mancarono, come già alcuni dotti avvertirono. Se gli Italiani non si avvisarono di affrontare tutto il mondo delle nazioni come fecero gli antichissimi Asiatici che affrontarono quello della natura; se si astennero del fastoso titolo di *Trattati universali del Diritto di natura e delle genti*, ciò avvenne perchè sentivano che la scienza non era ancor matura per aspirare

a questa universalità. I diversi argomenti di una scienza pratica debbono essere ben compresi prima di architettarne il generale complesso. Questo studio non è compiuto nemmeno al dì d'oggi, talchè una miseranda dissociazione tuttavia sussiste, per la quale quattro scuole si contendono ancora oggidì il primato (1).

Nel periodo che esaminiamo dell' italica coltura e della sua vita civile conviene necessariamente rinunziare a giudizj generali sul modo di essere e sulle sue produzioni interessanti. La varietà va congiunta ai progressi ed alle variate circostanze dei poteri economici, morali e politici. Come paragonare un paese assoggettato successivamente ad estere dominazioni non incivilite, come per esempio Napoli e la Sicilia coll' italica Atene, io voglio dire Firenze colle sue federate o concorrenti città dell'Etruria? Come paragonare il fermo, lento e stabile modo della veneta potenza col trambusto della lega lombarda e colle imperiali e papali ingerenze? Lo studio dunque di ogni parte d'Italia in questa età deve essere più speciale.

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XVI.

VII.

COME RIGUARDAR SI DEBBA LO STABILIMENTO DELLE SIGNORIE ITALIANE DEL MEDIO EVO. LORO EFFETTI.

La parte *economica* in questo periodo, come era preparata ne' suoi poteri composti da tutte le loro cause necessarie, così si andò sviluppando nei municipj con tutta quella energia e con quella latitudine che le nemiche potenze permettevano. Quanto alla parte *morale* essa pure aveva ricevuta una spinta ascendente, e andava vieppiù emancipandosi da una assorbente autorità. Ma quanto alla parte *politica* possiamo forse dire lo stesso? Eppure nell'ordinamento necessario delle cose questa parte doveva precedere le altre tutte o almeno coesistere, nella stessa guisa che nello sviluppamento del feto il cervello deve coesistere col cuore. Ora domando che cosa sia avvenuto nell'Italia incominciando dal principio del 1200, e giungendo fino al principio del 1500? — La storia risponde che i municipj continuarono per alquanto tempo; indi caddero sotto i signori, i quali vennero poi fusi in più grossi principati. In questo rivolgimento la forza e le passioni, le fazioni e le guerre, conducono il destino delle italiche città, e le aggregano ed asso-

loro forza era il popolo: la loro difesa era la città. Qual era all'opposto la posizione delle città italiche verso i feudatarj? Se si trovavano fuori del seno delle città essi erano ricettatori di ladri e di banditi: se poi vivevano nella città, essi erano insidiatori della comune libertà. La moderazione stessa, e la liberalità di costoro divenivano pericolose perchè conciliava loro credito e confidenza.

Ma dall'altra parte era forse possibile aver pace, sicurezza ed equità senza la concordia fra gli ottimati ed il popolo? Più ancora se in casa si avessero ottenuti questi beneficj era forse possibile conservarli con vicini gelosi, valorosi ed intraprendenti, e colle pretese papali ed imperiali? Il bisogno della sicurezza è assoluto. Questo esige una forza accentrata, prevalente, stabile e sempre attiva. Fu pensato alla instituzione dei podestà, che fu modellata all'esempio di quella dei consoli romani. La amministrazione della giustizia specialmente criminale, la vigilanza contro le private violenze, e il comando delle armi contro gli esterni nemici con una durata cortissima di reggimento di persone scelte fuori del seno delle governate città, era tutto quel meglio che immaginar si poteva. Ma la perpetua, tenace e fervida opposizione dei potenti che agivano con segreto, con concentrazione, con unità e con costanza posta alle prese colla pubblicità,

colla discordanza e colla inconsideratezza di una moltitudine credula, sospettosa, impetuosa, faceva sì che questi podestà o fossero tentati a divenir tiranni, o se giusti, equi e gagliardi nel loro ministero, rimanessero vittime del loro zelo. Certamente si poteva nel seno stesso della città aprire una libera concorrenza fra gli ambiziosi come in Roma; ma per far ciò utilmente sarebbe abbisognato che i concorrenti non avessero avuto uomini e castelli, e che dall'altra parte fossero stati abili a sostenere la amministrazione della carica, colla aspettativa di altri onori e dignità. Oltreciò sarebbe stato necessario come nella romana repubblica che il sacerdozio fosse stato immedesimato coll'ordinamento politico della città, ed intervenisse a consacrare gli atti della città (1). Soprattutto poi sarebbe stato necessario che le terre non fossero state vincolate e privilegiate, come in allora si ritrovavano, onde almeno far contribuire ognuno in proporzione, all'amministrazione e alla difesa della cosa pubblica. Una libera concorrenza pertanto al consolato diveniva nelle italiche città assolutamente impraticabile.

Pochissimi sono quelli che agognano il comando. La massa della popolazione non aspira che ad ot-

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XVIII.

tenere pace, equità e sicurezza. Nelle italiche città di questa età lo sviluppamento mosse e fu sospinto non dai censiti come in Roma antica; ma da una classe che in Roma antica era considerata inferiore, io voglio dire gli industriosi ed i commercianti. Questa pace, quest' equità e questa sicurezza era tanto più necessaria quanto meno i beni dei più avevano di consistenza, e quanto più l'industria ed il commercio abbisognavano di forza armata. La popolazione in massa non poteva star sempre sull'armi come nella vita pastorale o in una popolazione tutta agricola incipiente. Ma dall'altra parte la pace e la sicurezza forma il primo bisogno. Queste ottener non si potevano con un politico ordinamento iniziato in senso, direm così, inverso, e che mancava del suo vero punto di appoggio, vale a dire della possidenza territoriale associata, immedesimata coll'ordine stabilito. Niuna meraviglia pertanto recar deve il vedere tutto ad un tratto l'Italia superiore assoggettarsi a Dittature lunghe o perpetue, onde ottenere sicurezza e pace (1).

Platone ha descritto come i tiranni sorgono nelle repubbliche (2). Il modo da lui descritto era quello che verificar si poteva nelle greche repubbliche.

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XIX.
(2) Vedi la nota giustificativa, N.° XX.

Questo modo non si riscontrò nelle italiane. Quasi tutte per libero consenso si appigliarono alla dittatoria autorità in vista delle circostanze. Quindi il potere dei signori eletti anche per dedizioni fu legittimo, fiduciale, consensuale, talchè avendone i signori abusato, con un sol cenno dei municipj e senza sangue furono spogliati di questa specie di dittatura accordata (1).

Ma non avendo e non potendo provvedere meglio di prima, i municipj dovettero piegare di nuovo il collo e abbandonarsi alla naturale provvidenza. Dapprima le genti italiche sotto la dittatura da loro creata godettero almeno nell'interno alquanto di calma e di sicurezza, dalla quale il loro stato economico fu giovato. I signori dapprincipio riconoscevano dovere alle città il loro comando, e il nome di *repubblica* fu ben tardi usato anche sotto i Duchi. Essi sentivano la differenza fra una dittatura data ed una pigliata. Quindi per conservare la loro potenza, essi erano in necessità di rispettare il comune interesse. Essi allora dovevano lottare non con il popolo, ma co' suoi nemici. Per la qual cosa i nuovi signori furono obbligati per alcun tempo di far rispettare la pace, l'equità e la sicurezza comune, sia per radicare in casa la loro do-

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XXI.

minazione, sia per difenderla od estenderla fuor di casa. A ciò appunto contribuirono i dotti e i prudenti dei quali si circondarono, lochè serviva sì a soddisfare molte private ambizioni le quali diventavano ausiliari, e sì a dar lustro e credito alle nuove dominazioni. Lo stato dell'italiana civiltà durante questo tempo progredir doveva: nè il disfavore suscitato dagli eccessi posteriori deve essere annesso ai nomi o ai tempi anteriori. La sorte dei popoli dipende dalla forza e moderazione, o dalla debolezza e intemperanza del regime e non dal nome del regime. Non si avverte che i posteriori eccessi non nascono dall'ordinamento moderato prima stabilito, ma bensì dall'alterazione del medesimo non prevenuta, o non avvertita, e dallo spirito conservatore pubblico cangiato. Anche sotto i signori era usato il nome di repubblica, che solo dai moderni scrittori non fu, parlando di quelle dittature, adoperato. La meccanica politica è una scienza riserbata alla più alta civiltà, della quale niuna delle più antiche e delle nuove repubbliche ebbe e potè aver cognizione, e la quale esige condizioni riservate all'ultima civiltà.

Ad ogni modo gli Italiani municipj nel passare sotto ai podestà, ai capitani, ai consoli, muniti di più larghi poteri e di più lunga o vitalizia autorità, godettero di un intervallo di moderato e mi-

sto governo cui non convien confondere collo spensierato o sbrigliato regime de' loro duchi posteriori. La durata nella carica, la successione in certe famiglie forma in que' primi tempi una forte presunzione storica di questa moderazione, contro la quale non si potrebbero opporre le tarde insurrezioni suscitate da ambiziosi che aspiravano al dominio.

Gli annalisti italiani rimasero colpiti dall'orrido aspetto dei misfatti, delle perfidie e delle atrocità che infamarono cotanto le signorie italiane nel XIV e XV secolo. La perfidia, la menzogna, i tradimenti e gli assassinj furono e saranno sempre il retaggio di una brutale ambizione ed avarizia sfornita di talenti e di prevalenti poteri. Leggete la storia della prima dinastia dei così detti re franchi nelle Gallie, e voi sarete funestato forse da più tristi esempi. Pur troppo confessar dobbiamo nelle italiche città la mancanza di un potere politico che fosse abbastanza forte per proteggere quell'ordine civile che era dalle leggi stabilito, ordinato, disciplinato, insegnato e professato. Finchè i potenti non siano disarmati e posti nell'impossibilità di sottrarsi alle leggi; finchè il popolo non sia alimentato e sicuro; finchè l'amministrazione non sia forte e moderata, sarà assolutamente impossibile di evitare or più or meno le orride scene riferite dagli annalisti italiani.

Esse poi in fatto dimostrano che coloro che avevano la confidenza dei signori e sedevano nei loro consigli, e che ne avrebbero potuto illuminare l'ignoranza e dirigere gli atti, sentivano la necessità di supplire alla forza mancante coll'astuzia. Non ignoravano certamente non poter esistere forza signorile senza l'unione delle forze singolari: e che l'unione di queste forze viene operata solamente dal tornaconto comune il quale si risolve nella pace, equità e sicurezza, e che respinge la prepotenza, l'orgoglio, le ingiurie. Essi adorando il simulacro del potere lo credettero un essere necessario al quale sagrificar si dovesse ogni altra regola comune, onorando soltanto la riuscita.

La piega politica presa dalle città non era prodotta nè da ignoranza, nè dal rifiuto di eque leggi, ma dal bisogno di una forza accentrata e prevalente che difendesse le persone, le cose e le civili instituzioni. Dunque tranne il sagrificio di una impotente indipendenza, non esistette nè volontà, nè tendenza a rovesciare queste civili instituzioni. Per lo contrario il movimento ascendente era promosso da tutte le circostanze, e limitato o rintuzzato solamente dai privilegi che non si erano potuti abolire. Quest'ultima opera, la più ardua e la più indispensabile di tutte, fu a bel bello ridotta quasi a termine dalla possanza del principato col quale

i potenti venivano in conflitti nell'atto che per parte dei cittadini si promoveva per quanto era possibile l'agricoltura, l'industria, il commercio, le scienze e le lettere; e si accresceva una invisibile potenza veramente civile. Non è questa una congettura, ma un fatto, per provare il quale, oltre la coltura dello spirito e la riforma di certe opinioni, basta un solo indizio, che fu già annotato dal celebre Adamo Smith, io voglio dire l'agricoltura non progettata nei libri, non discussa nelle accademie, non istimolata con editti, ma tentata con concorde fervore, ed eseguita con pieno successo (1). Quante e quante cose suppone questo fatto!

Sterile di vedute si è questo fatto agli occhi del volgo; ma pieno di dati egli è per la civile filosofia. Più ancora la storia di questi tre secoli pieni di guerre, di contrasti e di rivolgimenti sembra allo sguardo presentare un periodo miserando di eccidio dell'italiana civiltà, nel mentre pure che altro non è che un fermento delle forze visibili disgiunte, le quali tendono ad associare i territorj e le genti in più vaste aggregazioni. Sotto a questo ribollimento simile a quello delle chimiche composizioni si dilatano i tessuti civili ben ordinati, e al di sopra si vanno attenuando, stritolando ed at-

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XXII.

temperando gli elementi politici contrastanti. Gli urti, gli scopj, i contrasti dell'Italia in questa età non assomigliano alle eruzioni di una cieca forza dei popoli e degli Emiri dell'Asia, dai quali non nasce progresso alcuno, e nei quali non vedi che schiavi flagellati o ammutinati. In Italia rassomigliano ad una lotta fra il genio della civiltà e quello della politica barbarie nel quale un popolo vigoroso, atteggiato economicamente e moralmente a civiltà, viene da una prepotente necessità condotto ad un forte politico ordinamento. Questo effettuar non si poteva che colla unione dell'Italia sotto la signoria di un solo in quell'epoca e non prima. La provvidenza ne mostrò il modo nello stabilimento in Italia di Federico II re di Napoli e di Sicilia, e il di cui impero sull'Italia tutta era riconosciuto, e nel quale stavano riunite qualità di spirito e di cuore le più conformi al genio e alla civiltà in allora acquistata dall'Italia. Federico, di sangue italiano, principe colto, umano, valoroso, munificiente, protettore delle lettere e delle arti, sembrava nato fatto per compiere nel XIII secolo la terza parte che mancava ancora all'italico incivilimento ed illustrarla colle sue luminose qualità. Ma una stella certamente sinistra all'Italia e forse propizia al rimanente dell'Europa (la quale risorger dovea con potentati divisi e non

più soggiacere a romane conquiste) fece fallire la italica consolidazione in allora necessaria ed opportuna, talchè per mala sorte non abbiamo altra storia che quella delle *ambizioni* e delle *umiliazioni italiane*, e della lotta impotente delle fazioni.

Trista è la storia delle italiane signorie del XIV e XV secolo, perchè non contiene quasi altro che i fatti delle loro armi, dei loro vizj e dei loro spogli. Eppure un' altra parte coesistette ed un'altra vita si effettuò, la quale è assai più interessante per la posterità italiana, sì per i beni che per i mali che a lei derivarono. Questa storia è quella delle popolazioni durante questi secoli. Io non credo che la vita di queste popolazioni leggere o indovinar si possa informandosi di quella delle corti. Per quale fatalità dunque gli annalisti furono per una specie di malìa tutti assorti nelle cose di queste corti? Io non eccettuo nemmeno il Machiavello il quale invece di darci le *Storie fiorentine*, come porta il titolo del suo libro, altro non ci diede che la storia delle *ambizioni fiorentine*. Lo stato economico e morale di quel popolo è così obbliato, che tu non ravvisi differenza fra il secolo dei Medici e quello dei Buondelmonti e degli Amedei. Contuttociò quella storia nel suo parziale profilo è infinitamente instruttiva, e ci dimostra quale sia il perpetuo, l'implacabile e il

più indiscreto nemico del buon vivere civile; il quale se non è soggiogato e sempre sorvegliato e represso, prorompe sempre, per distruggere ogni civiltà.

VIII.

ORDINE INVERSO DELL' ITALICO INCIVILIMENTO.

Ma se manca una storia *civile* dell'Italia moderna, forse esaminando e rivilicando le originali scritture, si potrà distendere almeno all'indigrosso. In mano di un filosofo perito delle cose di stato questi monumenti spiegheranno uno spettacolo fin qui ignorato, e detteranno una lezione forse la più importante della quale abbisogna la presente età. E qui distinguendo la storia dei principati da quella delle repubbliche, ne sorgono tratti risaltanti, ma in ognuno si presentano sempre nuove particolarità. Se non mancassimo della storia economica specialmente di questi principati, potremmo conoscere in quali parti, per quali circostanze, e fino a qual segno abbiano progredito o retroceduto le cognizioni, l'agricoltura, l'industria, le arti, il commercio, le leggi, l'amministrazione della giustizia, l'amministrazione pubblica, argomenti tutti senza la cognizione dei quali non può esistere veruna storia civile. Dai monumenti per altro fino ad ora

esaminati, noi troviamo che la forza politica che in questo periodo si andava componendo, ed era, per dir così, la grand'opera che nell'Europa tutta si andava a bel bello tessendo, non fu di proposito ritorta ad intralciare, inceppare ed agghiacciare lo spirito vitale economico, tranne i gravosi tributi (1).

Pare che la forza armata dovesse soprattutto richiamare la cura delle nuove signorie, lo che anche dal buon sistema civile dei popoli era invocato. Ma su di questo punto le cose presero un carattere ed un ordinamento tutto proprio delle circostanze.

Bizzarro ed improvvido apparisce certamente il sistema invalso in questi secoli nel formare eserciti e nell'amministrare la guerra. Come mai col bisogno di avere forti eserciti, ed avendone il mezzo con un vasto territorio popolato e ricco, non si pongono in campo che piccoli corpi? Come mai tanto le repubbliche quanto i maggiori principi assoldano gli avventurieri, e indi i condottieri di arme? Forsechè la milizia anteriore alla pace di Costanza mancò? Forsechè non era più fidata e più valorosa? — Ad ogni modo noi incontriamo qui un ordinamento nel sistema militare italiano al quale certamente le repubbliche e i principati non furono condotti nè per ignoranza, nè per tra-

(1) Vedi la nota, N.° XXIII.

scuratezza, nè per codardia, ma per qualche gran perchè. Venezia e Firenze non erano allora un branco di barbari stolidi, ma la storia mostra che agivano con antivedenza che non invidiava nulla a quella di oggidì. Il passaggio poi ad un viver molle e codardo non conveniva ai tempi, e sarebbe stato troppo precipitato ed inconciliabile con altri fatti di quei tempi. Lo stesso dicasi degli altri principi, accorti ed illuminati sì dalla storia antica che dall'esempio di altri principati europei coi quali si trovavano in relazione. Dacchè dunque derivò la singolare maniera sia di procurare sia di confidare il comando delle armi in questa seconda epoca dell'Italia risorta? — A fine di tentare una plausibile risposta conviene prendere la cosa dall'alto. Io prego i miei lettori a voler meco esaminare la cosa in vista del modo col quale naturalmente procede l'incivilimento riportando questo modo alle circostanze di quella età italiana.

Siccome coll'incivilimento si vanno diramando e sminuzzando i poteri reali e personali degli individui, ed a proporzione aumentando ed armonizzando i poteri delle società onde rendere immensa la possanza degli individui; così pure coll'incivilimento si vanno diramando e separando le diverse professioni relative ai tre poteri fondamentali dei beni, della forza e della opinione, d'onde sorge l'albero

maestoso fecondo e forte delle nazioni incivilite. Al poter dei beni tu vedi affigliati gli agricoltori, i manifatturieri, i commercianti, i quali si suddividono ancor più in altre funzioni e professioni. Al poter della forza vedi affigliate le armi civiche e le armi ostili, le prime ausiliari alla giustizia ed alla tranquillità, e le seconde alla difesa esterna. All'opinione tu vedi affigliati i dotti suddivisi su tutte le funzioni sociali. Di qua vedi coloro che servono al culto ed alla morale religiosa. Di là coloro che servono alla conservazione della vita, come medici, chirurghi, speziali, ecc. Di qua coloro che servono alla direzione e alla difesa civile dei beni, come i giureconsulti, gli ingegneri, gli agronomi, gli economisti; di là quelli che servono alla educazione ed amministrazione domestica, come i pedagoghi, i ragionieri, i tutori, ecc. Ma ognuna di queste classi non esiste nè può agire nè per sè nè per altri se non per mezzo del tutto. Oltrechè ognuna non è che un getto, o sia un ramo del grand'albero sociale; ognuna è sostenuta, nutrita, afforzata dalle altre tutte, di modo che unica indivisibile e solidale si è la potenza e l'azione di tutte, sia che tu le consideri verso il tronco dell'albero, sia verso la universalità dei cittadini, sia ognuna verso dell'altra. Ciò che primeggia in tutte, quanto al materiale si è la possidenza, e quanto al morale si

è il sapere, perchè l'uomo posti i mezzi materiali tanto può quanto sa.

Ma tutto questo processo che appellasi incivilimento non viene nè può venir effettuato in una sola maniera. Fingi tu che tribù nomadi come nella Scandinavia occupino un paese ingombrato di boschi e di paludi? Esse dopo alcun tempo dovranno abbruciar questi boschi per ridurli a coltura come fu fatto nella Svezia, e procedere per tutti i gradi d'una *nativa* civiltà (1). Fingi tu che nomadi feroci invadino ad ogni tratto un paese prima parzialmente culto, e che colle loro invasioni annientino ogni nocciolo di precedente civiltà come nell'Asia di mezzo? Tu vedrai gli scoppj soli di una cieca forza materiale sempre rinascente e sempre respingente il progresso dell'incivilimento. Fingi tu deserti sterminati come quelli che attraversano tutta l'Affrica al di là dell'Atlante, ed entrando in Asia e continuando al di là del Libano vanno ad unirsi nell'Asia settentrionale? Tu vedrai tanto ivi quanto nell'Arabia i beduini confinati a forza nella vita nomade, e che vivono in una perpetua fanciullezza. Fingi finalmente un popolo navigatore e commerciale come i Fenicj che abbisogna di fondar colonie e di migliorare gli uomini e la terra per suo vantaggio?

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XXIV.

Tu vedrai sorgere le greche, e molte italiche primitive città con instituzioni religiose e agricole; e mediante una *civiltà dativa* ma libera procedere rapidamente. Le città italiane ripigliarono il loro corso mediante quest'ultimo mezzo. Io voglio dire con un nocciolo agricola, ed industriale corredato colla miglior religione. È vero che la civiltà non fu loro apportata nè da un Cadmo, nè da un Inaco, nè da un Mancko-Capak, e surse invece, direm così, dalle viscere della terra italica; ma egli è vero del pari che non fu essa posta sulle sue basi naturali. Come l'agricoltura è il fondamento dell'economico temperamento, così la possidenza territoriale è il punto di appoggio del potere politico. Roma ebbe questo appoggio nell'ordinamento e nelle armi che durò fino ai tempi di Mario. La cosa non fu così negli Italiani municipj; e però non ebbero nel risorgere un potere stabile e protettore. Essi incominciarono dal ramo industriale e commerciale per giungere al territoriale. Essi dunque ripigliarono l'incivilimento in ordine inverso. In quest'ordine trovarono i più gravi ostacoli che poterono bensì attenuare, ma che non permisero mai di raggiungere le radici naturali e salde del civile ordinamento. Essi furono necessariamente in lótta colla Signoria territoriale non associata, e quindi dovettero ricorrere alla dittatura. Ma rifugiati sotto questa protezione qual soli-

dità maggiore prestar potevano alla forza materiale dello stato? Stando sempre sulle armi si può forse attendere all'industria ed al commercio? No certamente. Ma se le armi sono indispensabili per difendere vita, roba e libertà, quale sarà il partito che ne nascerà? — Che una parte del popolo sia incaricata della difesa armata, ed un'altra parte rimanga occupata nell'industria e nel commercio. La forza dunque delle circostanze costrinse le italiche città a *dividere* la professione delle armi da quella delle arti e della mercatura. Dunque di corta durata dovette essere l'uso di armare tutta la città come nella precedente età: e dovette presto sottentrare l'uso delle armi stipendiate che dal *soldo* ricevuto furono detti assoldati o *soldati*, mentre prima ricevevano il nome di *militi*.

Con questa posizione, e con queste tendenze noi veggiamo popolazioni le quali sempre loro malgrado sono trascinate alla guerra; e che lungi di vagheggiare ardite imprese come i barbari, per amor solo del bottino o di errante cavalleria, tendono alla pace ed alla civile convivenza. Certamente questa era la strada più corta per ascendere ad un' alta civiltà; ed eziandio per comporre una potenza nazionale consolidando le unità municipali in un sol corpo di ben costituito governo. Ma la posizione originale frappose un ostacolo validissimo a que-

sta politica composizione di forze malgrado lo stabilimento delle Signorie. Piccoli e con molta difficoltà raccolti sembrano gli eserciti delle italiane Signorie in proporzione dei paesi da loro predominati. Se per esempio consideriamo i paesi signoreggiati da Galeazzo Visconti successor di Matteo, e vi apportiamo i calcoli di oggidì noi troviamo che egli avrebbe potuto comodamente stipendiare più di cento ottantamille uomini, e il di lui successore impadronirsi tosto dell'Italia tutta. Ma donde nacque che i principi ebbero piccoli eserciti? D'onde nacque poi che anch'essi preferirono di pagare stranieri piuttostochè armare sudditi? E qui si presenta un'altra fase della forza armata di quella età. Non solamente non veggiamo più tutta la popolazione armata; ma la veggiamo servirsi del braccio degli stranieri alla repubbliea. Parlando delle repubbliche industriali e mercantili nelle quali prevaler doveva il bisogno del lavoro e del traffico ed una vita tranquilla, ciò non reca sorpresa: ma quanto a' principi potenti dacchè mai potè derivare l'uso cotanto pericoloso di assoldare condottieri? La moderazione e la pietà dei signori onde non trascinare al campo maggior numero di sudditi quando la necessità della guerra urgeva, non è motivo che figurar si possa di questo fatto. Dacchè dunque derivò? — Forse sospettar possiamo che

ciò derivasse da scarsezza di danaro e di uomini disponibili? La sola scarsezza di danaro può bensì dar ragione della piccolezza degli eserciti in un paese assai popolato, ma non di assoldare milizie straniere.

Ad ogni modo quando esistono privilegiati potenti, posto un buon territorio non mancante di popolazione, possono scarseggiare anche i danari e le milizie. La più salda e la più feconda sorgente delle pubbliche entrate si è la prediale, la quale quando è abbondante suppone ed eminentemente racchiude tutte le condizioni di un moderato sistema economico. Questo è così vero che, corpulente, ma non fecondate monarchie si trovano pecuniariamente deboli. Ora nella situazione delle signorie italiane, le sterminate possessioni feudali e clericali erano forse tassabili? Esistevano certamente stabilimenti industriali e commerciali: ma io domando se fossero facilmente tassabili? E quando lo fossero, chi non sa che angustiati o fuggono altrove o rimangono spenti nelle mani dei principi? — Ponendo mente allo stato dell'Italia in questi tempi, non pare veramente che dessa scarseggiasse di danaro onde assoldare eserciti. Dacchè dunque potè esser motivato l'uso di servirsi prima degli avventurieri, e dopo dei condottieri italiani di armi? — Qui pare che due cause concorressero a provocare

quest'uso. La prima, la incompatibilità di un'assidua vita industriale e commerciale, la quale non lasciasse un superfluo di popolazione disponibile: la seconda l'ambizione dei signori aspiranti ad un assoluto dominio. Nella posizione dei Signori italiani colla mira e cogli attentati di usurpare una prerogativa non convenuta colle città, e di convertire la dittatura legale in dominio di famiglia, essi trovavano forse pericoloso porre le armi in mano di soldati cittadini; e però secondo l'uso antichissimo credettero più sicuro partito valersi di soldati stranieri venduti al soldo loro, che di sudditi proprj. Il pericolo vieppiù cresceva colla presenza dei piccoli feudatarj i quali ricusavano certamente di piegare il collo al dominio di un loro eguale non riconosciuto come supremo padrone se non per fatto delle città. Quali ausiliarj di grazia avrebbe un capo delle Repubbliche trovato in costoro? Meno male dunque era lasciarli in disparte ed ammollirli coll'ozio e coi vizj, che chiamarli al campo coi loro militi. Comunque sia la cosa noi rileviamo un uso in questi secoli pel quale il potere della forza non venne mai ordinato politicamente in Italia, e però almeno nelle estere relazioni non prestò la sicurezza desiderata.

Ciò che noi osserviamo rispetto alle Signorie avvenne per gelosia, e per naturale antipatia anche

nelle repubbliche. Venezia non accordava i comandi di terra a verun patrizio, per tema di cattivargli suffragi e potenza in un governo il cui nome collettivo doveva essere tutto, e ogni nome individuale doveva essere nulla. Firenze abbandonò quasi l'uso di aver armi proprie, sì per le sue abitudini mercantili, e sì per la gelosia di far sorgere un tiranno. Così i Signori e le repubbliche le più possenti, parte per gelosia, parte per antipatia, parte per la ritrosia delle popolazioni industriali e mercantili, concorsero in questi secoli a non istabilire la possanza militare, alla quale non sarebbe forse con una savia economia mancata la pecuniaria. Certamente allora l'Italia era fra le nazioni d'Europa la più culta e la più ricca; e perchè dunque non fu anche la più militare? — La risposta a questa domanda è fatta dalle considerazioni antecedenti. Ma senza armi proprie, senza armi civili, quale sicura indipendenza esister può? Riassumete le antecedenti considerazioni e interrogate voi stesso sulla causa fondamentale: Che cosa scoprite voi? Che non essendosi in Italia incominciato dal poter territoriale, nè questo essendosi potuto raggiungere come principio e sostegno del nuovo ordine, ne derivarono per una concatenata necessità le transazioni politiche di questa età. L'ordine col quale sì Roma che altri Stati durevoli crebbero e si afforzarono fu di-

verso; e però essi non furono costretti a procedere come le genti italiane. O conveniva sostituire nuovi possidenti, o succumbere.

Sul finire di questi secoli si combatteva più per la indipendenza fra l'una e l'altra parte dell'Italia, che per l'interno predominio nel seno di ognuna. Quindi si vede l'iniziativa ed il simulacro di quella politica bilanciata che più tardi predominò nell'Europa, come alcuni celebri scrittori osservarono. Le negoziazioni, le leghe, gli assalti e le difese erano cose in ultimo eseguite coi disegni e coi modi della posteriore diplomazia europea.

IX.

CÓLTURA DI QUESTA ETÀ.

Con queste distrazioni sia politiche, sia personali dei governanti, le genti italiane non avrebbero certamente ottenuto verun incivilimento, se lo avessero dovuto aspettare da essi. Se poi i loro principati si fossero allora fusi in un solo, e che alla discrezione politica del governo fosse mancata la cognizione della assoluta necessità della moderazione per la potenza e sussistenza del principato, certo i nemici dell'equità comune si sarebbero furiosamente scatenati contro le comuni, usando della forza stessa

dell'unito principato, come appunto in questo torno stesso di tempo si praticava nella vicina Francia. Due mali ne sarebbero all'Italia seguiti ad un sol tempo. Il primo si è quello che sarebbe stato tolto il frutto della già introdotta civiltà. Il secondo che sarebbe stata spenta ogni forza progressiva o almeno avventurata alla fortuna che avesse collocato sul trono un supremo capo illuminato, equo e forte, che sollevasse i più dal soffocante predominio dei privilegiati. L'Italia non soggiacque a quei due mali; e quindi potè, malgrado le sciagurate ambizioni de' suoi principi, e durante le reciproche loro insidie, e le spaventose loro ingiurie, proseguire nelle sue parti diverse nell'agricoltura, nelle arti, nel commercio e nelle lettere. La sua stessa divisione giovò a questa cultura, tranne la parte meridionale assoggettata a nuove conquiste barbariche provocate da un mal genio, che tardi si associò ad una potenza prima salutare. Il genio dell'incivilimento è congenito ad una congregazione di uomini aventi nido ed abitazione su di un dato territorio propizio. I progressi quindi di questo incivilimento sono assai più opera della natura che dell'arte. I migliori governi servono assai più a tutelarlo che a produrlo. Essi sanno che tranne la giustizia, ogni progresso è così opera oscura, graduale e complessiva del tempo, che ogni det-

9

tame fisso della umana sapienza diverrebbe disastroso. Poste le basi e armonizzati i poteri, l'incivilimento rassomiglia ad un fiume che scorre da sè medesimo nè vuole impedimenti.

Le guerre dei principi italiani in quella età erano tempeste agitate intorno al trono, e non risentite dalle genti se non per le gravezze dei tributi. Ciò che decide dello stato dei popoli si è la mutazione del regime, e non la mutazione delle persone che lo dirigono. Passare sotto un Valentino Borgia fu, per esempio, per molte città un vero guadagno, e per certe case potenti uno sterminio. Nelle italiche città l'ordine economico e morale già radicato era forse meno colpito ed insidiato che nei secoli susseguenti, e però l'italico incivilimento proseguiva e si diramava specialmente in quelle parti nelle quali trovava più libertà. Vuoi tu parlare della *coltura letteraria*? Consulta la storia e risponderà per me. Certamente la filosofia scolastica era sterile di frutto, ma non era inefficace per l'educazione intellettuale. Essa avvezzava a scomporre i volumi grossolani delle idee, e preparava alla mente un acume ed un vigore che le disciolte trattazioni non procacciavano. Se non prestava dottrina preparava almeno il cervello per ritrovarle. Credi tu che sia piccola cosa il procacciare allo spirito una vigoria propria e indipendente? Col sillogismo diceva Ba-,

CONE non si inventano i fatti naturali. Lo concedo. Ma dati i fatti e posti i principj, col sillogismo si connettono; e soprattutto col sillogismo si giudicano le liti. Agli studj positivi e soprattutto alla civile giurisprudenza questo stromento era confacente; e piacesse al cielo che nella nostra boriosa pigrizia moderna fosse posto in opera!

Io considero la coltura letteraria come parte del vero incivilimento delle genti italiane in questi tre secoli. Non confondiamo la parte col tutto, o sia meglio non confondiamo la *coltura* mentale coll'incivilimento. « Formare il massimo possibile di uo-« mini intenti ai lavori, che rispettino e si facciano « rispettare, che siano cordiali nei loro sentimenti « e nei loro atti, e che in fine operino con cogni-« zioni, sì proprie che tradizionali, necessarie a « star meglio nella rispettiva sfera; ecco l'OGGETTO « del personale incivilimento delle popolazioni ». I governi, le leggi, le instituzioni, l'agricoltura, le arti, il commercio, gli studj tutti coordinati a produr questo effetto sono i MEZZI costituenti il sistema proprio di questo incivilimento. Coll'azione graduale ed opportuna di questi mezzi si produce a bel bello l'effetto, o sia l'oggetto; e però l'incivilimento *consiste propriamente in questa azione.* Per lei nasce appunto la ramificazione personale della quale ho parlato più sopra, in cui vedete

il simulacro stesso, non che l'andamento tutto di questa azione rappresentata nelle varie e successive professioni utili. Ivi vedete che ogni classe ha un *valor personale*, perchè ogni classe soddisfa ai bisogni suoi col servigio prestato ad altri, talchè questo valor distribuito sopra il maggior numero forma l'effetto *immediato* e *prossimo* di questo incivilimento. Mediante questo effetto prossimo si produce l'oggetto finale suddetto.

L'incivilimento pertanto è una cosa complessa risultante da molti elementi e da molti rapporti formanti una vera finale unità simile a quella di una macchina, la quale scindere non si può senza annientarla. Puoi tu sottrarre qualche funzione particolare a quel complesso attivo che appellasi *vegetazione*? L'incivilimento delle società (le quali sono vere persone collettive indipendenti, le une dalle altre viventi su un dato territorio con civile governo) dir si può una specie di *vegetazione politica ascendente*. Tu dunque non devi limitare il tuo concetto nè allo spettacolo delle cose di lusso, nè alle delizie del canto o dell'ingegno, nè alla maestà degli edificj, nè alla forza delle armi, ma tu devi computare tutte le condizioni di quel sistema di azione che va equilibrando le soddisfazioni coi bisogni, e rende uno stato *politicamente potente* (1).

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XXV.

Io fui obbligato a tutta questa spiegazione perchè ogni dì si parla di incivilimento senza definirlo, e col sostituire soltanto alcuni segnali volgari o di comparse ufficiose, o di una infarinatura di dottrina, o di uno spettacolo di botteghe senza avvertire mai alla natura vera della cosa. E quand'anche tu mi presentassi qualche brano della cosa stessa, credi tu che io intenderei che cosa egli sia? Quando tu mi mostri solamente scritture, pitture, sculture; so io forse se un popolo sia provveduto di vitto, di vestito e di abitazione? E quando mi mostri ampj magazzini di drappi e di utensili conosco forse se questo popolo sia instrutto, operoso, cordiale, e sappia rispettare e farsi rispettare? Finalmente quando mi mostri armate, aule, corteggi, consilii e feste, conosco forse se egli goda pace, equità e sicurezza mediante buone leggi, una equa amministrazione, ed un potente ordinamento?

L'incivilimento dir si può un continuo avvicinamento alla migliore sociale convivenza, la quale si effettua solamente colla maggiore potenza *politica* di uno stato. E siccome questa potenza abbraccia tutta la parte fisica e morale di un popolo, così l'incivilimento si estende al territorio, alla popolazione ed al governo in quanto progressivamente manifestano questo avvicinamento. La parola incivilimento applicata ad un popolo è una parola che

esprime un giudizio nel quale si paragona lo stato di quel popolo o con un modello ipotetico, o con altro popolo che diciamo civile. Ma seguendo l'etimologia della parola *civile*, indicante cosa della città o sia del popolo, noi troviamo che la civiltà non consiste nelle cerimonie e nel fasto, ma nella bontà stessa della convivenza. Nel senso volgare tutto ciò che perfeziona l'uomo intellettuale e morale, si vuole associare all'idea di perfezionamento. In questo caso si confonde la *coltura* individuale coll'incivilimento sociale di un popolo. Ad ogni modo questa coltura potrebbe essere un segnale, ma non il concetto unico e pieno col quale si decide del destino delle nazioni.

A dir vero quando in un popolo io veggo produzioni di mente, e di mano moltiplici, variate, e che si vanno perfezionando; io sono autorizzato a supporre un principio nascosto di sociale vitalità atteggiato a civiltà; e ciò malgrado gli eccessi personali fra i potenti. Allora io debbo dire che la potenza politica benchè non perfezionata (purchè non pretenda di regimentare il movimento economico) si trova fondata. Ecco per quanto mi sembra il giudizio che recar possiamo dei tre secoli XIII, XIV e XV dell'Italia in conseguenza dello stuolo numeroso di coloro che si applicarono alla filosofia, alle matematiche, all'astronomia, alla musica, alle belle let-

tere, e alla giurisprudenza, alla medicina e chirurgia, alla storia, alla politica. Questa conclusione è giovata dalle notizie benchè vaghe sulle arti tutte, sul commercio e sull'agricoltura, come avvertì lo *Smith*. Qui io veggo frutti di stagione, ma che produrre solamente si potevano da una spinta sociale ascendente, e con poteri economici operanti con una libera concorrenza.

E siccome la maggior parte dell'Italia risorta allora, si ritrovava fra una coltura antecedente devastata, ed una nuova incamminata: così l'Italia sortita dal naufragio, dovette necessariamente ricercare le reliquie superstiti della sua eredità per riannodare il suo mentale incivilimento. Questo ritorno sull'eredità dei nostri maggiori deve essere dopo certi periodi ripetuto, come appunto vien fatto al dì d'oggi. Noi oggi non abbiamo che riviste da fare su un deposito che sta sotto le nostre mani, tranne le cose in lontane regioni da scoprirsi coi viaggi. Gli Italiani per lo contrario del medio evo dovettero disotterrarli, acquistarli, radunarli, e indi redimerli dalla ruggine e dalle scorie contratte specialmente in mancanza della stampa, e ridurli corretti e forbiti per consegnarli ai loro contemporanei ed alla posterità. Qual forte e costante volere suppone un tanto improbo e minuto lavoro!

Agli amatori del bel dire italiano, quasi duole che

una pausa sia stata interposta sull'uso di lei, e che le antiche lingue e l'erudizione abbiano per un secolo e più assorbito le cure dei dotti italiani. Ringraziamo piuttosto il cielo di questa digressione, perocchè senza di lei sarebbe stato interrotto il mentale e civile perfezionamento sì dell'Italia che dell'Europa. Guardiamoci dalle vedute meschine dei licei e delle accademie, nelle quali l'erudizione non viene riguardata che come pascolo di una sterile curiosità. In questi secoli fu necessaria meno come un sussidio mentale che per disingannare i dotti ed il popolo da opinioni predominanti inconciliabili con ogni vera civiltà. Fino a che almeno la miglior parte di un popolo non sia sottratta dal predominio di queste opinioni: fino a che la loro mente non può pensare, e che il loro braccio non può agire giusta i principj di questa civiltà, è vano sperare uno stabile e solido progresso. L'Italica coltura scosse la prima il giogo delle grossolane credenze barbariche anche munite con falsi documenti, e la rimanente Europa da lei trasse un gran principio della moderna sua moderazione. Forsechè questi beneficj sarebbero stati ottenuti collo studio della lingua italiana voluta da alcuni letterati?

Certamente quando è radunato il tesoro delle cognizioni trasmesse in lingua non volgare, è necessario di coltivarlo colla lingua propria: ma nel periodo di

cui parliamo nè l'Italia nè l'Europa non si trovavano ancora avere sotto alla mano questo tesoro; e conveniva appunto radunarlo. Intrattenersi quindi a coltivare e propagare la lingua volgare sarebbe stato uno sconcio dannosissimo ai progressi della civiltà. Una lingua non è che uno stromento onde presentare il sapere. Senza le cose a che vale la lingua? Forsechè l'italiana favella doveva essere condannata a folleggiare per sempre in amorose e cavalleresche imprese; o a tremare colle leggende delle apparizioni e delle diavolerie? Tradizionale è sempre il saper nostro, e il suo tesoro consiste nell'eredità conservata de' nostri maggiori a mano a mano aumentata o raffazzonata dai posteri. Opportuna fu quindi la pretesa digressione dei filologi, de' grammatici, degli antiquarj, degli eruditi di questi secoli ai quali le sole lingue dotte servir poteano per raccogliere e porre in valore le poche reliquie della nostra coltura raccolte dal sofferto naufragio della barbarie.

Frutto di questi studj si fu la migliore intelligenza del testo delle romane leggi, alle quali per buona sorte le italiane signorie non attentarono. Nemmeno queste signorie furono invase da quella regolamentare mania per la quale le arti ed i mestieri vengono impastojati come fecero i parlamenti in Inghilterra. Il più delicato, il più importante, il più

fondamentale oggetto dell'ordine economico civile non soffrì le ferite mortali recate da un regime o maligno che vuole ignoranza e povertà per aver dipendenza, o anche di buona fede per dar guadagno all'erario, o lavoro ai non possidenti. L'andar esente da questa insolente e mal avveduta ingerenza fu per l'Italia una buona fortuna, e la italiana pratica valse assai meglio delle leggi così dette di protezione dei moderni. Volendo por mano all'economico con uno zelo non illuminato egli va contro al suo fine, e deve poi far procedere le cose con una politica violenza, e sempre col disastro del maggior numero. Senza regolamenti, senza pedagogie, senza puntelli artificiali lo stato economico italiano passò allora a quelle fasi di prosperità per cui l'agricoltura, le arti e il commercio operando le une sulle altre produssero una situazione economica senza esempio. Questo fatto solenne iniziato, accresciuto, compiuto col corso di sei secoli rese manifesto in che consista l'anima che move e che governa tutto l'ordine sociale delle ricchezze, talchè l'aspetto stesso spaventoso degli ambiziosi e dissoluti signori ci assicura non dover mai diffidare della provvidenza della natura, e dover invece guardarci dal disturbarla coi nostri ordinamenti, colle nostre leggi e col nostro egoismo mercantile. Contro l'eloquenza dei fatti non vi è risposta. Contro la forza di una

esperienza di seicento anni non si resiste. Qui l'equità delle romane leggi non rimase più un nudo precetto, ma diventò proficua esperienza.

Se noi ringraziar dobbiamo la provvidenza di aver fatto sorgere i romani autori delle leggi, dobbiamo pure ringraziarla di aver fatto sorgere gli italiani conservatori e cultori delle medesime, i quali lo radicarono non solamente nella loro mente e nel loro cuore, ma nelle loro famiglie, e nelle loro terre. Senza di ciò l'opera della romana sapienza sarebbe rimasta come inutile monumento a guisa del codice di Menù ritrovato nelle Indie. Ma la risorta Italia prima delle altre incivilita, prima influente colla sua potenza religiosa, politica e commerciale, tradusse a vita pratica sì dentro che fuori del suo seno quest'opera di sapienza. Se sarà sempre un'importante ricerca quella del perchè nacquero le leggi civili romane, sarà egualmente importante quella del perchè furono conservate in Italia, e indi dappertutto dominarono dopo la espulsa barbarie. Il fatto sta che la loro terra nativa come fu la loro culla, fu anche il loro domicilio in cui furono conservate, cresciute e propagate (1). Noi abbiamo annotato il rifiuto

(1) Ciò viene anche vieppiù confermato dalle più accurate e penose ricerche recentemente pubblicate dal signor

fattone nel X secolo da Costantinopoli. Noi dobbiamo soggiungerne il bando benchè sotto le spoglie canoniche fattone dall'Inghilterra, e finalmente la loro lotta sostenuta in Francia a fronte delle consuetudini, a fronte della gelosìa delle scuole teologiche per aver molti uditori secondata dal Governo, ignaro della utilità della libera concorrenza. Dobbiamo per altro confessare rispetto alla Francia, che tutti gli uomini di solido giudizio venerarono la sapienza ed esaltarono la eccellenza delle romane leggi. Valga per molti il suffragio del celebre ministro D'Aguesseau. Come qualificò egli queste leggi? « Ouvrage de ce peuple que le ciel semblait « avoir formé pour commander aux hommes tout « respire encore cette hauteur de sagesse, cette « profondeur de bon sens; et pour tout dire en un « mot, cet esprit de législation qui était le caractère « propre et singulière des maîtres du monde . . . . « Lois aussi étendues que durables, toutes les Na« tions les interôgent encore à présent, et chacune en « reçoit des résponses d'une éternelle verité: ils sont « les plus sûrs interprètes des nos lois mêmes; ils

Federico Carlo de Savigny, col quale mi compiaccio di concordare nei fatti. Egli nella sua celebre *Storia del diritto romano* nel *medio evo* ha recato nuovi lumi, pei quali sono pienamente confutate molte dabbenaggini e fantasie del Terasson.

« nous servent de guide lors même que nous mar-
« chons dans une route qui leur était inconnue (1) ».

Di si illustre e preziosa eredità non si dimostrarono certamente indegni i cultori italiani di lei nel medio evo; e se la mancanza dei monumenti e della stampa tolse loro certe cognizioni di storia e di filologia, essi spiegarono invece un acume ed un senso di ragionata equità che fu ed è senza esempio anche presso dei moderni. Duolci che molti nostri eruditi invaghiti soltanto dei monumenti e delle medaglie, e molti nostri letterati innamorati delle frasche poetiche e grammaticali, abbiano pur troppo parlato o con freddezza o con disfavore dei lavori dei giureconsulti di questa età. Ciò non ci reca meraviglia, allorchè si avverta alla dissociazione della attuale coltura letteraria, la quale provoca una smodata stima del ramo professato, e una indiscreta disistima degli altri. Allorchè lo scibile sarà portato ad un'altezza maggiore, la divisione verrà convertita in alleanza, e la stima esclusiva per un ramo, verrà ridotta ad una dispensazione proporzionata al vero merito di tutti.

Questo sia detto dei letterati e degli eruditi.

(1) Oeuvres, tom. I., pag. 157. Si richiami quanto abbiamo scritto alla pag. 30 a 36, e si vedrà appuntino confermato coll'autorità di un sommo uomo esente da ogni sospetto di boria nazionale italiana.

Quanto ai giureconsulti di professione aspettare non si doveva certamente, almeno da niuno dotato di qualche discernimento, una specie di anatema contro le scuole italiane di questa età. Eppure l'Heineccio, celebre giurisperito tedesco pronunziò che le scuole italiane altro in questi secoli non erano che *mercati nei quali si veniva a comprare sol petulanza e rabuleria.* Se lo studio della civile giurisprudenza fosse meno importante, se il ribrezzo contro gli scritti dei vecchj giureconsulti non fosse fomentato anche dai nostri letterati, io lascerei che la gloria degli italiani ingegni venisse difesa dalle loro produzioni. Ma l'importanza della scienza, e soprattutto la filosofia civile che qui potrebbe trovare un obbietto, mi obbligano a dire o non avere l'Eineccio letto le opere dei giureconsulti di questa età o non averne sentito il merito. E per evitare una lunga e penosa confutazione che trarre io potrei dall'analisi delle loro opere, io mi contenterò di contrapporre all'autorità di Heineccio quella sola di due nomi non italiani ai quali l'Heineccio stesso piegava la fronte, io voglio dire quello di Leibnitz e di Grozio. Il primo parlando del passaggio dallo studio gretto allo studio ragionato delle leggi (il quale si fa coll'estrarre le regole ed i principj che finalmente compongono la teoria della scienza) rammenta gli studiosi di queste topiche. Esse certamente non co-

stituiscono petulanza e rabuleria, ma, sortendo dal caso concreto e particolare e ristretto, salgono a regole di uso più fecondo e generale, e però somministrano provvidissimi canoni legislativi. Or bene, nel rammentare questi cultori, ecco quello che il Leibnitz disse: « Questi dunque di proposito si « occuparono ad estrarre *regole filosofiche* dal di- « ritto positivo. Lo stesso all'opportunità e bene « spesso praticarono i giureconsulti dei secoli bar- « bari nei loro commentarj alle leggi, nei quali non « era la minima opera quella di estrarre dalle leggi « le regole generali (1) ». — Grozio poi parlando di questi medesimi giureconsulti si esprime come segue: « A questi l'infelicità dei tempi tolse d'in- « tendere il positivo di queste leggi, nel mentre che « con solerzia indagavano la natura dell'equo e del « buono. Dal che ne segue che sovente siano ot- « timi autori di leggi da darsi, anche quando sono « cattivi interpreti delle già date (2).

(1) Hi igitur ex professo regulis philosophiis ex jure abstrahendis operam dedere. Idem obiter ac passim fecere barbari illius aevi jurisconsulti in suis ad leges commentariis, quorum non minimo pars erat regularum generalium ex lege eliciendarum cura. — *Nova methodus discendae docendæque jurisprudentiae.* Part. II, §. 51.

(2) Sed his quoque temporum suorum infelicitas impedimento saepe fuit quominus leges illas intelligerent: solertes

Qual è il fatto qui concordemente rilevato da Leibnitz e dal Grozio nella scuola media iniziata da Bartolo? Lo studio della filosofia legislativa che si andava operando coll'estrarre le regole ed i principj dal positivo. Bacone osservò che la scienza incominciar deve colle osservazioni singolari; indi passare agli aforismi, e finalmente finire colle teorie. Questo passo di mezzo fu abilmente praticato dalle scuole italiane di questa età nel mentre che nella rimanente Europa non erano imitate; lochè dimostra un reale progresso di incivilimento. Fu forse questa petulanza e rabuleria? Lo studio posteriore della giurisprudenza storica e filologica *iniziata* dall'Alciato fu in vero un complemento per l'intelligenza positiva dei testi delle romane leggi. Ma affinchè formare si potessero buoni giureconsulti tralasciar forse si doveva lo studio della ragion naturale dell'equità? So che la pompa dell'erudizione suole imporre ai dotti e ai non dotti. So essere un mezzo di alzare un grido di applauso e di letteraria considerazione; ma so del pari che senza la filosofia isterilisce la scienza. Se la giurisprudenza senza lo studio dell'economia non è compiuta, che cosa dir si dovrà se le vien tolto anche quello

alioquin ad indagandam equi bonique naturam. Quo factum ut saepe optimi sint condendi juris auctores etiam tum cum conditi mali sunt interpretes — *De jure belli et Pacis*. Proleg.

della filosofia? Il merito principale della scienza delle leggi anche nude non consiste nell'aver la memoria lardellata di frammenti antichi, ma bensì nel possederne la ragione, la possanza, e quindi la maniera di applicarle ai casi occorrenti. Esaminate non le erudizioni, ma le esposizioni legislative del Cujacio, e voi toccherete con mano che a lui mancò questa filosofia. Voi vedrete che egli sempre fa onore alla sua memoria e spesso fa torto al suo giudizio. Facile è leggere nei dettati altrui: difficile compor bene i proprj: facile è lo sfoggiare un corredo di fatti e di pensieri altrui: difficile il trarne induzioni o correggere o accrescere. Qual meraviglia pertanto che il pubblico sia incantato dalle vaste e variate suppellettili dell'erudizione, e sia così poco colpito dall'intrinseco valore delle non macchinose invenzioni? Dai suffragi attirati dalle gallerie dell'erudizione nasce l'orgoglio dei collettori, e quindi il disprezzo contro chiunque, il quale non sappia o non voglia mettere in mostra queste gallerie. — Io ho creduto di insistere su di questo pregiudizio, che forma una soperchieria all'incivilimento. Io non sono per isprezzar lo studio della storia e della filologia: io anzi lo raccomando più che mai in questa nostra età, nella quale la ragione tenta di associarsi colla esperienza sicura. Solamente ho voluto far avvertire che

sterile e di puro spettacolo si è questo studio fatto coll'arco della schiena, e debb'essere associato a quello della buona civile filosofia.

X.

STUDIO DESIDERABILE.

Un largo campo di ricerche rimane ancora all'erudizione nei seicento anni, dei quali abbiamo ragionato. La grande tela è già tessuta: non manca che di inserirvi le particolarità. Io vorrei quindi che fossero proposte *questioni particolari su le parti dell'italico incivilimento del medio evo.* Esse propriamente sarebbero tutte statistiche. Popolazione, territorio, governo, formerebbero il fondo materiale. Le ricerche cader dovrebbero su tutti i poteri economici morali e politici che derivano dai possessi, dall'agricoltura, dal commercio, dalla dottrina, dall'ordinamento politico, dal civile, e quindi dalle leggi, dalla religione e dalle instituzioni, ec. — Non importerebbe che gli argomenti fossero saltuarj, staccati, limitati. Ciò che sarebbe da desiderarsi, sarebbe che fossero comprovati con documenti, o ricavati da legittime induzioni. — Noi abbisogniamo più che mai di rivedere i nostri fasti; e però dobbiamo ricercare partitamente e singolar-

mente quel modo di essere e quelle produzioni interessanti che nelle italiche genti si verificarono incominciando dal secolo X, e venendo avanti. Io amerei che ogni articolo singolare venisse proposto e discusso separatamente. Così, per esempio, instituir si dovrebbe la ricerca dell'esistenza e della durata o in tutta o in una parte d'Italia dei municipj — altra volta, come fosse ripartita l'amministrazione della giustizia, ed in quale maniera fosse esercitata — altra volta, quale fosse l'uso nel trattare le città assoggettate — altra volta, quali fossero le opinioni naturali, civili, religiose, predominanti in un dato tempo, ec. ec. Da questi lavori parziali si potrebbe trarre un prospetto filosofico dello stato dei nostri maggiori in quella età.

Questo prospetto per altro non può esser fatto bene senza un previo modello della scienza sociale. Per ben intendere questa sentenza io fo osservare quanto segue. A chi ben intende la natura delle cose la giurisprudenza universale considerar si deve a guisa di un mero contorno dell'arte sociale. Qui io parlo della giurisprudenza nel suo più largo senso possibile, e però come abbracciante la scienza dei diritti tutti, privati e pubblici. La giurisprudenza si può considerare come la moderazione delle forze private e pubbliche degli uomini conviventi, dedotta in linea di pura giustizia. La giurisprudenza

però non crea i bisogni, gli interessi e le opportunità, ma solamente mostra le condizioni ed i limiti, che gli uomini e le società rispettar debbono sia dentro che fuori delle loro congregazioni, onde non offendersi, ed ottenere gli indispensabili beneficj della equità. L'uffizio quindi della giurisprudenza è più negativo che positivo. Esso rassomiglia in qualche modo ad una negativa temperanza, la quale non contempla nè luoghi nè tempi, ma pone dettami assoluti. Gli interessi, i bisogni, le opportunità nascono dalla natura operante nel tempo. Può l'opera umana mal fare e far nascere bisogni fattizj o malanni; ma questi bisogni non sono quelli che secondare possiamo nella teoria dell'incivilimento. Noi parliamo di necessità naturali e non di esigenze fattizie. Le forze vengono mosse dai bisogni, dagli interessi e dalle opportunità naturali. Dunque lo studio della nuda giurisprudenza si risolve in una nuda speculazione se non le venga associato anche quello del tornaconto sia perpetuo, sia temporaneo della convivenza. È vero che questo tornaconto forma la sanzione della giurisprudenza: ma è vero del pari che questo tornaconto, o non si vede, o non è dimostrato col motivo generale dell'equità. È necessario mostrare colla ragione e coll'esperienza i beni ed i mali inevitabili, derivanti dalla osservanza o violazione di

questa equità, ed insistere assai più su gli ultimi che su i primi. La sapienza del dolore forma la miglior salvaguardia delle umane instituzioni. Per lei si conosce anticipatamente ciò che è bene e ciò che è male, e però nasce la moralità pubblica delle genti.

L'arte sociale pertanto sorge dalla giurisprudenza e dalla fisiologia sociale. L'una e l'altra sono così inseparabili che prese per sè sole non servono. La fisiologia presa per sè sola non è che scienza di mero fatto. La giurisprudenza poi per sè sola è un'impotente e rammaricante lezione. Unite queste due scienze, ed allora comporrete la vera dottrina civile dimostrata dalla giustizia e sanzionata dalla forza stessa della natura. Invano tu ti vorresti sottrarre da questo magistero e dividerne gli ufficj. Con un mero bisogno non nasce fuorchè una cieca agitazione: colla sola giurisprudenza non sorge che un ordine ipotetico. Il bisogno non produce che tentativi azzardati, i quali vanno tante e tante volte falliti, e formano il penoso tirocinio della vera civiltà. La sola giurisprudenza tesse una speculativa macchinazione od una sterile declamazione. Tutto ciò accade quando preesiste una giurisprudenza equa destituita di sanzione.

Questa sanzione debb'essere filosofica e religiosa, cioè dimostrata con prove naturali, e creduta coll'autorità a nome del cielo. La scienza e la cre-

denza debbono coincidere. E siccome si tratta di un'arte interessante, nella quale ogni fallo ed ogni ommissione sono funesti; così per formare il prospetto filosofico suddetto, è necessaria tanto la dimostrazione dei principj, quanto la sperienza dei fatti. Chiunque si assume di tessere il detto prospetto deve dunque intendere che cosa sia *legislazione*, *economia politica* e *ragione di stato.*

Qual era la posizione dell'Italia nell'età che esaminiamo rispetto alla giurisprudenza riguardante i poteri pubblici, e il tornaconto riguardante i poteri privati? Qui si allude alla *politica di stato*, ed all'ordine sociale delle ricchezze detta in oggi *economia politica.* La cresciuta civiltà fece pur troppo confusamente sentire agli Italiani la necessità di aver dettami sull'una e l'altra di queste parti dell'arte sociale; e però incominciarono in questa età ad iniziarne lo studio, il quale nella susseguente fu coll'erudizione e col buon senso, ma senza principj assai coltivato come si vedrà. Qui all'opportunità della raccomandazione di rivedere minutamente l'eredità dei nostri maggiori io debbo far avvertire ad una vergogna dalla quale è omai tempo che ci purghiamo. Di più di cento nomi che scrissero di politica appena ne rammentiamo quattro o cinque, dei quali gli stranieri ci hanno conservata viva la memoria. Esistono collezioni e

notizie di eruditi, di poeti, e non abbiamo nemmeno un indice dei politici italiani. Io lascio quelli dell'età anteriore e mi restringo alla sola Italia risorta. Noi incominciamo con Dante, S. Tommaso ed Egidio Colonna, e proseguiamo durante i secoli susseguenti fino al principio del secolo XVIII, nel quale questa scienza fu abbandonata in Italia per lasciar luogo alla letteratura, all'erudizione ed in parte alle scienze naturali e matematiche. La poca o nulla sua considerazione fu allora tale che essendosi raccolte notizie dei buoni o cattivi poeti e prosatori; e fra questi trovandosi alcuni che avevano composto qualche sonetto nel mentre aveva scritto anche un'opera politica, fu nelle raccolte e nelle biografie tenuto conto del sonetto ed assolutamente taciuto dell'opera politica. Le nostre storie letterarie presentano questa vasta lacuna, quantunque nelle così dette Biblioteche, come per esempio in quella del Fabrizio, si leggano registrati i nomi di oscurissimi compendiatori forensi, come per esempio, quello di un Volpino, compendiatore del Farinaccio. Questo sia detto per vieppiù dimostrare la necessità, nella quale sono gli Italiani di occuparsi di proposito di rivedere la credità lasciata dai loro maggiori, e di raccogliere le notizie dei diversi rami del loro incivilimento onde studiare la qualità, la quantità e la forma delle produzioni, se-

gnalando quelle che più davvicino riguardano l'arte sociale. Fra queste io pongo la universale giurisprudenza quale più sopra fu da me adombrata.

QUINTA ETÀ.

Io non so se siasi mai pensato quale ramo della scienza sociale nel corso visibile dell'europeo incivilimento mancasse sul finire del medio evo, malgrado pure che l'andamento prepotente delle cose lo provocasse e lo provochi imperiosamente. Io parlo di scienza e non di nuda pratica sociale. Io parlo di principj e di regole dimostrate dalla ragione e non di usi bene o male intesi. Io parlo finalmente dell'ultimo frutto prodotto dal tempo ed acquistato con pene infinite dalle genti. Gli uomini nelle cose sociali incominciano col fare perchè bisogna ad ogni modo provvedere; proseguono col fare e coll'osservare, col variare e col correggere; e finalmente finiscono col pensare, coll'insegnare, col convincersi, e col consentire, riposando sulla forza stessa delle cose. Coi bisogni sia perpetui sia temporanei alle diverse età dei popoli la natura provoca a fare ed a pensare di modo che la convivenza diviene più antiveggente a proporzione che diviene vieppiù civile. La divisione dei poteri individuali e la fusione nei sociali rende ognor più sensibile ogni azione dei poteri pubblici degli Stati.

Nella risvegliata civiltà italiana diveniva necessaria più che mai la scienza che insegna a conoscere in che consista la vera potenza degli stati politici. Ciò vien dimostrato pensando tanto alla legge essenziale e propria dell'umano incivilimento, quanto ponendo mente al politico ordinamento che sorgeva nell'Europa. A proporzione che la vigoria personale va abituandosi alle sociali transazioni, deve crescere la vigoria dello stato non solamente nella sua territoriale estensione e popolazione; ma nell'unificazione degli interessi e delle intenzioni dei privati. Nelle società non esiste potenza quando non esiste cospirazione di forze; e non esiste cospirazione di forze dove non esiste cospirazione e direzione di interessi e di opinioni, almeno onde secondare la direzione centrale dello stato. Egli è perciò che *omne regnum in se divisum desolabitur.*

A questa assoluta necessità di ogni corpo sociale se ne aggiunse nell'Europa una speciale nella età di cui parliamo. Un secondo impero romano non entrò più nella ragione dei tempi. Dai di lui rottami sorger dovevano al fine del medio evo alcune grandi monarchie, le quali analogamente alla diversità delle nazioni dovevano condurle ognuna ad una personalità propria, e quindi ad un miglior vivere civile, ed in ultimo associarle in una grande ed equilibrata famiglia. Violare le condizioni indi-

spensabili alla vera politica potenza a fronte di corpi politici che andavano acquistandola esponeva certamente al rischio di perdere l'esistenza stessa dello stato. Questa potenza non deriva solamente, come pensa il volgo, dalla grandezza del territorio e del numero della popolazione, ma soprattutto da quei mezzi che fanno concorrere le cognizioni e i voleri, e quindi le forze individuali alla vigoria, direm così, personale di una nazione. Altro è la corpulenza ed altro è la politica potenza. Quale stato per territorio e per popolazione più corpulento della Cina: e quale stato politicamente più fiacco? Or ecco una nuova necessità della moderazione politica nata dalla coesistenza stessa dei potentati europei, e quindi un nuovo principio di mutuo incivilimento introdotto e sanzionato dalla forza stessa delle cose in questa quinta età.

Per ben intendere come questo sia accaduto poniamo mente all'influenza delle contemporanee grandi monarchie europee sull'esercizio dei poteri tanto dei governanti quanto dei governati. Mai si potrà ben ragionare nell'ordine delle genti se non si considerano ambidue questi poteri; veniamo all'esame. Quando i Romani iniziarono questo incivilimento, essi non ebbero altra cura per difenderlo fuorchè quella di resistere alle invasioni dei barbari. Conveniva certamente mantenersi politicamente potenti

al di dentro per essere fisicamente potenti al di fuori: ma i successori di Cesare, specialmente dopo la fondazione dell'impero costantiniano, agirono in senso contrario. L'impero Romano non aveva altri esemplari e rivali i quali potessero ad ogni tratto richiamarlo sopra sè stesso, sia per istruirlo, sia per rattenerlo nella moderazione con una temuta rivalità.

Nell'Europa moderna la cosa non è così. Gli Stati che sursero dai rottami dell'impero Romano, e gli altri ai quali non si estesero le loro conquiste, per una quasi contemporanea fortuna, in Francia, in Ispagna, in Inghilterra ed in Germania si consolidarono in grandi monarchie, e se orgogliosi delle nuove forze quasi improvisamente acquistate, si sfogarono in frequenti e disastrose guerre, come i subitanei ricchi in grandi ed imprudenti spese; esse dappoi pensarono con maggiore calma ai fatti loro; e quindi poste in comunicazione ed in una scambievole soggezione e rivalità abbisognarono della possanza pecuniaria, della militare e della federativa, e quindi del credito di considerazione, del credito di ricchezze, e del credito di confidenza. Per la qual cosa furono obbligate ad una assiduità, ad una moderazione, e ad una providenza di regime, la quale per una reazione sull'interno dovette provocare e far progredire l'agricoltura, le arti, il commercio, le scienze e le leggi. Questo progresso in sostanza forma l'incivilimento.

Da questo, nascere doveva una nuova reazione al di fuori, per cui le transazioni e le produzioni di ogni stato divenissero comuni e sempre più comuni. In conseguenza di ciò si secondarono le forze e gli impulsi tendenti a condurre e mantenere le genti in quella moderazione e reciprocità la quale senza una certa parità di forze e di lumi sarebbe stato impossibile di ottenere. Tutto questo per altro verificare si può sol quando i Direttori dei popoli conoscano sufficientemente i fondamenti del potere, e però noi siamo abitualmente aggirati da una classe di persone che hanno tutto l'interesse di acciecare e di sospingere all'ignoranza ed alla infingardaggine, come ne abbiamo avuto l'esempio sotto gli ultimi imperadori di Costantinopoli ed in certi stati vicini all'Africa. Con una mediocre antivedenza i principj della buona politica amministrazione vengono avvalorati dalla forza stessa dei grandi stati; e se traviano sono tosto avvertiti dei loro errori e della impotente loro malignità.

E qui si apre un dogma importante per la vita degli stati suggerito dalla civile filosofia ed avvalorato dalla storia. Questo si è che quando il potere di un principato giunge a non aver sopra il capo che quello di Dio, sorge l'*assoluto* bisogno della sapienza *ragionata* civile, onde non disturbare il buon andamento naturale delle cose. Così

la somma potenza devesi associare ad una somma sapienza. Ecco l'era dei principj coetanea alla maturità delle genti incivilite. Ecco il tempo nel quale soprattutto rendesi necessario il voto di Platone di veder Principi filosofi, ed ecco il tempo nel quale nell'ordine delle cose si rendono praticamente possibili, perchè anche il regime loro viene naturalmente agevolato. L'esperienza del passato manifesta e sanziona i dettami della ragione, e ne fa sentire la necessità ed il valore a fronte di altri rivali potenti. La disposizione poi di popoli resi rispettosi e docili sia per abitudine sia per la cognizione del loro sociale tornaconto, dissipando una ignoranza riottosa, concorre colle mire dei governanti, e come agevola l'amministrazione, assicura pur anche la dominazione.

Questo concorso della testa, del cuore e del braccio della popolazione viene certamente e impreteribilmente operato dalla forza stessa non disturbata dell'incivilimento, e però nulla può mancare all'effetto inteso da lui. Col dividersi delle professioni l'uomo individuo basta sempre meno a sè stesso. Col dipendere vieppiù degli altri egli si accomoda vieppiù alla sociale convivenza. Col trovare nell'unione la sicurezza, egli non si trova obbligato alla agitazione ed alla rapacità della vita nomade o della nascente vita agricola. Passando poi

a considerare tutta la nazione, siccome l'industria ed il commercio rintuzzano naturalmente l'intraprendenza guerriera, e per una prevalente inerzia rattengono le popolazioni in una posizione pacifica, così pure espellono l'infingardaggine, la frode e la soverchieria fra i cittadini, e nell'atto stesso stimolano alle invenzioni, e procacciano le altrui scoperte. Colla forza dei materiali interessi si avvalorano così i dettami della morale e della giustizia, e si rendono gli uomini illuminati, equi ed operosi.

Il solo interno commercio non opera questi beneficj: anzi quando certi stati assorbenti sono ristretti a lui solo, egli non presenta come alla China ed in Persia che continue frodi, soverchierie, e sociale corruzione. Ciò non avviene per indole propria del commercio, ma per mancanza dei ritegni della probità e per l'interesse alterato della convivenza. Per la qual cosa il commercio esterno apprezzar si deve come possentissimo motore di incivilimento, non solamente per i mezzi da lui somministrati alla sussistenza ed alla istruzione, ma eziandio per l'impulso e la moderazione degli interessi attuali e delle aspettative che ne derivano sì fra gli individui che fra le genti, queste aspettative esterne mancano a dispetto di qualunque governo domestico male costituito.

Questi effetti per altro del commercio non na-

scono se non quando egli viene mosso, sviluppato ed esteso in forza di un progresso spontaneo e naturale dello stato sociale. Ciò suppone una popolazione atteggiata secondo l'ordine fondamentale implorato dalle genti che reclamano pace ed equità e sicurezza. In questo caso il commercio diviene una funzione morale nella quale la probità non è una formola obbligata di mestiere, ma una potenza animatrice di comune utilità e di comune benevolenza. Fuori di questa posizione l'indole del commercio viene snaturata; ed altro non produce fuorchè una probità, la quale è forzata nel suo esercizio e viene alimentata da una inumana ingordigia la quale può pareggiare il genio della peste (1). La posizione non civile del commercio si deve computare come deviazione dell'ordine naturale. Noi non parliamo di chi cammina coi trampoli, ma colle sole sue gambe; e però resta la proposizione doversi nel corso ordinario dell'incivilimento l'estero commercio apprezzare non solamente come sorgente di utilità materiale, ma eziandio come potentissimo motore di equità e sicurezza.

Poste queste considerazioni che cosa veggiamo

(1) Veggasi quanto espone *Adamo* Smith nel suo libro, *Della ricchezza delle nazioni*, lib. 1, cap. VII, sul regime della compagnia delle Indie orientali, pag. 136, 137, ediz. di Parigi, 1800.

noi nella quinta età che comprende il XVI, XVII e XVIII secolo? Tutto esaminato noi veggiamo quasi improvvisamente concorrere gli avvenimenti a fortemente accelerare e consolidare l'europeo incivilimento *virile* mediante le forze e le impulsioni del poter politico, dell'industriale e dell'opinione. Dico l'incivilimento *virile* per indicare un'età nella quale la fantasia non estinta ma corretta, le passioni non diminuite ma educate, le forze individuali non fiaccate, ma contemperate sentono assai più l'impero della ragione e della autorità. Una fanciullezza affettuosa ma vispa ed arrischiata è necessaria per formare una gioventù attiva, robusta e industriosa. Questa gioventù sarà invero impetuosa e in parte sregolata, ma con un buon fondo perderà l'eccesso e produrrà una contenuta e possente maturità. Una prematura saviezza produce una matura nullità. Questo procedimento della vita individuale forma l'immagine della vita delle genti nelle diverse età di un non interrotto incivilimento. L'opera dei grandi poteri in forza della aggregazione delle parti di una nazione sembra destinata piuttosto alla tutela d'una civiltà sviluppata, che a formare una civiltà da svilupparsi. L'allevare la fanciullezza di tutta intera una grande nazione è una cura che eccede qualunque forza di un governo umano; e se intraprendere la volesse con discipline meditate, o non vi

riuscirebbe o giungerebbe a disastrare invece di perfezionare. Esiste dunque una naturale opportunità nella formazione degli stati corpulenti considerati nell'economia dell'incivilimento. Le escursioni violente di un Gengiskan non entrano in questa economia come i tremuoti e gli uragani non entrano nella teoria della vita vegetale ed animale.

Il passaggio però dal sistema disgregato all'associato non può essere operato senza il concorso dei poteri politici, economici, morali, e questo concorso è sempre forzato; questo passaggio poi non opera l'incivilimento se i poteri contrastanti non sono obbligati a quelle vitali transazioni conosciute sotto il nome di *Moderazione*. L'ordine naturale pertanto di questa età presentar doveva, come presenta infatti, cause possenti a questa associazione e moderazione del poter politico, dell'industriale e dell'opinione. E per verità: volgi tu l'esame su gli imperanti? Tu li vedi necessitati alla moderazione, alla prosperità ed alle più lunghe paci, non solamente per i rischj e per le enormi spese delle guerre, ma eziandio per una inerzia vieppiù crescente di popolazioni agricole, industriali, commerciali e studiose alle quali la pace diviene sempre più preziosa, e la guerra sempre più disastrosa. Passi tu a considerare le popolazioni? Tu le vedi necessitate alla operosità, al rispetto, alla

lealtà ed alla concordia non solamente, perchè gli individui divengono più dipendenti dal tutto, e tanto più dipendenti quanto più col loro valor sociale accresciuto cadono sotto l'impero delle leggi; ma eziandio perchè presso le genti estere incontrano la necessità di esser probi, leali ed operosi. Ma con queste necessità dei governanti e dei governati è vero o no che ne deriva *quel credito* e quella *sicurezza* che guarentiscono i beni presenti, ed animano le comuni aspettative onde concedere o intraprendere ogni utile ed equa operazione? Che cosa implorano le genti? Pace, equità e sicurezza. A che cosa tende l'andamento del tempo? Alla pace, all'equità ed alla sicurezza. Con quali poteri e con quali mezzi procede egli a questo scopo? Col potere immenso dell'ordine naturale, e con mezzi che non si possono ommettere senza la più evidente rovina. Guai a noi se i poteri impiegati dalle inconsiderate o intemperanti nostre provvidenze non traessero seco l'inesorabile sanzione della natura, e non ne punissero gli autori!

Tutti questi effetti pronosticar si debbono dalle preparazioni e dagli avvenimenti stessi di questa quinta età. La consolidazione delle monarchie, l'acquisto di un nuovo mondo, le vie commerciali ampliate e agevolate, le lettere e le arti perfezionate, e per fino le guerre più per commercj e per religione, che

per conquiste lungamente e ostinatamente sostenute indicavano realmente che tutte le grandi potenze sociali erano in forte movimento ascendente, e partorivano un nuovo mondo di nazioni sconosciuto prima negli annali dell'umanità.

Esaminando i fatti senza di questa veduta gli Italiani non veggono che sciagure o inutilità. Col commercio rapito, colla caduta di Firenze operata con tradimento, col proditorio spoglio del regno di Napoli contro al legittimo regnante convenuto ed eseguito come primo atto diplomatico del XVI secolo dalla Francia e dalla Spagna, colle lunghe guerre combattute nell'italico territorio, e col passaggio di una assai grande sua parte sotto straniere dominazioni, gli Italiani non possono a fronte dello splendore immenso delle lettere e delle arti dissimulare il cordoglio della perduta loro prosperità, e la decadenza del loro incivilimento. Eglino però confessar debbono di non aver veduto accrescersi il predominio dei loro privilegiati interni, i quali dalle straniere dominazioni dovevano anzi essere depressi e corretti. Gli Italiani non furono spogliati dalle loro leggi statutarie, nè le loro industrie proscritte benchè venissero intisichite da un regime ripugnante ed oscurante. Un idiotismo economico sottentrò alla libera concorrenza per comando di dominatori ciechi, d'altronde distratti da progetti giganteschi e da imprese

disastrose. Se dunque l'Italia fu arrestata ne' suoi progressi, ed in conseguenza retrocedette una seconda volta, a lei rimase un più largo patrimonio superstite nell'europeo incivilimento che doveva annodarsi al suo. Raccogliendo e paragonando le grandi transazioni del precedente italico incivilimento con quello della moderna Europa si trova che in una scala più grande e in una maniera più strepitosa queste transazioni furono ripetute.

Riandiamo la Storia. Mentre l'Italia in ordine inverso tendeva alla sua consolidazione nazionale; la fortuna operava altrove in un modo diretto questa consolidazione, rimettendo al futuro il morale ed economico perfezionamento che in Italia era tanto inoltrato. Così l'ordine delle cose fece fuor d'Italia procedere l'opera che nell'Italia si andava dopo le altre tentando. Vario fu il modo col quale si effettuò. Tu vedi in Inghilterra dall'eccidio dei Baroni per le fazioni delle case di Jork e di Lancaster consolidarsi finalmente sotto Enrico VII la Inglese monarchia. In Ispagna col matrimonio di Ferdinando e di Isabella unirsi le due corone di Castiglia e di Aragona. In Francia sotto Luigi XI soggiogarsi colla guerra e coll'astuzia la possanza dei grandi feudatarj, e proclamarsi il principio della indivisibilità della monarchia. In Germania mediante le successioni ereditarie comporsi la potenza austria-

ca. In Oriente mediante le ordinanze di Solimano il magnifico darsi alquanta consistenza al casuale impero della forza. In Isvezia ricuperarsi eroicamente la politica indipendenza ed affrancarla da un interno potere nemico di lei. Il sistema militare poi europeo soffrì un decisivo rivolgimento colla diffusa invenzione della polvere ardente, per la quale si trovò anche un miglior mezzo di difesa contro la minacciante invasione musulmanica. — Dal poter politico passando all'*economico* tu vedi aperto all'Europa un nuovo campo di ricchezza e di imprese colla scoperta dell'America, e colla via aperta all'Indie passando il capo di Buona Speranza, e coll'adottare le instituzioni commerciali italiane (1). — Venendo finalmente all'*intellettuale* e *morale* tu vedi la meravigliosa fecondità italiana spiegata nel XVI secolo, ajutata, propagata ed estesa col già diramato sussidio della stampa, e collo studio di tutti i rami dello scibile e del bello letterario. Le fazioni stesse religiose provocando a studiare per sostenere la rispettiva causa giovano a questo intellettuale e morale perfezionamento. Tutti i poteri pertanto fondamentali dei popoli furono colpiti da un grande urto, e subirono nello stesso torno di tempo un andamento ed una riforma la quale piegava le genti europee ad una nuova era di civiltà, e segnava nel

(1) V. pag. 66 in nota.

corso dei secoli una profonda linea di differenza dalle età antecedenti.

Era ben naturale che tutto questo si facesse con una lunga ed aspra lotta, perocchè si trattava di riformare. Oltre le guerre per ingrandimento territoriale, o per acquistare dominio (troppo consueto nella storia), le guerre commerciali dei Portoghesi, degli Spagnuoli, degli Olandesi e degli Inglesi, e soprattutto la guerra dei trent'anni in Alemagna e della lega in Francia, presentano un tremendo spettacolo mai più veduto nella storia, nel quale appunto ravvisate un grande e simultaneo rivolgimento di tutti i poteri sociali delle genti europee, dal quale il loro comune incivilimento doveva essere gagliardemente promosso, e tanto più assicurato, quanto più era sottratto ai capricci di amministrazioni interne, o trascurate, o nemiche dell'equità, o acciecate dall'orgoglio e dall'ambizione dei pochi. La moderazione, i lumi e gli esempj delle più giudiziose serve di lume e di esempio alle altre, di modo che le stesse catastrofi degli uni prestano una tremenda ma utile lezione agli altri.

Siccome però tutto in natura si opera con lenta gradazione, così non ravvisiamo dapprincipio di questa nuova era fuorchè l'avviamento della grand'opera che l'impero supremo del tempo andava tessendo. Qui si scorge ancora il potere della fan-

tasia e del senso comune prevalere a quello della ragione e dei principj. Qui la forza delle passioni prevale a quella della prudenza. Qui le imprese sono più arrischiate che calcolate; qui finalmente gli elementi sociali subiscono gagliarde oscillazioni e meditate insidie dal demonio, nemico della illuminata civiltà. La lotta fra il genio della luce e quello delle tenebre, fra il potere dei privilegj e quello dell'equità, in questo intervallo è ancor viva ed impegnata: ma colla instruzione e col commercio delle genti, e coll'interesse e il potere dei regnanti, ognor più si vanno attenuando le forze nemiche del buon ordine sociale, finchè finalmente i più terribili e per i popoli quasi inespugnabili nemici di quest'ordine sono soggiogati, e cresciuta e radicata una sociale potenza che potrà essere talvolta sopraffatta, ma certamente mai dissipata.

A questa grand'opera concorrono tutti e tre i poteri personali degli stati, i quali si manifestano col potere dell'opinione, col poter delle ricchezze, col potere del regime tutti mossi a loro insaputa dall'invisibile ed onnipossente impeto del tempo, e fra loro contenuti dal contrasto dei nuovi grandi potentati. Se taluno a guisa dei prodighi fu così cieco da darsi in braccio alla dissipazione, e quindi ai suoi veri nemici, egli servì di convincente esempio agli altri più giudiziosi a non imitarlo, e anzi

ad esecrare la sua disastrosa condotta. Mai il libro dei destini delle genti lasciò sì bene travedere le sue pagine quanto in questo periodo. Raccogliendo i tratti storici fino nei tortuosi maneggi dell'europea diplomazia, e riportandoli agli ultimi loro scioglimenti, come per esempio la Pace di Westfalia, si giunge al risultato che i tre poteri degli stati non solo agirono analogamente alla causa dell'incivilimento, ma che intervenne una dispensazione richiesta dall'indole e dalle circostanze delle rispettive nazioni, onde la causa dell'europeo incivilimento non fallisse, ma alla fine fosse agevolato il suo trionfo.

XI.

SAPIENZA CIVILE DI QUESTA ETÀ.

Con queste disposizioni e con questi ajuti il corpo della giurisprudenza come si andava a bel bello completando nelle sue cause reali; così doveva finalmente sorgere anche nella mente dei pensatori e degli amministratori degli stati.

Onde intendere a dovere il concetto e la verità di questa ultima osservazione io mi trovo obbligato a ritornare di nuovo su l'indole della universale giurisprudenza. « Tutto considerato essa altro non è che « la filosofia sì storica che pratica della vita civile « contemplata in tutte le sue relazioni attive ed

« interessanti, sì interne che esterne fondata sulla
« legge delle naturali necessità, ed accomodata al-
« l'impero di queste necessità. » Quando al lume di questa filosofia vengano fissate le norme direttive di questa vita in un modo adatto alla pratica, la giurisprudenza è fatta. Essa non può fallire perchè è derivata da solide induzioni dei fatti, e coordinata al gran fine della pace, equità e sicurezza implorata sempre mai dalle genti anche allorquando si appigliano a credenze e ad usi contrarj. Come la natura fa sorgere il bisogno di questa filosofia, così opera anche il disinganno, e toglie a bel bello le contrarie abitudini. Niuno in fatto di affari sociali può impunemente errare; e le genti ignoranti o mal abituate scontano a caro prezzo le loro storte opinioni, e fin le loro inopportune abitudini. Ecco perchè io dissi che questa giurisprudenza non può fallire. Tutto questo avviene in forza della VERITÀ', la quale è la più forte di tutte le cose, perchè altro essa non è che l'espressione della stessa forza dell'ordine naturale contro del quale l'umanità non può impunemente recalcitrare, e anche suo malgrado è costretta di ubbidire a lui o di perder tutto.

Il corpo di questa filosofia non può nascere tutto ad un tratto; ma prima si forma coi casi, indi colle massime e coi proverbj, e finalmente coi principj e colle regole generali. Esaminando la forma colla

quale a noi pervenne la civile giurisprudenza romana, che forma il ramo principale e centrale della universale giurisprudenza, io osservo un incidente che giovò assaissimo alla di lei coltura nell'Italia risorta; e questa è appunto la forma che a lei fu data nella collezione di Giustiniano. Ed in vero se ai compilatori di Costantinopoli fosse saltato in capo invece dei frammenti originali dei responsi o dei commentarj dei romani sapienti, di darci per estratto o per massima i loro dettati, che cosa ne sarebbe risultato? Che non avremmo avuto fuorchè tratti spesso deformati della genuina mente della romana giurisprudenza. Dunque fu meno male conservare quella specie di vasto museo di pezzi genuini, che avere un edificio gotico nel quale fossero stati fusi o deformati. Questo è ancor poco. In un tempo nel quale mancava ogni civile filosofia, come nella età dell'italico risorgimento, un codice ordinato a' principj ed a regole eminenti avrebbe forse giovato come una raccolta di casi e di dettami particolari? — Fu dunque una buona ventura avere la collezione di Giustiniano quale fu fatta, e non altrimenti, malgrado la forma che noi moderni troviamo in oggi inopportuna. Questa forma in allora fu provvida e infinitamente provvida ad escludere eziandio l'invasione maggiore di un arbitrario, o di un incondito potere, il quale coll'ignoranza e col contra-

sto delle eterogenee giurisprudenze dei privilegiati si sarebbe effettuata.

Nella quinta età della quale ragioniamo, questa forma direm così minuta e sgranata della civile giurisprudenza non fu cangiata; ma fu nello stesso tempo mediante Alciato, Feretto, Turamini ed altri sì dentro che fuor di Italia dalla loro scuola illustrata coll'erudizione e colla filosofia. Lo studio pertanto *positivo* della romana giurisprudenza fu perfezionato dagli Italiani; e da questi stessi italiani trapiantato al di fuori, e specialmente in Francia, ove fiorì coi Duareni, coi Donelli, coi Cujacj, coi Brissonj e coi due Gottofredi. — Ma a ciò non si limitarono gli Italiani. Essi colla scorta delle leggi romane e con un ingegno complessivo potente ed acuto non solamente s'innalzarono sopra la bassa sfera dell'interpretazione ed affrontarono quella della filosofia, come sopra si è veduto; ma osarono eziandio creare una minuta logica critica degli affari civili. Le prove, le presunzioni, le congetture sulle contrattazioni e gli atti di ultima volontà onde essere stabilite esigono tanto uno spirito di osservazione e un discernimento su gli affari del mondo, quanto una logica critica che valga a radunare e a connettere gli elementi di un illuminato convincimento. Le dottrine consegnate dagli Italiani su di questi argomenti, quantunque positive e sgranate,

somministrarono dettami, i quali anche in oggi sono fatti valere come dogmi di ragione. Anche questo perfezionamento e questa ampliazione fu opera del tempo. Da una parte la professione della Giurisprudenza proseguì ad essere assai lucrosa, libera ed onorevole. Dall'altra poi i grandi studj della filologia, dell'erudizione e delle lettere greche e latine del secolo anteriore avevano procacciato tutti i sussidj per la coltura della medesima, e però tutto era approntato per impegnare gl'ingegni italiani sì alla miglior cognizione della romana Legislazione, e sì per ampliare la sfera dell'arte di verificare e di interpretare i fatti e gli atti di diritto. Fra le parti diverse d'una stessa nazione a un di presso egualmente incivilita la diversità delle leggi municipali forma un ostacolo all'unità della dottrina e del regime. Quest'ostacolo fu tolto coll'abolizione dei particolari statuti dei paesi soggetti, e stabilita una uniforme legislazione, il che non venne fatto nè dall'Inghilterra nè dalla Svizzera nè dagli stati uniti di America. Vero è che i legislatori italiani anche coi loro statuti chiamarono in soccorso le romane leggi; ma egli è vero del pari che fecero un passo di più verso l'unità della legislazione, e si avvicinarono alla grand'opera di un codice di un sol getto sistemato e completo. Questo passo è assai significante all'incivilimento di un popolo, perocchè le

leggi scritte e le leggi eque non possono essere date con privilegiati prevalenti in uno stato (1).

XII.

CONTINUAZIONE. SCIENZA SOCIALE.

Vengono ora gli argomenti di diritto naturale pubblico e delle genti, di civile economia, di statistica, di amministrazione e della politica di stato. I primi fili dei suddetti rami di diritto sorgere naturalmente dovevano dalla scienza dell'equità privata e dei costumi, come da fondo più noto e più analogo. E siccome queste scienze stavano dapprincipio in mano dei giureconsulti e dei direttori delle coscienze guidati dalla autorità e dalla ragione incipiente, così amendue concorsero a radunare i dettami di questo naturale diritto (2). Affinchè però gli ingegni si occupassero di proposito di tutti questi rami richiedevasi un incentivo ed un incentivo proporzionato alla difficoltà della scienza. Questi incentivi non mancarono certamente in tutta Europa in questa quinta età, come vien provato dalle vicende, dalle controversie e dalle guerre stesse av-

(1) Vedi la nota, N.° XXVI.
(2) Vedi la nota, N.° XXVII.

venute in Inghilterra, in Francia ed in Germania, e dalle sofferenze della Italia. I diritti del principato e del sacerdozio furono chiamati in discussione dalle rispettive parti, ed un forte bisogno ed un'acerba e lunga flagellazione eccitava a discuterne i titoli, i limiti e le massime direttive.

Malgrado però tutto questo la scienza non fu che *avviata*, ma non ordinata, nè assodata al punto di meritare il nome di scienza, vale a dire di dottrina dimostrata coi fatti e colla ragione. Ciò non deve recar meraviglia. In primo luogo la scienza della cosa sociale è un ramo della filosofia che comprende tutta la scienza dell'uomo interiore accompagnata dalla notizia delle esigenze sociali dei luoghi e dei tempi, e che sembra andar contro all'egoismo naturale umano. Nell'andamento naturale dunque dello scibile questa scienza riesce la più tarda, la più complicata e la più difficile di tutte anche in vista della diversa età, della vita degli stati, che pare cangiare l'oggetto. In secondo luogo questa scienza intende essenzialmente di mostrare come fra le genti si ottiene mediante l'ordinamento e l'amministrazione, la pace, la potenza e la sicurezza, lo che esige la moderazione e l'equità. Ora a quest'opera osta il privato predominio dell'avarizia e dell'ambizione, come è noto, e però conviene ad ogni minuto passo, ad ogni dogma soste-

nere i combattimenti della forza, della parola, delle minacce, della seduzione; talchè il *maximum* delle difficoltà intellettuali, morali e politiche, si accampa contro i progressi di questa scienza. Questi progressi sono impossibili o precarj, tutte le volte che a guisa di stretta e ben diretta falange il pensiero non si fa strada attraverso alle difficoltà. Ma senza la pienezza della scienza operata dalla civile filosofia; senza la possanza della rigorosa dimostrazione, come era possibile farsi largo e progredire? Queste due cose mancarono, e però le suddette difficoltà non furono nella quinta età superate. Molti apparecchi furono fatti, ma a dir vero in niuna parte di Europa la scienza sociale fu stabilita, ma solamente tentata ed incamminata, e quindi ne' suoi stessi fondamenti controversa.

Io sento pur troppo di essere obbligato di giustificare questo giudizio sì per l'interesse di questa importantissima dottrina, e sì per prevenire ogni sospetto di essere anche a mia insaputa trascinato da emulazione. Or dunque domando: è vero o no che la scienza della cosa sociale non è scienza meramente contemplativa; ma è propriamente *operativa*, vale a dire che non toglie solamente a descrivere fatti naturali e ad assegnarne le cagioni, come nell'astronomia e nella storia naturale; ma bensì a dirigere l'attività umana giusta certe norme? Qui dun-

que in ultimo si tratta *di fare*; e se si vuol conoscere, egli è per fare, nel che si comprende tanto l'operare certe cose, quanto astenersi da certe altre.

Ciò posto, quale sarà l'ultimo *fine* il più certo e il più naturale possibile; e però l'ultimo *effetto naturale* che si vuole ottenere? Ognuno risponde lo stare meno male che si può in presente ed in futuro. Ma questo è un istinto invincibile; questo è un fatto di natura, come la gravitazione universale. Questo fatto non viene posto da noi, ma dalla natura. Questo fatto è una spinta universale e perpetua dell'umanità. Come dunque può servire di scopo ottenibile delle nostre ordinazioni? — Egli può servire *in quanto la direzione sua può dipendere dalle nostre azioni libere*. Qui dunque la scienza e l'arte del ben essere viene ristretta ad un'angustissima sfera, perchè a fronte della natura non abbraccia che que' mezzi che stanno in nostra mano, i quali in sostanza sono i nostri atti liberi *subordinati* all'ordine naturale da noi insuperabile delle cose.

Qui facciamo punto. Perchè noi possiamo ridurre la direzione degli *atti degli uomini e delle nazioni* a scienza, che cosa si ricerca? — Non la sola cognizione degli istinti nostri; ma soprattutto la serie di quelle operazioni sociali NECESSARIE, le quali

stanno in mano delle genti dipendentemente dalla natura e dalla fortuna per le quali possiamo soddisfare a questi istinti. Io dico operazioni *necessarie*, perchè la combinazione delle forze non può essere *arbitraria;* come non è arbitrario l'essere temperante o intemperante per conservarsi sani. Ciò posto in che consisterà in generale questa scienza? — Certamente nella *teoria dimostrata di questi mezzi*, l'impiego dei quali produca certamente il bene o il meno male possibile, e viceversa la loro violazione od ommissione produca il male. Parlo di *teoria dimostrata*, perocchè mancando la dimostrazione, manca la scienza, e sottentra la mera credenza, e quindi l'arbitrario non è rattenuto.

Questa teoria non è che una dimostrazione di cause e di effetti necessarj ad ottener lo scopo finale. Dunque in essa domina una rigorosa UNITA' come nella costruzione di un orologio, o nella coltura di una pianta. Dunque siccome non possono nello stesso individuo che vive, cresce e agisce, esistere due centri contrarj di vita, perchè essa sarebbe impedita, così per lo stesso corpo sociale non possono esistere due moduli contrari o diversi di regime valevoli a produrre colle date forze lo stesso effetto. Dunque unico è questo modulo. Dunque non vi può essere vera scienza operativa ed efficace senza l'unità dell'ordine, e quindi senza UNITA' di principio,

direm così, dinamico e tecnico. Dal momento che io potessi sottrarmi a questa rigorosa unità, io non avrei più scienza, ma l'arbitrario. L'unità della teoria non è che l'espressione dimostrata dell'unità stessa dell'ordine naturale e necessario degli atti umani operanti il meglio praticabile.

Ora domando se questa unità centrale, e necessaria concatenazione di cause e di effetti delle ordinazioni sociali stabilita e prodotta dalla forza naturale delle cose sia stata sentita, tentata, compiuta, dimostrata e riconosciuta in questa quinta età? Aprite pure i libri dei Grozj, dei Selden, degli Hobbes, dei Puffendorf, dei Tommasj, dei Montesquieu, dei Rosseau e degli altri tutti, e voi non la ritroverete in conto alcuno. Io dico poco. Tutti i punti cardinali della dottrina per i quali passar si doveva per giungere a determinare il pieno ed assegnabile scopo della scienza e dell'arte sociale sono assunti, ma non provati. La convivenza civile, che forma il primo punto, viene disputata come cosa facoltativa. Lo stabilimento della vita agricola viene assunto, senza dimostrarne (dopo un certo tempo) la necessità, e quindi non fu elevato a rigoroso dover naturale necessario delle popolazioni. Niuno pensò a dimostrare nelle cose della specie umana perfettibile la gran legge dell'opportunità, la quale non è che la legge stessa della necessità del grand'ordine naturale ope-

rante nel tempo e per il tempo. Niuno si curò di tradurre il principio della necessità della conservazione in quello della socialità, e questo in quello della civile potenza dello stato che racchiude il massimo di lumi, di bontà e di potenza distribuito equamente sopra il maggior numero. Ciò basti per saggio della scienza della cosa pubblica di questa età.

Ciò posto io domando: se senza la trattazione e la dimostrazione di questi punti cardinali si possa dire nemmeno abbozzata la scienza della cosa sociale? Quale ne sarà la conclusione? Essere bensì stimabili i lavori che abbiamo; ma non essere sistemati. Contenere essi copiose collezioni di buoni avvisi, misti per altro a mostruosi dettati, ma essere ancora disputati, e non mai dimostrati con quei fatti e con quella irresistibile filosofia per cui il potere delle passioni vegga o di dover ubbidire o naufragare. La scienza dunque della cosa sociale mancò, e mancò del tutto.

Dura ed umiliante sembrerà certamente al moderno orgoglio questa osservazione, ed io caldamente bramerei di essermi ingannato; ma veggo pur troppo che anche la grande e strepitosa pubblicità dei pensamenti e degli atti dei giorni nostri serve vieppiù a porre in evidenza questa mancanza. A fine di rimediare alla medesima, non giovano nè

le declamazioni, nè le forme oratorie, ma si esige un severo e rigido logico procedimento ed una avveduta scelta di fatti accertati. Qui si tratta di lottare coll'egoismo degli individui e delle classi incompatibile colla potenza civile; qui si tratta di combattere da corpo a corpo; qui si tratta di convincere, e non di sedurre. Fiero, nudo e severo è dunque l'ufficio di cui si tratta. Egli rassomiglia più ad una fatica di Ercole (simbolo appunto dell'incivilimento) che ad un'arringa di Demostene. So che il piccolo vigore dei manufatturieri non può e non sa affrontare questa fatica nel mentre che usurpano presso la moltitudine l'onore degli applausi. Il popolo infatti corre alle botteghe, e non si cura delle miniere. So che gli applausi popolari non sono per un genio che si vede condannato alla necessaria severità logica: ma so nello stesso tempo che l'importanza dell'argomento è tale che per chiunque non è mosso da una coscienza teatrale può eccitarlo a sagrificare una sconveniente mania di comparire, sempre comparire, e nient'altro che comparire, la quale nei più impotenti non si fa scrupolo, di rubare, di mentire, e di insultare una grandezza che gli umilia.

Ho accennato di sopra la statistica, e la politica economia. Anche queste parmi che sieno state solamente istradate; ma non ancora filosoficamente

ed utilmente architettate. Molto fu detto e scritto su di questi due rami delle dottrine sociali; ma fino ad ora non esiste nè un sistema unito e dimostrato dei medesimi nè un nesso con tutto il grand'albero della scienza della cosa pubblica, pel quale si scorga che tutto vien retto, animato ed ajutato da una sola legge, da un sol metodo e dalle stesse opportunità. Niuna meraviglia pertanto recar deve lo stato in cui si trovano le rispettive dottrine, perchè appunto manca la cognizione fondamentale del modulo unico, il quale vien supposto nel diritto, nell'economia politica e nella statistica. Questo modulo non deve essere immaginato solamente dalla speculazione, non augurato solamente dalla filantropia, non tentato solamente da ben intenzionati direttori, ma preparato, imposto e proclamato dalla forza suprema dell'ordine naturale. Se questo modulo fosse stato dimostrato vi potrebbe forse esser disputa fra il sistema mercantile e il sistema civile?

Trovare questo modulo, tracciarne il complesso e le parti, dimostrarne potentemente ed irrefragabilmente la necessità sotto pena di avere uno stato violento e precario, forma l'ultima rivelazione della sapienza civile preparata dai secoli. Come il disegno di una fabbrica e di una macchina, e l'arte di costruirle debbono precedere la costruzione; così

la cognizione di questo modulo, e l'arte di effettuarle debbono precedere l'effezione. Quanto al disegno egli dipende da un pensiero felice. Quanto poi alla costruzione essa dipende da quel concorso di opportunità che sfugge le nostre forze ed i nostri calcoli. Anche qui un'aspra lotta è inevitabile, perchè si tratta di combattere errori e di togliere abusi interessanti.

Ritornando al pensiero o sia al concepimento del detto modulo egli appartiene ad una sfera che sta solamente in mano della natura. Il libero e pieno *concepimento* del pensiero è dunque un dono che le genti implorar debbono sol dalla fortuna. Le umane potenze avverse possono bensì in certi luoghi e tempi, e fino ad un certo segno impedire la *comunicazione*, ma non il concepimento di questo pensiero. Quando è giunta la pienezza dei tempi, egli nasce e si propaga anche cogli impulsi stessi delle potenze avverse. I malati cercano incessantemente il rimedio; e trovatolo se lo comunicano scambievolmente. Il concepimento del pensiero è simile ad un'ora che suona preparata dal movimento intimo precedente indipendentemente dalla buona o trista stagione.

Forse la scuola dell'avversità contribuisce assai più a questa specie d'invenzione che quella della prosperità. Chi possiede salute, gioventù e ricchezze

pensa a godere e non parla quasi mai di medicina. Tali sono anche i popoli in fatto di economia, di statistica, di pubblica amministrazione. Ad ogni modo nell'ordine naturale dell'incivilimento, siccome si incominciò coll'opinione credula, così si deve finire coll'opinione illuminata; e questa non sorge che colla cospirazione di una lunga e penosa esperienza, cogli incentivi di forti e decisivi bisogni, coi tentativi di molti pensatori, e colla apparizione d'un genio rivelante.

Gli Italiani nell'incominciamento di questa quinta età si trovarono assai più che qualunque nazione al caso di segnare alcune massime sì di economia politica che di statistica propria ed europea. Con un ampio e lucroso commercio coll'Asia, coll'Africa e coll'Europa, con consolati residenti nei porti esteri, con banche stabilite in varie parti di Europa, con corrispondenze private e pubbliche procacciarono tanto cognizioni statistiche, quanto massime economiche avvalorate dall'esperienza. La potenza stessa papale che poneva Roma in relazione con altri paesi collimava allo stesso oggetto. Le informazioni dei paesi, dai legati fatte ai papi, quelle degli ambasciadori, consoli, e corrispondenti dei paesi commercianti, oltre i molti viaggi, formano un corpo di statistiche notizie, tanto più pregevoli quanto meno sperperate in rubriche artificiali. Per la qual

cosa il poter religioso ed il commerciale contribuirono a procacciar le notizie sui modi di essere, e le produzioni interessanti delle diverse nazioni, lochè costituiva quelli che si chiamavano RAGGUAGLI e viaggi, dei quali si possono citare molti e molti esempj anche antichi (1). Confesso che con ciò non si ebbero *statistiche magistrali* per le quali si annotasse ciò che togliere, aggiungere, sperare o far si poteva per aver uno stato potente; ma anche oggidì esistono forse siffatte statistiche?

Quanto poi alla politica economia conviene prima di tutto intendersi nei termini, e sapere, 1.° che cosa si pretenda di ottenere (il che inchiude a chi si voglia giovare), 2.° quale sia lo stato di fatto della persona nella quale si devono compiere le funzioni economiche. Parerà strana la proposta di queste domande, postochè il titolo della scienza che chiamasi *politica* o civile, o sia *della città*, importa necessariamente l'ordine sociale delle ricchezze. Dunque non si tratta nè di incatenare le proprietà in alcuni pochissimi, nè di straricchire una parte facendo servire gli altri moltissimi come il bue ed il cavallo, ma bensì di fare equamente partecipare alle cose godevoli il maggior numero possibile di individui di una nazione. Certamente

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XXVIII.

se una masnada di ladroni invade un villaggio e spoglia gli abitanti delle loro terre, e gli obbliga contro un minimo salario bastante a non morire a lavorare per gli invasori, si potrà insegnare quale sia il meccanismo di lavoro più lucroso a questi invasori. Ma questo non è l'oggetto finale della *politica* economia. Diciamo di più che il tornaconto dei ladroni non può essere che precario, e deve presto o tardi volgersi in esterminio; e però cessa di essere vero tornaconto. Mi duole che gli Inglesi mi obblighino a porre in questione quale sia l'oggetto della politica o civile economia.

Venendo allo studio fatto dagli Italiani, o noi consideriamo l'italica agricoltura, il commercio e le sue grandi invenzioni delle quali abbiamo parlato; o gli scritti che dal XVI secolo continuarono sino alla fine del XVIII. Se consideriamo le dette instituzioni noi domandiamo se gli Italiani le abbiano o no uniformate all'ordine naturale delle cose? Se poi consideriamo lo spirito dei loro scritti noi domandiamo se abbiano dettata la filosofia dell'avarizia insegnando a straricchire i pochi col malmenare e aggiogare i molti, come nelle dottrine inglesi, o non piuttosto abbiano proclamata la dottrina e l'arte della equa diffusione delle cose godevoli d'onde nasce la comune prosperità e la maggiore potenza sì dei ricchi che dei poveri, prodotta dalla maggior po-

tenza dello stato? Si badi bene: la questione è di mezzo e non di tendenza. Datemi pure un egoismo in tutti: la questione sta nel vedere se sarà soddisfatto piuttosto col sistema Italiano che coll'Inglese. Il tornaconto ha le sue leggi naturali come i fluidi, perchè tende ad equilibrare le soddisfazioni coi bisogni. Il punto sta a vedere se abitualmente il tornaconto stesso dei possidenti o dei mercatanti in società sia ottenibile in un modo costante, facile, durevole, col monopolio dei possessi e del commercio, o non piuttosto colla libera concorrenza? Confesso che colla violenza si potrà per alcun tempo contrastare colla natura, come si fa colla crapula: il punto sta a vedere se si potrà o no proseguire? La risposta è fatta dalla stessa proposta del quesito. Non vi può essere potenza dove non vi ha cospirazione di forze; non esiste poi nè può esistere cospirazione di forze ove non esiste cospirazione d'interessi. Ma nel sistema suddetto esiste dissoluzione, violenza, contrasto fra i pochi e i molti. Dunque manca la solidità. Dunque precaria è la potenza e la prosperità dei monopolisti agrarj e pecuniarj.

Poste queste considerazioni è manifesto che gli economisti italiani si appigliarono al buon partito nelle loro dottrine. È vero che non vi portarono una metafisica che non era ancor nata;

ma supplì una illuminata esperienza; e vi supplì senza gli acerbi contrasti dell'idiotismo economico inglese. Ciò avvenne specialmente colle economiche e politiche riforme dai loro governi operate in varj stati, soprattutto dopo il Trattato di Rastadt, col quale nel 1714 fu posto un termine alla seconda decadenza di una gran parte dell'italica civiltà. Queste riforme furono tali che se fossero state proposte in Inghilterra avrebbero eccitato uno strepito altissimo parlamentario, ed indi sarebbero rimaste senza successo. Tali per esempio furono le leggi sulle mani morte; e molto più le riforme dell'immortale Gran Duca di Toscana Leopoldo. Meglio è fare che scrivere, e sempre disputare. Prima di edificare conviene preparare il terreno. Ecco ciò che negli ultimi cinquant'anni della quinta età si andò operando in Italia, talchè tutto considerato fu grandemente agevolata la strada verso il nazionale ultimo incivilimento, assodato sulle sue basi naturali.

La Toscana, che fu patria di Dante, di Machiavelli e di Galilei; la Toscana che nel soggiacere al principato rimase esente dall'ispanica dominazione; la Toscana che ebbe la prima una accademia di fisica detta del *cimento*, ed una di agricoltura detta dei *Georgofili*, fu anche quella che produsse in questo periodo un Davanzati, un Bandini, un Paoletti, un Pagnini, un Neri, tutti economisti fra i quali Ban-

dini primeggiò, e che scrissero con precisione, con eleganza, e si fanno leggere con piacere. Essi hanno il vanto di aver servito di guida agli altri tutti, se ne eccettuiamo lo Scaruffi reggiano, e di avere insegnata una dottrina che non condannava dieci dodicesimi di una popolazione alla miseria, e ad un improbo lavoro per istraricchirne due (1).

Il miglioramento economico e morale non abbisogna di spinte artificiali: egli solamente abbisogna delle condizioni della libera concorrenza nel senso spiegato altrove (2). Per buona sorte molte di queste condizioni si stabilirono ne' suddetti ultimi cinquant'anni coll'opera stessa dei governi, togliendo ostacoli fattizj prima sanzionati. Essi poi protessero l'opera loro anche contro estranee pretese, le quali non

(1) Con ciò non siamo per contraddire ad un articolo della Rivista enciclopedica del maggio 1829 che intitola il Serra *fondatore della economia politica*, nel mentre che era stato preceduto per ben venticinque anni dal Davanzati Fiorentino, ed era rimasto dimenticato per più di 70 anni nello stesso regno di Napoli. L'argomento del Serra è più vasto e più fecondo di quello del Davanzati, perchè tratta di tutta la ricchezza prendendo esempio dai Fiorentini, dai Genovesi e dai Veneziani, e però creando la scienza sul corpo stesso della precedente esperienza. Ma questa fu una luce che apparve, e subito fu nascosta per non lasciare che la notte dominante.

(2) Vedi la nota giustificativa, N.° XXIX.

erano più di stagione, e che respinte dall'opinion pubblica, rimangono senza civile influenza.

Il maggior male civile non deriva dalle passeggiere devastazioni della guerra, ma dalla mancata sicurezza ed equità, e dall'abituale sconsigliato o maligno regime. Il sistema economico è il fondamentale nella vita degli stati. Intaccare questo sistema è lo stesso che intaccare lo stomaco. Intaccare poi la morale anche per principj; renderla anche a nome del cielo versatile e protettrice del delitto, egli è lo stesso che intaccare il cervello ed il cuore. Che cosa dir si dovrà se il cervello, il cuore e lo stomaco vengano ad un sol tratto intaccati? — Questa fu la sciagura che per lo spazio di circa un secolo e mezzo dovette soffrire la maggior parte dell'Italia, e dalla quale non risentì sollievo che 40 anni dopo che ne fu tolta la cagione.

Qui si potrebbe domandare se l'italico incivilimento così arrestato ed anche deteriorato siasi fatto discendere al pari di quello dei dominatori o al disotto di quello di altra nazione europea. Questa questione di fatto mi impegnerebbe in una troppo lunga discussione. In generale però pare che si debbano distinguere i tempi. Nel XVI secolo non pare che l'Italia sia discesa al disotto di alcuno. La Francia e l'Inghilterra nel susseguente periodo oltrepassarono gli Italiani, in materia di scienza sociale, di morale ra-

gionata e di pubblica amministrazione. Godendo esse maggiore facoltà per esercitare una libera concorrenza, malgrado forse maggiori vincoli economici, esse salirono ad un grado di maggiore luce e prosperità. Chi potrebbe infatti paragonare il favore accordato, e quindi gli impulsi dall'un canto comunicati alle lettere, all'industria ed alle arti nella Francia colla condizione personale contemporanea di una gran parte dell'Italia? La sicurezza e la libera concorrenza formano il sostegno e l'anima dell'economico temperamento. Ebbene, queste furono in Italia allora intaccate con tutti i modi i più sconsigliati dell'ignoranza e del sospetto. La scienza e la morale, come giovano alle invenzioni, così pure santificano il credito. Ebbene, anche queste furono intaccate con modi tanto più funesti quanto meno erano evitabili. Due pestilenze micidiali, e lunghe guerre che impoverivano la sola classe non immune dai tributi: un tetro ed infingardo orgoglio associato ad una tollerata impunità nei notabili, ed una stupida e scorretta viltà associata ad una materiale superstizione ed ignoranza in tutto il rimanente: un economia sistemata dai monopolj delle maestranze, e fino dall'alienazione delle pubbliche entrate; una antipatia tra i notabili e la plebe, e tra gli stessi notabili fra di loro astutamente coperta dal mistero assoluto del regime; un maleficio che col-

l'istruzione stessa distruggeva la facoltà di pensare, ecco i tratti i più risaltanti di questo deplorabile periodo in Italia. Quale dopo ciò essere doveva la sapienza civile italiana in questo periodo? Tutti i nemici visibili e non visibili, armati e non armati dell'umano incivilimento congiurarono contro l'Italia, talchè deve far più meraviglia ciò che ritenne che ciò che ella perdette.

Confessar dobbiamo per altro che niuna civile opinione generata e radicata da principj filosofici fu preparata e diffusa nei bei giorni della italica prosperità come lo provano le stesse sue produzioni letterarie. I molti suoi politici scrittori non insegnarono che massime sgranate, e molte volte versatili di civile sapienza, talchè nella sopravvenuta irruzione, gli Italiani non ritrovarono il rifugio in un convincimento interno, ed in una possente coscienza che facesse fronte alla prevalente civile corruzione, e ne attenuasse almeno i progressi sollecitati perfino dai maestri di morale. Così risulta che dopo un certo tempo non vi è salute che nella buona opinione sociale fermata dai buoni principj. Il genio perfettibile non ostante italiano fu bensì soffocato, ma non estinto. Prova ne siano gli uomini illustri che l'Italia produsse anche in questo ultimo periodo sia nelle scienze, come per esempio Galilei e la sua scuola, sia nelle armi, come Montecuccoli ed altri noti.

Qui poi rammentar dobbiamo Venezia, ora assalita da una lega spaventosa, ora colpita dai fulmini del vaticano, ora insidiata dalla congiura del Bodemar; ora vessata dagli oscuri maneggi di emissarj tifonici, e che trionfa di tutti. Qui veggiamo ancora una popolazione la quale serbò benchè scemata l'antica eredità italiana. Non troviamo certamente nella sua giurisprudenza uno sviluppamento ed una applicazione del comune diritto, perocchè l'indole del suo governo vi si opponeva; ma in compenso vi riscontriamo la esenzione da certe opinioni che si vollero far prevalere astutamente in questo periodo, e quindi l'esempio d'una illuminata indipendenza dalle medesime.

Nell'esaminare la quinta età dell'Italico incivilimento noi non possiamo separare le nostre considerazioni dall'azione simultanea delle altre parti di Europa. Dapprima ostile fu lo scontro che fra loro queste parti subirono; indi passarono a bel bello ad essere rispettose; finalmente furono comunicative dei pensieri e delle cose godevoli. Il nome di Repubblica letteraria si verificò soprattutto nell'ultimo secolo, nel quale specialmente per la storia, l'erudizione, l'economia politica e la legislazione ebbe una parte assai luminosa anche l'Italia (1). Il fatto corrispondeva al nome come lo pro-

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XXX.

vano le opere degli autori, gli atti delle accademie ed i giornali. Leggete quelli delle diverse parti di Europa di questo periodo, e voi rileverete passo passo i movimenti direm così articolati degli ingegni determinati dai tempi e dai luoghi sì nella scelta delle materie che nel modo di trattarle. Gli argomenti di religione, di sociale filosofia e di storia civile, oltre i sussidiarj, si presentano con una estensione, con una successione e con un rispettivo interesse analogo alle rispettive posizioni dei diversi cultori posti fra di loro in uno scambievole commercio, talchè lo studio di ognuno si vede giovato dallo studio di tutti, e determinato dalle circostanze sociali di ognuno. Bello è il vedere come la ragione si fa strada in mezzo all'autorità per disceverare le rispettive competenze. Anche qui si combatte; anche qui si esagera in forza appunto delle resistenze: ma questi eccessi vengono finalmente ne' posteriori tempi a bel bello corretti, e le forze centrifughe rientrano nella curva della moderazione in forza della verità. Qui incomincia l'aurora dell'opinione illuminata. Il calore della polemica si va temperando a forza di dimostrazione, sì sperimentale che razionale. Una buona scoperta ben provata forma un segnalato avvenimento; e gl'inventori salgono al posto loro destinato dal tempo. La scienza della socialità verrà finalmente posta sul

trono; e l'erudizione, le scienze naturali, le belle arti e le belle lettere le faranno corteggio. Il suo trono è saldo e il suo regno sarà possente perchè fondato sulla forza dell'ordine naturale, comandato dalla dimostrazione, apprezzato dall'interesse e sanzionato dalla voce stessa del cristianesimo. I principj diverranno articoli di sociale credenza; e questi ridotti in consuetudine formeranno i costumi conservatori e garanti della potenza.

L'ultimo pensiero che accentra tutti i raggi della scienza sociale ad un solo punto, dal quale essa trae vita, solidità ed impero, costituisce certamente la più difficile e la più importante scoperta. Ma quando sorgerà questo pensiero non si dovrà attribuirne il merito ad un dato paese o ad una data storia particolare; ma si dovrà figurare essere esistito uno spirito il quale seppe sollevarsi e porsi in un luogo dal quale riceveva gli ammaestramenti e le inspirazioni passate e presenti delle genti europee onde scoprirne il comune andamento mediante una forte e sostenuta induzione, e mediante un unificante ed armonico talento di costruzione, illuminato da un compiuto modello ragionato del politico potere. Tutte le versioni del bene e del male, tutti i consiglj della ragione e delle passioni, tutti gli sforzi della moderazione e dell'intemperanza, tutte le forme spedite e contrastate delle diverse

età, tutte le vicende fauste e sinistre della fortuna non si possono raccogliere nella storia di un sol popolo onde dedurne dettami di solida e perpetua civile sapienza. Per la qual cosa tutto quello che ho scritto fin qui, se male non ho veduto, non formerà che un'introduzione, ed anzi il profilo solo di un'introduzione in ordine di tempo alla storia della civiltà europea, la quale dovrà servire di appoggio alla filosofica giurisprudenza universale della quale manchiamo ancora.

Ciò che ho detto fin qui si dovrà riguardare come principale e primordiale, sì perchè trae le sue radici dalle reliquie superstiti anteriori dell'Impero Romano che dominò nella parte tutta meridionale dell'Europa, sì perchè l'europea civiltà fu prima che altrove ravvivata, fecondata e distesa in Italia, ed altrove propagata; e sì perchè finalmente le vie e i mezzi altrove effettuati dalla fortuna per operare l'europeo incivilimento dovevano infine condurre le cose ad avvicinarsi alla posizione tacitamente voluta dalla italiana civiltà. L'abbozzo dunque da me presentato, se dir si può di fattura italiana, pare che considerare si debba di ragione europea.

Il voluttuoso vuol godere più che può e pensare meno che può. Ma per far ciò conviene esser ricchi e potenti, e non soffrire gli spoglj degli agenti o dei domestici. D'altronde l'uomo non vive di solo

pane, e l'ignavia di una sensuale ricchezza in mezzo ad una pluralità colta, viene punita col disprezzo, e per lo meno coll'obblio di questa pluralità. Vano ed umiliante è dolersi di questo trattamento; vano ed inconveniente il citare glorie passate. I contemporanei osservano e giudicano i contemporanei su i meriti contemporanei; e con questa sanzione stessa la natura punisce chiunque o non fa valere, o non accresce, potendo, l'eredità de' suoi maggiori. Così la causa della civiltà raccomandata a nazioni diverse indipendenti suscita e mantiene fra gl'ingegni un'emulazione, per cui da una parte sono incitati a giovarsi anche delle scoperte straniere, e dall'altra non possono rimaner indietro senza vergogna e senza detrimento. Questo serva di avviso anche per le nazioni le più celebrate onde non abbandonarsi ad una boria nazionale che fa trascurare l'altrui sapere, e le fa poi retrocedere.

XIII.

SCIENZA CONSEGUENTE DELLE ACQUE.

Qui mi si domanderà quale sia stata l'influenza dell'italico incivilimento sul regime delle acque in relazione alla rurale economia? A questa domanda io rispondo essere ella stata assolutamente decisiva

per tutte le sue parti. Pensi tu alla parte idraulica? Tu vedi che questa fu inventata e perfezionata in forza di questo incivilimento italiano, come tanti dotti nazionali e stranieri confessarono (1). Pensi tu alla parte economica? Tu vedi che l'esercizio di una fervida e libera agricoltura ed industria provocò il regime delle acque con quella pienezza a cui giungere si poteva. Pensi finalmente alla parte giuridica? Tu vedi che prima di tutto l'Italia tenne come sacre le leggi tutte romane che cotanto erano giuste; e così bene quadravano a tutte le tendenze dell'ascendente italiano incivilimento. E siccome nella nuova rigenerazione il poter industriale e commerciale aveva presa una possanza sconosciuta dall'antichità, così per coadjuvare l'agricoltura, le arti e le comunicazioni furono aggiunte leggi di ragion pubblica nel regime delle acque, come per esempio quella di non potere scavare fontanili fuorchè a date distanze, e quella di attraversare previa indennizzazione il fondo di un terzo onde condurre un'acqua, di cui veggiamo anche un capo nelle leggi statutarie Piemontesi, e così discorrendo.

Riassumendo e paragonando le diverse epoche dell'incivilimento che cosa ne risulta? Che nella prima età della vita agricola non si può dire esi-

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XXXI.

stere nè potere esistere verun regime civile delle acque, attese specialmente le proprietà non contigue; e però la ragion delle acque non andar distinta da quella della proprietà territoriale senza che comprenda nulla di ordine pubblico sociale.

Passando alla seconda età, nella quale i fondi sono contigui e collegati, noi veggiamo nascere bensì una *ragione privata* delle acque; ma dessa non si può a rigor di termine dire ancor *civile;* e ciò perchè le considerazioni dell'ordine comune non entrano ancora per imporre certe restrizioni o certe concessioni per la socialità innoltrata nella quale la industria ed il commercio che si svolgono e divengono indispensabili per la convivenza, rendano necessarie tali restrizioni e concessioni.

Venendo finalmente alla terza età, nella quale appunto sopravvennero queste nuove esigenze, la ragione delle acque diventò compiutamente *civile,* nè può esser ben compresa, nè bene applicata se non con i dettami del buon diritto pubblico economico.

Questi tre periodi della ragion delle acque vengono successivamente atteggiati in forza del successivo incivilimento. Volere dar leggi e impor discipline prima delle insorte necessità formerebbe un controsenso, perchè si vorrebbe un diritto senza titolo, un effetto senza causa, un sagrificio senza compenso, un uso senza consistenza.

Ne' paesi più civili di Europa i popoli si trovano toccare già l'ultimo periodo della civiltà; e però sono posti in una tale sfera di rapporti che tutte le transazioni della convivenza non possono essere ben valutate che collo studio della piena *ragion civile*, vale a dire collo studio del diritto privato associato *col pubblico sociale*.

Prima di quest'epoca sarebbe stato indiscrezione esigere uno studio non necessario. Dopo di quest'epoca sarebbe delitto il trascurarlo. Peggior delitto poi sarebbe lo intisichire e spolpare lo studio della ragion civile colle grette vedute limitate a soli sgranati privati interessi, diretti da una minuta ed isolata eguaglianza. Questa carnificina diventa tanto più funesta quanto più si pretende di dettare aforismi generali senza le vedute della buona civile economia. Io non mi stancherò mai di ripetere questa verità, perocchè senza l'osservanza di lei io non veggo nella giurisprudenza dettata a principj generali, fuorchè un impotente od un pericoloso stromento di ignoranza e di arbitrio.

E qui si apre una nuova considerazione la quale nasce dall'esame stesso delle diverse età dell'incivilimento in relazione alla Giurisprudenza. Havvi una sfera di convivenza propria dell'adolescenza dei popoli, la quale può esser ben governata colla moralità del cuore afforzata colle instituzioni religiose.

Questa si è quella d'una vita tutta agricola e secondariamente industriosa come quella dei *Naghas* (1) e dei *Romani* primitivi. — Ma da questo stato si passa necessariamente ad una coltura di mente che intacca la credulità; ad una posizione di beni che contrasta col bisogno dei non possidenti; ad una prevalenza di poteri privati che fa guerra all'equità.

Or qui la moralità del cuore non basta, perchè la sfera è troppo vasta e complicata: non basta perchè l'egoismo per suo invincibile istinto non vuole fare apparenti sagrificj: non basta perchè non dà fede alle sanzioni invisibili. L'equità, la giustizia sono allora riputate belle parole, vuote di efficacia, perchè non si associano ad una dimostrata naturale necessità. Tu mi predichi, dice l'ateo morale, che il povero e il debole sono uomini pari a me; e però rispettar debbo l'equità e trattarli non come il bue ed il cavallo, ma come fratelli. Concedo che non sono nè buoi, nè cavalli; e però mi serviranno meglio. Io non trovo motivo a non procurare tutto il mio interesse a fronte di un individuo della mia razza. Io domando se questo sia o no lo spirito non solo di fatto ma anche di diritto economico di certi paesi? Con queste dottrine che cosa diventa la ragion civile e la morale?

(1) Vedi la nota giustificativa, N.° XXXII.

In questo stato di cose se l'ateismo morale (che sfacciatamente si associa anche al politico) si dimostri essere un vero *idiotismo* simile a quello del crapulone e del dissoluto; e che esiste un inesorabile destino naturale e sperimentale che comanda la giustizia, la equità, la carità, è vero o no che si ristabilirà la legge del cielo nel suo trono, e che la buona coscienza, la moralità del cuore e la dolcissima e sentimentale cordialità si uniranno in un sol fascio, e prenderanno vigore dall'invincibile dimostrazione? Ecco un bisogno di questa ultima età ed un bisogno tale che o conviene soffrire le infernali pene del morale e civile ateismo, o far fronte colla dimostrata necessità. Tale è l'era dell'opinione illuminata, l'ultima e la suprema dell'incivilimento umano. Qui deve nascere l'alleanza della ragione coll'autorità e della filosofia colla religione.

La ragion civile delle acque nella rurale economia altro non è che una norma moderatrice delle operazioni dei possessori nel senso spiegato sul principio di questo scritto. Il corpo dunque economico di queste operazioni forma il fondo sul quale cade la giurisprudenza. Ma questo corpo non è che una parte del regime dell'agricoltura che forma la prima base e la prima vita della potenza delle società; e la più sicura ed abbondante ricchezza di una nazione, ben inteso che l'industria ed il com-

mercio possano riagire secondo la loro natura. Ora o tu fingi che l'agricoltura sia libera o pure vincolata? — O supponi che il dominio delle terre sia allodiale ovvero feudale; che sia liberamente trasmissibile o pure soggetto a reversioni. Nel primo caso può aver luogo una giurisprudenza filosofica e conforme alla suprema formola di ogni legge civile, la quale impone di *far pareggiare fra i privati la utilità mediante l'equo e sicuro esercizio della comune libertà*. Nel secondo caso poi questa filosofica giurisprudenza non ha più luogo, o almeno molte volte deve andar soggetta ad aberrazioni; perocchè invece dei dettami di equa ragion sociale deve assumere come norma la prevalente volontà dei monopolj e dei privilegi.

Quest'ultima fu la sorte che dovette subire la ragione delle acque dopo la caduta del Romano impero in Italia. Se l'Italia non fu tanto sciagurata da soggiacere alla così detta *presunzione territoriale* espressa colla formola francese *nulle terre sans Seigneur*, essa però non andò esente da particolari dominj feudali, dai dominj perpetui e reversibili diretti ed utili; dai fedecommessi, dai privilegj e dai legami clericali; talchè i diritti fondamentali sulle acque dovettero sottostare a svariate disposizioni. Vero è che coll'emancipazione italiana gl'inceppamenti furono assaissimo diminuiti; ma

dessi non poterono essere tolti del tutto. Colla scorta pertanto delle leggi romane, le quali non contemplarono questi inceppamenti, i nostri antenati non poterono regolare per intiero il loro regime sulle acque; ma dovettero associarvi dottrine incompatibili.

Noi ci crediamo dispensati in questo trattato dal parlare di questa giurisprudenza di eccezione e tutta di volontà. Noi invece esporremo quella sola dottrina, la quale, supponendo verificati tutti i poteri fondamentali della libera economica concorrenza, contempla uno stato tutto contemperato ad una ben ordinata sociale potenza (1). Se per caso nell'era moderna rimanessero reliquie di queste eccezioni, io mi rimetterei invece all'altra opera già pubblicata della *condotta delle acque secondo le diverse legislazioni*.

La perfetta ragion civile suppone uno stato ordinato con tutte le condizioni costituenti la sua maggior politica potenza. Questa ragion civile si deve anzi riguardare come una emanazione pratica di questa effettuata potenza; sanzionata da questa potenza e resa utile e sicura unicamente da questa potenza. E siccome questa potenza va sviluppandosi col tempo, così alle considerazioni della sua costruzione fondamentale si debbono associare

(1) Vedi ciò che ho detto sopra alla pagina 14 e 15.

quelle del suo movimento progressivo determinato dalle forze costituenti e modificato dalle circostanze favorevoli o contrarie. Allora il tessuto fondamentale è fissato, e fissato di modo, che può servire tanto alla fisiologia politica quanto al regime legislativo. I fatti non si possono negare: le condizioni meccaniche e dinamiche onde ottenere politica potenza sono pure tanto innegabili quanto quelle di un buon edificio, o di una macchina destinata ad un dato ufficio. Senza queste condizioni non vi ha dottrina nè solida, nè sicura, nè direttiva nelle faccende sociali. Fuori di questo punto di vista tutto si rende disputabile, come fuori delle condizioni della solidità e comodità le costruzioni architettoniche riescono arbitrarie. Ciò posto ognun vede in che si risolve in ultimo la *ragione eminente e razionale* della dottrina della ragion civile delle acque, ed il perchè io abbia preso ad esporre il diverso stato della nostra civiltà ne' secoli andati. L'opera della maggiore politica potenza nell'ordine naturale delle cose non è nè può essere fuorchè l'opera dell'ultima civiltà. Non bastava farla ravvisare in una maniera specolativa, ma conveniva mostrarne un esempio sotto il regime effettivo della provvidenza. Così dimostrata da una parte la invincibile necessità della equità come condizione della potenza civile, si fa dall'altra parte sentire che l'andamento,

direm così, della fortuna conduce a stabilire questa condizione. Così la teoria viene non solamente presentata come modello ideale desiderabile, ma come opera promossa dalla stessa provvidenza almeno in certi luoghi, talchè dire si può: *Dio è con noi*. Anche questa considerazione forma una parte essenziale della dottrina. Quante cose solamente importava la origine delle leggi romane! Quante la loro conservazione e trasmissione fino a noi! Questo è ancor nulla. Quante vicende, quante combinazioni importa uno stato agricola prima di far regnare un pieno sistema di leggi civili! Eppure l'ordine supremo le verificò. Non vi è sapienza civile vera e compiuta finchè non si vegga da una parte il modello dell'ordine necessario possentemente dimostrato; e dall'altra la cooperazione visibile della stessa fortuna, o a dir meglio della stessa naturale provvidenza, ad effettuare quest'ordine razionale. Ricordiamoci che la vita sociale sussiste ed agisce con forze proprie e naturali, e che le instituzioni e gli usi non ne formano che il regime artificiale, talchè i buoni governi non sono che una politica *igiene*. Il principio conservatore e progressivo della *società* appartiene alla natura; quello dei *governi* appartiene all'arte, che per altro si prevale delle tendenze della natura. Per il primo convien riconoscere una *vis vitae* e una *vis medicatrix* nelle

società senza saputa dell'uomo. Per il secondo conviene trascegliere quel modo di regime sanitario che più a lungo assicuri la potenza propria di uno stato.

Il principio dell'*opportunità* delle leggi (v. pag. 9), e delle tali più che delle altre tali leggi inchiude i motivi della loro origine, della loro forza, e quindi il criterio della loro applicazione e del loro uso presso nazioni diverse. — Se a cagione d'esempio nella Romana giurisprudenza non trovate la teoria degli scoli come oggetto desiderabile, se non trovate il diritto di attraversare il terreno altrui, ec., dovremo noi o accusare i Romani o rigettare i nuovi principj? Colla veduta del diverso grado di sociale ed economico perfezionamento voi trovate il perchè del silenzio del diritto romano, ed il perchè dello stabilimento posteriore di queste disposizioni. Ecco le vedute fondamentali mie nel tessere questo trattato, che versa su di un piccolissimo ramo della giurisprudenza.

Io mi astengo dal parlare della distribuzione, dell'ordine, e dell'esposizione delle materie di questo trattato, perchè tutto questo si vedrà col fatto (1). Solamente soggiungo il seguente prospetto.

Milano, 1.° settembre 1829.

(1) Le note giustificative di questo discorso si daranno alla fine di tutto il trattato.

PARTE PRIMA

DELLA ACQUISIZIONE E DELLA PERDITA DI UNA RAGIONE PREDIALE DI ACQUE.

PARTE SECONDA.

DELL'ESERCIZIO DI UNA RAGIONE PREDIALE DI ACQUE.

PARTE TERZA.

DELLE DIVERSE AZIONI E DIFESE ESERCIBILI IN FATTO DI ACQUE PREDIALI.

DELLA

RAGION CIVILE DELLE ACQUE

NELLA RURALE ECONOMIA

******

PRENOZIONI

§. I. *Oggetto della civile ragione delle acque.*

Perchè mai le leggi ed i giudizj dispongono sulla materia della condotta delle acque? È manifesto, che ciò fanno, perchè le acque costituiscono un *oggetto* sommamente *interessante* per tutti gli usi della vita umana. Esse formano un ramo della privata e comune economia, di modo che colla sola interdizione dell'acqua e del fuoco presso gli antichi si denotava la perdita della vita sociale. Io non mi dilungherò qui a celebrare i servigj moltiplici ed importanti, che si traggono dalla sola condotta delle acque. Essi sono troppo notorj, perchè io ne debba fare l'enumerazione. Qui soggiungerò invece, che

esse formano oggetto di diritto sì pubblico che privato, attesa appunto la lor *qualità interessante.*

« Sotto il nome di qualità interessante, s'in-« tende la facoltà che hanno le acque o di *gio-« vare* o di *nuocere.* » E però tanto i *servigi*, quanto i *danni*, che possono derivare dalla loro azione, formano egualmente l'oggetto della legislazione e della giurisprudenza. Ma qui osservare si deve che fra questi servigi e questi danni vengono contemplati quei soli, quali nell'*ordinario* commercio della vita civile soglionsi verificare sia per fatto della natura, sia per fatto dell'uomo. Fra questi poi meritano una precipua attenzione quelle circostanze, le quali sogliono cadere in considerazione nelle quotidiane *convenzioni*, e che per conseguenza, cadendo talvolta in contestazione, formano l'argomento dei giudicati dei tribunali.

Queste circostanze somministrano la prima distinzione intellettuale della *ragion civile* non contenziosa delle acque in due forme massime. La prima contiene le regole riguardanti tutti i *servigi godevoli*, in quanto possono formare oggetto di scambievole commercio o contestazione. La seconda contiene le regole riguardanti tutti i *mezzi di difesa* contro l'*azione nociva* delle acque, in quanto possono formare oggetto di scambievole commercio o contestazione. Così dalla natura stessa delle cose

tutta la ragion civile delle acque si distingue essenzialmente in *lucrativa* e in *difensiva*. La *lucrativa* si riferisce appunto ai suddetti *servigi godevoli:* la *difensiva* ai suddetti *mezzi di difesa*.

La difensiva può in largo senso formare parte della *tutelare*, perocchè lo scopo ultimo di amendue è il medesimo. Ma conviene osservare, che la difensiva nel suo senso rigoroso, non riguarda che l'*allontanamento diretto* di un *danno* o di un male; e per lo contrario la tutelare riguarda propriamente la *conservazione diretta di un bene*, o sia di un mezzo godevole. Il vantaggio della puramente difensiva è propriamente *negativo*. Quello della tutelare è propriamente positivo. Ciò serve di lume per distinguere a dovere la sfera delle dottrine riguardanti anche la condotta delle acque, cui ci proponemmo di trattare.

Fu detto, che la ragion civile contempla questi servigi *in quanto* possono formar oggetto di commercio o di contestazione. Io prego di por mente a questa precisione. Essa riguarda l'*aspetto* sotto del quale questi servigi o queste difese debbono essere considerati nella legislazione e nella giurisprudenza. E da questa considerazione viene determinata la *maniera* di statuire, e di trattare le dottrine. Siccome nelle leggi e nelle dottrine riguardanti l'acquisto, il possesso e le contrattazioni

dei beni stabili o mobili non si tratta come vada edificata la casa, coltivato il campo, fabbricata la manifattura; ma si tratta solamente di *pareggiare fra i privati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà*, così pure nelle leggi e nelle dottrine riguardanti i servigi godevoli, e i mezzi difensivi delle acque si tratta unicamente di ottenere questo pareggiamento. Egli forma infatti l'*unico scopo* della civile legislazione, e però, come forma il fine unico al quale vengono subordinati i mezzi, così pure determina il *carattere*, i *limiti*, e la direzione delle dottrine legali.

Per la qual cosa, se egli è *utile* il conoscere tutte le *pratiche materiali* le quali servono a procacciare i beneficj, e ad allontanare i danni provenienti dalle acque, egli è dall'altra parte manifesto che queste pratiche non vengono assunte legalmente in considerazione fuorchè per quelle circostanze le quali si riferiscono al *pareggiamento* suddetto delle utilità.

§. II. *Sua distinzione e divisione in relazione al fine ed ai modi.*

Fin qui abbiamo parlato dell'*oggetto* logico proprio della ragione civile delle acque, de' suoi *limiti*, e quindi della *maniera* di considerarlo e di

esporlo. Ma quest'oggetto fu da noi riguardato in un senso *unito*, conglobato, e uniforme a guisa di una mappa indistinta. Ora conviene passare a riguardare per un momento questa ragion civile in un senso *distinto*, onde determinare precisamente l'indole e la latitudine dell'argomento da noi impreso a trattare. Ognuno sa consister esso nelle *Dottrine legali riguardanti la condotta delle acque* nel senso comunemente inteso. Posto questo assunto, che cosa veggiamo noi? Che la massima parte della ragion lucrativa e della ragion difensiva dell'acque non entra nella nostra trattazione; ma vi entra soltanto un *solo ramo* della ragion totale delle medesime. Ciò risulta dalla sola intestazione la quale si riferisce alla rurale economia. Considerando infatti le cose anche in senso positivo, noi veggiamo per esempio, che partendo *dallo stillicidio* e giungendo fino alle opere *difensive* dei grandi fiumi havvi una moltitudine di oggetti legali i quali non entrano nelle nostre ispezioni. Così pure considerando la parte *lucrativa*, noi ci accorgiamo, che la trattazion nostra è ristretta ad un solo ramo della medesima. Varie infatti sono le servitù, o sia meglio i servigi lucrativi prestati dalle acque, i quali possono formare oggetto di legislazione e di giurisprudenza, e che la formarono infatti.

E qui per illustrazione dell'argomento delle pre-

senti osservazioni conviene avvertire, che altro sono i *servigj* delle acque, ed altro gli *ufficj* riguardanti la ragione delle acque. I *servigj* utili vengono dedotti dalla *facoltà intrinseca* dell'oggetto materiale, o sia dalla sua capacità a procurarci un beneficio. Gli *ufficj* poi consistono in *atti dell'uomo* relativi a questi stessi servigj, o alla tutela od alla conservazione o al libero esercizio riguardante questi stessi servigj materiali. L'*officium* dei Latini che corrisponde a *dovere morale*, inchiude appunto questo senso. Fare od ommettere qualche cosa a pro d'altrui, costituisce l'entità propria dell'uffizio sia morale sia legale. E siccome in questi uffizj l'uomo rende un reale servigio all'altro, così, al complesso degli atti che costituiscono l'ufficio, fu attribuito il nome di *servitù*.

E qui conviene prima di tutto cogliere la *differenza* fra il *dover legale* di precetto e la *servitù* civile privata quale viene intesa nella civile giurisprudenza. Nel dover legale e nella servitù intervengono è vero un diritto ed una rispettiva obbligazione, e per questo lato la servitù ed il dovere suddetto si rassomigliano. Ma dall'altra parte il dovere legale imposto per *precetto* della legge differisce dalla servitù pel suo *titolo originario*. Imperocchè nel dovere legale di precetto l'obbligazione viene imposta a *tutti* e *per fatto del legislatore*. Per

lo contrario nella servitù suddetta questa obbligazione non viene stabilita che per un *atto particolare volontario delle parti*. L'oggetto dunque sul quale per fatto dell'uomo cade la servitù è per sè stesso *libero*, prima di essere assoggettato a servitù. Nel precetto legale per lo contrario il fare o non fare non è mai libero a piacere degli interessati. Ecco la differenza fra il dovere legale di precetto e le servitù civili.

Parlando in materia di acque queste servitù si possono ridurre a quattro classi principali, cioè:

1.° Servitù di prestazione.

2.° Servitù di transito.

3.° Servitù di tolleranza.

4.° Servitù di divieto.

Queste quattro specie di servitù possono esistere o *separate* o *riunite*, e quindi formare oggetto o *principale* o *subalterno* di convenzione, di legislazione e di giudizj. Qui sarebbe fuor di luogo l'entrare in particolarità dottrinali, perocchè ciò forma appunto l'argomento di speciali dettami. Il presente discorso versando solamente su i *limiti proprj* e su lo *spirito generale* dell'assunto nostro, ci obbliga solamente qui a cogliere quegli aspetti e quei rapporti che riguardano il presente argomento. Proseguiamo.

§. III. *Sue cause costituenti, o sia titoli giuridici.*

L'indole degli ufficj riguardanti le acque importa necessariamente di distinguere la parte *morale* dalla parte *materiale* dei medesimi ufficj, perocchè da questa parte morale traggono origine, sussistenza e forma gli ufficj medesimi. Considerata la condotta delle acque sotto di questo rapporto, la teoria delle *cause costituenti* il rispettivo diritto è comune a tutta specie di ufficj o sia di servitù legali. Ora queste cause ridur si possono alle quattro seguenti, cioè:

1.° Alla proprietà o sia al dominio reale personale.

2.° Alle convenzioni espresse.

3.° Alla prescrizione legittima.

4.° Alle attribuzioni delle leggi e dei pubblici regolamenti.

Ciò è notorio ed ammesso senza disputa e per comune sentenza.

Ma considerando ben addentro queste diverse *cause costituenti*, noi ci avveggiamo che esse realmente si riducono ad *una sola*, e questa si è la *volontà* o propria o concordata sia dei proprietarj, sia dei governi.

Questa volontà poi si annunzia o *espressamente*

(come nelle concessioni esplicite), o *tacitamente* come nelle prescrizioni.

I diversi atti di questa volontà danno il *carattere* positivo ai diversi ufficj in materia di acque. La *maniera* colla quale vengono stabiliti, decide della loro sussistenza. Essa è o *irrevocabile* o *rivocabile* a piacere del concedente. Con questa maniera si stabiliscono questi uffizj o *temporariamente* o in *perpetuo*.

« La *facoltà* di valersi di questi ufficj autoriz-
« zata e guarentita dalle leggi costituisce appunto
« il *diritto* rispettivo di servitù. »

Nel concetto comune l'argomento della condotta delle acque si suole per lo più restringere alle sole *servitù* perpetue ed obbligate. Ma tutti i buoni scrittori non si sono limitati entro questo angusto cerchio, ben conoscendo, che nell'uso comune intervengono altri rapporti indipendenti e distinti dalla perpetuità e dalla irrevocabilità. Ciò ha luogo nello stesso diritto convenzionale riguardante la ragione delle acque. Tutto dì si fanno dispense di acque semplici. Tutto dì si accordano i così detti *precarj* in materia di acque. Ognuno sa che il precario « altro non è che una concessione libera del-
« l'uso di un'acqua rivocabile a piacere del conce-
« dente. » Ognuno sa del pari che frequente è l'uso di siffatte concessioni. Ma il precario si suole forse

collocare fra le servitù? È troppo noto che no. Ma l'escludere il precario della *servitù in genere*, è forse cosa che possa accordarsi dalla buona ragione? Noi lo vedremo fra poco. Io mi contenterò qui di osservare, che l'ommissione di questo argomento in un Trattato della condotta delle acque costituirebbe un sommo difetto nell'istruzione. Ognuno dunque vede di leggieri, che la dottrina legale sulla condotta delle acque, non può essere ristretta esclusivamente alle servitù perpetue ed obbligate.

§. IV. *Sua latitudine.*

Poste queste osservazioni, quali sono le conseguenze che ne nascono in mira di determinare l'indole e l'estensione della condotta legale delle acque? Procedendo in ordine logico, noi troviamo, che la dottrina così detta della condotta delle acque abbraccia due parti: la prima *materiale*, e la seconda *morale*. La prima consiste nei possibili servigj utili, che ci vengono resi dalle acque, e che possono venire contemplati sì dalle convenzioni, che dalle leggi. La seconda consiste nelle determinazioni delle volontà colle quali a guisa di decreti si determina ciò che fare o non fare si debbe, onde ottenere l'intento della contemplata utilità. Gli officj riguardanti la condotta delle acque, comprendono sì l'una che l'altra parte. Ciò riguarda il *carattere* intrin-

seco di *fatto* di questa specie di servigj. Quanto poi ai *caratteri* di *ragione*, essi risultano dalla loro *conformità* colla norma fondamentale di pareggiare fra i privati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà. In forza di questa conformità, l'ufficio diventa legittimo, e però approvato e sanzionato dalla pubblica autorità.

Questa conformità altro veramente non è che una pura *relazione logica*, o per dirlo altrimenti, altro non è che lo stesso fatto conforme ai dettami della legge sanzionata. Allorchè dunque si parla della forma legittima della condotta delle acque, devesi sempre comprendere anche questa relazione di conformità; dalla quale appunto in ultima analisi dipende la di lei legittimità. Ma nello stesso tempo non conviene mai perdere di vista la *sostanza stessa* del fatto, nè per una viziosa astrazione conviene separare cose che sono essenzialmente e per necessità di natura sempre inseparabili.

Tutto questo riguarda la *natura propria* della dottrina della condotta delle acque. Passando ora ad esaminare la *sfera*, noi troviamo costituire essa un *ramo particolare* dei servigj utili delle acque, e però se dessa vien regolata da certi principj comuni agli altri rami ed alle altre servitù, la sua trattazione però non è *compiuta* se non quando si aggiungano quei dettami di ragione i quali sono *pro-*

prj al ramo medesimo. Una gradazione pertanto di dottrine e quindi di principj e di regole deve sempre presiedere alla trattazione di questo argomento, e l'intelletto quindi dello studioso riposar non deve se non quando si trova illuminato dai principj eminenti, intermedj e proprj di questa materia.

§. V. *Definizione filosofica del diritto di condur acqua per privata autorità.*

A fine di supplire ai bisogni della istruzione, somministrare la soluzione dei casi pratici in una guisa dimostrativa e capace a recare nei giudici un'intima convinzione, è necessario di premettere la *definizione* propria e ragionata del diritto privato, di condurre un'acqua avuto riguardo non al suo esercizio, ma alla sua causa legale. Eccola:

« La facoltà consensuale e civile d'esigere da al-
« tri legalmente capaci ad obbligarsi atti positivi
« o negativi riguardanti il deflusso e la direzione
« di un'acqua onde ottenere un beneficio o allon-
« tanare un danno reale inteso senza altro servigio
« che il prediale. »

Primo dicesi *facoltà consensuale*, e ciò per assegnare il *titolo originario* proprio di questa specie di servigio, distinguendolo dal titolo originario che può risultare dal fatto del legislatore. Io mi spiego. È noto

che, se io prometto ad altri di non edificare che ad una data altezza io contraggo la servitù passiva conosciuta sotto la denominazione di *altius non tollendi*. Ma è vero o no, che in questo caso dipende dal mio solo consenso il conferire ad altri l'autorità d'impedirmi di elevare la fabbrica mia oltre di un dato segno? Ecco dunque che il titolo originario di questa servitù è puramente *consensuale*. Ciò che dicesi in questo caso per una servitù di *divieto*, dicesi pur anche in ogni altro caso delle servitù di *prestazione*. Così per esempio nel fondo mio trovasi un fontanile, o veramente da me dipende il dirigere gli scoli delle mie irrigazioni senza danno del terzo. Se io prometto a taluno una presa di acqua dal mio fontanile o di far defluire gli scoli miei irrigatorj a di lui vantaggio, contraggo una servitù di *prestazione*. Ma anche in questo caso, il titolo non è che puramente *consensuale*, come è per sè evidente.

Ciò posto il diritto acquistato dal mio concessionario ad obbligarmi agli atti sopra espressi chiamasi *facoltà*. Essa è poi *consensuale* perchè a lui fu conferita, e non poteva essere conferita fuorchè per un atto concorde della mia *volontà* e della mia autorità, come padrone e dispositore degli oggetti sopra contemplati.

Fingasi per lo contrario che esistesse una *legge*,

la quale obbligasse *ognuno* a non edificare che ad una data altezza, o a concedere l'acqua a lui sovrabbondante ad altri che la ricercano. Si domanda se qui potrebbe aver luogo la nozione di privata servitù qual fu sempre intesa nel civile diritto? Ognuno mi risponde di no. L'obbligo imposto per generale precetto di legge non forma dunque nè può formare il titolo originario costituente siffatte particolari servitù. Dunque per regola generale fu posto a buon diritto come primo carattere della definizione di questa servitù essere ella facoltà *consensuale*. Questa precisa specificazione manca nella nozione data dalla Comune dei Dottori, perocchè col dire che il *jus* consiste nella ragione di fare o di non fare, non si distingue se la facoltà derivi da un comando generale della legge, o veramente da un atto consensuale privato. Ma se, come dicevano i vecchj scolastici, una buona definizione deve racchiudere *genere, specie e differenza ultima*, è manifesto che nelle volgari definizioni dell'acquidotto questa *differenza ultima* si trova ommessa, benchè per altro nella trattazione della dottrina apparisca come necessaria.

Consensuale e non *contrattuale* fu appellata questa facoltà: e ciò per una rigorosa precisione. Colla parola consensuale si abbraccia tanto l'*espresso* quanto il *tacito consenso*. E però si dà luogo a com-

prendere l'acquisto del diritto anche per mezzo della semplice *pazienza*, o sia per mezzo dei requisiti della legittima prescrizione. Colla parola *contrattuale* per lo contrario, questi mezzi di *tacito* consenso sarebbero stati esclusi, perocchè nella comune intelligenza, un contratto non vien fatto che con atti espressi, benchè però in questi atti espressi si possano fingere cose sottintese o dedurre cose tacitamente inchiuse. È però sempre vero, che colla semplice pazienza non si fanno veri contratti, e però una volontà manifestata col semplice tacere non è propriamente volontà *contrattuale*. *Consensuale* dunque e non contrattuale dir si doveva la facoltà costituente onde abbracciare tutte le specie di casi occorrenti.

Fu detto che questa facoltà consensuale deve essere anche *civile* per indicare le *altre circostanze*, richieste dalla ragione onde attribuire un diritto anche volontario. Credete voi forse che per acquistare un jus basti che il consenso non sia stato carpito con dolo, o con errore, o con ignoranza; o estorto con timore o usurpato colla forza? Se ciò bastasse sarebbe pur bastata la nuda qualificazione di *consensuale*. Ma altri requisiti si ricercano, come più sotto si vedrà, per attribuire una facoltà approvata, protetta e avvalorata dalla legge. Una persona che acquista un diritto e contrae sponta-

neamente un obbligo può violare alcuni riguardi sociali. Più ancora fra capaci e consenzienti si può scientemente o eccedere o mancare *in equità;* si può mancare alle *forme* volute dalla legge per acquistare, si può in altra maniera fare un atto *nullo*. *Oltre il consenso* devono dunque concorrere tutti i requisiti voluti dalla legge civile *per validamente acquistare*. Ecco il perchè fu aggiunta la qualità di civile.

Dicesi in secondo luogo, essere una facoltà di *esigere* da altri legalmente capaci un servigio positivo o negativo, ec. Due cose conviene annotare, alle quali questa frase necessariamente allude. Noi abbiamo detto, che la servitù consiste essenzialmente in un *ufficio* o positivo o negativo. Questo ufficio non può essere prestato che da una *persona*, e qui da una persona posta in un libero commercio con noi. Qui dunque la relazione che doveva esprimersi, non doveva cadere sull'oggetto *materiale* dell'acqua, ma bensì su quello che altri avente diritto e capacità legale, fare può o non può circa queste acque. Dall'acqua materiale non si esige uffizio alcuno, ma a lei si comunica soltanto una data spinta materiale. D'altronde poi si contempla il *fatto legale*, il quale non colpisce nè può colpire che i rapporti di scambievole *autorità* di diritto fra gli interessati. Dunque esprimere si doveva la

facoltà di esigere da altri ciò che può essere di nostro interesse, e ciò che può dipendere dall'autorità propria sì nostra che di loro.

In terzo luogo fu posto che questi *altri* sieno *legalmente capaci* a prestare l'Ufficio domandato. Con ciò si allude alla qualità civile delle persone dalle quali si può legittimamente ottenere il servigio. Dico *ottenere:* perocchè coll'avere accennato la *facoltà legittima* in chi *acquista* il servigio, si comprende perciò stesso la capacità civile di fare tale acquisto.

In quarto luogo furon accennati atti *positivi* o *negativi* riguardanti *il deflusso* e *la direzione d'un' acqua.* Quanto alla qualificazione di atti *positivi* o *negativi,* io non abbisogno di spiegazione. Soggiungerò solamente qui che dopo aver indicato nella definizione la *causa* costituente la servitù, e la *natura* giuridica di lei; e dopo di aver indicata la *qualità personale* degli acquirenti e dei concedenti, qui si esprime la *qualità propria* dell'*oggetto* contemplato. Questa qualità *propria caratteristica* e *differenziale* viene disegnata colla relazione al *deflusso* ed alla *direzione* di un'acqua. Con questa relazione si contraddistingue la servitù dell'acquedotto non solamente da qualunque altro *genere* di servitù, ma eziandio da ogni altra *specie* di servitù, riguardante le stesse acque, come sarebbe il *cavar acqua,* lo *stillicidio,* l'*abbeverar con acqua,* ec., ec. Col de-

flusso si indica un'acqua *scorrente* da un luogo più alto ad un luogo più basso. Con ciò viene segnato la differenza sì da un'acqua *estratta* da luogo basso, e sì da un'acqua *cadente* del cielo, o da uno stillicidio, o altrimenti.

Colla *direzione* poi aggiunta al *deflusso* si indica un deflusso decretato o procurato dalla *volontà* dell'uomo. Senza di ciò mancherebbe il carattere specifico della servitù. Col deflusso puramente *naturale* non si costituisce una vera servitù. Essa è una *condizion* materiale e naturale di un fondo, e forma una *circostanza puramente fisica* del medesimo, e mai una servitù consensuale. Si può è vero convenire che il deflusso non venga *cangiato* o *tolto:* ma nell'uno e nell'altro caso si fissa per autorità privata una data *direzione;* per tal modo si fonda e si stabilisce una servitù.

In quinto luogo fu soggiuuto lo *scopo interessante,* il quale forma l'unico *motivo impellente* e *legittimante* la costituzione e la conservazione della servitù dell'acquedotto. Esso consiste nella mira di procacciare un benefizio o di allontanare un danno reale contemplato. Tutto questo fu espresso colle parole onde *ottenere un beneficio o allontanare un danno reale inteso.*

Ognuno sa che la legge non autorizza nè può autorizzare nè capricci nè la mira a rovinare al-

trui (1). Così pure nè meno vuole estendere i vincoli nè aggravare, nè defraudare i cittadini nè i contraenti privati al di là di ciò che fu o inteso espressamente, o la natura stessa degli atti essenzialmente richiedeva. Quindi acquistare un benefizio, o allontanare un danno *reale inteso*, formar può solamente il vero motivo impellente e legittimante la costituzione, l'effezione, l'uso e la tutela d'una servitù.

In sesto ed ultimo luogo fu nella definizione aggiunto *senz'altro servigio* fuorchè il *prediale*. Ciò fu per indicare la estrinseca *limitazione* che secondo il diritto sociale si deve fare tanto nel definire quanto nell'autorizzare le servitù indotte per fatto dell'uomo. Sì nell'uno, che nell'altro aspetto, il buon diritto sociale ha rigettate come nulle ed illecite quelle servitù, nelle quali si trattasse di vincolare l'opera dell'uomo, sia nella persona del concedente, sia nella persona dei possessori aventi causa da lui, a prestare qualche

(1) Non solamente la legge riprova l'acquistare la condotta di un'acqua ad *emulationem*, come dicono i dottori, ma eziandio non autorizza l'uso di una autorità propria su di un'acqua per mira sola di invidia, e di deteriorare la condizione di un terzo (Vedi il Pecchio, lib. I, cap. VII, quest. VII *de acqueducta*). La morale e la comune utilità proscrivono questo abuso della privata autorità, e vi pongono freno, come riprovano e pongono freno alla prodigalità.

servigio personale riguardante un servigio fondiario. Spieghiamoci con un esempio. Pietro concede a Paolo il diritto di cavar pietre nel suo fondo ad utilità di un fondo di Paolo. Fin qui non vi ha nulla che osti al disposto della buona ragione. Ma fingiamo che si aggiunga , che Pietro *farà condurre in perpetuo* al fondo di Paolo le pietre cavate, e che questo onere passerà a tutti i possessori della cava di Pietro. Dico che questa obbligazione accessoria secondo il buon diritto naturale e civile è nulla , atteso che impone alla persona di Pietro e di tutti i possessori aventi causa da lui un onere personale, vincolato al possesso del fondo serviente. Quest'onere rassomiglia perfettamente alle giornate di lavoro, o sia alle angherie e perangherie feudali, e non differisce in altro, che pel titolo col quale furono imposte. Qui la servitù diventa *personale*, non per la sua destinazione, ma per la sua esecuzione. Le servitù di personale esecuzione sono del tutto proibite secondo il Codice Napoleone, come erano del pari incognite al Diritto Romano, secondo quello che già osservò il celebre Voet.

§. VI. *Nozione volgare di questo diritto.*

In due sensi volgarmente si assume la parola *acquidotto*. L'uno di fatto e l'altro di diritto. Nel

volgare italiano la parola *acquidotto* appellasi eziandio *acquidoccio, condotto*. Ma sotto questi vocaboli si accenna l'idea di qualunque tubo, canale od altra opera manufatta, per mezzo della quale si fanno decorrere le acque. Questo non è il senso giuridico, benchè l'opera manufatta possa formare oggetto di legge o di contratto. Come facoltà l'acquidotto altro non significa che il *diritto di condurre un'acqua*, qualunque siane la forma e l'uso a cui è destinata. Ulpiano chiama infatti questa servitù anche col nome di *Ductus acquae*, cioè *condotta di acqua*, come leggesi nel titolo *de fonte* del Digesto leg. 1, §. 1. Questa locuzione di *ductus acquae* si trova spesso ripetuta non solamente nel Codice Giustinianeo, ma anche nel Teodosiano.

Sotto il nome di *acquidotto privato*, intendesi dai Giurisperiti il diritto di condurre acqua dal fondo o per il fondo altrui.

Dicesi in primo luogo essere questo un *diritto* ovvero un *jus*, perchè egli consiste non nel fatto, ma nella *ragione di fare*. Per questo motivo dicesi, che tutte le servitù sono *incorporali* (1).

Quando dicesi diritto di *condurre* un'acqua non s'intende d'indicare soltanto di condurre un'acqua

(1) Veggasi il §. intitolato *eodem numero* delle Istituzioni, al tit. delle cose corporali ed incorporali.

di già *ritrovata*, ma eziandio un'acqua da *ritrovarsi* (1). Tale sarebbe il caso di chi stipulasse, che gli fosse permesso di scavare nel fondo altrui ad oggetto di ritrovare l'acqua ed indi condurla a sua utilità. Queste specie di acque appellansi *fontanili*, e di questi havvi un uso frequente in questo dominio di Milano.

Fu in terzo luogo indicato che la condotta si fa dal *fondo* o per il *fondo altrui*, e ciò per due motivi. Il primo, perchè senza fondo non può essere costituita una servitù (2): il secondo perchè sul fondo proprio non si costituisce servitù (3).

Ciò che fu premesso qui a modo d'introduzione serve piuttosto ad *ispiegare* il *significato legale* della parola, che ad esibire una esatta e piena *nozione* essenziale dell'*oggetto*. Col decorso di quest'opera si renderà manifesto quale debbe essere la piena ed esatta definizione della servitù della condotta delle acque. Qui giovami soltanto di annotare che secondo il primo senso materiale della frase per *fundum alienum* impiegata dal Pecchio parrebbe che l'*immediata estrazione* da un canale altrui conti-

(1) Leg. Labeo 10. Digest. de servitutibus rusticorum prædiorum.

(2) Leg. 1. Digest. communia prædiorum, ec.

(3) Leg. in re communi 25. Digest. de servitutibus urbanorum prædiorum.

guo al mio fondo non dovrebbe essere compresa sotto la sfera della servitù di acquidotto. Per esprimere chiaramente, e per racchiudere questo concetto si avrebbe dovuto dire *ex fundo aut per fundum alienum*.

L'obbligo di dare il passaggio all'acqua ad uso altrui forma servitù di acquidotto: ma *tutta quanta* la servitù di acquidotto è forse ristretta a questa sola nozione? Nel senso comune il derivar l'acqua da un canale altrui confinante al mio fondo, non è forse cosa compresa nella *condotta* delle acque? Non esiste forse anche la servitù d'immettere l'acqua propria in un canale altrui?

L'*aquæ haustus* non è applicabile a questo caso. Esso, come ognun sa, è il diritto di attingere o cavar acqua per esempio dai pozzi, dai fonti, ec. ec. Siccome fra la servitù di *cavare* e la servitù di *condurre* acqua havvi una somma affinità, così ragion vuole che in un trattato fatto di proposito sulla condotta delle acque si faccia risaltare la *differenza* che passa fra queste due servitù. Certamente Ulpiano aveva fatto espressamente avvertire a questa differenza, dicendo, « *Sicut discrætæ sunt servitutes ductus aquæ atque haustus aquæ, ita interdicta separatim redduntur.* »

E qui Gottofredo alla parola *discretæ*, soggiunge: *aquæ ductus et aquæ haustus servitutes discretæ*

sunt, hoc est inter se diferentes. Separatorum separata debet esse ratio et actio. Doveva dunque il Pecchio dopo la definizione della servitù di *condur* acqua, insegnare in che *differisca* dalla servitù di *cavar acqua*, e ciò anche in vista che questa differenza fa risaltare i caratteri proprj dell'oggetto principale definito.

§. VII. *Definizione in senso esecutivo.*

Noi abbiamo indicato in che consista la servitù di cavar acqua. Ora volendo presentare una generale idea della servitù di *condurre* un'acqua, avuto riguardo alla sua esecuzione dir si potrebbe essere ella « il diritto di dedurre dal fondo o canale al-« trui un'acqua trovata o da trovarsi per farla *de-« correre* per via di pendenza a proprio vantaggio, « in un luogo destinato. » Dico per via di *pendenza*, per dinotare la differenza fra le servitù di condur acqua e quella di *cavar acqua;* perocchè in quest'ultima si estrae e si trasporta l'acqua per via di recipienti o aspiranti, i quali la sollevano e separano dalla massa, ec.

§. VIII. *Destinazione delle acque di cui trattar si deve.*

Prefiggersi un benefizio o negativo o positivo forma il *fine ultimo* di colui che si propose di condurre un'acqua, come fu indicato nella definizione, §. 5.

Prescindendo da singolari ed accidentali capricci, ed attenendoci alle intenzioni che *ordinariamente* ebbero, hanno ed avranno gli uomini nel progettare una condotta di un'acqua, noi vediamo che la *destinazione* loro riducesi ad usarne per procacciare un utile, o di allontanarle, per prevenire o rimovere un danno. *Due* classi dunque, massime di acquedotti, esistere possono: sotto la prima si comprendono gli acquedotti *lucrativi:* sotto la seconda gli acquedotti *difensivi*, lochè corrisponde al §. 1. Coi primi si tratta di accogliere: coi secondi di rimovere. Accoglienza dunque e ripulsa, ecco i due intenti possibili e prossimi nel progettare la condotta di un'acqua.

Ma qual è la *destinazione* che darsi suole ad un'acqua corrente *accolta?* Di ciò si dirà a suo luogo. Quante specie dunque d'acquedotti *lucrativi* si possono ordinariamente verificare? Eccoli:

1.° Acquedotti per navigazione (1).

(1) Tutti i navigli così detti navigabili, tutti i canali

2.° Acquedotti per irrigazione di terra (1).
3.° Acquedotti per arti e mestieri (2).
4.° Acquedotti per usi domestici (3).
5.° Acquedotti per tutela comune (4).
6.° Acquedotti per colmate di terreni (5).

egualmente navigabili di comunicazione, dei quali fa menzione la Storia antica e moderna, e su de' quali si può vedere il VARENNIO, appartengono a questa prima classe.

(1) Questi sono i più usitati nei paesi ne' quali esistono acque perenni. Ciò specialmente ha luogo nell'Italia Superiore.

(2) Questi o servono per animare opificj, o per usare dell'acqua stessa in natura. Fra i primi sono noti i mulini per macinare, le pile per isbucciare, stritolare, ecc.; i così detti folli, le cartiere, filatoj, lanificj, ec. Fra i secondi sono noti i canali per lavare, purgare, macerare e fare altri simili uffiej.

(3) Abbeverare uomini ed animali, lavare, empire bagni, servire a cuocere, ecc., ecc. Sono esempj di questi usi domestici.

(4) Tali sono quelli che procurano acqua per estinguere incendj, purgare l'aria contro infezioni ed altre offese della natura. Tali sono pur quelli per munire fosse di fortezze, o respingere aggressioni per parte degli uomini.

(5) Questi si fanno per condurre le acque torbide portanti terra vegetale su qualche terreno perduto, e per lo più coperto da ghiaja dalla innondazione di qualche acqua. Cinto il luogo che deve ricevere le torbide, e praticatovi una porta cateratta, questa si tiene aperta, finchè tutto il recinto sia pieno raso di acqua torbida. Allora si chiude. L'acqua

Ma questo Trattato, avendo per oggetto la condotta *privata* delle acque, egli ne viene che *quattro* sole specie fra le ora annoverate possono formare oggetto dell'accordo consueto che ci deve occupare. Queste sono gli acquedotti 1.° per *irrigazione* di terre, 2.° per *arti* e *mestieri*, 3.° per *usi domestici*, 4.° per *colmate*. Le altre specie spettano propriamente agli acquedotti di ragione sociale o *pubblica*, e però formano oggetto dei regolamenti economici e politici. Solo per incidenza ed accessoriamente essi possono venire contemplati nella ragion privata della condotta delle acque; e ciò si verifica nel caso, che dalle correnti destinate alla navigazione, alla tutela comune, alla pulitezza o ai sollazzi pubblici, si facesse una *dispensa innocua* di acque a privato beneficio.

introdotta riposando come in un recipiente deposita al fondo la belletta vegetale che portava seco, e si fa chiara. Resa l'acqua chiara, si fa uscire per altra porta dal recinto, e rimane così un primo strato di terra vegetale. Quest'operazione si ripete più volte, finchè si ottenga uno strato capace a nutrire piante utili. Quest'operazione chiamasi *Colmata*. Veggasi su di ciò il Mari, Idraulica pratica ragionata, tom. 2, lez. 28 e 29. Io ho veduto un torrente rompere argini e coprir di ghiaja alcuni terreni. Ho veduto far colmate colle torbide di questo stesso torrente, e in meno di quattro anni restituire il terreno a coltura di frumento e di grano turco e di viti.

Venendo dunque all'argomento preciso che ci proponemmo, rispondere dobbiamo che le nostre dottrine si ristringono alla *condotta delle acque per irrigazione di terre, per arti e mestieri, per usi domestici e per colmate* (1). Questa distinzione riesce infinitamente importante per le pratiche convenzioni e contestazioni. Imperocchè *conosciuta la destinazione* speciale dell'acqua, si ottiene perciò stesso un lume direttivo onde determinare ora la *qualità*, ora la *quantità*, ora il *tempo*, ora il *modo* della condotta dell'acqua, e ciò tutte le volte che le parole o gli indizj fossero o imperfetti o equivoci od oscuri. Certamente nell'interpretare gli atti consensuali, l'*intento proposto* somministra da sè medesimo un massimo lume, perocchè vige il principio di ragione che, accordata una data cosa, si accordano perciò stesso tutte le *condizioni* e tutti i *mezzi* necessarii onde effettuarla (2).

La prima ricerca dunque che far si deve nei

(1) Io non credo che la Dottrina debba far altre parole degli acquedotti per *colmate*, sì perchè questi non sono fuorchè accidentali e praticabili soltanto in luoghi particolari; e sì perchè le questioni che insorger potrebbero sono facilmente risolubili coi principj generali.

(2) Vedi le leggi 3, §. 3 — leg. 5 — leg. 10, leg. 15. *D. de servit. praed. rustic.* — *Leg.* 20. *D. de servit. urb. praed.* — *Leg.* 11, §. 1. *Communia praed.*

casi contingenti, consistere deve nel domandare, a che fu *destinata* la data condotta di acqua? Forse all'irrigazione? Forse ad usi domestici? Forse ad arti e mestieri? E in queste arti e mestieri forse soltanto a movere macchine, a ventilare o ad altro uso meccanico; ovvero ad usare dell'acqua medesima, come nelle tinture, nella macerazione, nelle fermentazioni, e cose simili? In questo solo ultimo caso s'introduce tosto una grande differenza, perocchè quando si tratta semplicemente di movere, non si contempla che la *quantità* valevole a porre in movimento un opificio; ma, allorquando si tratta degli altri oggetti, si contempla la *qualità*, dirò così, *chimica* dell'acqua medesima (1).

Tutto questo viene annotato qui per far rilevare quanto insufficienti sieno le grossolane generalità colle quali la dottrina del privato acquidotto fu trattata dai Giureconsulti fino al presente giorno. La diversa *destinazione* di un'acqua corrente formar doveva il primo oggetto nel trattare dell'*accordo* dell'acquidotto, e specificare indi le diverse convenzioni, e quindi le clausole compatibili od in-

(1) È noto a tutti gli uomini dei paesi irrigati quanta differenza passi fra l'acqua cruda d'un rivo naturale, o che vien derivato da una corrente naturale, e l'acqua concimata che deriva dagli scoli di fondi letamati o dallo scarico d'una città.

compatibili, espresse o tacite, le quali cader possono in pratica in materie di privato acquidotto. Poca cosa è il dire i modi diversi coi quali si può acquistare la *ragione* di una condotta di un'acqua; perocchè allora altro non si annunzia, se non ciò che è comune a tutta sorta di atti volontarj sia fra vivi, sia per causa di morte. Ciò che rende una scienza compiuta, si è l'aggiunta dei *tratti specifici*, i quali contraddistinguendola da ogni altra, ne costituiscono il carattere proprio, pieno, intiero e verace.

§. IX. *Rami principali della dottrina da trattarsi.*

Questo non è ancor tutto. Noi avvertir dobbiamo che nella ragione dell'acquidotto entrano *due funzioni* che possono esistere separate, vale a dire quella della *presa* e relativa *dispensa*, e quella della *condotta* strettamente presa dell'acqua. Trattando dunque dell'accordo dell'acquidotto in quanto concerne l'acquisizione, bisogno è di parlare separatamente e di proposito dell'uno e dell'altro contratto; stantechè un dato acquirente può nello stesso tempo acquistare dal possessore di un canale dispensatore una *presa* di acqua, e dal possessore del fondo intermedio la *servitù* dell'acquidotto. La *destinazione* dell'acqua si può considerare come

una circostanza, che forma parte della *presa* dell'acqua; avvegnachè chiunque si determina a prescegliere una data acqua si prefisse di già l'*oggetto* al quale essa veniva da lui destinata. Le considerazioni dunque diversificanti l'oggetto contrattato, entrano nel contratto della presa dell'acqua. Dunque nella dottrina su la condotta delle acque questa si può considerare come la parte la più multiforme, variata e complessa, stante appunto la diversità degli intenti, e stante eziandio la diversità dei modi onde compiere le erogazioni. Da ciò ne viene che la *servitù* strettamente presa dell'acquidotto non forma nè formar deve che una parte secondaria e molto minore della dottrina che esponiamo.

Dalle quali cose risulta, che su due rami principali, o sia sopra due oggetti massimi versare dovrà la dottrina riguardante l'accordo dell'acquidotto, in quanto serve ad acquistarne il diritto. Il primo di questi oggetti si è quello della *presa* dell'acqua. Il secondo quello della rispettiva *condotta*. Noi distinguere dobbiamo nel contratto della presa dell'acqua quattro specie particolari.

I. Presa d'acqua per irrigazione.

II. Presa d'acqua per usi domestici.

III. Presa d'acqua per movimenti meccanici.

IV. Presa d'acqua per processi industriali.

§. X. *Come si distinguano le acque pubbliche dalle private.*

Benchè nella rurale economia si prescinda dal regime delle acque pubbliche, cionnonostante accader può, come accade di fatti, di doverne parlare, sia per decidere se una tale o tal acqua sia pubblica o privata, e quindi capace di dominio di possesso di prescrizione, sia per determinare su di un'acqua pubblica medesima la parte disponibile per contratto dalla parte consacrata all'uso pubblico.

Oltracciò nel sopravvenire il regime dei barbari non furono rispettati i confini della proprietà; talchè furono dagli statuti consacrate alcune di queste; e di anteriori usurpazioni le quali finalmente furono rivocate in tutti que' paesi ne' quali si amò di far prevalere la ragione e la vera sociale utilità alla stolida o alla maligna soverchieria. Fra queste usurpazioni caddero anche le acque; e però importa di ben conoscere e ben discernere per quali particolarità non arbitrarie, nè positive, ma necessarie e razionali si distinguono le acque di ragion pubblica dalle acque di ragion privata.

Qui parliamo della distinzione non in ragion del possessore, ma bensì della qualità giuridica delle acque. Un pubblico può essere possessore di una

terra o di un'acqua, senza che la terra stessa o quell'acqua si possano dire veramente pubbliche. Ciò che dà loro il carattere di pubblico si è la loro destinazione ed il loro uso. Una strada maestra è certamente *pubblica*, perchè a tutti i membri di un dato territorio appartiene il diritto di passare per quella strada maestra. Fingasi il caso che venga abbandonata e sostituitane un'altra: che cosa ne segue? Che il terreno della strada diviene bensì proprietà demaniale, ma perde la qualità sua di pubblico, la quale appunto consisteva nella destinazione e nell'uso suo a favore di tutti gli individui di un dato corpo che si chiama pubblico. Non conviene confondere il demaniale o fiscale, o il comune ad una data parte di una nazione, col vero concetto di pubblico e di pubblicità.

Nella mente dei volgari giureconsulti facilmente accade lo scambio dei beni *demaniali* coi beni *pubblici*, e dei beni demaniali dello *stato*, coi beni riservati alla *corona*, ec.

L'idea di pubblico e di pubblicità è la prima della quale convien formarsi un ben distinto ed adeguato concetto, altrimenti si disputa sempre mai senza giungere ad una definitiva risoluzione. Più ancora nelle questioni legali si corre sempre il pericolo di ledere o le ragioni dello stato, o quelle dei privati.

La denominazione di *pubblico*, della quale ad ogni tratto si fa uso, sveglia un'idea confusa, cui è necessario di ridurre ad un più esatto concetto, specialmente perchè si applica in sensi affatto diversi. Ognuno sa che la parola pubblico talvolta s'impiega come *predicato* di uno o più oggetti; e talvolta si assume per indicare un *aggregato di persone* che chiamasi *pubblico*. Così dicesi per esempio *è nota al pubblico la tal cosa; il pubblico dice questo o quello*, ec. È dunque necessario il trovar la radice comune per darne la giusta definizione.

È incontrastabile che *pochi privati* non formano un Pubblico, nol formano nemmeno *certe classi* considerate in sè stesse, benchè sieno numerose. Dall'altra parte poi l'unione delle nazioni non costituisce veramente *un pubblico*, ma bensì l'intiero *genere umano*. Nemmeno con questo nome s'intendono molti uomini erranti in seno di una selvaggia indipendenza; perchè non essendovi fra di loro nè colleganza nè comunione di pensieri e di affari, non formano una persona collettiva, concetto che è indivisibile dalla denominazione del pubblico considerato come *persona*. Rimane dunque che il pubblico riguardato come persona altro non possa essere che « una società vivente in colleganza, e che « fa uso comune di affari, di lingua e di com« mercio. »

Rimane per altro sempre la ricerca per determinare la ragione della denominazione di pubblico; e quindi precisamente rimane a vedere in che veramente consiste la *pubblicità*. Dicesi p. e. dare ad una cosa qualunque la più grande pubblicità. Che cosa intendiamo noi con ciò? Noi intendiamo una operazione, colla quale la cosa medesima viene dedotta a notizia del maggior numero possibile degli uomini componenti una data popolazione, di modo che per altro la notizia possa pervenire a tutti indistintamente. La pubblicità esclude essenzialmente ogni limite o parzialità. Essa anzi di sua natura inchiude la possibilità pratica di essere conosciuta da qualsiasi persona componente una data popolazione, *niuna esclusa*, e se fosse possibile di molte popolazioni ancora.

Io dico ancor poco. Colla parola *possibilità* non si esprime ancora quel concetto che si annette alla pubblicità. Se taluno esponesse uno scritto, una manifattura o qualunque altra cosa visibile in un remoto deserto o su di un dirupato monte, ove quasi niuno suol praticare; lungi che con questo atto si dicesse dare egli alle mentovate cose una pubblicità, si direbbe all'opposto ch'egli abbia voluto in qualche guisa occultarle al pubblico. E perchè ciò? Perchè nei mentovati luoghi, giusta la consuetudine ordinaria degli uomini, non vi ha fre-

quenza e concorso di spettatori. Eppure è *possibile* di andare colà a chi piace, e niuno viene escluso. Si sente pertanto, che nel comune concetto la pubblicità abbraccia qualche cosa di più della mera possibilità di cui parliamo, e che propriamente ha piuttosto in mira d'indicare un tale stato di cose in virtù del quale (atteso il costume di una data popolazione di concorrere con frequenza o di essere in gran numero in un dato luogo) può un dato fatto essere facilmente e senza riserva alcuna conosciuto dal massimo numero delle persone componenti un dato pubblico.

Queste osservazioni sono speciali alla pubblicità considerata nel sistema notificativo, cioè allorchè si tratta di dedurre a *notizia* un dato fatto o una data disposizione. Ma questo aspetto di cose non presenta che una speciale applicazione dell'idea di pubblicità. Imperocchè questa qualità verificar si deve tanto nello *statuire*, quanto nel *governare*. La notificazione accompagna e sussegue tanto la legislazione quanto l'esecuzione. Convien dunque riguardare l'idea di pubblicità tanto nel concetto delle leggi, quanto nel concetto delle effettive operazioni del Governo. Così si vedrà tutta la sfera dei soggetti ai quali la pubblicità si può applicare.

Dovendo però nel caso nostro considerare particolarmente la pubblicità come un aggiunto del-

l'amministrazione, noi considereremo l'idea di pubblico come qualità aggiunta.

Dalle cose finora discorse agevolmente si vede che la idea di pubblico sia che la applichiate ad una persona per connotare la sua unità, sia che l'applichiate a qualunque relazione ed a qualunque operazione, sempre di sua natura esclude la *divisione* delle parti di una medesima società, e propriamente inchiude ed abbraccia il *complesso* di tutte le parti stesse, niuna eccettuta. Per lo che è evidente non potersi appellare *pubblica* una cosa quando dalla sua posizione attuale esclude in fatto od in potenza una qualche parte degli individui che compongono la persona collettiva del pubblico quale fu di sopra definita.

Si affigge a cagion d'esempio uno scritto in un luogo frequentato, in modo che lo possono leggere tutti i passeggeri. Benchè in fatto accada che coloro che lo leggono formino un numero talmente piccolo da non eccedere il numero degli individui d'una famiglia o di una particolare congregazione, ciò non ostante dicesi, che lo scritto affisso fu fatto *pubblico*. Perchè ciò? Benchè dalla maniera dell'affissione in un luogo dal quale qualunque persona componente il dato pubblico, si considera che ogni membro del medesimo ne *poteva* aver notizia. Per lo contrario benchè un numero assai maggiore di

persone intervenga in un altro luogo a vedere o a sentire altri oggetti, ma che il luogo non sia aperto che ad alcuni particolari, o ad una certa classe di società, ciò non ostante malgrado la maggioranza del numero sopra di coloro che di fatto concorrono a leggere l'affisso pubblicato, si dirà sempre che il luogo riservato non è pubblico; e le cose ivi manifestate non sono fatte di ragion pubblica. Così dicesi un teatro privato, una privata accademia, una privata adunanza, ec., benchè forse il numero dei concorrenti sia maggiore del numero di coloro che assistono ad una pubblica funzione.

Per la qual cosa è manifesto, che una cosa qualunque acquista la denominazione di pubblica per la sua *relazione a tutto l'aggregato di una società che si figura costituire la persona collettiva di un pubblico*. Questa relazione sotto diverse forme, o sia meglio nelle sue diverse applicazioni è sempre immutabile, e qualifica ogni disposizione ed ogni altra operazione come pubblica.

Quest'idea ritorna sempre sotto vario concetto nella scienza del diritto e del governo; ritorna pure nel diritto civile sotto il rapporto specialmente di *ordine pubblico*.

Premesse queste idee rigorosamente logiche, ed applicandole alle cose godevoli, e che cadono negli usi della vita, tosto si osserva che ogni cosa ma-

teriale considerata in sè stessa non è pel suo concetto nè pubblica nè privata. Essa soltanto divien tale per la relazione colla quale viene rivestita. Viene essa rivestita dalla relazione solidale e complessiva a tutta una società come testè fu esposta? Allora essa viene *caratterizzata* come pubblica. Manca dessa questa complessiva relazione? Allora ella cessa di essere pubblica.

Fra l'idea per altro di assolutamente pubblico e di assolutamente privato havvi una classe di beni i quali sebbene sieno consecrati ad oggetti i quali per sè stessi hanno una relazione pubblica, ciò nonostante sotto altri rapporti possono rivestire la relazione di pura *appartenenza* fiscale o demaniale, ma non di uso pubblico. Così uno spedale fatto per tutto uno stato, una università di studj ed altri simili oggetti, quanto alla *destinazione* loro sono pubblici. Sono pure di dominio o di proprietà originaria e fondamentale pubblica. Ma qui convien distinguere la parte formale dello stabilimento della sua dotazione. La prima è pubblica. Ma quanto alle loro dotazioni o sia ai beni non si possono in buona logica e con vera proprietà di concetto considerare *pubblici, ma come semplicemente privati, o come puramente demaniali consacrati ad una data classe soltanto di persone.* Ciò che dicesi di questi si può dire di qualsiasi altro così detto pubblico stabili-

mento. Sia pur vero che l'amministrazione di alcuni o la sorveglianza sopra altri sia pubblica; sia pur vero che i frutti che ne derivano siano rivolti a vantaggio delle persone di questi stabilimenti, sarà sempre vero che l'uso e la servitù immediata e materiale dei beni componenti la dotazione non è per sè pubblica, ma sussidiaria ad un servigio di uno stabilimento pubblico. Il carattere di sussidiario toglie l'immediato carattere privilegiato della pubblicità. Se il carattere *sussidiario* si dovesse assumere come identico col principale, noi dovremmo dire essere *pubblico* anche il salario degli inservienti ad un pubblico stabilimento, pubblici i poderi d'uno spedale, d'un benefizio ecclesiastico, come una strada, un fiume, una piazza. Al demanio sociale tutt'al più dir si potrebbe appartenere questi poderi, ed essere consacrati al sostentamento di date persone, ma giammai di uso pubblico nel senso d'una strada, di un fiume o d'una piazza.

Le dottrine esposte fino a qui sono implicitamente autorizzate da tutte le buone legislazioni. Infatti consultando la legislazione romana, quella del Codice Napoleone e quella del Codice Austriaco, noi troviamo implicitamente sanzionate queste distinzioni. Ma a fine di evitare ogni equivoco, disegnare si debbono i beni col nome o di semplicemente *demaniali*, o di strettamente pubblici. I

primi sono assoggettati alle regole ordinarie del civile diritto. I secondi sono assoggettati ai regolamenti di pubblica amministrazione e diretti dai rapporti della cosa pubblica. Parlando poi in particolare del soggetto delle acque, e più strettamente di ciò che riguarda la loro condotta, dire dovremo, che la destinazione e l'uso di una massa o corrente di acqua si è quella che la contraddistingue legalmente. E però quella dovrà dirsi acqua pubblica, la quale per la sua destinazione e pel suo uso è riservata o consacrata a tutti i membri che compongono un dato pubblico. Acque private per lo contrario dovranno dirsi tutte quelle le quali non rivestono questa destinazione e questo uso. È noto che il nome di privato non si riferisce solamente ad un individuo o ad una famiglia, ma eziandio a quelle persone morali e collettive, le quali compongono una data corporazione. Le comunità o sia municipalità sono in questo novero, e però anch'esse vengono rette dal diritto civile privato.

Tutto il fin qui detto risulta in via di vero diritto naturale e filosofico. Vano per altro sarebbe nella pratica di certi paesi di proclamare queste idee se la legislazione positiva dei medesimi non corrispondesse coi principj di ragione. Per buona sorte nostra, noi ci troviamo in una perfetta concordanza col diritto Romano, col Codice Napoleone,

e col Codice Universale Austriaco. Colla scorta dei medesimi noi possiamo far fronte alle scorrette disposizioni appoggiate alle reliquie feudali; ed avere un criterio anche per gli atti fabbricati sotto l'impero di quelle legislazioni, e valutare il dominio di certe acque, e pronunciare in oggi essere di privata ragione malgrado che i vecchj statuti le considerassero come pubbliche.

In prova poi della concordanza delle tre citate legislazioni noi riproduciamo i seguenti testi.

Diritto Romano.

Bona Civitatis Abusiva pubblica *dicta sunt. Sola enim ea proprie pubblica dicenda sunt quae, populi romani sunt,* dice la legge 15, *Digest. de verborum significatione. Civitatis enim privatorum loco habentur,* dice la legge 16 dello stesso titolo. In generale poi come nota eccellentemente il Potier al titolo, *de Verborum significatione*, al n.° 181. *Publicae res duplici sensu accipiuntur. Et priori quidem pro illis rebus quae* pubblicis usibus inserviunt *qualia sunt flumina et eorum ripae; portus, stationes quædam etiam stagna lacus et fossae.* Leg. unica, §. 6. *Digest. ut in flumine pubblico navigabile.* L'altro senso poi è improprio, quale appunto quello accennato da Ulpiano nella leg. 17, giusta la locuzione volgare.

Codice Napoleone.

Art. 538. Tutte le strade che sono a carico dello stato, i fiumi, le riviere navigabili od inservienti a trasporto, le rive, i siti occupati, e quindi abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiagge, e generalmente tutte le parti del territorio dello stato non suscettibili di privata proprietà, sono considerati come pertinenze del demanio pubblico.

Art. 539. Tutti i beni vacanti e senza padrone, quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono allo stato.

Art. 540. Le porte, muri, fosse, bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze fanno similmente parte del demanio pubblico.

Art. 541. Lo stesso è dei terreni, delle fortificazioni e dei bastioni, delle piazze che più non sono piazze di guerra: essi appartengono allo stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo stato.

Art. 542. I beni comunali sono quelli alle proprietà ed al prodotto dei quali gli abitanti di uno o più comuni hanno un diritto acquisito.

Codice Civile Austriaco.

§. 286. Le cose esistenti nel territorio dello stato sono o beni dello stato, o beni privati. Sono privati quelli che appartengono a persone singole o a persone morali, a società minori o a comunità intere.

§. 287. Diconsi cose a niuno appartenenti quelle che si possono occupare liberamente da tutti i cittadini. Quelle che sono loro concedute soltanto ad uso, come le strade maestre, i fiumi, le riviere, i porti e le spiagge di mare, chiamansi beni universali o pubblici.

È patrimonio dello stato tutto ciò che è destinato a somministrarne i redditi necessarj per sostenere i bisogni, come il diritto di coniar monete, quello delle poste e gli altri diritti di maestà che si chiamano anche regali, i beni camerali, le miniere, le saline, i tributi e le gabelle.

§. 288. Nella stessa maniera si chiamano beni comunali quelli che secondo le costituzioni della provincia servono all'uso di ciascun membro d'una comunità; i beni, i di cui redditi sono destinati a sostenere le spese della comunità, costituiscono il patrimonio della comunità medesima.

§. 289. Anche il patrimonio che il sovrano non

possiede come supremo capo dello stato, si considera come bene privato.

§. 407. Se in mezzo di un'acqua si forma un'isola, i proprietarj dei fondi situati sulle due rive lungo di essa hanno l'esclusivo diritto di occuparla in due parti eguali, e di dividerla fra loro in proporzione della lunghezza de' loro fondi. Se l'isola si fornì più dappresso dell'una o dell'altra riva, il proprietario della riva più vicina vi ha soltanto il diritto. Le isole formate *nei fiumi navigabili* sono riservate allo stato.

Con questi testi dedotti ed avvalorati con la ragion pubblica, noi abbiamo una conferma positiva, precisa e categorica dell'induzione da noi fatta. Se dalla semplice annunziativa dei suddetti paragrafi non appariva espressamente essere state ritenute come pubbliche le sole acque dei fiumi e delle riviere navigabili, questa qualificazione apparisce manifestamente ed energicamente dalla disposizione del §. 407, ora recato. È per sè noto che l'alveo segue la natura dell'acqua, come l'acqua segue la natura dell'alveo. Se dunque viene dichiarato di ragion privata ogni isola che non sorge in un fiume navigabile; e per lo contrario vengono ritenute come riservate allo stato quelle sole che sono formate nei fiumi navigabili, egli è per sè manifesto esser senso del legislatore di riguardare soltanto come pubbliche le correnti navigabili e nulla più.

§. XI. *Idea dominante nelle ultime leggi onde distinguere le acque pubbliche dalle private.*

Volendo richiamare le cose all'ultimo loro punto di vista, che cosa scuopriamo noi nelle recate leggi? Che veramente esse non contemplano tutte le acque pubbliche o sia di ragion pubblica, che verificare si possono in pratica, ma solamente le *correnti naturali* di destinazione, direm così, *stradale* pubblica, vale a dire che servir possono di vie di comunicazione delle cose e degli uomini componenti un pubblico. Ora ognun sa che altre acque di destinazione e di uso pubblico esister possono, come per esempio gli acquedotti romani e di altre città inservienti non alla navigazione ed ai trasporti, ma agli usi immediati della vita, allo spurgo ed alla pulizia della città, alla loro difesa, ec. ec. Anche a queste si possono dunque applicare i principj di diritto proprj delle acque pubbliche. Ma siccome tali correnti non sono destinate all'uso dei così detti fiumi navigabili; così non si possono nei rapporti delle libere comunicazioni applicar loro i regolamenti relativi alla libera e sicura navigazione.

Dall'altra parte poi trattandosi di una corrente meramente artificiale, l'autor della quale è assegnabile in via di prova positiva, essa non abbiso-

gnava di alcuna distinzione legislativa, perocchè il fatto la qualificava secondo la verità.

Non è lo stesso delle correnti naturali, sì perchè parlando filosoficamente esse non si distinguono che per il loro maggiore o minor volume, e sì perchè la destinazione e l'uso diviene puramente convenzionale e sociale in una data età di una popolazione avente nido ed abitazione su di un dato territorio.

E siccome il primo bisogno di una popolazione convivente in civile consorzio sono le comunicazioni scambievoli, così le correnti navigabili ed atte a trasporto furono sottratte al privato dominio, e costituite di ragione solidamente sociale.

Da questa distinzione derivò la separazione della pubblica e privata proprietà in punto di acque correnti. Per rendere più precisa questa idea (poichè la qualità di non navigabile, che è puramente negativa, non lascia travedere una secondaria distinzione) fu saviamente stabilito dal Codice Napoleone, che ritener si debbano come pubbliche le correnti d'acque *navigabili*, od *inservienti a trasporto* (1), e per tale maniera furono qualificate come private tutte le altre correnti, nelle quali riscontrar non si può la qualità di navigabile o di atta al trasporto.

(1) Art. 538.

Questi caratteri chiari e costanti furono assunti come norma, onde giudicare tanto le quistioni di proprietà, quanto le quistioni di competenza, come ci verrà fatto di comprovare con parecchi esempi che si addurranno a suo luogo.

Per lo che dopo la promulgazione del codice Napoleone e dell'Austriaco non lice elevar dubbio che giudicar non si debbano come private tutte le correnti d'acqua che non sono navigabili nè atte a trasporto, e sulle quali si debba conoscere di un fatto nato posteriormente all'attivazione loro (1).

Prima d'inoltrarci in ulteriori indagini, conviene premettere alcune subalterne distinzioni onde prevenire ogni perplessità. Tre cose concorrono a co-

(1) Secondo il diritto romano si considerava pubblica non solamente una corrente d'acqua navigabile, ma eziandio qualunque corrente, la quale benchè in sè stessa non navigabile, pure col di lei soccorso rendevasi un'altra navigabile, *Aut navigabile, aut ex eo aliud navigabile fit*, dice la legge seconda Digest. *de flumin.* » id est, dice Gottofredo, *per immediatam ejus adjunctionem.* È evidente, che colla diversione, per esempio, di un'acqua non navigabile, che ne rende un'altra navigabile, si nuocerebbe ai fiumi di ragion pubblica: ma ciò non può far variare presso di noi la proprietà; poichè in via di polizia, quando si possa nuocere alla cosa pubblica, si può provvedere senza variare la proprietà. Colla estensione romana si rende disputabile anche l'acqua di un ruscello.

stituire una corrente d'acqua sia pubblica, sia privata, cioè l'alveo o sia il letto, le ripe e l'acqua che scorre. Non v'ha dubbio che la qualità di pubblico o privato non si estenda a tutte queste cose, poichè tutte sono costitutivi essenziali di una corrente d'acqua. L'articolo 538 del Codice Napoleone fa menzione dei fiumi e delle ripe. Lo stesso viene dichiarato nel diritto romano «*flumina publica quæ fluunt; ripæque eorum publicæ sunt* » (1).

E qui bramando il legislatore di prevenire ogni contesa che suscitare si potrebbe colla varia estensione del significato della parola *ripa*, soggiunge, « *ripa ea putatur esse quae plenissimum flumen continet.* » Non contento ancora il legislatore di questa definizione, e volendo allontanare ogni attentato alla particolare proprietà dei confinanti prosegue « *secundum ripas fluminum loca non omnia publica sunt; quum ripæ cedant ex quo primum a plano vergere incipit usque ad aquam.* » Con questa dichiarazione il legislatore ha significato abbastanza che alla ripa aggregar non volle i luoghi contigui e renderli di pubblica ragione, a motivo che tali luoghi non servono di ripa se non quando il piano incomincia a declinare per giungere fino alla corrente. Egli è vero che Cujaccio (il quale ave-

(1) Leg. 2. Digest. *de fluminib.* Notisi che il predicato di pubblico riguarda l'*uso* e non la proprietà, come tosto si vedrà.

va più erudizione che filosofica giurisprudenza) volle rigettata dal testo la parola *non*, premessa *ad omnia publica* (1), e ciò colla scorta della legge 65 §. 1 *de acquir. rerum dom.*, dove si dice che il dominio del lido dei mari « *non secus atque in CONTINENTI AGRO* » si considerano di pubblica ragione. Prima di tutto distinguere doveva che nella legge 2 *Digest. de flumin.* si tratta dei luoghi attigui alle ripe dei fiumi, e per lo contrario nella citata leg. 65 *de acquirend. rerum dominio* si tratta di un luogo confinante alla spiaggia del mare. Oltre ciò consultando il titolo primo §. 4 delle istituzioni di Giustiniano, egli avrebbe trovato uno schiarimento alla sua obbiezione. Ecco il testo « *riparum quoque usus publicus est jure gentium sicut ipsius fluminis; itaque naves ad eas appellere, funes arboribus ibi natis religare, onus aliquid in iis reponere cuilibet liberum est sicut per ipsum, fluminum navigare, sed PROPRIETAS earum illorum est, quorum prædiis haerent, qua de causa arbores quoque in iisdem natæ eorundem sunt.* »

Da questo testo chiaramente si deduce che se la proprietà delle ripe dei fiumi è di ragion privata, con più forte ragione essere lo debbano i luoghi aderenti, non valendo la ragione del lido del

(1) Cujacii, observat., lib. 14, cap. 11.

mare, il quale non si considera mai di privata proprietà.

Finalmente se fra le due leggi vi fosse stata una reale *antinomia*, e che si avesse voluto conciliare col comodo mezzo di cancellare qualche parola del testo, si avrebbe dovuto consultare la ragion naturale della cosa: e piuttosto che riformare il testo della legge sui fiumi convalidata da altri passi, riformare quella sul lido del mare, che rimane isolata nè appoggiata alla ragione onde assoggettare al dominio pubblico le terre vicine alle spiagge in una maniera indefinita, tale essendo il concetto della frase de' *continenti agro*, con cui si dinota una possessione vicina, qualunque ne sia la misura.

Coerentemente a questi principj fu ritenuto dal codice Napoleone, che questi luoghi aderenti ai fiumi pubblici sieno di privata proprietà, postochè considerò come servitù i *Marcia-piedi* lungo ai fiumi navigabili od atti al trasporto (1).

(1) Art. 650 Codice Napoleone.

Con questa disposizione cessano tutte le sottigliezze sopra i così detti terreni *limitati e non limitati*, dei quali parlano le leggi romane leg. 16. Digest. *de acquir. rer. domin.*, leg. 1, §. 6, Digest. *de fluminibus*, vale a dire di quei terreni ch'erano attraversati da strade e da sentieri ad uso del popolo, ed ai quali si negava la facoltà di potersi estendere per mezzo di alluvioni, atteso appunto la loro limitata qua-

Quanto alle *isole*, isolette ed unioni di terra che si formano nelle correnti d'acqua sì pubbliche che private, non occorre aggiugner nulla dopo le precise disposizioni degli articoli 560, 561 del Cod. Nap. e del §. 407 dell'austriaco, come sopra si è veduto.

§. XII. *Quali sono gli effetti della legislazione moderna riguardo alla proprietà di quelle acque e loro luoghi aderenti, che sotto anteriori governi erano qualificati di pubblica ragione, e dai nuovi codici furono dichiarati di ragion privata.*

Fin qui si è veduto quali correnti di acque considerar si possono in oggi di ragion pubblica, e quali di ragion privata. Ma pensando che queste determinazioni sono derivate dalle disposizioni dei nuovi codici, e considerando che la legge non dispone che per il futuro, e dichiara di non togliere i diritti anteriormente quesiti, ne sorge un'importante questione di diritto, dirò così transitorio, il quale collegando amendue le legislazioni in tutto ciò ch'esse sono fra di loro conciliabili, deve rispettare il diritto quesito coll'applicare nuove leg-

lità, come ne fanno fede le dette leggi e gli schiarimenti di Cujaccio (*observationes*, lib. 11, cap. 9) e Gottofredo sulle cit. leggi.

gi. Certamente considerando le acque private, come oggetto posto in commercio, valutar si dovranno tutti quei rapporti, che stabiliscono un privato diritto, e che d'altronde non ripugnano alla nuova legge. Quindi i fatti nati anteriormente possono essere fino a un certo segno influenti anche dopo la promulgazione del Codice Napoleone: ma si dovrà forse dir lo stesso di tutti i diritti anteriori?

Spesso s'incontra la circostanza dell' occupazione delle acque private fatte dai governi anteriori, i quali arrogandosi una esclusiva proprietà delle medesime, ne hanno disposto e usato a guisa di padroni, ora col dirigere le acque medesime dove loro piaceva, ora col concederne una parte ai privati o mediante una prestazione pecuniaria annuale, o mediante uno sborso originario; ora coll'accordare o gratuitamente, o contro prezzo il diritto della pesca e qualunque altro uso relativo all'acqua. Si domanda se questi fatti o titoli relativi si possono considerare come sussistenti dopo l'emanazione del codice Napoleone ed austriaco, o se pure si debbano ritenere come aboliti, e rimessa la proprietà ai privati confinanti, e che costeggiano la ripa delle acque suddette? Ecco una quistione importante, alla quale non si può rispondere che con distinzione.

O questi diritti erano di loro natura esclusi dal commercio privato, perchè derivar non possono che da un diritto d'impero non competente al privato medesimo, invece di derivare da una particolare libera convenzione, o da una servitù necessaria (come p. es. una fabella); o tali diritti potevano di loro natura essere oggetto di privato commercio, fatta astrazione dal titolo fondamentale su cui si appoggiavano. Nel primo caso, essi sono per la loro stessa natura aboliti, sia che esistano e vengano esercitati dal governo, o da altra persona avente imperio; sia che vengano esercitati dai privati cittadini, ai quali furono conferiti da persone aventi allora autorità. Quanto al fisco questa risposta resta per sè dimostrata dall'essenza stessa della nuova legge, la quale rimettendo ai privati la proprietà sulle correnti d'acqua non navigabili, nè atte al trasporto, con ciò stesso spogliò il demanio dello stato o qualunque altra autorità feudale da lui abolita di ogni titolo ed esercizio di siffatto pubblico diritto.

O questi diritti conceduti al privato potevano essere suscettibili di privato dominio, come p. es. una presa di acqua, ed allora l'atto di concessione non pare che riputar si debba come nullo sotto l'impero di un'antecedente legislazione, che lo autorizzava; e però al pari degli atti positivi fatti le-

gittimamente sotto una vecchia legge, sembra che questo rimaner debba intatto, onde non fare viziosamente retroagire la nuova legge.

Ma se si trattasse di diritti non privati, facilmente si rileva che la concessione non sussiste; avvegnachè qui non si tratta di un diritto di sua natura capace di privato commercio, e per cui egli possa per sè sussistere, e rendere capace il privato a possederlo; ma si tratta bensì di un diritto di *sua natura* incompetente al privato, e tutto proprio di una sovranità, e propriamente di uno di quei diritti che appellansi *regali*, come sarebbe un dazio, o una angheria o perangheria, o altro tale preteso diritto totalmente signorile o feudale, il quale resta abolito in qualunque mano esso si trovi, e da qualunque persona esso venga esercitato. Da ciò ne segue pertanto, che coll'abolizione generale di siffatti diritti, esso rimane intieramente distrutto, senza che la legge possa accusarsi di una viziosa retroazione, avvegnachè la esistenza del diritto, essendo totalmente dipendente dal fatto della legge medesima, cessa col cessare della legislazione, o della forma di governo che lo introdusse e lo mantenne.

Ma se si parla di un diritto, che di sua natura poteva essere oggetto di privato commercio, ed aver poteva un fondamento nella privata proprietà del

cittadino, conviene rispondere ancora con una seconda distinzione; cioè o tale diritto si considera in mano di un governo o in una persona, per titolo di mero impero e di pubblica giurisdizione; o si considera esistente in un privato per una anteriore concessione del governo medesimo, o di una persona costituita in dignità, e che partecipava di siffatti pubblici diritti.

Nel primo caso pronunciar si deve essere abolito, e ciò per il titolo stesso col quale il governo o il feudatario continuano ad esercitarlo: perciocchè è troppo chiaro, che la nuova legge togliendo siffatto dominio al pubblico demanio e ad ogni altro cittadino che vestiva la qualità di feudatario, e non quella di privato proprietario, con ciò stesso abolì una giurisdizione evidentemente incompatibile colla riforma introdotta. Qui è manifesto che l'azione della legge cade sul titolo stesso in quanto si considera in *futuro* inconciliabile colle nuove costituzioni e colle basi fondamentali, in forza delle quali fu distinta la privata dalla pubblica proprietà. Da ciò non ne viene la conseguenza che si faccia con vizio retroagire la legge, stante che l'effetto che a lei si dà, si restringe all'esercizio incompatibile dei nuovi poteri e dei nuovi diritti cogli antecedenti (1) indotti per la sola forza dei dominatori.

(1) In conferma di ciò si produrrà una decisione auto-

§. XIII. *Continuazione.*

Ma si dovrà dir forse lo stesso rispetto al privato al quale fu conceduto con un titolo per lo addietro legittimo l'esercizio di un diritto, che di *sua natura* era capace di esser posto nel privato commercio, e che era per sè stesso suscettibile di un privato possesso; avvegnachè poteva anche per le nuove leggi senza vizio esser conferito, e quindi ricevuto ed esercitato? Eccoci al secondo membro della sovra recata distinzione. Pare di no.

Nè contro questa soluzione gioverebbe di opporre la *nullità* originaria della concessione fatta al privato, perchè essa derivò non da un titolo privato, ma da un titolo pubblico che fu soppresso. Imperocchè, parlandosi di un diritto, che d'altronde poteva essere di sua natura privato e suscettibile di privato possesso, tale nullità appoggerebbe su di un falso supposto, vale a dire realmente non esisterebbe nella sua origine; perocchè se essa ha luogo dopo l'emanazione delle nuove leggi, non si verifica egualmente sotto l'impero delle antecedenti, perchè l'atto di concessione non solamente non

revole, cioè la decisione della corte di Cassazione dell'impero fra Sozzi e il Demanio.

era contrario, ma conforme alle medesime, e quindi ciò che riesce irregolare per il futuro, essere non lo può per lo passato.

Laonde convien ricorrere necessariamente ad un altro principio, e domandare, se la forza della nuova legge abolitiva pel fisco o pei feudatarj del diritto sulle acque private, fondato sulla superiorità di giurisdizione, estendere si possa ad un concessionario privato di un diritto, di sua natura suscettibile, secondo le nuove leggi, di privato commercio, che godeva del diritto stesso prima dell'emanazione della nuova legge? ridotta la questione a questi termini, essa si risolve a ricercare « se le alienazioni fatte sotto l'impero della legge antecedente di un diritto sulle acque di sua natura suscettibile di privato commercio o possesso, si debbano rispettare o considerare come rivocate ».

Consultando la ragione, sembra che siffatte alienazioni non si debbano considerare come rivocate, ma bensì mantenute, atteso che contro delle medesime non milita altro titolo che quello di una concessione per un dominio che la nuova legge considera nullo per il futuro; ma non mai un titolo originariamente vizioso, perchè approvato e sanzionato dalla legislazione antecedente, nel mentre che il loro esercizio si può conciliare col nuovo sistema.

Una maggior conferma vien tratta dalla consi-

derazione, che alle nuove leggi non fu mai attribuito la forza di sovvertire l'effetto delle cose transate o giudicate e passate in giudicato, e nemmeno di quelle che vengono consacrate da una lunga prescrizione, quando d'altronde nella loro continuazione sotto il nuovo regime non oppongono atti contraddittorj al medesimo. Se dunque sotto ad un nuovo governo può un privato godere senza vizio ed opposizione di una corrente di acque, nè egli eserciti con ciò verun diritto incompatibile colle costituzioni e colle leggi attuali; si dovrà conchiudere poter il medesimo continuare in un possesso, la di cui autorità non diverrebbe viziosa se non che per il futuro.

Questa conclusione sembra avvalorata, per una ragione di reciprocanza, dal regolamento 20 maggio 1806. Ivi parlandosi delle acque pubbliche e delle relative concessioni, la legge prosegue « Le disposizioni dei precedenti articoli non s'intendono pregiudicare gli attuali possessori negli usi, edifizj e diritti relativi, de' quali a tenore delle leggi e legittime consuetudini veglianti ne' rispettivi paesi godessero con giusto titolo (art. 3). Da ciò lice dedurre, che se il governo stesso rispetta le concessioni o alienazioni di acque pubbliche fatte anteriormente, in quanto hanno un giusto titolo originario, ed in quanto non sono incompatibili col-

le massime dell'attuale amministrazione, dir pure si dovrà lo stesso rispetto alle acque private, cioè che col restituire il dominio ai privati medesimi, ne ha volute formalmente eccettuare quelle alienazioni fatte dai governi o dai signori anteriori, le quali hanno conferito un diritto non regale, e con ciò conservare un beneficio che era posseduto da un terzo in virtù di siffatte alienazioni ».

§. XIV. *Continuazione e conferma.*

In conformità di questa massima le leggi francesi del 28 agosto 1792 e 10 giugno 1793, restituendo ai comuni i loro antichi diritti, hanno formalmente eccettuato da codesta restituzione ciò, che d'altronde essendo per sè alienabile, era stato alienato dagli antichi signori, ed era posseduto dai terzi in virtù di queste alienazioni. In vista di siffatte leggi la corte di cassazione dell'impero Francese, contro le conclusioni del sig. Merlin, in materia appunto di una corrente d'acqua, che in forza delle nuove leggi era divenuta privata, e che anteriormente era stata alienata da un feudatario ad un privato, giudicò che il godimento dell'acqua stessa dovesse essere mantenuto al privato stesso, seguando con ciò la differenza non avvertita dal sig. Merlin fra l'esistenza del diritto in mano

del feudatario o di chi lo rappresenta, e l'esistenza dello stesso in mano del privato cittadino che ne gode in virtù di una alienazione antecedentemente compiuta. Questa decisione del 23 ventoso anno X. si legge presso l'istesso signor Merlin (1) « *Attendu que la concession, moyennant un prix convenu, et motivé par l'utilité publique du canton, est anterieure aux lois du 28 mars 1790, 28 août 1792 et 14 ventose an 7; que ces lois, en supprimant les effets de la feodalité, n'ont jamais pu être applicables à la validité et à la conservation d'un droit de proprieté sur un cours d'eau; droit qui appartenait alors au pouvoir qui l'a cedé; que les lois du 28 août 1792 e 10 juin 1793 en restituant aux communes leur anciens droits ont formellement excepté de cette restitution ce qui avait été aliené par les anciens seigneurs, et ce qui était possedé par des tiers en vertu de ces alienations* ».

Un'ultima e più convincente riprova della detta conclusione, si trae dalla legge italiana 5 pratile anno VI. Da essa coll'articolo 1.° « sono richiamati alla nazione tutti i diritti così detti in addietro *fiscali* o *regali*, tutti i diritti di esazione di

(1) *Questions de droit. V. cours d'eau*, §. 1, tom. III. pag. 195. Parigi an XII della Repubblica.

qualsiasi dazio o imposta sotto qualunque denominazione possa essere compresa, anche di pedaggio, transito, passaggio di ponti, fiumi, laghi, ec., ed altri simili in qualunque modo e tempo alienati ed ipotecati » ma non si parla di altri diritti non regali.

Qui, come ognun vede, si tratta di diritti che giusta le nuove leggi sono di loro natura esclusi dal commercio privato, perchè vestono il carattere intrinseco di diritti fiscali o regali. Eppure la legge fissa pei rispettivi possessori anche aventi causa dal fisco o dai feudatarj una indennizzazione, lochè induce una differenza della legislazione francese che soppresse tali diritti senza indennità. Con quanta maggior ragione concludere non si dovrà in favore della conservazione dei diritti non regali in mano dei privati ?

In secondo luogo nell'art. XVI si stabilisce quanto segue: « Sono totalmente aboliti tutti i privilegi di esenzione, come pure tutte le privative di osterie, di forno, di mulino, di macello, di torchio, ec., anche annesse ai già feudi, o concesse per titolo, e i possessori di questi privilegi e privative non ricevono indennizzazione che a norma in tutto e per tutto di questa legge. Quando però la concessione o l'uso di tali privative imponesse l'obbligo agli abitanti di un dato distretto di ser-

virsi esclusivamente di un dato mulino o forno, ec., in tal caso cotali privative, come lesive ai diritti dell'uomo, sotto qualunque denominazione vengano, sono totalmente abolite senza speranza di alcuna indennizzazione. »

« In questa legge non è compreso il diritto di pescagione nei laghi, fiumi, canali, ec., sopra il quale il corpo legislativo prenderà in seguito le opportune determinazioni » (1).

Dalle sovra recate disposizioni ognuno rileva abbastanza che furono bensì avocati alla nazione i così detti diritti fiscali e regali, e quindi tutti quei diritti di tale natura che potevano essere esercitati sulle acque, alcuni dei quali furono anche men-

(1) È da notarsi che sotto il 6 germile anno VI il Direttorio invitò i possessori dei laghi e pesche di notificare i loro diritti, esprimendo il titolo del possesso, e corredandolo coi relativi documenti, e ciò ad oggetto di conoscere quali erano i nazionali e quali no.

Con altro avviso del ministro dell'interno del 6 fruttidoro anno VI si avvisano tutti e singoli gli utenti ed interessati nelle acque del lago Pusiano o del fiume Lambro a presentare i rilievi e le obbiezioni che loro accadesse di fare sopra un progetto dell'avvocato Luigi Diotti e della rispettiva relazione dell'ingegnere Ripamonti, e ciò ad oggetto da una parte di promuovere coi vantaggi dell'agricoltura la pubblica utilità, e dall'altra ad assicurare i diritti dei privati.

tovati, e con ciò fu tolto il loro esercizio ad ogni altra persona fuori della nazione medesima; ma nello stesso tempo fu riservata un'idennità agli acquirenti dei medesimi, producendone il titolo d'acquisto nelle forme stabilite.

Furono inoltre abolite, come contrarie al commercio, le privative, mediante indennizzazione, allorchè non importavano una coazione agli abitanti di servire al possessore delle privative medesime, nel qual caso erano soppresse senza indennità. Ma in tutte queste ordinazioni non si fa parola di alcun diritto di sua natura non fiscale, nè regale, ma bensì capace originariamente di privata proprietà o commercio, talchè concluder si deve per la loro sussistenza fino almeno alla emanazione del Codice Napoleone. Rimane dunque la questione, se col codice medesimo tali diritti sieno o no stati rivocati.

Ridotta di nuovo la quistione a questo punto ritornano le riflessioni fatte di sopra; e ciò tanto più che nei motivi della legge si scorge la mira di restituire bensì la proprietà pubblica e privata a chi spetta, dietro i principj di ragione e di diritto naturale e politico, ma non mai quella di spogliare un privato possessore, che per titolo legittimo acquistò un diritto intrinsecamente competente dalle anteriori autorità, che potevano legitti-

mamente concederlo sotto l'impero delle vecchie leggi.

§. XV. *In qual senso il fisco ed i feudatarj perdettero il diritto di proprietà su le acque private.*

Fu detto di sopra che i diritti arrogatisi dal fisco o dai feudatarj sulle acque private rimangono spenti dopo l'emanazione del Codice Napoleone; ma fu nello stesso tempo accennata la qualità da cui dipendeva questa abolizione. Conviene porre esatta attenzione al motivo di tale disposizione. Altro infatti è il dire che al fisco ed ai feudatarj sia stato tolto il diritto di proprietà sulle acque private, quando essi lo esercitano nella loro *qualità*, ed altro è il dire che siffatti diritti debbano essere loro tolti, allorchè la loro acquisizione ed il loro esercizio non è fondato su di questa qualità. Può essere, che il fisco medesimo, non facendo uso dei diritti di sovranità, ma di quelli di privato proprietario, si ponga nella classe di semplice privato utente di un'acqua, e mediante un diritto particolare di proprietà risultante dal possesso dei beni, o mediante libere convenzioni, acquisti l'uso di una corrente di acqua. In tal caso è troppo manifesto, che non senza ingiustizia si tenterebbe di spogliare il demanio successivo, od una famiglia

una volta feudataria del diritto sulle acque medesime dichiarate di ragion privata dalla nuova legislazione. Questa proposizione è abbastanza chiara e ragionevole per abbisognare di dimostrazione. Dal che giova conchiudere, che la continuazione dei diritti nel fisco o nei feudatarj non viene impedita se non nel caso, che l'esercizio dei medesimi sia originato e mantenuto da un titolo diverso da quello che può legittimamente competere ad un privato cittadino, e per cui egli continuasse a possedere a titolo d'impero.

Fuori del caso del possesso di un terreno, che secondo le leggi civili possa avere ragion di acqua, o di un titolo espresso, in cui il fisco o un antico feudatario, spogliandosi delle pretese di un impero, o di un dominio signorile, si posero nel rango di semplici privati, e a modo dei privati acquistarono un diritto, non pare che loro attribuire si debba una ragione sulle acque private dedotta dal nudo possesso continuato per molti anni, avvegnachè esso diviene essenzialmente dubbio onde comprovare il vero titolo che può pareggiarli ai privati, stante che tale possesso poteva egualmente provenire dal preteso impero o dominio feudale, che necessariamente si vuole abolito.

Ecco a che ridur si possa principalmente l'effetto del Codice Napoleone in punto di proprietà

di acque private sulle disposizioni anteriori al medesimo; e quali considerar si debbano come durevoli, dopo la di lui promulgazione.

§. XVI. *Conferma.*

A conferma del fin qui detto si può esaminare il seguente caso coll'analoga decisione della corte di Cassazione dell'impéro francese.

Fatto.

Il piemontese Sozzi nel 24 settembre 1800 aveva ottenuto dal suo governo la facoltà di costruire un mulino sulle rive del torrente *Tidone*, o per meglio dire di dirigere sopra le due ruote del suo mulino l'acqua del torrente ch'era necessaria per farlo girare. In correspettivo di questa concessione egli si era obbligato al pagamento perpetuo d'una rendita di lir. 50. Si promulgò in seguito il Codice Napoleone che dichiara di proprietà privata le acque di que' fiumi, che non sono nè navigabili, nè atti a trasporto (art. 538 Cod. Nap.). Da questo istante il torrente *Tidone* non formò più parte del pubblico demanio. Credette quindi il Sozzi che una siffatta disposizione dovesse liberarlo dalla prestazione dell'annual somma, e che l'assunta reciproca

obbligazione, eseguendosi d'anno in anno (*usufructus quotidie constituitur et legatur* l. 1, §. 3, Digest. *de usuf. accres.*), potesse essere in ciascun anno modificata dalla sopravvenuta legislazione, e di conseguenza, in forza degli art. 638 e 544 del Cod. Nap. si persuase che l'obbligazione di pagare una rendita era correlativa all' obbligazione della fatta concessione dell'uso delle acque, onde dal momento che il demanio cessava d'essere il proprietario delle acque non poteva più perciò stesso pretendere la rendita; poichè, altrimenti l'obbligazione sarebbe senza causa, e quindi dichiarata nulla dall'art. 1131 del Cod. Nap. (*Rep. du jurisp.* alla voce *moulin*).

« Dal suo canto il demanio sosteneva che una tale obbligazione era della natura di quelle, che fino dal momento della loro esistenza sono perfette e consumate quanto alla loro sostanza, estensione, effetti ed esecuzione, onde colui che avea acquistato rendite feudali, benchè sieno state abolite, non pertanto rimase obbligato al pagamento di esse, e l'obbligazione di pagare per sè stessa fu considerata della natura del prezzo, sia che fosse una rendita annuale o perpetua. E perchè mai dovrà essere maggiormente favorito colui, che ha comperata una presa d'acqua mediante una rendita perpetua? Havvi anzi questa differenza che nelle fat-

ti-specie l'acquirente delle acque ne conserva il godimento in forza di un beneficio della legge che riguarda la di lui persona, laddove il compratore delle rendite conserva nulla di quanto ha acquistato, ed è nondimeno obbligato al pagamento del prezzo ».

« E non è d'altronde una obbligazione senza causa, perchè il contratto tragga la sua origine da una causa, alla quale dobbiamo riportarsi per avvalorarne la natura, la causa e gli effetti. *Unius cuiusque enim contractus initium spectandum et causa* ».

« Giudicato dal tribunale civile di Bobbio del 21 gennajo 1808. Decisione della corte di Appello di Genova del 6 agosto 1808, che dichiara estinta la rendita ».

« Ricorso in Cassazione per titolo di contravvenzione alle costituzioni Sarde, e di falsa applicazione degli art. 135, 538, e 644 del Cod. Nap. ».

« Il sig. Jourde avvocato generale ha conchiuso per la Cassazione ».

Decisione.

« La corte dietro deliberazione nella camera del consiglio ».

« Ritenuto, che cessante la causa dell' obbliga-

zione, ne deve pure cessare l'effetto: che la vendita in questione aveva per causa il diritto esclusivo, che il governo antico del Piemonte esercitava nei torrenti del suo dominio; che gli articoli 538, 644 del Codice Napoleone hanno abolito questo diritto, collocando i torrenti nella classe dei fiumi di ragion privata; che in conseguenza dichiarando, che questa rendita è perenta, la reclamata decisione non è che una giusta applicazione de' citati articoli, e non si è con essa in verun modo contravvenuto nè agli art. 2, 644 e 645 dello stesso codice, nè agli art. 1, 2, del titolo 7 del lib. 6 delle costituzioni generali del Piemonte, nè ad alcun' altra legge. Rigetta, ec. ».

« Del 21 febbrajo 1810, Sezione civile. Relatore M. Cassaigne » (1).

Osservazioni.

Da questa decisione è facile di rilevare,

1.° Che il diritto del demanio succeduto all'antico governo dichiaravasi estinto sul torrente Tidone, perchè ebbe per *causa il diritto esclusivo* che l'antico governo si arrogò su i torrenti i quali in forza della nuova legge hanno cessato di essere di ragion pubblica, e sono divenuti di ragion privata.

(1) Vedi Sirey, tom. 10, part. 1, pag. 173, 174.

2.° Che questa estinzione viene operata *ipso jure* dal Cod. Nap. colla qualificazione da lui assegnata.

3.° Che la forza di questa estinzione è tale che si estende fino alle rendite per concessioni da lui fatte di acque private, ed estingue in mano dello stesso demanio qualunque diritto a percepire dappoi una prestazione per il titolo abolito.

4.° Nè a ciò osta che in origine il titolo fosse autorizzato dalla legge vigente nel tempo in cui fu costituito; avvegnachè, considerandosi dopo il codice durevole ed operativo a procurare una prestazione indebita secondo le nuove leggi, esso necessariamente deve cessare come incompatibile colle nuove disposizioni.

5.° È però da osservare, che questa decisione prudentemente si restringe ad abolire l'esercizio di un diritto, che il demanio esercita come avente causa dal preteso dominio signorile sulle acque private, ma non toglie il diritto attivo conferito ad un terzo acquirente di usare delle acque private, quantunque questo terzo lo ripeta da una concessione anteriore fondata sullo stesso titolo di dominio signorile, giusta la dichiarazione della stessa Corte di Cassazione riferita di sopra (§. XIV).

Combinando quindi amendue le decisioni ne risulta la conferma delle distinzioni superiormente fatte.

6.° Esaminando le dette due decisioni noi rileviamo essere state dedotte dalla ragione civile filosofica conseguente alle riforme colla quale furono restituiti ai cittadini diritti a loro tolti indebitamente con danno manifesto della buona politica economia: e però il positivo qui si identifica col naturale e razionale.

§. XVII. *Della volontà Legislativa.*

Sopra ho osservato che le cause costituenti la ragione delle acque si riducono ad una sola, divisa in due sommi capi, cioè alla volontà dei privati e a quella dei governi. Al primo capo, cioè alla volontà dei privati si riferiscono tanto il dominio reale esclusivo, o sia la *proprietà*, quanto le convenzioni o sia gli atti consensuali. Al secondo capo, cioè alla volontà dei governi si riferiscono tanto le attribuzioni delle leggi e dei pubblici regolamenti, quanto le usucapioni e le prescrizioni, (Vedi il §. III di queste prenozioni). Le cause riguardanti il fatto dell'uomo formano l'oggetto principale di questo trattato. Quelle che vengono indotte per fatto della legge non vengono contemplate se non in ciò che tocca e riguarda la privata proprietà o il civile commercio. Siccome però tanto le cose ordinate per fatto dalla legge, quan-

to operate per fatto dell'uomo non sono operative di diritto se non sono comandate o protette dalla Legge, così l'influenza della volontà legislativa diviene suprema universale ed indeclinabile, e però deve essere preconosciuta nella sua *pertinenza*, nella sua *natura*, nelle sue *forme*, e ne' suoi *effetti generali*. Ecco ciò che spetta eminentemente a queste prenozioni, e che a guisa delle definizioni e degli assiomi dei matematici deve essere prima inteso, e perpetuamente tenersi presente nel ragionare del regime delle acque nella rurale economia.

Nel trattare della volontà legislativa io non discenderò a parlare dell'interpretazione delle leggi medesime, sì perchè questo è un argomento particolare incompetente alla sfera delle prenozioni, e sì perchè i canoni generali per interpretare gli atti volontarj privati servono pure per interpretare le leggi. Dirò dunque compendiosamente della pertinenza della natura, delle forme e degli effetti in generale delle leggi in relazione ai diritti privati.

§. XVIII. *Competenza legislatrice. Suo primo attributo. Direzione esclusiva della forza pubblica.*

Al privato importa di sapere a chi egli dee ubbidire, e come distinguer debba gli atti del vero

legislatore dagli eccessi di potere di funzionarj subalterni: in breve alla tutela dei privati diritti la cognizione della suprema competenza riesce infinitamente importante, ed è pure dovuta alla universalità onde non soggiacere ad una specie di anarchia. Ciò posto ecco quello che mi conviene annotare.

Il diritto o sia la podestà *di dar leggi, di farle eseguire*, e quindi di *conoscere* se vengano o no eseguite, e di *costringere* i contravventori o i negligenti alla loro osservanza, forma il primo fondamentale ed essenziale carattere del sommo impero, o sia della sovranità, di modo che questa podestà se venisse trasmessa o divisa con altri, ciò importerebbe l'abdicazione o lo smembramento di questa stessa sovranità.

Il dar leggi non importa solamente il dichiarare una data volontà, o il proclamare un dato precetto. Se ciò bastasse, un predicatore dal pulpito dir si dovrebbe legislatore. Che cosa dunque ulteriormente si ricerca affinchè una data dichiarazione e propriamente un comando ingiunto rivesta il carattere di legge? ognuno risponde richiedersi in fatto un potere coattivo, o sia la podestà di *obbligare* le persone alle quali viene ingiunto il comando ad adempierlo, o a non violarlo. Considerando la cosa in linea di puro fatto tosto si vede

che il potere di costringere altrui involge in concetto di una forza superiore posta in mano dell'imperante, talchè s'egli è destituito di forza, il suo comando in fatto riesce frustraneo, perocchè può impunemente essere trasandato o trasgredito. La debolezza quindi dell'impero rende illusoria la legge. Tutto questo per altro si verifica in linea di fatto.

Quanto al diritto si può bensì distinguere un imperante legittimo da un illegittimo, come pure un esercizio legittimo da un illegittimo del suo potere; ma in ultima analisi conviene sempre computare anche la forza coattiva nello stesso imperante, perciò solo che si tratta di costringere i trasgressori della legge alla loro completa osservanza. L'impero reale legittimo o non legittimo quanto al suo *esercizio*, non si distingue se non per la forza regolata, o per la forza sregolata: ma sarà sempre vero che il fatto della sovranità risiederà nella forza superiore valevole ad obbligare gli inferiori all'esecuzione del comando dell'imperante supremo. La *direzione* dunque esclusiva di questa forza forma il carattere essenziale della sovranità non in via di speculazione, ma in atto pratico. Dunque alienare, dividere, o delegare ad un'altra persona questa direzione, toglie essenzialmente la idea unica ed indivisibile della sovranità effettiva e pratica. Invano

si vorrebbe ricorrere a finzioni legali, che consistono in pure astrazioni mentali: qui si tratta di un potere effettivo, il quale quando non è operativo, non serve allo scopo suo essenziale. Un diritto senza la potenza di effettuarlo riesce un nome vano. Il giusto titolo può autorizzare i mezzi onde acquistare il potere di fatto; ma quando questo potere manca, la sovranità manca di fatto. Sarà sempre vero che un diritto reale ed effettivo altro non è che una forza regolata a procacciare un bene o ad allontanare un male.

Per la qual cosa ognun vede che il dar leggi importa essenzialmente il potere effettivo di obbligare alla loro esecuzione. Potrebbe certamente accadere che l'organo della sovranità fosse destituito d'una forza effettiva. Allora in via di retta coscienza si potrebbe figurare una ragion morale di rispettare i comandi di questo rappresentante la sovranità: ma questa posizione per mala sorte riescirebbe illusoria per il maggior numero che obbedisce alle leggi per timore, e non per una virtuosa coscienza; e però in fatto il poter politico della legge sarebbe realmente perduto, e quindi una reale benchè non palpabile anarchia invaderebbe lo Stato. Questa condizione di cose può essere procurata anche senza una esterna violenza, e ciò tutte le volte che o per trascuranza o per la poca precauzio-

ne di lasciar sorgere poteri privati prevalenti, si dà luogo alla impunità. Il conservare o procurare pertanto l'integrità e la prevalenza effettiva del sommo impero forma il dogma primario fondamentale ed indispensabile di qualunque civile governo.

La volontà legislativa sarà dunque integra, e radunerà in sè stessa tutti i caratteri necessarj tutte le volte che essa conserverà o procurerà l'*unità*, la *forza*, la *stabilità* e la *prevalenza indeclinabile* del supremo politico potere.

§. XIX. *Altri caratteri. Sorveglianza e coazione suprema.*

Nel descrivere l'atto di dar leggi fu avvertito non richiedersi solamente la direzione suprema della forza pubblica onde avvalorare la volontà del supremo imperante, e quindi rendere effettivamente obbligatorio il comando, ma eziandio richiedersi nel sommo imperante la cognizione della di lui esecuzione. Dunque si ricerca il conseguente potere di richiamare all'ordine tanto i negligenti quanto i trasgressori. A primo tratto ognuno si accorge che le condizioni della *inspezione esecutiva* della legge e del *potere correzionale* conseguente, formano altrettante parti integranti della podestà di dare le leggi. A che varrebbero di fatto le leggi

se non fossero eseguite? Frustraneo ed illusorio riesce il loro officio senza dell'esecuzione, perocchè tutta la virtù delle leggi consiste nel loro effetto. Dunque è indispensabile che il dator delle leggi rivestito del sommo impero conosca se vengano o no eseguite. Trascurare questa cognizione egli è lo stesso che commettere al ludibrio dei venti la parola sovrana. Se l'impero sta nel fatto stesso del governo o sia dell'amministrazione, chiunque è incaricato di porre in opera questo fatto, deve essere consapevole se la sua volontà sia o no eseguita. Ciò è troppo notorio per meritare ulteriori dimostrazioni.

Fu detto finalmente che la podestà di dar leggi importa il diritto di *richiamare* all'*ordine* tanto i negligenti quanto i trasgressori. Ciò rende necessarj tutti i *pubblici* giudizj dai quali appunto si rilevano e si correggono le negligenze, quanto le trasgressioni. Per la qual cosa il *potere giudicante* forma parte essenziale di questo sommo impero. Esiste certamente l'altra specie di giudizj puramente *civili*, nei quali la forza sovrana con cognizione di causa presta la mano al privato onde esigere dall'altro privato o da chiunque altro debitore la soddisfazione di una data obbligazione; ma in questa specie di giustizia la forza suprema diviene per dir così *sussidiaria* alle ragioni del cittadino. A lui non

deve in una civile società essere permesso di farsi giustizia di propria mano come nello stato di selvaggia indipendenza. Il *jus privatæ violentiæ* non può competere che ad uno stato non civile; perocchè importa la guerra privata, incompatibile colla pace e colla sicurezza che forma il primo bisogno ed il primo motivo delle civili unioni. Qui il volgo degli scrittori figura una specie di *rinuncia* di questo selvaggio diritto invece di ravvisarvi un felicissimo *cambio* pel quale la forza privata viene sussidiata colla forza pubblica irresistibile, e dall'altra parte un privato non può essere a capriccio molestato ed assalito o per cupidigia o per erronee pretese di un altro privato. Il cambiare in meglio ed infinitamente meglio; il diventare sicuri sia da molestie indebite, sia nelle esigenze debite non verrà mai riguardato da qualunque uomo di buon senso come *rinuncia* o sagrificio, ma come acquisto e miglioramento. La rinunzia dunque è un controsenso altrettanto più falso, quanto è più vero che in caso di danno irreparabile e repentino rimane il diritto di privata difesa. Dall'altra parte poi chi non conosce l'immenso ed incalcolabile beneficio della SICUREZZA per la quale qualunque uomo forma ogni specie di aspettativa ed intraprende migliaja di utili lavori, e col prospetto di futuri beneficj fa progredire la sua e l'altrui fortuna? ora questa sicurezza

risulta o no dall'unione e dalla direzione preveduta e sperata di tutte le forze sociali poste sotto alla direzione del supremo impero? anche questo è troppo chiaro e troppo noto onde abbisognare di ulteriori dimostrazioni.

Ora al nostro proposito conviene osservare essere dimostrato che il primo e fondamentale carattere, o sia la PREROGATIVA essenziale del supremo impero importa di dar leggi, di farle eseguire, di conoscere se vengano o no eseguite, e di costringere i contravventori o i negligenti alla loro osservanza.

§. XX. *Come riguardar si debba la distinzione dei suddetti attributi.*

Nello stesso tempo osservo che la distinzione fatta da MONTESQUIEU del poter legislativo, dell'esecutivo e del giudiziario, può bensì essere *mentale*, comunque inesatta, ma non *effettiva* della sovranità. Altro è distinguere, ed altro è disgiungere. Il distinguere altro non importa che di segnare colla mente i caratteri proprj di un dato oggetto, o sia l'essere e il fare di un dato oggetto. Il disgiungere poi consiste nel dare una esistenza propria reale, e quasi indipendente a questi caratteri mentalmente distinti, e farli agire per sè stessi a guisa di altrettante potenze per sè esistenti, o che possono agi-

re in senso diviso. Questa disgiunzione, allorchè vien fatta imprudentemente, e contro la natura delle cose, rende nullo l'effetto, e forma quelle viziose *dicotomie*, le quali sono la peste della buona teorica e della buona pratica. Tale sarebbe appunto il tentativo di dare un'esistenza separata o propria ai sopra segnati attributi della suprema prerogativa. Per quanto si studj di effettuare la divisione suddetta, non si giunge mai a porla in opera senza annientare il vero politico potere. Questi tentativi ridotti a pratica recano seco tali e tanti inconvenienti che avvertono tantosto la umana inconsideratezza di essersi accinta ad un'impresa impossibile colla unità e possanza del poter supremo.

Certamente si possono commettere le diverse funzioni riguardanti la prerogativa a distinte persone, o individuali o collettive; ma questo mandato fatto a dovere non è che puramente *esecutivo*, vale a dire non detrae nulla alla integrità della prerogativa, ma altro non produce che esecuzione della di lei volontà colla perpetua soggezione dei mandatarj a questa stessa volontà, e quindi col diritto nel supremo imperante di conoscere se i suoi mandatarj facciano eseguire a dovere le leggi, e di costringerli o di mutarli in caso di negligenza o di trasgressione. Non conviene dunque confondere il *mandato gerarchico*, con una trasmissione della su-

prema prerogativa. Tutto ciò che rompe l'unità del principio imperante annienta, per dir così, la forza e l'essenza della stessa prerogativa.

Una conseguenza importante deriva da queste considerazioni: questa si è che tutti i mandatarj debbono far constare le loro competenze, e che queste debbono essere conosciute onde servire di norma ai cittadini, i quali debbono obbedire alla voce delle diverse magistrature. Niuno si presume rivestito di mandato nè di un tale più che di un tal altro mandato al quale altri debbano obbedire, se non fa constare tanto dell'esistenza, quanto del carattere e dei limiti di questo mandato. Nella collezione delle leggi troviamo pertanto segnati gli ufficj delle rispettive magistrature per lume dei cittadini onde sappiamo nei diversi affari a quali autorità rivolgere si debbano, e quali sieno le rispettive competenze che si debbono rispettare. Un punto noto per altro si è quello non esistere altra autorità legislativa che quella del sommo imperante, e che questa appartenere non può a veruna subalterna magistratura. Oltreciò che la suprema prerogativa è essenzialmente indivisibile, incomunicabile, nè si può presumere mai trasmessa a qualunque per il suo esercizio, ma che gli uffizj esecutivi sono essenzialmente famulativi, e debbono essere dimostrati in forma autentica e riconoscibile dalla comune dei cittadini.

§. XXI. *Della divisione delle magistrature onde conoscere le competenze.*

Nel distribuire i mandati governativi costituenti le diverse magistrature, e dai quali risultano le loro competenze, havvi una norma determinata dalla forza stessa delle cose, la quale violare non si può senza annientare la possanza stessa dello stato. Questa norma ben sentita dagli stati europei, fu sempre o ignorata o contravvenuta dagli asiatici. Questa consiste nel distribuire tra diversi funzionarj o individuali o collettivi le incumbenze amministrative, di modo che questi siano bensì fra di loro collegati e sussidiati, ma nello stesso tempo fra loro indipendenti e solamente assoggettati alla suprema podestà. Per la qual cosa la direzione delle armi, dei danari, e il dar leggi deve essere sempre riservata al sommo direttore dello stato, e da lui come da fonte unica ed esclusiva, deve essere provveduto ai bisogni di qualunque dicastero, i quali debbono dar conto tanto dell'uso dei mezzi pecuniarj e delle armi, quanto della gestione della carica rispettiva.

Una grande necessità esige che l'amministrazione della giustizia non venga nelle stesse mani cumulata con quella delle finanze, nè questa con quella delle armi o coll'economico regime, o vice-

versa. Questa cumulazione inavvedutamente ammessa negli stati asiatici ne' quali per soprappiù al tesoro principesco non cadono fuorchè le *rimanenze* del pubblico danaro invece di esservi concentrato e dispensato da lui, investono effettivamente i bascià dei poteri tutti del principato, tranne l'indipendenza di diritto dal capo riconosciuto dello stato, il quale quasi senza armi proprie e senza danaro proprio riveste più il carattere di primato feudale, che quello di monarca effettivo. In quegli stati non venne mai pensato che cinque grandi dicasteri compongono essenzialmente tutta l'amministrazione pubblica di qualunque grande stato, cioè:

I. Quello della *protezione civile* detto volgarmente *della giustizia,* che ne forma la più vistosa parte, ma non il tutto. In questo lo *stato civile* delle persone, come per esempio, nascite, tutele, matrimonj, cioè lo stato di famiglia, le successioni, le contrattazioni vengono protette nei loro diritti; così pure le persone e le cose difese contro le ingiurie, e finalmente avvalorate le azioni creditorie e di indennità.

II. Quello delle *civiche provvisioni;* il quale serve tanto al governo quanto al popolo per le loro funzioni tutte sociali, e però deve essere amministrato dalla pubblica autorità. L'azione diretta *sulle*

cose distingue questo ramo dal precedente, il quale principalmente versa *sulle persone*, e che contemplando le cose dirige l'azione sulle persone. Alle civiche provvisioni per esempio appartengono le comunicazioni tutte territoriali; e quindi le costruzioni delle strade e la sicurezza relativa: i pesi, le misure, le monete, e ciò in linea di soccorso. Vi appartengono pure le cauzioni contro i malori, che formano la *polizia medica*, contro gli incendj, le innondazioni, le ruine, le carestie, ec.

III. Quello delle pubbliche entrate detto altrimenti *delle finanze* o *camerale*, al che si riferiscono tutte le pubbliche imposizioni, il loro riparto, la loro esigenza e il loro impiego. Questo ramo si può dire eminentemente principesco, perocchè secondo tutti i principj di buon diritto e di sana politica, il comandare una imposta appartiene essenzialmente ed esclusivamente alla sovranità, e dall'altra parte l'assegnare a qualunque dicastero quel tanto che fa bisogno, e che non può essere ampliato senza di un indebito aggravio della popolazione, appartiene eminentemente alla suprema autorità.

IV. Quello degli *affari esteri*, il qual riguarda tutte le relazioni fra uno stato e l'altro, nel che si comprendono per esempio non solo tutti i trattati di guerra e di pace, ma eziandio quelli che spettano alle relazioni commerciali e civili dei privati,

come per esempio le abolizioni dell'albinaggio e le reciproche successioni dei sudditi dell'uno e dell'altro stato; quello delle ipoteche per le contrattazioni reciproche, quello delle corrispondenze, dei corsi postali, ec. ec.

V. Finalmente. Quello della *forza armata* conosciuto sotto il nome di dipartimento *della guerra*, quanto all'esterno, e di forza armata in generale quanto all'interno.

Tutti questi cinque dipartimenti hanno una sfera, direm così, propria che si possono agevolmente distinguere; e la loro subalterna amministrazione deve essere affidata a persone individuali o collettive *distinte*, e fra loro indipendenti e subordinate al supremo centro, facendo in modo che nei punti di contatto o nei casi di bisogno diensi reciprocamente la mano. Io parlo d'una cosa notoria a tutti gli stati regolari d'Europa. Ma ciò che più importa al buon ordine dello stato, alla migliore amministrazione della cosa pubblica, alla sorte dei cittadini ed alla possanza del principato, si è che la *gestione* di questi distinti dipartimenti non venga concentrata subalternamente come negli stati asiatici, ma venga affidata a manì separate le quali sieno tenute a render conto della loro gestione al potere centrale dello stato.

Si noti bene, qui si parla di *gestione* e non di

semplice *ordinazione.* Nei ministri che avvicinano e circondano il principe non risiede propriamente questa gestione, ma solamente la comunicazione degli ordini del potere centrale. I ministri, a parlare propriamente, altro non sono che l'*organo* della suprema volontà. Può dunque avvenire, come difatti avviene nei piccoli principati, che un ministro raduni gli affari di diversi dicasteri, perocchè egli non è che l'organo dell'autorità suprema. Per lo contrario un delegato, un prefetto, un tribunale, un comandante militare, i quali debbano far eseguire le leggi e le ordinanze, in ogni stato ben costituito, non debbono cumulare le funzioni dei diversi dipartimenti.

Tutto il fin qui detto viene annotato a modo di esempio in via puramente teorica, per dare un cenno delle diverse competenze sistemate secondo i principj delle naturali unità e dell'esercizio cautelato delle diverse magistrature. Ora passiamo ad oggetti direttamente appartenenti al nostro argomento, il quale versa intieramente entro la sfera della civile protezione.

§. XXII. *Caratteri volgari della legge. Sua azione di diritto.*

Fu sopra parlato dell'atto di dar le leggi. Qui si

domanderà per la comune dei lettori, che cosa intendere si debba sotto il nome di legge nel politico reggimento. « La legge nel senso il più volgare altro non è che il comando di un supremo « imperante riconosciuto, l'adempimento del quale « viene ingiunto ad un popolo soggetto sotto di « una data sanzione ».

Sotto il nome di *comando* si vuole significare l'atto di ingiungere a tutto un popolo di fare o di non fare una data cosa o assolutamente o sotto date condizioni. Questo atto d'ingiungere non può essere che la *significazione esterna* della volontà dell'imperante riconosciuto, il quale vuole dal suo popolo o l'esecuzione o l'ommissione di un dato atto o fatto. Il pensiero dunque solo, la volontà, il desiderio interno, l'intenzione, comunque anche palesata, ma non solennemente intimata ad un dato popolo soggetto, non costituisce una legge. Essa dunque riducesi ad un'ingiunzione intimata e proclamata sotto date forme ad un dato popolo soggetto a quel tale imperante, lochè costituisce la *promulgazione.* Un comando dunque sanzionato e promulgato del supremo imperante riconosciuto, costituisce propriamente la legge. Dunque quando manca qualcheduno di questi tre requisiti non esiste la legge nel senso suo di diritto.

Fu detto in secondo luogo che questo comando

deve emanare dal *supremo imperante riconosciuto.* Questa condizione è essenziale e fondamentale. Per mezzo della medesima si riconosce tanto ogni eccesso di potere di un' autorità subalterna, quanto una pretesa incompetente di qualunque *straniera* autorità. Ogni cittadino non può stimarsi obbligato ad adempiere fuorchè la volontà del proprio imperante riconosciuto. Egli per conseguenza respinge qualunque atto di un altro suo pari che tende a farsi giustizia di propria mano, e peggio di commettere soperchierie. Parimenti egli vede un criterio, col quale viene disimpegnato dal sottostare ad un comando evidentemente incompetente di una subalterna magistratura. Egli almeno può protestare contro un editto per esempio municipale o provinciale emanato senza far constare della suprema autorizzazione col quale per esempio gli vènisse imposto un dato tributo non comandato da veruna legge o intimata una pena non comminata dal supremo legislatore, o che eccedesse la sfera delle piccole nozioni economiche autorizzate da una legge fondamentale.

Egli finalmente conosce che oltre il territorio soggetto a quel tale imperante, le leggi di questo non obbligano; e però, un privato valer non si può in un affare che avesse all'estero fuorchè delle leggi di quel paese; e viceversa, se da uno stra-

niero venisse molestato nel proprio stato con leggi straniere, egli può difendersi colla sua indipendenza.

Fu detto in terzo luogo che il comando supremo deve essere ingiunto *sotto di una data sanzione.* Sotto il nome di *sanzione* si comprende la privazione di un bene, o l'irrogazione di un male minacciate contro i negligenti o i trasgressori dell'intimato comando. Ognun sa che senza della sanzione la pretesa legge si risolve in un consiglio o in un desiderio. Volendo esigere dagli uomini un dato atto o fatto positivo o negativo, conviene prevalersi della molla che spinge ed effettua tutte le loro azioni, e quindi usare dei premj e delle pene. Questo modo di agire dei legislatori presta una *cauzione* presuntiva dell'esecuzione della legge medesima, e da questa cauzione nasce appunto l'idea di sanzione, per cui si reputa la legge *inviolabile.* Il *sanctum* dei Latini allude a questa inviolabilità. Viceversa la violazione od il peccato forma il contrapposto del *sanctum* dei Latini suddetti.

Fu in quarto luogo apposta la qualificazione o relazione della legge ad un *dato popolo.* Con ciò si volle distinguere la legge del *Rescritto.* Nella comune intelligenza la legge vien data a tutto un popolo, o se riguarda una classe, lo fa in una maniera complessiva e come indistinta da tutto il popolo. Quando per lo contrario un atto del sommo

imperante riguarda una data persona o un dato luogo riceve il nome di *Rescritto*. Gli atti poi delle subalterne autorità ricevono il nome di *ordinanze*, di *nozioni*, di *sentenze*, di *decreti*, ec.

Nell' esaminare le leggi importa dunque di vedere se il comando derivi dal supremo imperante riconosciuto: se sia autenticamente promulgato, e finalmente se sia ingiunto ad un popolo sotto di una data sanzione. Nei casi pratici queste inspezioni possono cadere in uso come l' esperienza lo comprova.

La promulgazione della legge non differisce per la sua forma materiale da qualsiasi manifestazione di una volontà fra uomo e uomo. Dunque si suppone che l'uomo che deve eseguire la legge possa *intenderla* ed *eseguirla*. Dunque per ciò stesso si suppone obbligatoria per le persone capaci di questa intelligenza e di questa esecuzione. Posta difatti l' intelligenza, l' uomo concepisce nella sua mente prima d'eseguire i suoi atti una norma dei medesimi. « Il *potere* agire liberamente in vista di una « norma preconosciuta costituisce la *moralità*. » Dunque all' esecuzione della legge ed alla risponsabilità per la sua negligenza o trasgressione, esigesi necessariamente la moralità. Dunque le persone incapaci o mancanti di questa moralità non possono lecitamente essere sottoposte alla sanzione della leg-

ge, nè giudicate responsabili per la loro trasgressione. Anche questo forma un canone direttivo e pratico per giudicare della applicazione delle sanzioni della legge in conseguenza delle attribuzioni, o sia della autorità competente della persona che la comandò.

Ora passiamo a vedere l'azione della legge sulle attribuzioni dei cittadini dotati di moralità. Quì parliamo di leggi quali debbono essere e non quali possono essere. Qui parliamo di giustizia e non di mero fatto. Ognuno sente di leggieri la distinzione fra i diritti attribuiti dalla natura ed i diritti attribuiti dalla società. I primi diconsi naturali ed i secondi civili. I primi vengono portati, per dir così, dall'uomo stesso con sè; ed i secondi vengono indotti dai rapporti comuni della convivenza e comandati dalle circostanze necessarie di questa convivenza. I primi diconsi *nativi* ed i secondi *dativi*. I primi vengono riconosciuti, dichiarati e protetti dalla legge, e con questa dichiarazione e protezione si effettua anche una attribuzione positiva fatta a nome della società. I secondi vengono indotti, conferiti e difesi dalla legge medesima; e per conseguenza la loro attribuzione originaria e fondamentale riesce del tutto pubblica o sia sociale. Sui nativi dunque si può accampare un diritto irrevocabilmente quesito contro le innovazioni legislative:

sui dativi non mai, perocchè fino dal loro principio involgono la clausola di poter essere tolti dall'autorità sociale che li diede a norma delle esigenze pubbliche, e che può e deve toglierli e sostituirne altri a norma di queste stesse esigenze. Tutto ciò dunque che eccede i diritti nativi rimane in piena podestà dell'autorità legislativa; ed ogni mutazione opera *sul momento* senza che si possa legittimamente contrapporre verun diritto irrevocabilmente quesito. Il volgo dei giureconsulti suole citare gli *statuti personali;* ma ben altri molti diritti esistono fuori di quelli da loro intesi, i quali racchiudono la stessa mutabilità senza che si possa contrapporre verun diritto irrevocabilmente quesito. Tali per esempio sono le successioni ereditarie, tali i contratti a perpetuità a molte generazioni, per ciò stesso che i passaggi per causa di morte non possono essere stabiliti e sanzionati che per pubblica autorità. Tali eziandio i diritti sopra i beni posti fuori del civile commercio, ed assoggettati alle disposizioni di ragion pubblica, e che per conseguenza divengono di ragion pubblica o sia nazionale dal momento che vengono sottratti al privato commercio. Conviene ben distinguere questi caratteri onde nelle pratiche quistioni non iscambiare le teorie dei diritti nativi con quelle dei dativi. Ciò ci conduce a parlare delle *innovazioni* legislative.

§. XXIII. *Delle innovazioni Legislative nella sfera della civile protezione.*

È noto che le genti vanno passo passo o migliorando, o decadendo, o esistono indipendenti, o cadono sotto la conquista, o da piccole associazioni passano a formarne delle grandi. Per tutte queste cause e per altre indotte dalla fortuna o dal pensiero dei governanti, i popoli subiscono una varia pozione, e le leggi si vanno mutando. Altre vengono rivocate in tutto, e ciò chiamasi *abrogazione*. Altre vengono mutate in parte, e ciò si chiama *deroga* o *modificazione*. Altre finalmente vengono col fatto abbandonate, e cadono in disuso, e ciò costituisce la *dessuetudine*, la quale le abolisce. Conviene conoscere la forza di tutti questi termini onde discernere quando una legge sia stata tolta in tutto od in parte. Siccome però l'autorità legislativa risiede unicamente nel sommo imperante, così conviene sempre esplorare o l'espressa o la tacita volontà di lui in tutte queste versioni.

Qui si domanderà che cosa sia l'*abrogazione* di una legge. — Rispondo essere « la rivocazione di « un comando sanzionato e promulgato dal sommo « imperante riconosciuto, vale a dire, la rivoca« zione di una legge vigente ed obbligante i cit« tadini a fare o ad ammettere qualche cosa. »

Quante specie di abrogazioni vi sono? — Due specie generali: l'una *espressa*, l'altra *tacita*. L'espressa vien fatta mediante un posteriore comando promulgato, col quale si dichiara che quella tal legge viene rivocata o cessa di aver vigore. La tacita viene operata mediante la *dessuetudine* o sia il non uso riconosciuto ed approvato, o sia meglio non disapprovato dalla suprema autorità nei casi occorrenti. Come colla consuetudine approvata o non disapprovata viene introdotta una legge o sia un uso al quale si dà forza di legge; così pure colla dessuetudine o sia col non uso suddetto viene tolta di mezzo, sia una consuetudine, sia una legge scritta antecedente.

Parlando dell'abrogazione *espressa* essa si può distinguere in *diretta* ed *indiretta*. La diretta viene effettuata allorchè con parole espresse viene dichiarata l'abolizione d'una data legge precedente. La indiretta poi si può verificare in due modi diversi: il primo mediante l'*incompatibilità* della nuova legge coll'antecedente: il secondo mediante la *cessazione della causa*, o sia dell'oggetto della legge anteriore.

Tutti questi modi sono suggeriti anche dal senso comune, perocchè si tratta della semplice mutazione della volontà positiva, come negli affari privati ne' quali appunto si verifica la *innovazione*

mediante i modi sovra descritti. Ad ogni modo volendo confermare coll'autorità tutte queste distinzioni, noi ci possiamo giovare del suffragio delle diverse accreditate legislazioni.

Primieramente quanto all'*incompatibilità* leggiamo nel diritto romano quanto segue: — *Non est novum ut priores leges ad posteriores trahantur. Sed et posteriores leges ad priores pertinent* NISI CONTRARIAE SINT, *idque multis argumentis probatur Leg.* 28, ff. *de legibus.*

Quum posteriores leges prorsus contrarie sunt prioribus per eas abrogantur priores. Secus quum magis quid diversum quam contrarium precipiunt: hoc enim casu per eas non abrogantur priores, sed potius ad eas trahuntur, id est cum eis commiscentur (1).

« Il suffit pour établir un droit nouveau qu'une loi contienne une disposition contraire à celle renfermée dans une loi anterieure, encore que la loi dernière en date ne fasse pas une mention expresse de celle qui l'a precedée (2). »

« Ces lois dont il s'agit, et toute autre loi dont le

(1) *Pothier* ad pandectas. Inst. lib. I, tit. III, art. IV, num. XIII.

(2) Parere del consiglio di stato di Francia 11 giugno 1806, approvato da S. M. — Bulletin des lois 104. 1806, pag. 181, tom. 29.

texte serait *inconciliable* avec celui de la constitution, ont été abrogé par le fait seul de la promulgation de cette constitution; et qu'il est inutile de s'adresser au legislateur pour lui demander cette abrogation. »

« En effet c'est un principe éternel qu'une loi nouvelle fait cesser toute loi precedente ou toute disposition de loi precedente contraire à son texte; principe applicable à plus forte raison, à la constitution, qui est la loi fondamentale de l'État (1).

Questo principio è avvalorato da parecchie decisioni.

Parlando poi della cessazion della legge per la *cessazione dei motivi* che l'avevano dettata, o sia dell'oggetto per cui fu fatta, noi troviamo la seguente autorità. — « Une loi cesse d'être obligatoire non seulement lorsque le legislateur l'a abrogée par une disposition expresse, non seulement lorsque elle est suivi d'une autre qui lui est contraire, mais encore lorsque l'ordre des choses pour le quel elle avait été faite n'existe plus, et que par là cessent les motifs qui l'avaient dictée (2). » Questo principio ha luogo tanto in forza della cessazione particolare dell'oggetto, quanto in forza dei rapporti generali dell'ordine nuovamente introdotto giusta il principio *cessante causa, cessat effectus*. Questo princi-

(1) Parere del Consiglio di Stato suddetto, 14 nevoso an. VIII, approvato da S. M.

(2) Vedi Merlini, Rep. V. Rente Fonciaire, pag. 93 e 94.

pio ha sempre luogo in qualunque passaggio da una legislazione all'altra, di modo che, serve di criterio per determinare, se nel silenzio di una nuova legge sopra di un atto, che prima si praticava, si possa o no rinnovarlo sotto l'impero della nuova legge. Imperocchè dall'osservare che la nuova legge tolse di mezzo *il titolo fondamentale* dell'atto, ne viene di conseguenza, che esso non si può più rinnovare validamente, nè può essere produttivo di diritto.

La possanza del principio della cessazione della causa è tale, che non solo toglie il diritto di celebrare sotto l'impero della legge riformatrice l'atto antico; ma eziandio *interrompe* la continuazione di tutti quegli atti, che procedevano da titolo anteriore operativo sotto la nuova legge. Se il titolo anteriore era fondato sul fatto solo della legge, l'interruzione è totale: se poi era fondato sul fatto dell' uomo e della legge (come in tutti i contratti a perpetuità), la legge senza detrar nulla all'interesse legalmente stabilito, ed al diritto quesito privato, opera *sul modo di esecuzione* del contratto per gli effetti rinascenti sotto il di lei impero in forza del principio che:

« Il est toujours dans la puissance du legislateur de règler pour l'avenir le mode d'exécution des contractes, et de substituer le mode qui convient au sistème général qu'il établit, à des modes particuliers qui ne seroient pas en harmonie avec le sistè-

me général (1) ». Queste sono parole di una solenne decisione della Corte di Cassazione dell'impero.

Dalle quali cose lice raccogliere esservi due specie di abrogazione di legge: la prima diretta e la seconda indiretta. La prima fatta con espresse parole della autorità legislatrice, la seconda fatta o per incompatibilità di disposizioni o di effetti, o per cessazione dell'ordine dal quale dipendeva la legge abrogata. Così nell'abrogazione indiretta, distinguonsi due maniere le quali la dividono in due specie.

Ponderando questi canoni fondamentali, si può ricavare una solida conferma delle dottrine esposte ed una nozione direttrice per le altre allorchè specialmente ci verrà fatto di parlare delle vicende delle legislazioni delle quali dobbiamo dar conto.

Zotica sarebbe l'obbiezione che venisse fatta sopra qualche argomento, e nella quale si opponesse non esistere la tale o tale legge *transitoria* sopra di un dato argomento, epperò doversi affermare, che nell'anteriore diritto non accadde nè punto nè poco alterazione veruna. Zotica io dico sarebbe questa obbiezione allorchè constasse della indiretta abrogazione nata o per *incompatibilità* o per cessazione di causa. Per lo contrario argomentare sempre si dovrebbe esistere la abrogazione tutte le volte che si scoprisse la detta incompatibilità o la detta cessazione di motivo.

(1) V. Sirey, tom. VII, pag. 287—288.

Alcuni di più volgare senso ricorrono alla comune opinione avuta sopra di un dato argomento durante specialmente l'intervallo della riforma. Ciò soprattutto accade allorquando appunto avviene la indiretta abrogazione.

Ma di grazia, la comune ignoranza nata specialmente dalla novità di un sistema di leggi, e di pubblica amministrazione, formare può forse un titolo di autorità ed un principio di dottrina legale? L'ostinato e cieco attaccamento alle vecchie instituzioni può forse servire di buon testimonio ai nuovi lumi ed alle nuove provvidenze di una civile riforma ? Gli interessi contrariati sia ne' privati, sia in amministrazioni fiscali pedisseque sono forse le fonti legittime della ragione, della equità, e specialmente delle volontà di un illuminato e provvido legislatore? Dall'altra parte poi io domando se la esperienza di tutti i tempi e di tutti i luoghi non abbia dimostrato, che pur troppo l'ignoranza, l'errore, le passioni, le abitudini, ed i contrariati interessi non abbiano per lunga pezza presieduto alle decisioni specialmente interessanti il commercio della vita civile? Nelle legislazioni vecchie medesime noi troviamo spesso insinuarsi di soppiatto, e prevalere la corruttela : e che perciò? Troviamo ancora moltitudine di autori seguire una data sentenza, ed un solo tenere il contrario; e che perciò? Sull'uno e

l'altro punto risponde l'imperadore Giustiniano « *Consuetudinis ususve longævi non vilis auctoritas, verum non adeo sui valitura momento ut rationem vincat aut legem.* » *Neque ex multitudine auctorum quod melius et æquius est judicatote: cum possit unius et forsitan deterioris sententia et multas et majores in aliqua parte superare.*

§. 24. *Del caso della mutata dominazione.*

Fin qui abbiamo parlato di ciò che devesi tenere come distrutto: ora convien conoscere ciò che devesi tenere come conservato. Per offrirne un'idea generale, figuriamo il caso estremo della mutazione di dominazione di un popolo incivilito, e del suo passaggio sotto di un'altra operato, per esempio, dalla conquista? Qui si presenta tantosto una ovvia riflessione. Chi acquista il nuovo stato, sa pur troppo che niun popolo può vivere senza leggi. Più ancora sa che tutta la situazione economica e politica di quel tal popolo si trova sistemata, radicata ed abituata colle leggi, sotto le quali fino al tempo del mutato dominio egli visse e contrasse gli atti suoi. Finchè dunque il conquistatore non dichiari di voler che il popolo conquistato viva con altre leggi, si deve presumere in lui una vera dichiarazione della sua volontà imperante, che quel tal popolo prosegua a valersi delle leggi sue vigenti. Se poi con un atto di vo-

lontà egli porta qualche parziale mutazione nella sfera delle leggi civili, si dovrà ritenere che le altre leggi non incompatibili rimangano tuttavia vigenti. Lo stesso dicasi delle economiche. Qui si allude ai due dipartimenti già sopra descritti, l'uno col titolo di *protezione civile*, e l'altro col titolo di *provvisioni civiche*. Questi due dipartimenti che reggono direttamente la comune de' cittadini, versano sopra oggetti ai quali ad ogni modo occorrono leggi e regolamenti. Senza di ciò, il popolo conquistato rimarrebbe senza leggi necessarie. Dunque in mancanza delle nuove leggi del conquistatore, si debbono ritenere in attuale osservanza le leggi precedenti. Dunque se si supponga per esempio mutato il Codice Civile, dichiarandosi dal conquistatore come intatti i *politici regolamenti* o sia le leggi di diritto e di ordine pubblico riguardanti, sia l'esecuzione delle leggi stesse civili, sia le civiche provvisioni, si dovrà ad ogni modo ritenere queste leggi e questi regolamenti come sanzionati dal nuovo governo, e come se fossero stati originariamente promulgati dallo stesso governo. Dunque l'industria dei giureconsulti e dei magistrati esercitar si dovrà nell'informarsi di queste leggi accessorie, e che formano il pieno della legislazione, e dovrà associarle alla pratica applicazione del nuovo Codice. Quest'uffizio è tanto più necessario ai giureconsulti ed ai magistrati quanto

più è manifesto che il legislatore nel nuovo Codice non pensò, e non vuole sempre associare sì fatte leggi o regolamenti di ordine pubblico col puro diritto privato, sul quale dichiarò espressamente di statuire.

Invano essi mi citerebbero un testo, nel quale viene definito un tale e tal altro diritto. Io domando loro in qual senso il legislatore stesso volle che si intendesse. Dichiarò egli di definire in senso puramente di naturale eguaglianza, o anche di *civile ordinamento*? Se professò di definire in puro senso di naturale eguaglianza, allora spetta al giureconsulto ed al magistrato di supplire col civile ordinamento già prima ricevuto, col quale il diritto stesso viene posto in pratica. Così definiti i confini di un podere con una linea geometrica, deve il magistrato aggiungere l'intervallo civile delle distanze necessariamente indotto dalla necessità, ordinato dalle antecedenti leggi, e apparentenente alla sfera tutta politica della sociale convivenza (1). La cosa è tale che, o conviene con supino idiotismo ignorare che cosa sia legge civile, e risomergere un popolo nella barbarie, o convien soggiungere l'ordinanza politica colla quale si effettua in pratica il privato diritto. La carnificina legislativa che costoro pretendono, oltre di disastrare la sorte dei popoli, si volge in un'ingiuriosa calunnia del nuovo legislatore. L'uf-

(1) Vedi Ragione dell'opera, pag. 25-28.

fizio dunque suppletorio qui inculcato riesce dimostrato irrefragabilmente.

Questo ufficio debb'essere soprattutto osservato nel regime delle acque in relazione alla rurale economia. Riconfermato il criterio fondamentale per mezzo del quale si distinguono le acque pubbliche dalle private, e concentrato il diritto pubblico alla sola destinazione ed all'uso della navigazione, ne segue, che tutto il rimanente va soggetto ai rapporti ed alle regole della ragion privata, sia quanto all'attribuzione della proprietà, sia quanto all'uso innocuo, sia finalmente quanto alla tutela contro le ingiurie di dette acque. Che se nel conflitto delle diverse ragioni o nell'abuso della forza dei particolari, frappor si deve la pubblica autorità, allora l'intervento suo è della stessa natura di quella dei tribunali di giustizia in tutte le liti private. Atti di *tutela* e non di dominio son questi, nei quali qualunque magistratura anche politica pone per prima inviolabile condizione di riservare i diritti di proprietà a chi spettano, abborrendo altamente di praticare avocazioni, o aggiudicazioni indebite.

Ma questi diritti di proprietà dovendosi esercitare su fondi contigui, e fra possessori collegati fra di loro con vincoli di vicendevoli benefizj e servigi, esigono necessariamente un *temperamento* all'idea smodata d'un astratto dominio, nel quale si

prescinde dalla convivenza degli uomini, dalla contiguità dei beni, e dalla comunicazione necessaria delle acque che la natura compartì alla terra, ed ai viventi tutti nella medesima. Se l'opera di questi temperamenti è cosa sociale o di ragion politica, essa dall'altra parte non può essere che l'opera di buone leggi. La negligenza su di questo punto formerebbe una deplorabile lacuna fatale al comune riposo e ad una provvida civile economia.

Ciò riguarda ogni specie di ufficj prediali, e soprattutto l'uso delle acque. Per moderare le pretese fiscali basta un poco di coscienza (1), ma per ostare alle usurpazioni private si esige molta provvidenza. Arduo non è il provvedere allorquando si abbia il senso comune di rispettare le instituzioni consacrate dal tempo e necessitate dall'esperienza. Non tutto quello che fu adottato nelle passate età

(1) *Tantundem* (diceva Giustiniano) *nobis superest clementiae quod scientes etiam fiscum nostrum ultimum ad caducorum vindicationem vocari, tamen nec illi pepercimus, nec Augustum privilegium exercemus, sed quod communiter omnibus prodest hoc rei privatae nostrae utilitati praeferendum esse censemus, nostrum esse proprium subjectorum commodum imperialiter existimantes* (Leg. unica. *Cod. de Caducis tollendis*). Capitolino nella vita di Antonino filosofo, dice che questo imperadore « *Fisco in causis compendii numquam judicans favit.* » (*Scriptores Historiae Augustae, vol. I,* 60. *Biponti ex Tipographia societatis,* 1787).

è da rigettarsi come anticaglia corrosa da vetustà. Il tempo non corrode se non ciò che è forzato e fattizio, e non ciò che è fondato su i bisogni costanti e sempre rinascenti nelle umane aggregazioni. I regolamenti quindi e gli statuti riguardanti la ragion politica delle acque nei rapporti della reciproca conservazione, tutela ed uso innocuo, si debbono considerare come altrettante parti integranti del diritto civile sulle acque, attesochè senza di ciò converrebbe annientare in gran parte l'agricoltura e le arti, o eternamente molestare i tribunali a tener sempre in moto la forza armata per reprimere le risse o gli attentati particolari.

Così, se le controversie debbono ultimarsi col ricorso alla ragion naturale, questa ragione si presenta da sè stessa nell' eredità dei nostri maggiori, canonizzata dall'autorità dell'esempio, ed avvalorata dalla necessità stessa delle cose. Sia pur vero che il giudice ed il magistrato non debba riconoscerla come legge positiva espressa: egli almeno sarà autorizzato a farla valere come dettame di ragion sussidiaria pubblica e privata indotta dalla forza delle cose, e degli uomini conviventi. È certo da una parte che convien ad ogni modo provvedere. Qual miglior mezzo esser vi può di quello che vien ora suggerito?

§. XXV. *Obbiezione triviale. Risposta.*

E qui debbo avvertire quanto stolido sia l'argomento che circola nel volgo forense, in proposito del silenzio solo della legge in fatto di servitù. Il codice, dicesi, non provvide su di quel particolare. Dunque è lecito far tutto ciò che esso non vietò.

Prima di tutto io rispondo che il mondo di cui mi parlate non viene ora alla luce, e che la massima parte dei fondi sono affetti da rapporti contrattuali e legali anteriormente quesiti, e i di cui diritti furono espressamente mantenuti dalla patente posta in fronte al Codice. In secondo luogo vi rispondo che il vostro argomento prova troppo, e perciò prova nulla. Imperocchè col vostro argomento escludereste il ricorso autorizzato alla *ragione naturale ed alle provvidenze autorevoli*, dalle quali appunto viene annullata la licenza da voi dedotta dal silenzio della legge. Forsecchè pel motivo che la legge tace, voi dovete permettere che i vicini vengano alle mani, o non provveggano ai loro diritti anteriormente posseduti? Forsecchè, costruendo io un canale, avrà il mio vicino il diritto di rubarmi l'acqua? Forsecchè i provvedimenti, una volta giusti e necessarj, si dovranno gettare al fuoco per richiamare turbolenze intestine? Questo non è ancor tutto. Il codice si rimette ai regolamenti po-

litici, i quali appunto riguardano l'esercizio dei diritti privati. Questo supplimento viene appunto autorizzato o comandato ad oggetto di regolare l'esercizio dei diritti attribuiti. Ma ciò che caratterizza un regolamento amministrativo o politico non è il nome, o luogo materiale nel quale sta scritto, ma bensì la natura dell'oggetto sul quale si aggira. Tutti i nostri vecchi statuti sono pieni di siffatti regolamenti politici. Direte voi dunque, che tutte le disposizioni statutarie sieno di stretto diritto *civile privato*, perchè gli statuti si considerano come altrettanti codici civili? Direte voi almeno, che tutte le ordinanze economiche, o politiche non derogate o non rifuse da nuovi regolamenti, e che l'uso conservò in osservanza, sieno abolite? Ecco ciò che niun savio Giureconsulto ardirebbe di pronunziare. Ma se dall'altra parte egli è vero che il codice universale civile lascia in tutto il suo vigore i politici regolamenti vigenti e compatibili col suo testo: se questo stesso codice raccomanda di supplire al silenzio della legge stessa strettamente civile col ricorso alla ragion naturale, come mai dal silenzio della legge potreste voi dedurre la licenza da voi figurata? Questi politici regolamenti che cosa realmente sono? Fuorchè le regole positive, non emanate dalla privata padronanza, ma dalla sovranità, onde talvolta dirigere il *modo*

di esercitare i diritti fra i privati, e talvolta contemperarne, limitarne o modificarne la sfera in vista della *politica utilità*, o sia in conseguenza della *comune* e civile utilità e libertà? Che cosa è questa *ragion sussidiaria*? È forse la ragion dello stato selvaggio, o la ragion di uno stato isolato o marmoreo; o non piuttosto la ragion *necessaria* vivente, pieghevole o progressiva della civile aggregazione (1)? Invece di calunniare così la legislazione, studiate i supplimenti ai quali essa stessa si rimette, e voi provvederete così alle occorrenze civili ed alla vostra stessa dottrina. So che questo importa tempo, fatica e combinazione; ma so dall'altra parte che *vigilantibus, non dormientibus jura succurrunt.*

Voi mi domanderete per quali caratteri si distingua una legge civile da un politico regolamento? Essi, vi rispondo, si distinguono dagli oggetti sui quali statuiscono. L'autorità legislativa parla dessa di facoltà comprese nella *padronanza privata*, e ne sanziona il reciproco esercizio a norma dei rapporti della scambievole eguaglianza? Allora è legge di diritto privato schietto qualunque sia la funzione tutelare aggiunta dal legislatore. La *funzione* sarà d'*ordine* pubblico, ma l'*oggetto* è per sè *privato*. L'autorità legislativa, regola dessa *il modo comune di esercitare* questo diritto *in vista*

(1) Vedi la ragion dell'opera, pag. 3-7.

dell'interesse sociale? o conferisce ai privati diritti *non inchiusi* nella naturale individuale padronanza, o ne determina l'azione *oltre* i limiti della reciproca eguaglianza? Allora è regolamento politico o altrimenti detto amministrativo. Questa distinzione che vien colta dall'intelletto non esige che in pratica la parte giuridica vada *disgiunta* dalla regolamentare, ma serve al giureconsulto ed al magistrato di criterio per misurare l'azione delle leggi *attributive* e *direttive*.

Questo criterio è sanzionato dal testo medesimo del Codice Austriaco attuale. Leggete la definizione del diritto civile, ponderatene i termini, penetratene la forza, e voi troverete il criterio che domandate. « Il complesso delle Leggi che determinano i *pri-* « *vati* diritti e gli obblighi degli abitanti dello « stato *fra di loro*, ne costituisce il *diritto civile* » dice il §. 1. Badate bene alle qualificazioni qui inserite. Un cittadino contemporaneamente sostiene rapporti moltiplici sia collo stato, sia coi suoi simili presi come socj, sia con ognuno preso come individuo. Esso pure riveste prerogative tanto originarie quanto acquisite, e quindi ha diritti nativi e dativi. In questo ammasso, in questo complesso, qual è la sfera qui fissata al civile diritto? Il complesso dei *privati diritti* rispettivi. Qui dunque si tratta dei *nativi*, e non dei *dativi*; degli *originarj* e non dei *partecipati* dalla pubblica autorità.

Ecco un esempio. I vecchj statuti prescrissero, che il padrone di un fondo vicino ad un altro, nel quale esiste un fontanile, non possa aprire un suo fontanile se non che ad una data distanza. Nel diritto privato voi non trovate certamente il fondamento di questo precetto. Questo dunque è un politico regolamento. Ma con esso non si colpisce forse l'esercizio di quella privata autorità fra eguali, che viene contemplata come oggetto proprio del diritto civile privato? L'autorità d'*impedire* uno scavo più vicino non è forse tutta *politica*?

Si avrebbe torto, se si supponesse che i politici regolamenti versino soltanto sull'annona, sulle strade, sulla pubblica tranquillità, su i tributi, sulle leve, ec. Come vi sono e vi possono essere politici regolamenti di ragion *civica* e di *stato*; così vi sono e vi possono essere politici regolamenti di ragion sola *civile*. Il regolamento giudiziario, per esempio, è regolamento essenzialmente politico. La parte giuridica o di diritto, che per lui debb'essere inviolabile, consiste nel rispettare i diritti riguardanti il *titolo*, l'*azione* e il *genere* delle prove irrevocabilmente quesiti dall'atto dedotto in giudizio.

Fra i *modi diversi* coi quali si può fra i cittadini esercitare i diritti di proprietà, è assolutamente necessario prefinirne qualcheduno. Questa prefinizione spetta esclusivamente alla pubblica autorità,

perchè l'un privato non ha diritto di comandare all'altro. L'attraversare il fondo del vicino per far passare un'acqua anche suo malgrado appartiene certamente a un politico regolamento, come consta da relativa patente. Questo diritto era stabilito sì da legge anteriore italiana, che dallo statuto milanese ed anche Piemontese. Perchè ei si trovava in detti statuti e leggi, cessava forse di essere politico regolamento? In materia pertanto di servitù abbiasi cura di domandare se una data provvidenza anteriore risulti o no da diritto di privata eguaglianza naturale. In caso affermativo essa appartiene al diritto privato civile, in caso negativo essa appartiene a politico regolamento. Se dunque non è incompatibile col nuovo codice, si deve soggiungerla come suo complimento o suo modo di esecuzione. Ecco il criterio sì di ragione che di autorità, in forza della patente che precede il codice civile, col quale si deve supplire, sia al silenzio della legge, sia al modo di esecuzione di un diritto privato non disciplinato, e nudamente definito in teoria, o determinato unicamente in vista della privata eguaglianza, tutte le volte che i privati possono venire a conflitto.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

INDICE

******

PRENOZIONI.

Volumi pubblicati della presente Biblioteca

Prezzo del presente Volume.

Pagine 328 a un centesimo l'una *it. lir.*	3. 28
Coperta e legatura . . . . . . »	— 10
Ital. lir.	3. 38

Pei non associati, *ital. lir.* 5.





